

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1970.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

	PAG.		PAG.
ALBONI: Trasferimento all'ENEL della STEI di Tavazzano (Milano) (4-11568) (risponde GAVA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	5251	BERNARDI: Vendita di terreno comunale a Sezze (Latina) (4-11636) (risponde RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i>)	5262
ALESI: Ente autonomo <i>La Biennale</i> di Venezia (4-12873) (risponde BISAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>)	5252	BIAMONTE: Stazionamento di pescherecci sulla spiaggia di Positano (Salerno) (4-07843) (risponde MANNIRONI, <i>Ministro della marina mercantile</i>)	5263
ALESSANDRINI: Incidenti a Roma durante gli scioperi dei dipendenti dei trasporti in concessione (4-12668) (risponde RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i>)	5252	BIAMONTE: Requisiti richiesti per la concessione di benemerenze ad ex combattenti della guerra 1915-18 (4-12432) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)	5263
ALESSANDRINI: Linea ferroviaria Roma-Viterbo (4-12934) (risponde VIGLIANESI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)	5252	BIAMONTE: Oltraggio ad un pubblico ufficiale di Pagani (Salerno) (4-12488) (risponde REALE, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	5264
ALESSANDRINI: Pericolosità aeroporti di Palermo, di Alghero (Sassari) e di Catania (4-12936) (risponde VIGLIANESI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)	5253	BIAMONTE: Realizzazione del palazzo degli uffici finanziari a Salerno (4-12597) (risponde PRETI, <i>Ministro delle finanze</i>)	5264
ALFANO: Stazione eliporto nell'isola di Procida (Napoli) (4-10835) (risponde VIGLIANESI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)	5253	BIAMONTE: Crisi nella ATACS di Salerno (4-12842) (risponde VIGLIANESI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)	5265
ALPINO: Dati sulle adozioni di minori (4-12344) (risponde REALE, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	5254	BIGNARDI: Concorso magistrale riservato a maestri con particolari requisiti (4-11626) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	5265
AMADEI LEONETTO: Condono del resto della pena ad un detenuto del carcere di Alessandria (4-11991) (risponde REALE, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	5256	BIGNARDI: Tutela monumentale della università di Bologna (4-12566) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	5266
BALLARIN: Concessioni demaniali a Chioggia (Venezia) (4-11548) (risponde MANNIRONI, <i>Ministro della marina mercantile</i>)	5256	BIGNARDI: Pubblicazioni ISTAT (4-12631) (risponde ANTONIOZZI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>)	5266
BASLINI: Concessione di immobili demaniali a privati ad Imperia (4-10989) (risponde PRETI, <i>Ministro delle finanze</i>)	5261	BIGNARDI: Prestiti agevolati di esercizio agli agricoltori (4-12779) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	5267
BATTISTELLA: Manifestazione di autotrasportatori italiani ai valichi di frontiera (4-05182) (risponde VIGLIANESI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)	5262	BIMA: Accordi italo-francesi sugli autotrasporti (4-11013) (risponde VIGLIANESI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)	5267
		BINI: Attività del preside del liceo Andrea Doria di Genova (4-08663) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	5269

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1970

	PAG.		PAG.
BINI: Incidenti al liceo Cannizzaro di Palermo (4-10006) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	5270	CASTELLI: Esercizio della professione, in Italia, di cittadini francesi ed italiani laureati in Francia (4-11680) (risponde REALE, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	5287
BOFFARDI INES: Corsi sperimentali negli istituti professionali (4-12857) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	5271	CATALDO: Pianta organica del personale del tribunale di Lecce (4-12834) (risponde REALE, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	5288
BOFFARDI INES: Dati statistici relativi all'applicazione della legge sull'adozione speciale (4-12858) (risponde REALE, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	5272	CATELLA: Riordinamento della sperimentazione agraria (4-11194) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	5289
BOLDRINI: Impianto del sistema di difesa aerea NADGE (4-11670) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)	5272	CAVALIERE: Rappresentanza CISL in seno alle commissioni per i concorsi di ufficiale esattoriale (4-11450) (risponde REALE, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	5290
BOLDRINI: Parco dell'artiglieria dell'esercito italiano (4-11885) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)	5272	CERAVOLO DOMENICO: Amministrazione dei consorzi di bonifica di Reggio Calabria (4-11167) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	5290
BONEA: Istituzione di nuove facoltà e università in Italia (4-09463) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	5272	CORGHI: Direzione postale di Como (4-12822) (risponde Bosco, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)	5291
BONEA: Revoca dell'incarico di maestre giardiniere nelle scuole materne comunali (4-11741) (risponde RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i>)	5273	CORTI: Sistemazione stazione ferroviaria di Brescia (4-13054) (risponde VIGLIANESI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)	5292
BONEA: Pianta organica del personale del tribunale di Lecce (4-12882) (risponde REALE, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	5274	COTTONE: Pianta organica del personale del tribunale e della procura di Marsala (Trapani) (4-12659) (risponde REALE, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	5292
BONIFAZI: Caseificio di Asciano (Siena) (4-12359) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	5275	COVELLI: Decorazioni al valor civile (4-12471) (risponde RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i>)	5295
BUZZI: Autorizzazione all'uso di fitofarmaci per i diplomati dagli istituti professionali per l'agricoltura (4-12923) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	5276	CRISTOFORI: Provvidenze a favore di alcuni comuni del Forlivese danneggiati dal maltempo (4-12086) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	5295
CARDIA: Provvedimenti disciplinari a carico di alcuni studenti dell'istituto tecnico per geometri di Guspini (Cagliari) (4-09603) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	5276	D'AQUINO: Ventilata soppressione del servizio di bunkeraggio nel porto di Messina (4-11416) (risponde MANNIRONI, <i>Ministro della marina mercantile</i>)	5296
CAROLI: Costituzione e funzionamento delle commissioni-incarichi presso i provveditorati agli studi (4-11126) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	5277	D'AURIA: Installazione telefonica nei rioni Arenella e Vomero di Napoli (4-12004) (risponde PICCOLI, <i>Ministro delle partecipazioni statali</i>)	5297
CASSANDRO: Aeroporti di Roma (4-12754) (risponde VIGLIANESI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)	5279	D'AURIA: Militare in servizio di leva candidato ad elezioni comunali (4-12212) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)	5297
CASTELLI: Situazione dei tribunali e delle procure per minorenni (4-11590) (risponde REALE, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	5279		

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1970

	PAG.		PAG.
D'AURIA: Concessione di benemerenze ad un ex combattente della guerra 1915-18 (4-12493) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)	5297	FELICI: <i>Gazzetta ufficiale</i> delle Comunità europee (4-12747) (risponde PEDINI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	5313
D'AURIA: Ordine di Vittorio Veneto (4-12830) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)	5298	FELICI: Lavoro di facchinaggio all'aeroporto di Roma Fiumicino (4-12800) (risponde VIGLIANESI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)	5314
DE LEONARDIS: Ventilata soppressione della casa di rieducazione per minorenni di Deliceto (Foggia) (4-13145) (risponde REALE, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	5298	FELICI: Servizi di collegamenti di linea nel Sublacense e nella Valle del Giovenzano (Roma) (4-12887) (risponde VIGLIANESI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)	5315
DELLA BRIOTTA: Diritti esclusivi di pesca in provincia di Como (4-09039) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	5299	FERIOLI: Tutela del patrimonio monumentale di Piacenza (4-03613) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	5315
DELLA BRIOTTA: Miglioramento delle comunicazioni ferroviarie Milano-Sondrio-Valtellina (4-13011) (risponde VIGLIANESI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)	5308	FIORET: Servitù militari in comune di San Vito al Tagliamento (Pordenone) (4-12616) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)	5315
DE LORENZO FERRUCCIO: Gettito derivante dalla vendita di moduli bollati e marche per cambiali (4-12884) (risponde PRETI, <i>Ministro delle finanze</i>)	5308	FLAMIGNI: Revisione delle tariffe elettriche (4-09322) (risponde GAVA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	5316
DE MARIA: Istituzione di nuove facoltà presso l'università di Lecce (4-05063) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	5309	FLAMIGNI: Attuazione dei piani di zona e di sviluppo nella Valle del Bidente (Forlì) e nel comprensorio del Rubicone (4-10389 e 10435) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	5316
DE MARZIO: Funzionamento degli uffici distrettuali delle imposte di Foggia (4-10650 e 11518) (risponde PRETI, <i>Ministro delle finanze</i>)	5309	FLAMIGNI: Provvedimenti a favore di alcuni comuni della provincia di Forlì danneggiati dal maltempo (4-11974) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	5319
DE MARZIO: Contributi statali agli agricoltori della provincia di Bari (4-12781) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	5310	FLAMIGNI: Circoscrizioni finanziarie di Santa Sofia e Galeata (Forlì) (4-12910) (risponde PRETI, <i>Ministro delle finanze</i>)	5319
DIETL: Comitato nazionale italiano per il <i>codex alimentarius</i> (4-11522) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	5310	FLAMIGNI: Parco carri refrigeranti (4-13120) (risponde VIGLIANESI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)	5320
DIETL: Deposito militare Rigadavanti di Varna (Bolzano) (4-11817) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)	5312	FOSCARINI: Ricorso avverso un turno di servizio dei dipendenti delle Ferrovie del sud-est (4-12721) (risponde VIGLIANESI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)	5321
DI MARINO: Azienda ILCA di Battipaglia (Salerno) (4-05688) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	5312	FRANCHI: Limite per la cessazione dal servizio per gli appartenenti all'arma dei carabinieri e alla guardia di finanza (4-12132) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)	5321
DI MARINO: Pretura di Polla (Salerno) (4-12837) (risponde REALE, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	5313		
DURAND DE LA PENNE: Limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali delle forze armate (4-11112) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)	5313		

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1970

PAG.	PAG.		
FRANCHI: Situazione economico-giuridica dei sottufficiali che cessano dal servizio per raggiunti limiti di età (4-12156) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)	5322	LA BELLA: Ventilato acquisto della Minerale-Neri di Capranica (Roma) da parte della Recoaro (4-06331) (risponde PICCOLI, <i>Ministro delle partecipazioni statali</i>)	5326
FRANCHI: Concessioni di alloggi demaniali (4-12290) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)	5322	LATTANZI: Linea ferroviaria Porto d'Ascoli-Ascoli Piceno (4-13031) (risponde VIGLIANESI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)	5327
FRANCHI: Equipollenza agli effetti legali dei titoli accademici conseguiti all'estero (4-12897) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	5322	LEVI ARIAN GIORGINA: Miglioramento degli impianti ginnico-sportivi scolastici (4-08720) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	5327
FRASCA: Sciagura ferroviaria a Gioia Tauro (Reggio Calabria) (4-12931) (risponde VIGLIANESI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)	5322	LEZZI: Stato giuridico ed economico degli inservienti presso caserme di pubblica sicurezza (4-12273) (risponde RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i>)	5328
FRASCA: Stazione ferroviaria di Pietrapaola (Cosenza) (4-13047) (risponde VIGLIANESI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)	5323	LIZZERO: Esercitazioni militari nel comune di Doberdò del Lago (Gorizia) (4-12502) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)	5328
FREGONESE: Agitazioni sindacali dei dipendenti dagli ispettorati del lavoro (4-04629) (risponde DONAT-CATTIN, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	5323	LUCCHESI: Tariffe della società di navigazione Toscana (4-07324) (risponde MANNIRONI, <i>Ministro della marina mercantile</i>)	5329
GATTO: Ventilata soppressione del servizio di bunkeraggio nel porto di Messina (4-11683) (risponde MANNIRONI, <i>Ministro della marina mercantile</i>)	5324	LUCCHESI: Assegnazione alloggi a dipendenti comunali di Rosignano Marittimo (Livorno) (4-13027) (risponde RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i>)	5329
GIOMO: Scadenza per le domande di incarichi e supplenze per l'anno scolastico 1970-71 (4-11150) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	5325	MAGGIONI: Catasto viticolo italiano (4-11420) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	5330
GIRAUDI: Scadenza per le domande di incarichi e supplenze per l'anno scolastico 1970-71 (4-12120) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	5325	MAGGIONI: Riforma dell'istituto delle società per azioni (4-12422) (risponde REALE, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	5331
GUARRA: Assegno di studio universitario ad una studentessa dell'istituto Benincasa di Napoli (4-09878) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	5325	MALFATTI FRANCESCO: Comizi del deputato Almirante a Lucca (4-12232) (risponde RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i>)	5331
GUARRA: Definizione di una pratica di reversibilità di pensione privilegiata (4-12329) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)	5326	MALFATTI FRANCESCO: Manifattura dei tabacchi di Lucca (4-12945) (risponde PRETI, <i>Ministro delle finanze</i>)	5332
IANNIELLO: Titoli per l'ammissione alla carriera di concetto nell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni (4-11595) (risponde Bosco, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)	5326	MARRAS: Scioperi nella CIMI di Porto Torres (Sassari) (4-11976) (risponde PICCOLI, <i>Ministro delle partecipazioni statali</i>)	5333
		MATTARELLI: Provvedimenti a favore di alcuni comuni della provincia di Forlì danneggiati dal maltempo (4-12239) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	5333
		MAZZOLA: Incidenti al liceo Cannizzaro di Palermo (4-10126) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	5334

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1970

PAG.	PAG.
MENICACCI: Assunzioni di personale presso l'Ente di sviluppo nell'Umbria (4-07302) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	NICCOLAI GIUSEPPE: Servizio antincendi nel porto di Viareggio (Lucca) (4-11135) (risponde RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i>)
5335	5345
MENICACCI: Corsi accelerati di scuola media presso le forze armate (4-11217) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)	NICCOLAI GIUSEPPE: Programma di approvvigionamenti presso le industrie aerospaziali italiane (4-11219) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)
5335	5346
MENICACCI: Sciovia di Pian della Volpe in Livigno (Sondrio) (4-11343) (risponde VIGLIANESI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)	NICCOLAI GIUSEPPE: Pensione privilegiata ed indennizzi ai congiunti di aviatori deceduti per incidenti di volo (4-12111) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)
5336	5346
MENICACCI: Tutela monumentale di Orvieto (Terni) (4-11483) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	NICCOLAI GIUSEPPE: Indennità di aeronavigazione, d'imbarco e di impiego operativo (4-12292) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)
5337	5347
MENICACCI: Soppressione della scuola media statale Manzoni di Colle di Tora (Rieti) (4-11579) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	NICCOLAI GIUSEPPE: Trattamento degli ufficiali piloti di complemento dell'aeronautica (4-12414) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)
5337	5347
MILIA: Vertenza tra la Tirrenia e i gruppi portuali di Palau e La Maddalena (Sassari) (4-07494) (risponde MANNIRONI, <i>Ministro della marina mercantile</i>)	NICCOLAI GIUSEPPE: Limiti orari di funzionamento dei motori degli aerei della 46 ^a aerobrigata di Pisa (4-12418) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)
5338	5347
MILIA: Posizione e trattamento dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici eletti a cariche presso enti autonomi territoriali (4-12745) (risponde VIGLIANESI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)	NICCOLAI GIUSEPPE: Procedimenti penali a carico di due esponenti del PRI di Livorno (4-12556) (risponde REALE, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)
5339	5348
MONASTERIO: Turno di lavoro dei giorni festivi negli uffici giudiziari (4-11634) (risponde REALE, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	NICCOLAI GIUSEPPE: Ordine di Vittorio Veneto (4-12580) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)
5339	5348
MONASTERIO: Stanziamento di fondi della Cassa per il mezzogiorno a favore della pesca (4-11837) (risponde MANNIRONI, <i>Ministro della marina mercantile</i>)	NICCOLAI GIUSEPPE: Base militare di Campo Darby a Pisa (4-12812) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)
5340	5348
MONTI: Organico della pretura di Rovereto (Trento) (4-12530) (risponde REALE, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	PAGLIARANI: Titoli di ammissione al concorso per aiuto macchinista delle ferrovie dello Stato (4-04474) (risponde VIGLIANESI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)
5340	5349
NAPOLI: Titoli di ammissione al concorso per aiuto macchinista delle Ferrovie dello Stato (4-05083) (risponde VIGLIANESI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)	PAZZAGLIA: Turni di servizio degli assuntori delle Ferrovie complementari sarde (4-10804) (risponde VIGLIANESI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)
5342	5350
NICCOLAI CESARINO: Abolizione dell'imposta di consumo sul vino (4-11841) (risponde PRETI, <i>Ministro delle finanze</i>)	POCHETTI: Commissario giudiziale della Ferrobeton-Slim (4-11515) (risponde REALE, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)
5343	5350
NICCOLAI GIUSEPPE: Naufragio del panfilo inglese <i>Sahib</i> (4-07408) (risponde MANNIRONI, <i>Ministro della marina mercantile</i>)	POLOTTI: Inserimento nell'attività produttiva dei giovani soggetti all'obbligo di leva (4-12122) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)
5343	5351
NICCOLAI GIUSEPPE: Situazione della facoltà di economia e commercio dell'università di Pisa (4-10240) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	
5344	

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1970

PAG.		PAG.	
5351	PUCCI DI BARSENTO: Incidenti in occasione dello sciopero degli autoferrottranvieri a Prato (4-12472) (risponde VIGLIANESI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)	5361	SCARDAVILLA: Integrazione di prezzo del grano duro ai coltivatori della provincia di Catania (4-11801) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)
5351	RAICICH: Commissione di studio per l'adozione dei libri di testo (4-10068) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	5362	SCOTONI: Morte di un operaio italiano in Svizzera (4-12146) (risponde BEMPORAD, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)
5354	RAICICH: Richiesta di aspettativa di un bibliotecario della Biblioteca nazionale di Firenze (4-11709) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	5363	SCOTTI: Tutela paesistica di Pozzuoli e della zona flegrea (Napoli) (4-07155) (risponde MANNIRONI, <i>Ministro della marina mercantile</i>)
5356	RAUSA: Scadenza per le domande di incarichi e supplenze per l'anno scolastico 1970-71 (4-11158) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	5363	SEMERARO: Incendio boschivo a Castellaneta (Taranto) (4-12981) (risponde RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i>)
5356	RAUSA: Valutazione dei titoli per incarichi e supplenze (4-11945) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	5365	SERVADEI: Oneri finanziari sui comuni per il mantenimento e funzionamento delle scuole secondarie di primo grado (4-07106) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)
5356	RICCIO: Situazione giuridico-economica dei dattilografi giudiziari (4-12688) (risponde REALE, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	5365	SERVADEI: Istituzione di scuole specializzate per minorati psichici, fisici e sensoriali (4-07908) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)
5357	ROBERTI: Contributi ad enti di assistenza scolastica operanti all'estero (4-12685) (risponde BEMPORAD, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	5366	SERVADEI: Classificazione del porto di Goro come porto-rifugio (4-08707) (risponde MANNIRONI, <i>Ministro della marina mercantile</i>)
5357	ROMUALDI: Appalto servizio di riscossione delle imposte di consumo (4-12651) (risponde RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i>)	5367	SERVADEI: Amministrazione forestale dei comuni montani in provincia di Ravenna e di Forlì (4-10755 e 10756) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)
5358	RUFFINI: Riconoscimenti a favore dei combattenti della guerra 1915-18 (4-12595) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)	5368	SERVADEI: Provvidenze a favore di alcuni comuni della provincia di Forlì danneggiati dal maltempo (4-12182) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)
5359	RUSSO FERDINANDO: Trasferimenti d'ufficio nell'Amministrazione postale (4-12718) (risponde Bosco, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)	5369	SERVADEI: Sulla scomparsa in Etiopia dell'architetto Salvarani (4-12816) (risponde BEMPORAD, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)
5359	RUSSO FERDINANDO: Distaccamento dei vigili del fuoco a Corleone (Palermo) (4-13006) (risponde RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i>)	5369	SERVADEI: Carri refrigeranti in servizio nelle stazioni di Cesena e Gambetola (Forlì) (4-13160) (risponde VIGLIANESI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)
5360	RUSSO FERDINANDO: Servizi di recapito della corrispondenza a Niscemi (Caltanissetta) (4-13007) (risponde Bosco, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)	5370	SERVELLO: Accordi finanziari italo-egiziani (4-10727) (risponde PEDINI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)
5360	RUSSO FERDINANDO: Agenzia postale a Partinico (Palermo) (4-13093) (risponde Bosco, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)	5371	SGARLATA: Pagamento integrazione prezzo del grano per l'anno 1969-70 (4-10656) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)
5360	SANGALLI: Corsi di doposcuola a Snia di Cesano Maderno (Milano) (4-10781) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)		

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1970

	PAG.		PAG.
SKERK: Violazione e danneggiamento della sede di un'organizzazione anarchica (4-13045) (risponde RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i>)	5372	VAGHI: Corsi di doposcuola a Snia di Cesano Maderno (Milano) (4-10758) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	5381
SPONZIELLO: Sulle norme relative all'interruzione e successiva ripresa degli studi universitari (4-11495) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	5372	VAGHI: Licenza per un nuovo dancing a Riccione (Forlì) (4-13026) (risponde RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i>)	5381
SPONZIELLO: Pianta organica del personale del tribunale di Lecce (4-13134) (risponde REALE, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	5373	VERGA: Provvedimenti assistenziali a favore dei profughi di Pozzuoli (Napoli) (4-11124) (risponde RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i>)	5382
SULLO: Distretto telefonico a Sant'Angelo dei Lombardi (Avellino) (4-09022) (risponde BOSCO, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)	5373		
TANI: Assemblea popolare al teatro Signorelli di Cortona (Arezzo) (4-12965) (risponde RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i>)	5374	ALBONI. — <i>Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.</i> — Per sapere:	
TERRAROLI: Istituzione di una nuova sezione sperimentale all'istituto professionale per il commercio di Brescia (4-12938) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	5375	a) se sia a conoscenza dello stato di agitazione proclamato dalle maestranze della STEI di Tavazzano (Milano) per la mancata pubblicazione del decreto di trasferimento all'ENEL della suddetta società, come previsto dalla legge di nazionalizzazione dell'energia elettrica;	
TRIPODI ANTONINO: Ufficio postale di Amantea (Cosenza) (4-12811) (risponde BOSCO, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)	5375	b) le motivazioni di ordine tecnico e giuridico che sono alla base dell'atteggiamento incerto e contraddittorio di codesto Ministero, che si identifica, in pratica, non con la difesa degli interessi della economia nazionale e di una corretta interpretazione delle norme legislative in materia, ma con quelli delle grosse società azionarie costituenti il complesso STEI;	
TRIPODI ANTONINO: Esiguità del ruolo dei dattilografi giudiziari (4-12826) (risponde REALE, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	5376	c) se ravvisi l'opportunità politica e la esigenza morale, oltre che giuridica, di tutelare l'interesse dello Stato procedendo senza indugio alla pubblicazione del decreto di trasferimento all'ENEL della STEI di Tavazzano, rovesciando i termini di un conflitto giuridico che ha visto codesto Ministero assumere la parte che doveva essere di esclusiva competenza della controparte. (4-11568)	
TRIPODI GIROLAMO: Opere pubbliche in San Nicola di Caulonia (Reggio Calabria) (4-06849) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	5376	RISPOSTA. — L'impresa elettrica della società Termoelettrica italiana (STEI) è stata nazionalizzata e trasferita all'ENEL con decreto ministeriale 9 luglio 1970, ai sensi dell'articolo 4, n. 6, secondo comma, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, poiché l'energia elettrica da essa prodotta nel triennio 1967-1969 è stata destinata a fabbisogni industriali delle imprese consociate in misura inferiore al prescritto 70 per cento.	
TRIPODI GIROLAMO: Affrancazione terre condotte in enfiteusi in Villa San Giovanni (Reggio Calabria) (4-12362 e 12732) (risponde REALE, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	5377	<i>Il Ministro: GAVA.</i>	
TUCCARI: Apologia del fascismo nell'università di Messina (4-12003) (risponde REALE, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	5377		
TUCCARI: Assistenza sanitaria ad un detenuto nelle carceri di Messina (4-12278) (risponde REALE, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	5379		
URSO: Pianta organica del personale del tribunale di Lecce (4-12699) (risponde REALE, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	5380		

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1970

ALESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere come si intenda provvedere per sanare la grave situazione che si è creata all'ente autonomo de *La Biennale* di Venezia, dopo la scadenza del mandato del commissario professor Dell'Acqua.

Si fa presente, fra l'altro, l'impossibilità per l'ente, in tale carenza di far fronte agli impegni assunti presso i fornitori e gli enti turistici pubblici e privati, relativi alle manifestazioni già avvenute nel corso dell'estate del 1969. (4-12873)

RISPOSTA. — Con decreto del 2 luglio 1970 in corso di pubblicazione, è stato nominato commissario straordinario per l'Ente autonomo *La Biennale* di Venezia il consigliere di Stato avvocato Longo Filippo.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio: BISAGLIA.

ALESSANDRINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* — Per sapere se siano a conoscenza dei gravi episodi di intemperanza verificatisi durante gli scioperi del 17 e 18 giugno 1970 dei dipendenti dei trasporti pubblici in concessione, episodi che hanno provocato notevoli danni a cose e ad automezzi di imprese non interessate alla vertenza nonché atti di violenza contro il personale in regolare servizio di imprese esercenti automezzi turistici non interessate alla vertenza; quali urgenti provvedimenti siano stati presi per individuare i colpevoli di tali atti di teppismo che pregiudicano non soltanto le attività e gli interessi dei cittadini, ma anche il regolare svolgimento di una democratica manifestazione quale dovrebbe essere quella dello sciopero con la conseguenza, altresì, di gettare il discredito sul nostro paese nei riguardi degli stranieri.

L'interrogante infine chiede al Governo di sapere, in considerazione del fatto che il clima scaturito dal ripetersi di simili episodi e dal protrarsi dello stato di agitazione, abbassa sensibilmente il flusso turistico verso l'Italia con indubbi riflessi negativi per la nostra bilancia dei pagamenti e quindi per tutta l'industria turistica, quali organiche e coerenti misure intenda adottare al fine di ristabilire quelle necessarie condizioni che consentano un regolare svolgimento di tutti i rapporti economici e sociali del paese.

(4-12668)

RISPOSTA. — Nel corso dello sciopero nazionale dei dipendenti delle autolinee in concessione, il 18 giugno 1970, a Roma, tra le ore 8 e le 10, in piazza del Colosseo si riunivano circa 4 mila scioperanti, giunti da varie province a bordo di autocorriere.

I convenuti, dopo aver bloccato nella stessa piazza quattro *pullmans* sgonfiandone i pneumatici ed infrangendo, a due di essi, il lunotto posteriore ed un vetro laterale, si incolonnavano in corteo, lungo l'itinerario prestabilito, partendo lentamente e rumorosamente, sì da paralizzare il traffico veicolare. Agli incroci delle vie insultavano gli automobilisti che facevano uso di segnali acustici.

Altri due *pullmans*, che si trovavano parcheggiati in via Cavour e via Terme di Diocleziano, venivano danneggiati dai dimostranti.

Sempre in via Cavour, gli scioperanti, dopo aver ribaltato un motofurgone Ape, che però non riportava alcun danno, passando davanti alla sede dell'Associazione nazionale autoservizi in concessione (ANAC), inscenavano una dimostrazione di protesta, che però veniva contenuta dalle forze di polizia.

Verso le ore 12, la massa degli scioperanti giungeva in piazza della Repubblica, dove si svolgeva un comizio.

Al termine, una parte dei dimostranti raggiungeva in *pullman* la sede della RAI, in via Teulada, per protestare a causa dell'assenza di operatori radiotelevisivi rilevata nel corso della manifestazione. Dopo l'incontro di una delegazione con alcuni dirigenti dell'ente radiotelevisivo, anche tali dimostranti ripartivano.

Sugli incidenti occorsi, sono tuttora in corso indagini da parte della questura per l'identificazione dei responsabili.

Il Ministro dell'interno: RESTIVO.

ALESSANDRINI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere — constatato che il servizio sulla linea ferroviaria Roma-Viterbo si svolge nel peggiore dei modi con gravi ed inammissibili disagi per migliaia di lavoratori che sono costretti a trascorrere gran parte del loro tempo libero sui treni di detta linea per recarsi al posto di lavoro;

rilevata l'assurdità di una situazione che ammette che tale tratto di circa 50 chilometri venga percorso alla velocità di 30 chilometri orari con conseguenti notevoli ritardi rispetto alle tabelle di marcia che consente la fissa-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1970

zione degli orari di partenza dei treni senza rispetto delle esigenze degli utenti;

atteso che sono risultate inutili le segnalazioni e le dimostrazioni che da anni detti lavoratori della zona hanno iteratamente fatto al fine di ottenere il più presto possibile una linea veloce ed adeguata alle loro necessità;

visto che nel nuovo piano poliennale riguardante la rete delle ferrovie dello Stato trova considerazione anche la possibilità di ammodernamento della linea Roma-Viterbo;

considerato infine che da parte degli uffici tecnici dell'amministrazione centrale da tempo sono stati predisposti ed approvati i relativi piani di lavoro — se ritenga di intervenire per dare il risolutivo avvio alle opere di potenziamento e di rinnovamento degli impianti esistenti e di prendere gli opportuni provvedimenti perché si realizzino, con la massima urgenza, il miglioramento degli orari.

(4-12934)

RISPOSTA. — Sulla linea Roma-Viterbo circolano nei due sensi 25 treni viaggiatori, in prevalenza effettuati con automotrici *diesel* di recente costruzione, opportunamente distribuiti nell'arco della giornata e sufficienti a fronteggiare le varie correnti di traffico.

La dieselizzazione dei residui servizi a vapore nonché l'effettuazione con carrozze ordinarie di alcuni treni maggiormente affollati sono in programma e verranno realizzate non appena disponibili gli occorrenti mezzi, già in allestimento.

La limitata velocità commerciale dei treni in questione, è determinata oltre che dall'esistenza del semplice binario, che impone vincoli e soggezioni di circolazione, anche dalla necessità di effettuare fermata in pressoché tutte le stazioni del percorso per l'espletamento del servizio viaggiatori.

Per quanto riguarda il potenziamento della linea si fa presente che l'azienda delle ferrovie dello Stato, nel quadro dei provvedimenti intesi a migliorare i servizi vicinali di massa e quelli a carattere suburbano, ha già disposto e finanziato, sul tratto Roma Trastevere-La Storta, cospicui lavori, di imminente inizio, consistenti nell'impianto del blocco semiautomatico lungo linea e nel connesso adeguamento del segnalamento, nella realizzazione di un posto di movimento in località Balduina, nella centralizzazione degli scambi estremi delle stazioni.

Tali provvedimenti contribuiranno anche a snellire ed a migliorare sensibilmente l'andamento del traffico interessante l'alto Lazio,

che in atto incontra i maggiori ostacoli proprio nel tratto più vicino a Roma ove si inseriscono le circolazioni relative al servizio a carattere urbano.

Il Ministro: VIGLIANESI.

ALESSANDRINI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere quali iniziative intenda prendere, con la massima sollecitudine e con immediata operatività, per determinare un'effettivo abbassamento del grado di pericolosità degli aeroporti di Palermo, di Alghero (Sassari) e di Catania; pericolosità denunciata — come diffuso da notizie stampa — anche dall'Associazione dei piloti inglesi in un documento ufficiale dove tra l'altro è evidenziato che i primi due aeroporti non dispongono né di radar né di radiofari efficienti e la loro vicinanza a gruppi montuosi fa sì che un atterraggio con il cielo semplicemente coperto presenti notevoli difficoltà. Per quanto riguarda l'aeroporto di Catania esso viene incluso tra quelli sospetti essendo dotato di attrezzature tecniche del tipo soppassato.

L'interrogante, in relazione a tali gravi precisazioni, chiede di sapere in che misura esse trovano rispondenza nella realtà e se il ministro ritenga che per tali piste di atterraggio, siano prese particolari e urgenti misure tecniche tali da garantire pienamente la regolarità del movimento aereo ed atte a fugare qualsiasi esagerata, quando non tendenziosa descrizione della realtà o comunque lesiva degli interessi delle città in questione.

(4-12936)

RISPOSTA. — Premesso che le condizioni degli aeroporti di Palermo, Alghero e Catania non sono tali da pregiudicare la sicurezza dei voli, si fa presente che da tempo questo Ministero ha richiesto al Ministero della difesa, che, per legge, ha la responsabilità di questo settore, l'installazione di nuovi impianti per potenziare i servizi di assistenza al volo presso gli aeroporti in questione.

Mentre alcuni interventi sono già stati attuati, per il completamento del programma il Ministero della difesa ha fornito assicurazioni che si farà il possibile per accelerarne l'attuazione.

Il Ministro: VIGLIANESI.

ALFANO. — *Ai Ministri dei trasporti e aviazione civile e della marina mercantile.* — Per sapere se siano a conoscenza delle enor-

mi difficoltà che vanno addirittura all'impossibilità di raggiungere la penisola dall'isola di Procida (Napoli), e ad essa giungere quando le condizioni del mare vietano il traffico marittimo; e se ritengano dotare detta isola di una stazione eliporto, ed in attesa di tale realizzazione, rendere idoneo il campo sportivo di Procida per tale servizio senza sopprimere l'attività sportiva.

Inoltre se ritengano installare i dispositivi indispensabili per la identificazione dall'alto della pista di atterraggio, visto che l'impresa si è resa ardua in casi d'emergenza.

(4-10835)

RISPOSTA. — Premesso che la sospensione dei collegamenti marittimi con Procida è inevitabile in caso di proibitive condizioni atmosferiche, si comunica che il problema della eventuale realizzazione di un eliporto nell'isola potrebbe essere risolto come ad Ischia, mediante iniziativa del comune il quale, su terreni di sua disponibilità, ha eseguito i lavori su un progetto preventivamente approvato da questo Ministero.

Per quanto concerne l'utilizzazione per trasporti d'emergenza del locale campo sportivo, questo Ministero non ha nulla in contrario a condizione che vengano rispettate le vigenti disposizioni in materia di circolazione

di elicotteri e che la segnaletica a terra, eseguita a cura del proprietario del campo, sia di tipo regolamentare.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile: VIGLIANESI.

ALPINO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere i dati statistici raccolti dall'ISTAT in merito all'applicazione, nel secondo semestre 1969, della legge sulla adozione speciale. In particolare si chiede di conoscere, relativamente al semestre medesimo, i dati relativi a:

- 1) adozioni tradizionali di minori;
- 2) dichiarazioni di adottabilità e relative revoche;
- 4) adozioni speciali pronunciate ai sensi dell'articolo 314/24 del codice civile;
- 5) adozioni disposte ai sensi delle norme transitorie della legge 5 giugno 1967, n. 431, sull'adozione speciale.

Si gradirebbe avere, dei dati suddetti, anche la ripartizione per ciascuno dei tribunali per i minorenni. (4-12344)

RISPOSTA. — Si trasmette l'unito prospetto - fornito dall'Istituto centrale di statistica - contenente i dati richiesti.

Il Ministro: REALE.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1970

ADOZIONI DI MINORENNI E ADOZIONI SPECIALI

2° semestre 1969

TRIBUNALI PER I MINORENNI	Adozioni (ai sensi dell'arti- colo 3 legge 5 giugno 1967 n. 431)	Dichia- razioni di stato di adot- tabilità (artico- lo 314/7 codice civile)	Dichia- razioni di stato di adot- tabilità (artico- lo 314/11 codice civile)	Revoche dello stato di adot- tabilità (artico- lo 314/18 codice civile)	Affida- menti preadot- tivi (artico- lo 314/20 codice civile)	Revoche di affida- menti preadot- tivi (artico- lo 314/21 codice civile)	Dichia- razioni di ado- zioni speciali (artico- lo 314/24 codice civile)	Dichia- razioni di ado- zioni speciali in appli- cazione dell'ar- ticolo 6 legge 5 giugno 1967, n. 431 Norme transi- torie
Torino	10	94	110	3	181	—	79	46
Milano	43	160	64	7	165	—	107	78
Brescia	5	42	14	2	30	—	—	25
Trento	3	30	16	2	13	—	—	2
Venezia	24	59	98	—	96	—	1	33
Trieste	6	26	5	1	13	—	2	9
Genova	17	53	28	11	70	—	53	37
Bologna	12	12	58	—	161	—	87	39
Firenze	11	28	60	—	70	—	5	24
Perugia	1	13	6	—	16	—	11	5
Ancona	4	11	17	3	13	—	2	10
Roma	32	66	68	12	174	—	38	156
L'Aquila	17	24	17	6	33	1	—	14
Campobasso	—	1	—	—	—	—	—	—
Napoli	69	48	15	4	50	1	28	177
Salerno	1	6	1	—	—	—	—	—
Bari	31	16	13	—	48	—	24	51
Lecce	75	29	21	4	35	1	25	19
Potenza	5	3	2	—	7	—	—	6
Catanzaro	23	9	1	—	12	1	5	15
Reggio Calabria	9	2	1	—	4	—	7	13
Palermo	19	20	19	—	24	—	7	85
Messina	19	15	4	—	9	—	21	14
Caltanissetta	8	1	—	—	1	—	2	6
Catania	36	37	—	1	26	—	9	14
Cagliari	3	7	11	—	12	2	14	5
ITALIA	483	812	649	56	1.263	6	527	883

AMADEI LEONETTO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere le ragioni per le quali si è ritenuto per la sesta volta di non inoltrare al Presidente della Repubblica la domanda di grazia presentata nell'interesse del detenuto Albino Boschi attualmente ristretto nelle carceri di Alessandria.

Il Boschi è recluso dal 28 gennaio 1946 per scontare, in conseguenza del cumulo materiale delle pene, 30 anni di reclusione. I reati da lui commessi sono stati tutti diretti contro la proprietà e consistono in una rapina, due furti, cinque truffe, tre appropriazioni indebite ed una violazione di domicilio.

I reati maggiori sono stati dal Boschi compiuti in tempo di guerra e in conseguenza dell'applicazione dell'aggravante prevista in quel periodo fu condannato per la rapina ad 11 anni di reclusione; per il furto di una bicicletta usata del valore di lire 500, ad anni 4 e mesi 9 di reclusione. Gli altri reati da lui commessi avrebbero potuto essere amnistiati per la loro qualità, ma alla concessione del provvedimento di clemenza del 22 giugno 1946 è stato di ostacolo il fatto della condanna avuta nel 1942, sopra ricordata, a pena superiore a 3 anni.

L'interrogante rileva che il Boschi è un ex combattente promosso caporale sul campo per merito di guerra, ha partecipato alla lotta di liberazione ed ha sempre serbato in carcere buona condotta.

È recluso da ben 24 anni ed in questo lunghissimo periodo di tempo ha visto concedere la grazia ad omicidi, stupratori, seviziatori, ecc.

L'interrogante chiede se sia conforme ad uno Stato che si dichiara moderno e civile ma che pare abbia dimenticato in questo caso così doloroso i più elementari principi di umanità, se sia conforme alle norme costituzionali, che nella materia della espiazione della pena tendono alla ricostruzione della

persona umana del colpevole, insistere nella restrizione in carcere di un uomo che se pur recidivo in delitti, si noti bene, contro la proprietà, ha abbondantemente riscattato le sue colpe attraverso la dura espiazione di ben 24 anni di reclusione sofferti. (4-11991)

RISPOSTA. — Con decreto del Presidente della Repubblica in data 6 agosto 1970 è stato concesso a Boschi Albino il condono del resto della pena complessiva di anni 29, mesi 7, giorni 15 di reclusione e giorni 12 di reclusione in conversione di multa, così determinata con provvedimento di cumulo del procuratore della Repubblica della Spezia del 14 novembre 1967, in conseguenza di varie condanne inflitte al Boschi per reati di rapina, furto, appropriazione indebita e truffa.

Si aggiunge che il predetto Boschi avrebbe terminato l'espiazione della pena il 19 gennaio 1976.

Il Ministro: REALE.

BALLARIN. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere l'attuale situazione relativa alle concessioni degli arenili delle spiagge situate nel territorio del compartimento marittimo di Chioggia (Venezia) e più precisamente i dati riguardanti l'estensione e gli estremi contrattuali delle concessioni stesse. (4-11548)

RISPOSTA. — La situazione relativa alle concessioni degli arenili delle spiagge, situate nel territorio del compartimento marittimo di Chioggia risulta dall'accluso elenco, trasmesso dalla capitaneria di porto competente, e dal quale è possibile rilevare anche i dati riguardanti l'estensione in metri lineari, gli estremi contrattuali e le scadenze delle concessioni medesime.

Il Ministro: MANNIRONI.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1970

Chioggia - situazione delle concessioni demaniali.

Numero d'ordine	CONCESSIONARIO	Estremi contrattuali licenza o atto pluriennale	Fronte a mare metri lineari	Scadenza	NOTE
CHIOGGIA SOTTOMARINA (da nord a sud) dalla diga sud del porto di Chioggia fino al Brenta.					
1	TIOZZO ELVINA e fratello . . .	Licenza annuale	80	31 maggio 1971	Con libero accesso al pubblico.
—	<i>Zona libera al pubblico usc</i>	—	40	—	
2	ZIGNO GIUSEPPE	Licenza annuale	130	31 maggio 1971	Con libero accesso al pubblico.
—	<i>Accesso al mare</i>	—	20	—	
3	MENEGHETTI GALLIANO	Licenza annuale	70	31 maggio 1971	Con libero accesso al pubblico.
4	MATTIOLI MARIA	Licenza annuale	50	31 maggio 1971	Con libero accesso al pubblico.
—	<i>Zona libera al pubblico usc</i>	—	95	—	
5	BOSCOLO RINA	Licenza annuale	53	31 maggio 1971	Con libero accesso al pubblico.

Note. — A seguito di accrescimento della fascia demaniale marittima per naturale fenomeno di ripascimento, si è formato un ampio arenile di fronte alle aree concesse per atto pluriennale. Detto arenile, limitatamente al fronte a mare di dette concessioni, è stato assentito agli stessi concessionari mediante licenza annuale.

Al pubblico è consentito accedere liberamente senza pagamento di pedaggio a tutte le zone in concessione, con divieto di installarvi attrezzature proprie.

Il pubblico può usufruire delle zone libere, con facoltà di installarvi propri ombrelloni e sedie a sdraio.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1970

Numero d'ordine	CONCESSIONARIO	Estremi contrattuali licenza o atto pluriennale	Fronte a mare metri lineari	Scadenza	NOTE
—	Accesso al mare	—	10	—	
6	BOSCOLO ROLOFO	Licenza annuale	80	31 maggio 1971	Con libero accesso al pubblico.
—	Zona libera al pubblico usc	—	175	—	
7	Zona riservata « Colonie » .	Licenza annuale	100	31 marzo 1971	Riservata alla colonia CISS.
—	Accesso al mare	—	20	—	
8	TIOZZO TERESA	Licenza annuale	110	31 maggio 1971	Con libero accesso al pubblico.
9	BOSCOLO LUIGI	Atto quindicennale	75	25 ottobre 1975	Con libero accesso al pubblico.
10	MORASSUTTI MARIANO	Atto quindicennale	60	11 settembre 1973	Con libero accesso al pubblico.
—	Accesso al mare	—	20	—	
11	Comune di Chioggia	Licenza annuale	300	31 maggio 1971	Con libero accesso al pubblico.
—	Accesso al mare	—	3	—	
12	Società Astoria	Atto venticinquennale	300	30 novembre 1977	Con libero accesso al pubblico.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1970

Numero d'ordine	CONCESSIONARIO	Estremi contrattuali licenza o atto pluriennale	Fronte a mare metri lineari	Scadenza	NOTE
—	<i>Accesso al mare</i>	—	3	—	
13	Società stabilimento bagni Lido di Padova	Atto venticinquennale	300	15 aprile 1979	Con libero accesso al pubblico.
14	Azienda autonoma soggiorno e turismo Chioggia Sottomarina	Licenza annuale	200	31 maggio 1971	Con libero accesso al pubblico.
15	Zona riservata « Colonie »	Licenze stagionali	136	30 settembre	Riservata alle colonie dei vari enti assistenziali.
16	BOSCOLO ORLANDO	Licenza annuale	59	31 maggio 1971	Con libero accesso al pubblico.
—	<i>Zona libera al pubblico usc</i>	—	260	—	
17	Società nuovo Lido Sottomarina	Atto quarantennale	400	15 luglio 2000	Con libero accesso al pubblico.
—	<i>Zona libera al pubblico usc</i>	—	180	—	
18	Legione carabinieri Padova	Licenza stagionale	40	30 settembre	Riservata ai familiari e militari dell'arma.
19	Fratelli BOSCOLO « Palo »	Licenza stagionale	130	30 settembre	Con libero accesso al pubblico.
20	Comando designato 3 ^a armata	Licenza stagionale	50	30 settembre	Riservata ai familiari e militari dipendenti.
19-bis	<i>Zona libera al pubblico usc</i>	—	40	—	
21	<i>Zona libera al pubblico usc</i>	—	2.060	—	

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1970

Numero d'ordine	CONCESSIONARIO	Estremi contrattuali licenza o atto pluriennale	Fronte a mare metri lineari	Scadenza	NOTE
SPIAGGIA DEL BACUCCO (compresa fra i fiumi Brenta ed Adige) (da nord a sud).					
Solo concessioni stagionali (dal 1° giugno al 30 settembre) per sistemazione di ombrelloni e sedie a sdraio.					
SPIAGGIA DI ROSOLINA A MARE (compresa fra l'Adige e Porto Caleri).					
1	Zona libera al pubblico usc	—	810	—	Zona « ex Stefanelli ».
2	MAZZONETTO ILDEBRANDO . . .	Atto quarantennale	700	8 giugno 1998	Concessioni contigue per alcuni tratti aperti al libero pubblico accesso.
3	AZZALIN UGO	Atto quarantennale	700	8 giugno 1998	
4	Società Rosolina Mare . . .	Atto quarantennale	1.300	8 giugno 1998	
5	Zona libera al pubblico usc	—	115	—	
6	GRANDIS FULVIA in DONÀ . .	Atto quindicennale	100	31 agosto 1973	Con libero accesso al pubblico.
7	Fratelli VIANELLI	Atto quarantennale	2.960	15 agosto 2000	Con libero accesso al pubblico.
SPIAGGIA DI ALBARELLA (compresa fra Porto Caleri e Porto Levante).					
1	Società Albarella di Rovigo .	Licenza quadriennale	3.220	18 luglio 1972	Sono state lasciate 2 zone libere al pubblico uso: la prima, a metri 320 a sud di Porto Caleri, con fronte a mare di metri lineari 200, la seconda, nella parte terminale dell'isola Albarella verso Porto Levante, con fronte a mare di metri lineari 560.

BASLINI. — *Ai Ministri delle finanze e dei trasporti e aviazione civile.* — Per conoscere se risponda a verità il fatto che l'intendenza di finanza di Imperia ha dato in affitto ad un privato un parco, di proprietà demaniale, situato a Ventimiglia e, fino a poco tempo fa, destinato allo stazionamento dei camion del traffico internazionale per lo svolgimento delle operazioni di sdoganamento delle merci; e per conoscere se sia vero che il gestore del bene demaniale abbia istituito un pedaggio di lire 800 per ogni camion che entri in detto parco per adempiere lo sdoganamento delle merci.

L'interrogante chiede, inoltre, di conoscere quali ragioni abbiano indotto la suddetta intendenza a dare in affitto il parco, quale procedura sia stata eseguita, quale prezzo sia stato pattuito, quale servizio il privato sia tenuto a corrispondere in dipendenza del contratto di affitto.

L'interrogante chiede, infine, di conoscere cosa si reputi opportuno fare, dato che è assurdo che si debba pagare un pedaggio ad un privato per il solo fatto che i camion, soggetti allo sdoganamento delle merci, sostino su di un terreno demaniale, da questi avuto in affitto, allorché per questa stessa sosta, nello stesso tempo e per lo stesso scopo nulla era dovuto in precedenza alla intendenza di finanza di Imperia. (4-10989)

RISPOSTA. — Ricordato preliminarmente che fino al 1962 gli autocarri soggetti a formalità doganali sostavano nel centro della città di Ventimiglia, si fa presente che l'intendenza di finanza di Imperia, nel proposito di evitare situazioni di intralcio alla scorrevolezza del traffico ed in seguito anche ad interessamento della civica amministrazione di Ventimiglia, ravvisò opportuno, a suo tempo, aderire a specifiche richieste di un privato, intese ad ottenere in concessione tre zone del greto del fiume Roja per destinarle a piazzale autotreni e sdoganamento.

La destinazione a piazzale di sosta dell'intero complesso, denominato poi piazzale Roverino, è stata per altro resa possibile mediante il riempimento di parte dell'alveo del fiume predetto, eseguito a cura e spese del concessionario. Il canone annuo complessivo venne originariamente determinato dall'UTE di Imperia nella misura ricognitoria di lire 40 mila, sia perché la ditta si impegnò a sostenere la spesa di sistemazione del piazzale, preventivata nel 1961 in lire 4.700.000, sia perché lo stesso concessionario consentì, senza

alcun compenso, la posa in opera di fabbricati ad uso di uffici doganali su un terreno di sua proprietà posto a confine con il piazzale in parola e sia, infine, perché la sosta degli autocarri sul piazzale stesso doveva avvenire senza pagamento di alcun pedaggio.

Il canone sopra citato è stato però successivamente aumentato sino all'attuale somma di lire 83.500, proposta dall'UTE in considerazione del vantaggio derivato al concessionario per lo sviluppo degli affari della stazione di servizio, di distribuzione di carburante e bar, che lo stesso ha impiantato su area di sua proprietà adiacente al piazzale in argomento.

Nessun pagamento è stato mai chiesto, né dall'erario né dal concessionario dell'immobile demaniale, per la sosta degli autocarri, ma dalle indagini esperite è tuttavia risultato che, essendosi riscontrata l'urgente necessità di provvedere alla realizzazione di taluni impianti nel piazzale in argomento, l'Associazione spedizionieri e transitori internazionali di Ventimiglia (ASTIV) nel gennaio 1970 si era assunto l'iniziativa di dare incarico al concessionario di curare la realizzazione delle opere impegnandosi a rimborsargli le spese preventivate in una somma variante da 5 a 7 milioni di lire.

A tal uopo le case di spedizione di Ventimiglia si assumevano l'obbligo di reperire la somma di cui sopra col sistema dell'autotassazione di lire 500 per unità di camion facenti capo ad esse per le operazioni doganali.

In effetti, però, si è verificato che qualche casa di spedizioni ha esercitato un'azione di rivalsa della somma di lire 500 su alcuni operatori economici.

Si è trattato ovviamente di iniziativa avvenuta alla insaputa dell'intendenza di finanza di Imperia, le cui istruzioni, in sede di rinnovo della concessione, sono state per contro sempre rivolte a rispettare la gratuità del servizio.

Infatti, appena informata del fatto dello assoggettamento degli automezzi a un diritto di parcheggio, detta intendenza ha immediatamente e formalmente diffidato sia l'ASTIV sia lo stesso concessionario del bene demaniale, benché quest'ultimo non fosse a conoscenza dell'irregolare tassazione a carico degli autotrasportatori, sicché si ha ora ragione di poter assicurare l'interrogante che il pronto e deciso intervento dell'amministrazione è valso a porre immediato termine all'inconveniente segnalato.

Il Ministro delle finanze: PRETI.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1970

BATTISTELLA E CORGHI. — *Ai Ministri delle finanze, dei trasporti e aviazione civile e degli affari esteri.* — Per sapere:

1) se siano a conoscenza del fatto che i valichi di frontiera di Gaggiolo e Ponte Tresa (Varese), Chiasso (Como), Piaggio Valmara (Novara), sono stati totalmente bloccati (transito commerciale e turistico) da una manifestazione di protesta da parte degli autotrasportatori italiani. Manifestazione provocata da una difficile situazione maturatasi fra gli autotrasportatori italiani e svizzeri;

2) se sia vero che molte ditte di autotrasportatori svizzeri che svolgono traffico di merce fra la Germania e l'Italia non rispettano le precise norme internazionali in vigore;

3) se corrisponda a verità che le autorità svizzere da lungo tempo recano delle serie difficoltà ai nostri autotrasportatori, in particolare per coloro che trasportano carburanti e combustibili con autocisterne, in merito ai pesi massimi degli autoveicoli circolanti in territorio elvetico consentiti dalle leggi svizzere, non rispettando gli accordi intervenuti a Bellinzona nel 1961 fra le autorità cantonali ticinesi ed i rappresentanti degli autotrasportatori italiani.

Gli interroganti chiedono di conoscere quali misure ed iniziative urgenti, i ministri competenti del Governo italiano intendano prendere per garantire un libero lavoro degli autotrasportatori di entrambi gli Stati, superando l'attuale difficile situazione. (4-05182)

RISPOSTA. — Gli inconvenienti lamentati nella circolazione dei veicoli ai principali punti di confine tra l'Italia e la Svizzera si sono verificati a seguito della decisione delle autorità italiane di interrompere i trasporti, da lungo tempo tollerati, che i vettori svizzeri effettuano da e verso l'Italia di merci destinate o provenienti da paesi terzi.

Si ritiene, infatti, da parte italiana che tali trasporti non siano consentiti dall'accordo italo-elvetico del 19 settembre 1957 che, come è noto, ha introdotto un regime di libertà limitatamente ai traffici tra i due paesi.

Le autorità elvetiche, che danno all'accordo un'interpretazione estensiva, hanno reagito alle suindicate misure italiane impedendo lo ingresso di autocarri italiani aventi peso complessivo superiore a quello previsto dalla legge elvetica ma sino ad ora ammessi nella zona ticinese nell'interesse degli stessi utenti svizzeri.

La circolazione dei veicoli alla frontiera con la Svizzera si è comunque normalizzata a seguito di una ulteriore proroga concessa ai

vettori svizzeri in vista di una ripresa delle trattative fra i due paesi per una definitiva regolamentazione della materia.

Nel corso di tali trattative da parte italiana è stata riaffermata la buona disposizione a tollerare, entro limiti numerici e di tempo, i trasporti triangolari, purché da parte elvetica fossero adottate tutte le misure idonee a ridimensionare progressivamente il fenomeno.

Senonché la controparte ha sempre addotto nuove difficoltà per la introduzione di un contingentamento dei traffici triangolari, rivendicando al riguardo quella libertà che, secondo la sua unilaterale interpretazione, l'accordo vigente consentiva.

Non riuscendo a sbloccare tale situazione, nel settembre del 1969, si è provveduto a denunciare l'accordo.

Nel frattempo è stato rilasciato ai vettori svizzeri un limitato contingente di autorizzazioni per l'effettuazione di trasporti triangolari, mentre da parte elvetica si continua a consentire l'ingresso nella zona ticinese degli autocarri italiani aventi peso superiore a quello previsto dalla legislazione svizzera.

Un nuovo testo di accordo è stato ora messo a punto da questo Ministero e quanto prima se ne inizierà l'esame con le autorità elvetiche.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile: VIGLIANESI.

BERNARDI. — *Al Ministro dell'interno* — Per conoscere il suo pensiero in ordine all'alienazione fatta dalla giunta comunale di Sezze (Latina) di un lotto di terreno sulla via dei Cappuccini, vendita fatta in spregio:

1) alla corretta interpretazione della norma che attribuisce solo in casi di vera urgenza alla giunta i poteri del consiglio;

2) al reale valore di mercato del terreno che per essere zona centralissima e panoramica, vale molto di più delle ridicole 2.500 lire il metro quadrato a cui è stato venduto;

3) ad ogni più elementare norma di salvaguardia di quel pochissimo verde ancora rimasto in una zona che una volta costituiva una amena passeggiata.

L'interrogante fa presente che tale atto si inserisce in una politica di devastazione del panorama effettuata, ormai da molti anni, dall'amministrazione comunale di Sezze nel vuoto assoluto di ogni regolamentazione urbanistica. (4-11636)

RISPOSTA. — Con deliberazione del 1° ottobre 1969, n. 427, la giunta municipale di Sezze, assunti per l'urgenza — a norma del-

l'articolo 140 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148 - i poteri del consiglio comunale, stabiliva di alienare al signor Angeletti Enzo un terreno di proprietà comunale, esteso metri quadrati 550, al prezzo di lire 2.500 il metro quadrato per consentire all'acquirente di edificare colà un laboratorio artigianale di tipografia.

Sentito l'ufficio tecnico erariale di Latina che, previo sopralluogo, esprimeva parere favorevole anche in considerazione della nuova destinazione del terreno, la deliberazione veniva approvata, per quanto di competenza, dalla giunta provinciale amministrativa di Latina nella seduta del 2 febbraio 1970, dopo di che il relativo contratto veniva reso esecutivo il 25 marzo 1970.

Quanto alle ragioni dell'approvazione tuttora, esse vanno ricercate nel fatto che, per costante dottrina e giurisprudenza, solo il consiglio comunale è competente a valutare l'urgenza dei provvedimenti assunti dalla giunta municipale a norma dell'articolo 140 del testo unico citato, per cui non è dato, in sede di controllo, di sindacare i motivi di detta urgenza. Quanto al valore terreno, non poteva essere disatteso il parere favorevole espresso dall'ufficio tecnico erariale.

Si soggiunge, per altro, che il comune di Sezze, con atto deliberativo della giunta municipale del 18 maggio 1970, n. 150, è venuto nella determinazione di riacquistare dal signor Angeletti il terreno in questione allo stesso prezzo di lire 2.500 al metro quadrato, impegnandosi a cederlo poi, gratuitamente, al locale ospedale civile a condizione che venga destinato ad uso specifico dell'ospedale medesimo.

Il Ministro: RESTIVO.

BIAMONTE. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere se ritenga di dover intervenire affinché nella spiaggia di Positano (Salerno), possano stazionare, e con diritto di precedenza sulle imbarcazioni di lusso o da diporto, le barche appartenenti ai pescatori del posto che dalla pesca traggono i loro mezzi di sostentamento. (4-07843)

RISPOSTA. — Il ceto peschereccio di Positano è formato da circa 200 pescatori i quali dispongono di una trentina di battelli a motore ed a remi. Per il ricovero di tali imbarcazioni sono stati opportunamente riservati un tratto della spiaggia grande ed un tratto della spiaggia di Fornillo.

Tranne che durante la stagione balneare non sorge alcun problema circa la ricettività di tali arenili, in quanto l'area disponibile è più che sufficiente per il tiro a secco di tutte le imbarcazioni da pesca e dei pochi battelli da diporto che i proprietari lasciano a Positano in custodia, molto spesso, agli stessi pescatori.

Nella stagione estiva ed, in modo particolare, durante i mesi di luglio e agosto, con l'impianto di quattro stabilimenti balneari sulla spiaggia grande, i quali occupano un fronte di metri 110, ed a seguito del rilevante afflusso di turisti molti dei quali dispongono di imbarcazioni da diporto, è comprensibile che il problema della ricettività degli arenili diventi critico.

C'è tuttavia, da notare in proposito che in tale periodo sono rare le occasioni in cui le condizioni del mare inducono i pescatori a tirare a secco le proprie imbarcazioni, ma anche in tali circostanze i battelli di pesca trovano posto nell'arenile.

Sembra opportuno, inoltre, precisare che i pescatori di Positano, appositamente interpellati dal locale ufficio marittimo, non hanno ribadito le lamentele e le preoccupazioni di cui si è fatto interprete l'interrogante.

In effetti, a parte i diffusi benefici per tutta la comunità locale che comporta la presenza di un turismo qualificato, gli stessi pescatori hanno trovato modo di ricavare specifici vantaggi, in quanto prendono in custodia le imbarcazioni da diporto ricevendone per il relativo servizio un compenso giornaliero.

Ad ogni modo il problema della ricettività dei piccoli approdi costieri, cui molto spesso fanno capo congiunti interessi pescherecci e turistici, sta diventando comune a moltissime marinerie in relazione al notevole incremento dei mezzi nautici in ambedue i settori; tuttavia si assicura l'interrogante che la amministrazione della marina mercantile terrà nel debito conto le esigenze dei pescatori.

Il Ministro: MANNIRONI.

BIAMONTE. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quando sarà dato corso alla domanda per la concessione dell'assegno di benemerita (applicazione della legge 18 marzo 1968, n. 263) presentata dagli ex combattenti della guerra 1915-1918 Adinolfi Luigi da Cava dei Tirreni (Salerno) e Napoletano Vincenzo nato il 19 luglio 1895 a Salerno. (4-12432)

RISPOSTA. — Le domande degli ex combattenti Luigi Adinolfi e Vincenzo Napoletano intese ad ottenere i riconoscimenti previsti dalla legge 18 marzo 1968, n. 263, sono incomplete di documenti atti a comprovare il possesso del requisito militare (croce al merito di guerra) richiesto dalla legge.

È stato, pertanto, interessato il distretto militare competente per l'accertamento del suddetto requisito.

Appena perverranno le notizie richieste, si darà corso alle concessioni spettanti.

Il Ministro: TANASSI.

BIAMONTE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere le ragioni che hanno consigliato il maresciallo comandante la stazione dei carabinieri di Pagani (Salerno) a non inoltrare la denuncia presentata, in data 27 gennaio 1970, contro tale Fezza Tommaso per i reati di violenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale nella persona del signor Roberto Testardo. (4-12488)

RISPOSTA. — In base alle notizie fornite dall'autorità giudiziaria circa il caso segnalato nella interrogazione, risulta quanto appresso.

Con esposto di querela in data 27 gennaio 1970, presentato e ratificato lo stesso giorno innanzi ai carabinieri di Pagani, Testardo Roberto, agente delle imposte di consumo, denunciò Fezza Tommaso, macellaio del posto per-oltraggio, minaccia e resistenza nei suoi confronti.

I carabinieri riferirono i fatti al pretore di Nocera Inferiore con rapporto dell'11 febbraio 1970, n. 1/27.

Dopo alcuni accertamenti eseguiti dal pretore, il fascicolo processuale si trova presso la procura della Repubblica di Salerno per la istruzione sommaria.

Il Ministro: REALE.

BIAMONTE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se siano state rimosse le cause che da anni impediscono la costruzione in Salerno, alla via Sabatini, dell'edificio destinato agli uffici finanziari. (4-12597)

RISPOSTA. — Il sentito ed importante problema della realizzazione in Salerno del nuovo palazzo degli uffici finanziari e del tesoro non ha potuto trovare sinora la tanto auspicata soluzione per il perdurare di alcuni dei numerosi ostacoli insorti in sede di elaborazione del relativo piano di costruzione.

Difatti, mentre è stato già definito mediante rigetto da parte del Consiglio di Stato il ricorso prodotto da un proprietario frontista all'area di sedime dell'erigendo edificio, non risulta che sia stata, invece, risolta la vertenza tra l'impresa costruttrice ed il comune di quel capoluogo, incaricato dell'attuazione dell'iniziativa.

Permane, inoltre, l'inconveniente di natura tecnica, già accennato in sede di risposta ad analoga interrogazione presentata dall'interrogante agli inizi dell'attuale legislatura, derivante dal fatto che l'edificio, progettato sulle consistenze determinate nel 1959 per le sedi dei vari uffici di cui era previsto il relativo insediamento, non assicura ora la integrale soluzione del problema in argomento.

La direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali ha dovuto interessare l'ufficio tecnico erariale di quel capoluogo, e dal riesame della questione è emerso che sull'area attualmente disponibile non è consentito di realizzare volumetrie superiori a quelle del vecchio progetto, per cui dovranno rimanere esclusi dalla già prevista sistemazione alcuni uffici per i quali dovrà essere ricercata altra soluzione.

Detta direzione generale, inoltre, ha ribadito che la realizzazione del fabbricato è subordinata, ai sensi della legge 6 agosto 1967, n. 765, recante modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1962, n. 1150, ad una adeguata disponibilità di parcheggi, donde la necessità di integrare la superficie già disponibile con altra area demaniale adiacente all'edificio progettato, sulla quale insistono vecchi capannoni in uso ai vigili del fuoco, che saranno sistemati in un fabbricato in corso di costruzione.

I particolari aspetti del problema della sistemazione degli uffici finanziari e del tesoro di quel capoluogo sono stati quindi portati all'esame del comitato interministeriale di coordinamento del programma di realizzazione delle nuove sedi di detti uffici, che ha deliberato di far effettuare apposito sopralluogo a Salerno al fine di prendere contatti con i competenti organi locali e con il sindaco, già interessato dalla locale intendenza di finanza per l'approvazione del relativo schema di convenzione e per l'aggiornamento del progetto dell'opera.

Si può comunque assicurare che la pratica è seguita con particolare attenzione e con vivo interessamento da tutte le amministrazioni interessate.

Il Ministro: PRETI.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1970

BIAMONTE E DI MARINO. — *Ai Ministri dei trasporti e aviazione civile e dell'interno.* — Per conoscere:

a) se ritengano, ognuno per la parte di competenza, dover intervenire con serie e idonee azioni per chiarire e superare la grave crisi esistente nell'azienda trasporti consorziati del salernitano (ATACS);

b) se siano informati della enorme sfiducia esistente e sempre più crescente fra gli utenti e il personale dipendente dell'Azienda nei confronti degli amministratori dell'ATACS che da anni deliberatamente eludono i problemi di fondo, trasformano sempre più l'ente in posti di potere e in macchina elettorale e, fra l'altro, costringono il personale a scendere continuamente in sciopero per poter ricevere lo stipendio mensile loro spettante;

c) se sia indispensabile un risanamento dell'unica azienda pubblica dei trasporti del salernitano allo scopo di prevenire coloro i quali tendono ad eliminare la stessa azienda per favorire gli interessi di qualche privato.

Gli interroganti fanno notare che i problemi dell'ATACS, oltre ad essere a conoscenza dei Ministeri interessati ai quali sono stati esposti ripetutamente dallo stesso personale dipendente, dalla deputazione politica salernitana e dalle organizzazioni sindacali, sono stati oggetto di lunghi approfonditi e appassionati dibattiti nei consigli comunali e nel consiglio provinciale di Salerno, aderenti al consorzio trasporti, e dai dibattiti e sempre emersa, con forza, la necessità di potenziare e difendere la azienda dagli attacchi continui e interessati e affidarla a degli amministratori non solo capaci ma convinti che l'azienda pubblica, faticosamente conquistata dai lavoratori salernitani, deve crescere e non deve morire. (4-12842)

RISPOSTA. — Si ritiene opportuno sottolineare anzitutto che la situazione economico-finanziaria ed organizzativa dell'ATACS è stata sempre attentamente seguita da questo Ministero.

Ciò in vista sia dell'opportunità di realizzare un migliore e più funzionale assetto dei servizi gestiti dall'azienda — tanto che si provvede ad esaminare e a definire nella maniera più sollecita tutte le proposte aziendali intese a migliorare le prestazioni — sia in considerazione della necessità di assicurare all'ATACS l'acquisizione delle sue ordinarie correnti di traffico, provvedendo a reprimere fenomeni di abusivismo da parte di altre aziende concessionarie della zona.

Per quanto concerne in particolare gli aspetti amministrativi della situazione concessionale dell'ATACS, si informa che questa amministrazione ha da tempo intrapreso la regolarizzazione, principalmente ai fini del rilascio dei disciplinari di concessione delle autolinee cui, per circostanze varie, non si è potuto ancora provvedere, prendendo, per il tramite della competente direzione compartimentale della motorizzazione civile dei trasporti in concessione per la Campania, contatti con l'azienda affinché vengano al più presto espletati i necessari adempimenti preliminari, anche ai fini dell'approvazione dei relativi progetti degli orari e delle tariffe.

Analoga azione regolarizzatrice viene attualmente perseguita nei riguardi degli autoservizi comunali dell'ATACS delle città di Salerno, Vietri sul Mare e Cava dei Tirreni, ai quali comuni è stata anche richiesta ogni opportuna collaborazione ai fini della vigilanza sull'esercizio delle autolinee interferenti, o in transito, in concessione ad altre imprese.

Si fa inoltre presente che allo scopo di chiarire la situazione di gestione dell'azienda, questo Ministero ha proceduto nello scorso anno ad una minuziosa indagine ispettiva i cui risultati sono stati trasmessi al Ministero dell'interno, al prefetto di Salerno nonché all'organo periferico di vigilanza di questa amministrazione, per sollecitare, secondo le rispettive competenze, gli adempimenti necessari al completo risanamento finanziario e funzionale.

Per ottenere il completo risanamento economico e funzionale dell'ATACS è comunque necessario che gli enti pubblici consorziati, in particolare numerosi comuni della provincia di Salerno, provvedano a mettersi in regola con i pagamenti da tempo non effettuati per saldare i pesanti arretrati dovuti sia per le spese patrimoniali d'impianto sia per le spese d'esercizio; tale obiettivo potrà più facilmente essere perseguito utilizzando le particolari provvidenze previste in materia di finanza locale relative ai crediti ai comuni ed alle province di cui alla legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile: VIGLIANESI.

BIGNARDI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere, premesso che nel luglio 1970 dovrà essere bandito, a termini di legge, il nuovo concorso magistrale, premesso

altresì che varie migliaia d'insegnanti hanno già quattro o cinque idoneità (cioè hanno vinto per varie volte il concorso, ma non hanno ottenuto l'assegnazione in ruolo per mancanza di posti), se intenda bandire un concorso, per titoli ed esame orale, riservata ai predetti insegnanti, come è già stato fatto nell'ultimo concorso, per coloro che avevano già un'approvazione (e non idoneità) e alcuni anni di servizio come supplenti o incaricati, oppure dieci anni di servizio non di ruolo. (4-11626)

RISPOSTA. — I concorsi magistrali sono regolati dalla legge 25 luglio 1966, n. 574, la quale prevede concorsi ordinari per esami e titoli da bandirsi ad anni alterni.

Un concorso del tipo di quello cui si riferisce l'interrogante fu bandito, in via del tutto eccezionale, in base all'articolo 8 della legge sopra citata.

Pertanto, un nuovo concorso riservato a maestri con particolari requisiti, può essere bandito soltanto in base a nuove disposizioni legislative.

Il Ministro: MISASI.

BIGNARDI. — *Ai Ministri dell'interno e della pubblica istruzione.* — Per sapere quali provvedimenti intendano decidere per evitare che i muri dell'università di Bologna siano continuamente imbrattati con scritte di vario genere e soggetti ad affissioni di manifesti e giornali di tendenze estreme. L'interrogante ritiene che dovrebbe assicurarsi la libera esposizione di giornali e manifesti in appositi spazi a ciò predisposti, salvaguardando il carattere monumentale degli edifici ed evitando il disordinato sovrapporsi di scritte ed affissi, che non si addice al decoro delle sedi universitarie ed è oltretutto sgradito alla maggioranza degli studenti. (4-12566)

RISPOSTA. — Il rettore dell'università degli studi di Bologna, al fine di evitare che i muri esterni dell'ateneo vengano imbrattati con scritte di vario genere e ricoperti da manifesti e giornali di intonazioni estremistiche, ha presentato in data 23 dicembre 1969 al comune ed alla sovrintendenza ai monumenti di Bologna un progetto concernente la sistemazione dell'esterno dell'università di cartelloni e bacheche destinati all'affissione.

Tale progetto, al quale il comune ha dato il proprio benestare, non è stato realizzato, in quanto la competente sovrintendenza ai mo-

numenti ha ritenuto che non salvaguardasse la tutela monumentale dell'istituto.

Comunque si fa presente che nei periodi di maggior recrudescenza del fenomeno della contestazione studentesca, è stato provveduto a mettere a disposizione degli studenti, all'interno dell'edificio universitario, numerosi cartelloni porta manifesti; di tali cartelloni, due, posti nelle adiacenze dell'aula magna, sono tuttora a disposizione degli studenti per l'uso sopra menzionato.

Il Ministro della pubblica istruzione:
MISASI.

BIGNARDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* — Per conoscere:

a) con quali criteri vengono distribuiti alla stampa i dati ed i grafici redatti dall'Istituto di statistica;

b) se sia vero che esistono funzionari dell'ISTAT che danno in anteprima questi dati, particolarmente elaborati, ad alcuni organi di stampa e se ritengano, ove ciò fosse vero, che una fonte di informazioni preziose ed utili come l'ISTAT distribuisca equamente a tutti i giornali italiani i propri dati e le proprie elaborazioni. (4-12631)

RISPOSTA. — L'Istituto centrale di statistica, per portare a conoscenza della stampa e del pubblico i risultati delle proprie indagini statistiche, diffonde:

1) brevi comunicati-stampa trasmessi per telex alle agenzie ANSA ed Italia, le quali li diramano poi mediante i loro bollettini giornalieri;

2) i *Notiziari Istat*, che riportano prospetti statistici e grafici illustrativi, spediti gratuitamente e contemporaneamente alle agenzie ed agli organi di stampa che ne possono riprodurre liberamente intere parti;

3) una pubblicazione mensile intitolata *Sintesi grafica della vita economica italiana*;

4) il *Bollettino mensile di statistica* con la *Statistica mensile del commercio con l'estero* e le altre pubblicazioni a carattere annuale o saltuario, il cui elenco è riprodotto nel *Catalogo delle pubblicazioni*.

Le suddette pubblicazioni, appena pronte, sono messe in vendita a disposizione del pubblico.

L'istituto ha sempre tassativamente vietato a tutti gli impiegati di ogni ordine e grado di fornire a chiunque dati statistici che non siano già apparsi nelle citate pubblicazioni. Tal-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1970

volta un ritardo da parte del servizio postale nel recapito può aver dato l'impressione a qualche agenzia od organo di stampa di essere stato trascurato dall'Istat, ma è da escludersi che ciò sia avvenuto intenzionalmente.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio: ANTONIOZZI.

BIGNARDI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, del tesoro e del bilancio e programmazione economica.* — Per sapere se siano a conoscenza del grave stato di disagio in cui si trovano molte aziende agricole a seguito della contrazione dei prestiti agevolati di esercizio.

Come è noto, l'aumento del tasso d'interesse verificatosi dal 1° del corrente anno 1970 porta un aggravio allo Stato, dovendo restare a carico del beneficiario l'aliquota del 3 per cento prevista dalla legge.

In conseguenza, gli istituti di credito, dovendo operare nell'ambito delle assegnazioni loro effettuate durante l'anno, si sono visti costretti a diminuire l'ammontare del mutuo o contrarre il periodo di ammortamento dei mutui stessi.

Per l'importanza che sempre più assumono nel processo produttivo i capitali di esercizio e di conduzione in virtù del costante progresso delle tecniche, al quale sono legate in modo determinante le possibilità di aumento della produttività del settore, si rende necessario provvedere con la dovuta tempestività alla integrazione delle somme stanziare a tal uopo, al fine di raggiungere anche nel 1970 il volume delle operazioni effettuate negli anni scorsi. (4-12779)

RISPOSTA. — Come è certamente noto, per ovviare alla situazione prospettata dall'interrogante, è stato predisposto un disegno di legge recante « Integrazione sugli stanziamenti per la concessione di contributi negli interessi sui finanziamenti agevolati e snellimento delle procedure per la determinazione dei tassi agevolati », attualmente all'esame del Parlamento (atto n. 1117/S).

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: NATALI.

BIMA. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere, relativamente al regime degli autotrasporti di cose tra la Italia e la Francia, se corrisponda al vero che nell'ultima conferenza italo-francese di Bor-

deaux del 21-22 marzo 1968 si sia respinta da parte italiana la proposta francese di aumentare reciprocamente il numero delle autorizzazioni bilaterali sia per la zona della lunga distanza sia per quella della corta distanza relativamente alla quale ultima i francesi avrebbero proposto un ampliamento sino a Parigi.

Se ritenga il ministro che, se vero, un simile atteggiamento ostruzionistico sugli autotrasporti tra i due paesi sia incoerente con la politica, comunitaria propugnata dal nostro Governo ed anacronistica rispetto alla indilazionabile necessità della libera circolazione di merci, servizi ed opere nell'area comunitaria.

Per sapere se ritenga opportuno, ad evitare convenzioni che non corrispondono alle effettive esigenze degli autotrasportatori interessati, comprendere nella delegazione italiana partecipante alle conferenze italo-francesi per la stipulazione ed il rinnovo degli accordi sull'autotrasporto tra i due paesi, oltre il rappresentante del trasporto nazionale, anche i rappresentanti dell'autotrasporto delle regioni maggiormente interessate perché confinanti con la Francia.

Per sapere se, relativamente alle distribuzioni delle autorizzazioni per trasporto di cose in Francia - zona corta - i competenti ispettorati compartimentali della motorizzazione di Torino e di Genova formino delle graduatorie sulla base di criteri preventivamente stabiliti, e, in caso contrario, se ritenga opportuno far predisporre graduatorie delle ditte aspiranti al rilascio delle stesse in analogia a quanto già predisposto per le autorizzazioni relative al trasporto in Francia zona lunga.

Per sapere, infine, quali provvedimenti in sede legislativa, intenda propugnare il Governo in ordine alla più volte lamentata situazione, relativa alle differenze delle portate degli automezzi industriali vigenti nei due paesi.

È noto infatti che la Francia, in osservanza delle direttive della Comunità economica europea, ha riconosciuto per i propri automezzi portate notevolmente superiori a quelle vigenti in Italia determinandosi così una minore competitività delle imprese di autotrasporto italiano rispetto a quelle francesi nei trasporti di merci tra i due paesi. (4-11013)

RISPOSTA. — In merito ai deludenti risultati raggiunti nella conferenza tenutasi a Bordeaux, nel marzo 1968, fra una delegazione italiana ed una francese - riunite per trattare i problemi del trasporto stradale di merci

fra l'Italia e la Francia — si ritiene opportuno fare alcune precisazioni indispensabili per meglio chiarire, all'interrogante, come si svolsero i fatti.

Fin da quando venne, nel dicembre 1961, concordato con le competenti autorità francesi un disciplinamento bilaterale (impropriamente chiamato accordo di Digione) dei trasporti in questione, vennero, da parte italiana, avanzate ampie riserve su due punti fondamentali sui quali era stata raggiunta soltanto una intesa precaria e cioè: *a*) il problema del transito sul territorio francese, *b*) la creazione di contingenti distinti di autorizzazioni a seconda della profondità di penetrazione del trasporto nei territori dei due rispettivi paesi.

Per quanto riguarda il primo punto, è inutile ricordare quale interesse rappresenti per l'Italia l'attraversamento della Francia per raggiungere i mercati della penisola iberica da una parte e di quelli belgi, olandesi ed inglesi dall'altra.

Di non minore evidenza è l'aspetto indiscutibilmente non vantaggioso, per l'Italia, della partizione dei territori nazionali in due zone astrattamente determinate, « zona corta » e « zona lunga », voluta, per ragioni di disciplinamento interno, dalle autorità francesi e da esse considerata condizione irrinunciabile.

Negli innumerevoli contatti avuti, nel corso degli anni, con la controparte, questo Ministero non ha mai mancato di insistere per addivenire ad un più equo riconoscimento degli interessi italiani senza, per altro, poter mai raggiungere risultati apprezzabili.

La stessa situazione si ripresentò, appunto, nella conferenza di Bordeaux nella quale la delegazione italiana propose la liberalizzazione del transito — o quanto meno un congruo aumento del relativo contingente di autorizzazioni — e l'ampliamento della zona corta francese ai fine di ravvicinarla maggiormente, sotto il profilo dell'importanza economica, a quella italiana che come è noto comprende, quasi per intero, il triangolo industriale nazionale.

Ad entrambe le richieste venne opposto, come nel passato un deciso rifiuto della delegazione francese la quale invece contropropose (abbandonando la linea di condotta, da essa fino ad allora seguita, di stretto contenimento del numero delle autorizzazioni) di raddoppiare i contingenti sia della zona lunga sia della zona corta.

Senza voler fare illazioni sulla effettiva volontà, da parte francese, di concordare un ampliamento così macroscopico dei contingenti in questione (illazioni che sarebbero giu-

stificate dal successivo svolgimento della conferenza) la delegazione italiana non poteva non assumere un atteggiamento di estrema riservatezza sia perché l'accettazione di una simile proposta avrebbe, innanzitutto, significato travalicare i limiti del mandato ricevuto dalle superiori autorità, all'atto della partenza dall'Italia, sia perché, a ben guardare, mirava a creare una ancor maggiore sperequazione, a tutto danno degli autotrasportatori italiani, nelle possibilità di trasporto fra i due paesi.

Infatti questo Ministero avrebbe pur sempre dovuto, poi, utilizzare, per i transiti che ci necessitano, una consistente parte del contingente di zona lunga (che invece sarebbe stato integralmente sfruttato dai francesi per i traffici diretti in Italia) e, per quanto riguarda il contingente di zona corta, si sarebbe venuta ad aggravare ancora di più — stante, come si è detto, la disparità di interesse che riveste la zona italiana rispetto a quella francese (per la quale, si tiene a precisare, la delegazione francese non si era dichiarata disposta ad alcun ampliamento, tanto meno fino a Parigi) — la situazione già a netto favore degli autotrasportatori francesi.

Per più completa notizia dell'interrogante si aggiunge, ad ogni modo che, nel prosieguo delle discussioni non fu neanche possibile, in quella occasione, raggiungere un'intesa su di un più limitato aumento del contingente di zona lunga (2500 autorizzazioni) e del contingente di transito (2000 autorizzazioni, trasformabili in altrettante di zona lunga per i francesi), aumenti proposti dalla delegazione italiana, per il persistente rifiuto della delegazione francese ad accedere alle richieste di parte italiana.

Si aggiunge che neanche le due successive conferenze, tenute a Roma nel marzo 1969 ed a Digione nel luglio dello stesso anno, hanno sortito risultati migliori.

Per quanto riguarda la richiesta, formulata dall'interrogante, che delle delegazioni italiane — costituite per le riunioni con delegazioni francesi — siano chiamati a far parte anche rappresentanti degli autotrasportatori delle regioni confinanti con la Francia, si fa presente che alle citate conferenze di Roma e di Digione parteciparono, appunto, due autotrasportatori del Piemonte.

Non si può, tuttavia, esimersi dal ricordare che i rappresentanti degli autotrasportatori intervengono in veste di esperti e comunque sono tenuti a non discostarsi dalle direttive che, di volta in volta, vengono stabilite, per la delegazione, dall'autorità politica. Tali direttive sono comunque impartite dopo avere

ascoltato, in apposite riunioni preliminari, i pareri e le richieste dei rappresentanti delle associazioni delle categorie interessate.

In merito, poi, alla proposta di adottare — per la distribuzione, agli autotrasportatori, delle autorizzazioni per trasporto nella zona corta francese — criteri analoghi a quelli usati per l'assegnazione delle autorizzazioni di zona lunga, formando quindi graduatorie di merito sulla base di criteri preventivamente stabiliti, si comunica che, in linea di massima, la proposta appare meritevole di attenta considerazione.

La questione, pertanto, verrà affidata allo studio della apposita commissione ministeriale — istituita per l'esame dei problemi connessi al rilascio delle autorizzazioni internazionali — per i provvedimenti da adottare al fine di introdurre il nuovo sistema e di attutirne gli inconvenienti che presumibilmente si verificheranno nella fase di prima applicazione.

Per quanto concerne, infine, le lamentate difficoltà, per gli autotrasportatori italiani, sul piano concorrenziale con gli autotrasportatori stranieri a causa delle minori portate dei veicoli stabilite dall'attuale codice della strada, si ricorda che all'inizio della legislatura sono stati ripresentati all'esame del Parlamento una proposta di legge (Foderaro e Caiazza) ed un disegno di legge (Scalfaro, Natali, Ferrari Aggradi, Andreotti, Emilio Colombo) aventi entrambi per oggetto la modifica degli articoli 32 e 33 del codice della strada.

Attualmente il disegno di legge è all'esame della Camera dei deputati. Si sta nel contempo esaminando quali altre misure siano eventualmente da adottare al fine di limitare gli inconvenienti lamentati.

Il Ministro: VIGLIANESI.

BINI, CERAVOLO SERGIO, D'ALEMA, LEVI ARIAN GIORGINA, BRONZUTO, RAICICH e TEDESCHI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere in che modo intenda intervenire nei confronti del preside del liceo Andrea Doria di Genova, dove si sono svolti recentemente i seguenti fatti.

Il 18 ottobre 1969 un gruppo di studenti ha chiesto al preside, professor Malco, di poter tenere in ore antimeridiane una assemblea congiunta per il ginnasio e il liceo, in conformità con quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 22, protocollo n. 2629/9 del 17 gennaio 1969. In seguito alla risposta evasiva del preside per quanto riguarda la possibilità

di riunirsi nel mese di ottobre e alla negazione del permesso a tenere l'assemblea riunita per il ginnasio e il liceo, gli studenti hanno raccolto circa 700 firme sotto una petizione che conteneva le medesime richieste.

Venuto a conoscenza di questa raccolta, il preside, entrando in diverse classi, ha iniziato un'azione intimidatoria nei confronti dei promotori, fra l'altro minacciando l'espulsione dalla scuola o la non ammissione all'esame di maturità.

Il giorno seguente il professor Malco ha ripetuto le minacce aggiungendo insulti ai presentatori della mozione e accusandoli di aver subornato i « bambini del ginnasio » e di aver loro estorto le firme con la forza. Il giorno 23 ha strappato i fogli contenenti le firme sotto la mozione. Il 24 ottobre ha violentemente impedito la distribuzione d'un volantino all'interno della scuola, ne ha strappato alcuni esemplari ed ha rivolto le ormai consuete minacce e gli abituali insulti, che ha reiterato il 27 ottobre.

Si chiede a questo punto se il ministro abbia ricevuto la lettera inviata dagli studenti riuniti in assemblea il 25 ottobre, se ha risposto o se intenda rispondere, e soprattutto se ritenga di dover dare soddisfazione, alle loro ovviamente legittime richieste, o se essi debbano concludere che, dopo tutto quanto è stato dichiarato dalle autorità scolastiche in merito alla democrazia nella scuola, quel liceo può continuare ad essere governato secondo i metodi bizzarri del professor Malco.

(4-08663)

RISPOSTA. — Il preside del liceo classico Andrea Doria di Genova, nell'ottobre dello scorso anno, non ritenne opportuno ai sensi della circolare ministeriale del 17 gennaio 1969, n. 22 autorizzare assemblee plenarie, per la limitata capienza dei locali dell'istituto e anche per non compromettere il già difficile inizio dell'anno scolastico. Lo stesso preside si premurò di convocare il collegio dei professori, il quale approvò il suo operato in materia.

A seguito di tale diniego gli esponenti più attivi della « contestazione » pensarono bene di munirsi di firme, sia approfittando della debolezza di molti ragazzi, sia nascondendo il vero motivo per cui queste firme venivano estorte, sia per mezzo di intimidazioni nei confronti dei più piccoli come è stato segnalato da qualche professore e da alcune famiglie.

Si fa presente al riguardo che la raccolta delle firme fu fatta all'insaputa del preside,

a violazione della norma (articolo 10 del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965) sulle attribuzioni del capo d'istituto, nelle quali appare rientrare il potere di vietare qualsiasi diffusione nella scuola di stampa, di volantini, circolari e anche raccolte di firme a qualunque scopo siano fatte.

Di fronte a tale illegittimità, la reazione del preside non poté essere altro che decisa, lacerando i fascicoli delle firme.

Si fa presente per altro che al preside sono pervenuti consensi e plauso da parte di autorità, di famiglie e di studenti per il suo comportamento.

In quanto alla lettera che avrebbero inviato gli studenti riuniti il 5 ottobre, essa non risulta pervenuta al Ministero della pubblica istruzione.

Il Ministro: MISASI.

BINI, GRANATA, LEVI ARIAN GIORGINA E RAICICH. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se gli risultino i seguenti fatti accaduti nel dicembre 1969 al liceo Cannizzaro di Palermo.

Per decisione del comitato di base a libera partecipazione costituito in alternativa alla proposta di eleggere un comitato di rappresentanti di classe, furono presentate al preside le seguenti richieste: che un locale fosse messo a disposizione del comitato, come era già avvenuto l'anno precedente, e che undici classi passassero al primo turno. Ad ambedue le richieste il preside, tenendo un atteggiamento che gli studenti definiscono « di insofferenza, di ostilità e di scarsa fiducia nella capacità degli studenti », rispose negativamente, per la seconda adducendo come motivazione la mancanza di banchi.

In seguito ad uno sciopero di protesta, in verità non riuscito, il preside sospese due studenti il 13 dicembre 1969 e altri quattro dopo due giorni, per aver fatto parte di una « esigua associazione intesa (...) a turbare il normale andamento della scuola, ad offendere, il decoro personale del preside e del corpo insegnante, ad offendere il prestigio morale ed intellettuale degli stessi, (...) a sovvertire la coscienza morale degli altri compagni minorenni, offendendo i principi religiosi, morali, civili della gran massa dei compagni e delle loro famiglie », i soliti reati di opinione, insomma, per i quali le autorità di polizia e alcuni magistrati negli stessi giorni in altre città andavano a caccia di elementi di sinistra.

Tutti questi reati sarebbero stati perpetrati dagli studenti compilando e diffondendo un bollettino ciclostilato di cui hanno conservato il titolo dalle edizioni dei precedenti anni scolastici e mutato il contenuto da goliardico e qualunquistico in critico nei confronti della scuola.

Durante la mattinata del 17 dicembre furono raccolte 167 firme di studenti i quali dichiaravano di aver fatto parte della redazione del bollettino, a dimostrazione che le adesioni al comitato di base non erano poi così esigue come affermava il preside.

Tenuto conto che all'accademia di belle arti di Palermo è stato espulso uno studente per tutto l'anno accademico, che al liceo artistico si rifiuta l'assemblea contravvenendo a precise disposizioni mai abrogate, che all'istituto tecnico industriale II si sono sospesi tre studenti per aver partecipato all'assemblea tenutasi in un altro istituto, che all'istituto tecnico industriale I un'intera classe è stata sospesa, che i professori del Cannizzaro non hanno ritenuto di dover fare il minimo sforzo, nonché per ascoltare le ragioni degli studenti, neppure per trovare qualche parola diversa da quelle usate dal preside per motivare e confermare le sospensioni, gli interroganti chiedono se il ministro ritenga di disporre un'accurata inchiesta al liceo Cannizzaro e nelle altre scuole palermitane per appurare se non il grado di autoritarismo, che imperverse nelle scuole di quella come di altre città, quanto meno la violazione di norme, come quelle reative alla assemblea, che teoricamente dovrebbero essere ancora operanti nella scuola italiana. (4-10006)

RISPOSTA. — Da una apposita ispezione ministeriale è risultato che il provvedimento disciplinare deliberato, a grande maggioranza, dal collegio dei professori del liceo scientifico Cannizzaro di Palermo, consiste nella sospensione dalle lezioni per 15 giorni, di cui alla lettera *d* dell'articolo 19 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, è scaturito da tutta una situazione divenuta insostenibile ad opera di una minoranza di studenti, della quale situazione la diffusione di un ciclostilato senza la autorizzazione del capo d'istituto e con un contenuto palesemente offensivo del decoro del preside e dei professori, non è stato altro che un episodio.

Occorre infatti considerare che il preside del detto liceo, professor Oddo, fin dagli inizi dell'anno ha concesso di poter tenere le assemblee studentesche; egli accedette anche all'idea

di fare riunire gruppi di studio e di lavoro respingendo soltanto certe proposte ingenuie in fatto di situazioni scolastiche, che non avrebbero mai potuto risolvere i grossi problemi in atto.

Nonostante i suggerimenti del preside per eleggere un comitato rappresentativo delle singole classi, gli studenti costituirono un comitato di base, aperto a tutti, essi dicevano, in sostanza anonimo, perché composto di un numero fluttuante di alunni, naturalmente i più impegnati, che non assumevano aperte responsabilità. Il cosiddetto comitato propose quindi con insistenza, non sempre corretta, che il preside concedesse un locale per una riunione giornaliera dei gruppi di studi e per lo stesso comitato di base, che avrebbero tenuto sedute in permanenza. Il preside non poteva accogliere tali richieste eccessive, a causa della mancanza di locali e del personale di vigilanza e per le pulizie: acconsentiva tuttavia a condizione che le riunioni fossero settimanali.

Gli studenti protestarono anzitutto con uno sciopero di 2 giorni, risultato però parziale, e poi facendo circolare con insistenza volantini e manifestini anonimi contro il preside, contro il suo preteso autoritarismo. Finché gli stessi fecero uscire, sempre anonimo, un bollettino, il *Corco 70* che è stato a motivo dei provvedimenti disciplinari di cui sopra.

Da tutto ciò non è chi non vede come con le punizioni suddette, invero di lieve entità, il collegio dei professori ha inteso anzitutto restaurare l'ordine e la disciplina nella scuola, nonché frenare ulteriori diversioni dannose e disgregatrici.

Per quanto concerne il rilievo che i sei alunni colpiti hanno insistito di non essere i soli, ma che 167 altri alunni si sono dichiarati tutti responsabili della pubblicazione del giornale e membri del comitato, si fa presente che con quei provvedimenti la scuola ha inteso far emergere distintamente le responsabilità di alcuni elementi distinti da tempo per riprovevoli forme di protesta, fuori di un ragionevole piano di attivismo e di collaborazione quale è previsto dalla circolare ministeriale alla quale si appellano gli stessi alunni puniti.

Si fa presente, infine, che i ricorsi presentati al provveditore agli studi di Palermo, dai genitori degli alunni puniti, sono stati dichiarati irricevibili perché pervenuti fuori dei termini prescritti dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766.

Il Ministro: MISASI.

BOFFARDI INES. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere lo stato di applicazione della legge 27 ottobre 1969, n. 754, riguardante la sperimentazione negli istituti professionali. In modo particolare si vorrebbe conoscere se la disponibilità di corsi prevista dalla detta legge sia stata esaurita e se le richieste pervenute dagli istituti professionali abbiano potuto essere soddisfatte.

Si chiede altresì di conoscere con quali criteri siano stati assegnati i 350 corsi speciali. (4-12857)

RISPOSTA. — Si fa presente in via preliminare che, prima ancora della pubblicazione della legge 27 ottobre 1969, n. 754, istitutiva di corsi speciali in via sperimentale presso gli istituti professionali di Stato, il Ministero della pubblica istruzione, con lettera dell'11 novembre 1969, ha dettato disposizioni atte a consentire l'effettivo funzionamento dei corsi medesimi da 1° dicembre, nelle sedi di intervento già in precedenza determinate secondo le indicazioni fornite dalla commissione tecnica di cui all'articolo 1 della citata legge.

Si precisa al riguardo che non si sono potute accogliere tutte le proposte di istituzione dei detti corsi, in quanto il numero dei corsi autorizzati dalla legge è stato limitato a 350, senza possibilità di sdoppiamento, per cui, secondo le indicazioni di cui sopra, si è dovuto prescegliere le sedi ove più numerosi risultavano gli aspiranti alla frequenza e più idonei i locali e le attrezzature. I corsi in parola sono stati assegnati in via amministrativa con decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del 15 maggio 1970, n. 120. D'altra parte, né tutte le domande di iscrizione ai detti corsi hanno trovato possibilità di accoglimento, in quanto si è ritenuto opportuno limitare a 30 il numero dei frequentanti. Conseguentemente si è dovuta prevedere la formazione di graduatorie delle domande di iscrizione, da parte del consiglio di presidenza o da parte della commissione dei presidi degli istituti professionali dello stesso tipo, secondo criteri di profitto e di capacità attitudinali a studi di maggiore impegno da parte dei giovani neo-diplomati.

Si fa presente, infine, che in data 15 novembre 1969 è stata emanata l'ordinanza ministeriale sul conferimento degli incarichi di insegnamento teorico e pratico nelle classi sperimentali, e in data 11 dicembre sono stati trasmessi ai presidi degli istituti interessati gli schemi dei programmi, richiamando l'atten-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1970

zione sul fatto che non essendo, all'epoca, intervenuta formale approvazione — previo il prescritto parere del consiglio superiore della pubblica istruzione e della commissione tecnica di cui sopra — i programmi stessi avevano solo un'utile finalità orientativa dell'azione orientativa della azione didattica. I programmi in questione sono stati approvati con decreto ministeriale 20 e 21 aprile 1970, 21 e 22 maggio 1970, 30 giugno e 2 luglio 1970.

Il Ministro: MISASI.

BOFFARDI INES. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere i dati statistici inerenti all'anno 1969 in merito alla applicazione della legge sull'adozione speciale.

(4-12858)

RISPOSTA. — In risposta alla interrogazione si comunicano i dati resi sinora noti dallo Istituto centrale di statistica circa l'applicazione della legge 5 giugno 1967, n. 431, sulla adozione speciale, per il decorso anno 1969: dichiarazioni di adottabilità n. 3823; decreti di affidamento preadottivo n. 2484; decreti di adozione speciale, comprese le adozioni speciali emesse in base alle norme transitorie contenute nella menzionata legge 5 giugno 1967, n. 431, n. 3186.

Il Ministro: REALE.

BOLDRINI, D'ALESSIO, D'IPPOLITO, FASOLI, D'AURIA, LOMBARDI MAURO SILVANO, NAHOUM, TROMBADORI E TAGLIAFERRI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quando diventerà operante il piano NADGE (Infrastruttura elettronica della difesa aerea della NATO) aggiudicato al Consorzio Hughes per la sua realizzazione nel dicembre 1966.

Gli interroganti chiedono, altresì, di conoscere a quanto ammontino gli investimenti per la costruzione degli impianti, con quale quota abbia contribuito l'Italia e le spese di mantenimento che graveranno sugli Stati partecipanti.

(4-11670)

RISPOSTA. — La spesa per l'impianto del sistema NADGE è stata preventivata in lire 240 miliardi circa di cui 9 miliardi circa a carico dell'Italia.

Come contropartita della sua quota di spesa, l'Italia ha ottenuto materiali e com-

messe all'industria nazionale per importi notevolmente superiori.

La data di entrata in funzione del sistema è coperta da segreto militare.

Il Ministro: TANASSI.

BOLDRINI, D'ALESSIO, D'IPPOLITO, FASOLI, D'AURIA, LOMBARDI MAURO SILVANO, NAHOUM, TROMBADORI E TAGLIAFERRI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se sia a conoscenza della situazione che si è determinata a proposito del parco dell'artiglieria dell'esercito.

Tempo addietro furono acquistati dagli Stati Uniti molti pezzi semoventi *M. 109* con la riserva di completare la dotazione in un secondo tempo.

Attualmente si è appreso che il tipo *M. 109* non è più prodotto negli Stati Uniti per varie ragioni.

Da tutto ciò si desume che l'acquisto fu fatto con estrema leggerezza senza un esame approfondito, generando una situazione anacronistica e paradossale, senza tener conto delle possibilità e delle esigenze nazionali.

(4-11885)

RISPOSTA. — Il programma di approvvigionamento di semoventi *M. 109*, destinati a rimpiazzare materiali da tempo sorpassati, prosegue regolarmente.

Infatti, dopo l'acquisto diretto in America di alcuni esemplari per le necessarie sperimentazioni, sono stati acquistati dall'industria americana 196 scafi che saranno completati ed armati in Italia dalla società Oto-Melara.

Sono al tempo stesso in corso indagini di mercato per la ricerca delle migliori condizioni possibili per i pezzi ancora da acquisire a completamento della fornitura programmata.

Il Ministro: TANASSI.

BONEA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quanti decreti ministeriali siano stati emessi dal 1968 ad oggi, per istituire nuove facoltà o corsi di laurea in sedi universitarie già esistenti; per riconoscere nuove istituzioni in città che non sono sedi universitarie; quali provvedimenti siano in preparazione per il riconoscimento di richieste già approvate dal Consiglio superiore della pubblica istruzione ed infine quante siano le iniziative assunte, per germinazione

spontanea, in tutto il territorio nazionale e se il Ministero ne abbia già in istruttoria le pratiche. (4-09463)

RISPOSTA. — Dal 1968 ad oggi sono state istituite 45 nuove facoltà o corsi di laurea in sedi universitarie già esistenti, mentre sono state riconosciute 6 nuove istituzioni universitarie in città che non erano sedi di università.

Si fa, inoltre, presente che in questo ultimo periodo non sono state avanzate al Ministero della pubblica istruzione richieste di riconoscimento giuridico di università e istituti universitari.

Il Ministro: MISASI.

BONEA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se rientri nei compiti e nelle competenze dei prefetti sostituirsi ai giudici naturali, e bloccare il corso dei provvedimenti adottati dalle amministrazioni comunali, ordinarie e straordinarie, per una valutazione di ipotetici danni che riverbererebbero alla comunità, e procurando così un effettivo vantaggio ad una delle parti in conflitto che, beneficiando del provvedimento prefettizio di annullamento, lo facciano apparire di favore e comunque non equanime e disinteressato.

L'interrogante fa presente infatti che in data 11 marzo 1970, il commissario straordinario del comune di Lecce, deliberava la revoca dell'incarico di maestra giardiniera nelle scuole materne comunali di Lecce a quattro delle assunte con deliberazione del 30 settembre 1969, in quanto era risultato, in seguito ad istanza prodotta da interessate danneggiate, che le quattro maestre, oggetto della deliberazione di revoca, avevano prodotto, all'atto della presentazione delle domande di assunzione, certificati di residenza non veritieri, e che — difformemente da quanto fissato nel regolamento sulla organizzazione delle scuole materne (deliberazione comunale n. 1007 dell'11 luglio 1967 con provvedimento n. 2096) — per il quale « è necessaria la residenza con iscrizione anagrafica nel comune di Lecce da almeno sei mesi », esse continuavano nel corso dell'anno a risiedere in altri comuni.

Nella deliberazione commissariale di revoca, si faceva esplicita menzione degli accertamenti che avevano appurato come le maestre colpite dalla revoca non risiedessero nel comune all'atto della formazione delle graduatorie e che le certificazioni prodotte non ave-

vano registrato l'esatta residenza delle stesse (a tal proposito esiste un esposto al procuratore della Corte di appello di Lecce); inoltre si riportavano i pareri sulla legittimità del provvedimento di annullamento della nomina, espressi dal provveditorato agli studi, in relazione a inesatta o falsa certificazione e la varia giurisprudenza in materia.

Alla deliberazione assunta dal commissario prefettizio, la locale prefettura non ha opposto alcuna motivazione di forma, ma sulla base di una interpretazione di merito che non è ammissibile in sede di tutela, contraddicendo a quanto disposto dal regolamento della scuola materna del 26 luglio 1967, respingeva la deliberazione di revoca e quella di sostituzione delle quattro maestre esonerate con quelle successive nella graduatoria.

L'interrogante, sulla base dei fatti esposti, chiede di conoscere quali determinazioni saranno maturate, anche in ordine all'azione che le interessate potranno eventualmente iniziare. (4-11741)

RISPOSTA. — Con deliberazione del 30 settembre 1969, n. 967, il commissario straordinario al comune di Lecce provvedeva alla nomina del personale insegnante delle scuole materne comunali per l'anno scolastico 1969-1970, sulla base della graduatoria formulata dall'apposita commissione giudicatrice, nominata con deliberazione commissariale del 21 agosto 1969, n. 267.

Con esposto in data 16 gennaio 1970, alcune maestre, non utilmente collocate in graduatoria, chiedevano all'amministrazione comunale di Lecce di accertare l'effettiva residenza delle maestre Rizzo Veronica, Agrimi Raffaella, De Maglie Gabriella e Fiore Ligorio Giovanna, richiamando in proposito il regolamento delle scuole materne del comune di Lecce nel quale è richiesto, per le aspiranti alla nomina, il requisito della residenza con iscrizione anagrafica nel comune capoluogo da almeno sei mesi.

La commissione giudicatrice, in effetti, nel valutare la posizione delle sunnominate candidate si era attenuta a regolari certificazioni anagrafiche dalle stesse esibite, dalle quali risultava che erano residenti con iscrizione anagrafica nel comune di Lecce da data anteriore a sei mesi a quella del bando.

Dagli accurati controlli conseguentemente disposti dal comune tramite il comando della polizia urbana, risultava, però, che le maestre Carluccio Concetta, Fiore Ligorio Giovanna, Rizzo Veronica, Spinosa Anna Maria,

pur essendo anagraficamente iscritte nel comune di Lecce, non avevano la effettiva residenza nella stessa città.

La commissione che aveva formulato la graduatoria, appositamente riconvocata ed informata dalle risultanze degli accertamenti disposti, si dichiarava d'accordo per la revoca dell'incarico alle suddette insegnanti, previa cancellazione anagrafica.

Interpellati i comuni di provenienza delle interessate, essi si rifiutavano di annotare le variazioni anagrafiche, talché il comune di Lecce non poteva procedere alla relativa cancellazione.

Il commissario straordinario presso l'amministrazione comunale di Lecce, in base anche ai pareri espressi dal provveditorato agli studi e dal consulente legale del comune, disponeva, tuttavia, con deliberazione dell'11 marzo 1970, n. 673, la revoca dell'incarico conferito alle maestre Carluccio, Fiore Ligorio, Rizzo e Spinosa e la nomina, in loro sostituzione, delle maestre che seguivano in graduatoria.

La predetta deliberazione è stata annullata dalla prefettura ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3 della legge 9 giugno 1947, n. 531, in quanto nel regolamento sulla organizzazione delle scuole materne di cui all'atto dell'11 luglio 1967, n. 1007, è previsto che « per aspirare alla nomina a maestra è necessaria la residenza con iscrizione anagrafica nel comune di Lecce da almeno sei mesi ».

A parere della stessa prefettura, la norma citata ha attribuito un'importanza decisiva al dato della iscrizione anagrafica nel comune di Lecce; pertanto, nel caso di specie, la revoca della nomina delle citate maestre non avrebbe potuto prescindere dalla preventiva cancellazione anagrafica delle interessate.

Non essendo stato adottato alcun provvedimento in tal senso, né risultando che il comune abbia fatto ricorso alla procedura di cui all'articolo 16 del regolamento 31 gennaio 1958, n. 136, per la soluzione della vertenza insorta, la revoca deliberata è stata ritenuta illegittima da parte della prefettura di Lecce.

Contro il provvedimento citato non risulta sin ora presentato alcun gravame.

Il Ministro: RESTIVO.

BONEA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere in qual conto sarà tenuto il documento votato all'unanimità dall'assemblea dei magistrati del circondario di Lecce, nel quale dopo la indicazione statisti-

ca dei procedimenti pendenti sia civili che penali e della sproporzione tra il numero degli affari sopravvenuti e quelli definiti, si mettono in luce le difficoltà nelle quali il tribunale di Lecce si dibatte per la deficienza dell'organico impegnato a far fronte ad una mole sproporzionata di lavoro e si fanno voti infine, perché sia ampliata la pianta organica del tribunale al fine di render possibile la costituzione di una VI sezione e di un ufficio per l'istruzione dei processi penali, oltre che l'ampliamento contestuale dell'organico dei cancellieri e del personale ausiliario, per la insostenibilità dell'attuale rapporto di uno a tre esistente tra il numero dei cancellieri e quello dei magistrati. (4-12882)

RISPOSTA. — Si deve premettere, per quanto riguarda la copertura dei posti di magistrato vacanti presso il tribunale di Lecce che, a norma dell'articolo 10 n. 1 della legge 24 marzo 1958, n. 195, contenente norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, rientra nella esclusiva competenza del consiglio medesimo la materia relativa alle assegnazioni di sede ed ai trasferimenti dei magistrati ed ogni altro provvedimento sullo stato dei magistrati stessi e che questo Ministero, per quanto di sua competenza, può, nella materia medesima, soltanto formulare richieste, in base all'articolo 11 della citata legge n. 195 modificato dall'articolo 5 della legge 22 novembre 1967, n. 1197.

Si aggiunge, poi, che la pianta organica del tribunale predetto è costituita da 37 magistrati (1 presidente, 6 presidenti di sezione e 30 giudici) nonché da 29 cancellieri e da 10 dattilografi. Il rapporto tra il numero dei magistrati e quello dei cancellieri è, quindi, di 0,80 e non di uno a tre, come erroneamente indicato nella interrogazione.

Il posto di presidente è coperto mentre risulta scoperto un posto di presidente di sezione che, per altro, il Consiglio superiore della magistratura ha dichiarato, allo stato, indisponibile.

Dei 30 giudici sono attualmente in servizio 25, ma altri quattro magistrati si aggiungeranno ad essi, essendo stati trasferiti a Lecce con provvedimento in corso di registrazione.

Tenuto conto, però, del fatto che un altro giudice dovrà lasciare prossimamente il tribunale essendo stato destinato alla corte d'appello di Lecce come consigliere, le vacanze risultano due. Per uno dei due posti vacanti

questo Ministero ha avanzato richiesta di copertura al Consiglio superiore della magistratura che dovrà deliberare in merito. L'altro posto vacante è stato invece dichiarato indisponibile dallo stesso consiglio, considerata l'attuale carenza numerica del personale della magistratura.

Non è possibile, per il momento, ampliare la pianta organica del personale del tribunale di Lecce e, ciò perché aumentando l'organico di tale tribunale si dovrebbe diminuire quello di altri uffici giudiziari il cui carico di lavoro, comparativamente, è superiore a quello del predetto tribunale, creando così gravi situazioni di disservizio.

Si fa infine presente che, con l'entrata in vigore del provvedimento, attualmente all'esame delle assemblee legislative (atto Camera n. 2509), istitutivo delle piante organiche dei tribunali per i minorenni, i cui servizi attualmente vengono espletati da magistrati ordinari, anche la situazione del tribunale di Lecce subirà certamente un miglioramento.

Il Ministro: REALE.

BONIFAZI E GUERRINI RODOLFO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza:

a) del profondo malcontento dei pastori di Asciano (Siena) per la situazione esistente nel caseificio funzionante in quel comune; e in particolare del fatto che, nonostante l'impianto sia stato costruito con il contributo finanziario statale e la fideiussione dell'ente di irrigazione della Val di Chiana, è diretto da una minoranza di agrari attraverso uno statuto antidemocratico;

b) del fatto che il latte viene pagato ai pastori a prezzi inferiori di quelli correnti e con grave ritardo tanto da costringere il 90 per cento di essi a non divenire soci del caseificio che oggi è utilizzato a poco più di metà delle sue capacità produttive.

Per sapere quali provvedimenti intenda promuovere e far adottare all'ente di irrigazione e all'ispettorato agrario, proprio in relazione all'intervento finanziario pubblico, per modificare lo Stato secondo le norme della democrazia, per garantire una gestione oculata dell'impianto ai fini della difesa e dello sviluppo delle imprese dei pastori e della economia della zona. (4-12359)

RISPOSTA. — Premesso che la vigilanza sulle cooperative spetta istituzionalmente al Ministero del lavoro e della previdenza so-

ciale, per quanto di competenza di questo Ministero si fa presente che alla Cooperativa senese tra agricoltori produttori di latte, costituita in Siena con rogito del 13 giugno 1961, omologato dal tribunale di Siena il 20 ottobre 1961, furono concessi, con decreto dell'ispettorato agrario compartimentale di Firenze del 9 agosto 1962, un contributo in conto capitale di lire 10.781.000 e un mutuo a tasso agevolato di lire 6.600.000 per la costruzione di un caseificio in Asciano, per la spesa riconosciuta di lire 21.562.000.

Senonché, in sede di costruzione, il costo globale dell'impianto raggiunse l'importo di lire 45 milioni, per cui la cooperativa fu costretta a contrarre, presso gli istituti di credito locali, un mutuo di lire 27.719.000, a tasso pieno e offrendo garanzie personali.

Il primo anno di gestione mise in evidenza la necessità di modificare e completare le attrezzature che, nel frattempo, si erano dimostrate insufficienti, cosicché all'iniziale stato debitorio di lire 27.719.000 si aggiunse un ulteriore debito di lire 22 milioni, contratto, al tasso normale dell'8,50 per cento, con l'istituto federale di credito agrario per la Toscana e garantito da fideiussione prestata dall'ente di irrigazione di Valdichiana.

Ciò premesso e per quanto riguarda gli specifici rilievi mossi dagli interroganti, si fa osservare che, in base all'articolo 3 dello statuto, « possono essere soci della cooperativa tutti coloro che in provincia di Siena sono produttori di latte ». Sta di fatto che la cooperativa non ha mai respinto domande di adesione da parte di produttori di latte.

Si aggiunge che amministratori della cooperativa — che annovera, attualmente, 67 soci — sono costituiti da un proprietario di grande azienda, da tre di media azienda, da uno di piccola azienda, da un coltivatore diretto, da due pastori e da un rappresentante dell'ente di irrigazione Valdichiana.

Il collegio sindacale, poi, è costituito da un pastore, da un rappresentante dei coltivatori diretti e da un rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura.

I pagamenti del latte mensilmente conferito vengono effettuati, di norma, entro il 10 del mese successivo. I ritardi verificatisi qualche volta sono stati determinati, oltre che dall'accennata situazione finanziaria, anche dal fatto che, in relazione all'andamento del mercato, il prodotto finito è stato talvolta venduto con ritardo.

Ai produttori che conferiscono il latte viene corrisposto un acconto, di poco inferiore al prezzo pieno. Il saldo viene effettuato a fine

esercizio e il prezzo definitivo non è stato quasi mai inferiore a quello del libero mercato.

A questo proposito, è da rilevare che il caseificio costituisce il primo esempio di cooperazione nello specifico settore e ha procurato notevoli vantaggi, non soltanto ai soci, ma anche a tutti gli altri produttori di latte, essendo riuscito a svolgere la funzione di sostegno del prezzo del prodotto.

Allo scopo di tutelare e potenziare le imprese dei produttori agricoli e dei pastori della provincia, l'ispettorato agrario, in collaborazione con l'ente di sviluppo, con l'ente di irrigazione di Valdichiana e con le associazioni di categoria, sta elaborando un programma per sanare la situazione debitoria del caseificio e per accrescere la capacità lavorativa dello stabilimento, allo scopo di ridurre i costi di produzione; operazione, questa, che sarà attuata principalmente nel territorio del comune di Asciano, dove diversi pastori, una volta scaduti gli impegni che avevano precedentemente assunto con privati, potranno conferire il loro prodotto al caseificio.

Sarà, infine, presa l'iniziativa della costituzione di un organismo di secondo grado tra i caseifici di Asciano e Contignano (Siena) e quello di Sorano (Grosseto) per aumentare il potere contrattuale dei tre stabilimenti.

Il Ministro: NATALI.

BUZZI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere le ragioni per cui non sono state estese ai diplomati degli istituti professionali per l'agricoltura le disposizioni contenute nell'articolo 24 del regolamento per l'esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 233, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255.

Pare all'interrogante che l'avere riconosciuto come esentabili dal colloquio previsto per l'autorizzazione all'uso di fitofarmaci e altri presidi sanitari i licenziati delle ex scuole tecniche agrarie, comporti necessariamente l'estensione di tale esenzione anche ai diplomati degli istituti professionali in considerazione, oltre tutto, che detti istituti hanno, di fatto, completamente sostituito le scuole tecniche. (4-12923)

RISPOSTA. — Questo Ministero, condividendo la tesi prospettata dall'interrogante, ha interessato il Ministero della pubblica istruzione, il quale ha precisato che i diplomati degli istituti professionali di Stato per l'agri-

coltura, proprio per il fatto che detti istituti hanno sostituito, con programmi e corsi di studio più approfonditi, le soppresse scuole tecniche agrarie, possono essere anch'essi esentati dal colloquio per ottenere l'autorizzazione all'uso di fitofarmaci e di altri presidi sanitari.

Pertanto, questo Ministero medesimo ha proposto a quello della sanità che l'articolo 24 - sesto comma - del regolamento di esecuzione della legge citata dall'interrogante venga modificato nel senso che dal colloquio siano « esenti i laureati in scienze agrarie, i periti agrari, i diplomati degli istituti professionali di Stato per l'agricoltura e i licenziati delle ex scuole tecniche agrarie, previa presentazione del relativo titolo di studio ».

Il Ministro: NATALI.

CARDIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se intenda intervenire per far revocare la sospensione di 15 giorni, con perdita del beneficio dell'esonerazione delle tasse e del godimento eventuale di borsa di studio, comminata dall'autorità scolastica agli studenti dell'istituto tecnico per geometri di Guspini (Cagliari) per le manifestazioni con cui gli studenti tecnici di Guspini e di tutta la provincia di Cagliari, come del resto di molte altre città e regioni d'Italia, hanno protestato contro la pretesa dei collegi dei geometri di negare l'iscrizione agli albi dopo il superamento degli esami di Stato. Il fatto che a Guspini gli studenti abbiano, per alcuni giorni, occupato la sede scolastica, nulla toglie o dovrebbe togliere al significato positivo dell'azione da essi intrapresa, diretta a ottenere il pieno rispetto di una legge dello Stato, tanto più che le manifestazioni studentesche hanno concorso largamente a determinare l'intervento del Governo a garanzia del rispetto della legge anzidetta. (4-09603)

RISPOSTA. — Il giorno 14 novembre 1969 gli studenti del corso per geometri dell'istituto tecnico statale commerciale e per geometri di Guspini chiedevano al capo d'istituto tramite alcuni rappresentanti del comitato studentesco, di potersi riunire in assemblea straordinaria per discutere l'atteggiamento da prendere nei confronti della proposta di legge del deputato Longoni e nei confronti del rifiuto da parte del collegio dei geometri della provincia di Cagliari di iscrivere nell'albo professionale i giovani maturatisi e maturandi.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1970

Il capo d'istituto aderiva alla richiesta, affermando anzi di ritenere che il diploma di geometra fosse un titolo abilitante alla professione e come tale consentisse l'iscrizione all'albo professionale. Il preside stesso faceva altresì presente che la proposta di legge del deputato Longoni era suscettibile di emendamenti e addirittura di non approvazione da parte del Parlamento.

Riunitasi l'assemblea dopo nemmeno cinque minuti di discussione, gli studenti unanimemente decisero l'occupazione dell'istituto. Tale grave decisione fu immediatamente attuata e l'occupazione si protrasse per ben sette giorni (dal 14 al 20 novembre 1969), nonostante i ripetuti tentativi del capo d'istituto di convincere gli studenti ad abbandonare i locali occupati e a far valere le loro ragioni con metodi legali.

Il collegio dei professori riunitosi il 22 novembre decise di infliggere agli studenti resisi responsabili dell'occupazione la punizione disciplinare di giorni 15 di sospensione.

In seguito alle richieste di numerosi genitori, del comitato studentesco e anche di alcuni professori, il capo di istituto decideva di convocare nuovamente il collegio dei professori il quale, nella seduta del 9 dicembre 1969, deliberava la riduzione della punizione a giorni 5 di sospensione: ciò al fine di consentire agli stessi, molti dei quali di disagiate condizioni economiche, di usufruire della esenzione delle tasse e del godimento delle borse di studio vinte in regolari concorsi.

Il Ministro: MISASI.

CAROLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere in quali termini intenda disciplinare, in modo univoco, il lavoro delle commissioni-incarichi, funzionanti presso tutti i provveditorati agli studi a norma della legge 13 giugno 1969, n. 282.

Risulta, infatti, che i componenti delle stesse commissioni non sempre e assiduamente hanno potuto partecipare ai lavori delle stesse in assenza di precise disposizioni ministeriali circa l'esonero dall'insegnamento per tutto il periodo di lavoro nelle commissioni.

Per l'anno scolastico 1969-70 le istruzioni in materia sono state impartite tardivamente.

È opportuno, perciò, che per il futuro i presidi siano autorizzati a nominare supplenti temporanei al posto dei docenti impegnati nelle commissioni, per evitare che gli stessi capi d'istituto si trovino nella difficoltà di co-

stringere, per motivi didattici, i docenti interessati a non partecipare costantemente ai lavori delle commissioni.

Ciò, d'altra parte, si rende necessario perché i lavori delle commissioni per gli incarichi devono iniziare e possibilmente concludersi nel periodo estivo, ma di fatto iniziano durante le vacanze estive e si protraggono per alcuni mesi dopo l'inizio dell'anno scolastico. (4-11126)

RISPOSTA. — Le norme per la costituzione e il funzionamento delle commissioni di cui all'articolo 3 della legge 13 giugno 1969, n. 282, sono state dettate con circolare ministeriale 6 marzo 1970, n. 93, che, tra l'altro, consente ai provveditori agli studi, ove ne ravvisino l'opportunità, di disporre parziali e totali esoneri dall'insegnamento nei confronti dei professori membri.

Successivamente alle disposizioni sopra citate, la circolare telegrafica del 24 marzo 1970, n. 30036/207/FA, ha previsto la ricostituzione delle commissioni entro e non oltre il 1970.

Il Ministro: MISASI.

« MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
GABINETTO

Roma, 6 marzo 1970

CIRCOLARE N. 93

Prot. n. 28505/190/F.A.

Ai Provveditori agli studi

loro sedi

OGGETTO: Parziale rinnovo della commissione prevista dall'articolo 3 della legge 13 giugno 1969, n. 282.

Com'è noto alle signorie vostre a norma dell'articolo 3, ultimo comma, della legge 13 giugno 1969, n. 282, deve provvedersi al rinnovo, per un terzo e mediante sorteggio, dei componenti la commissione, dall'articolo medesimo prevista, appartenenti al personale direttivo e docente della scuola secondaria. In ordine a tale adempimento saranno tenuti presenti i criteri qui di seguito indicati.

1. — La frazione — un terzo — dei componenti da sorteggiare dovrà essere commisurata al numero dei componenti — preside e professori — quale risulta dalla composizione quantitativa della commissione costituita, in base ai criteri di legge, per l'anno scolasti-

co 1969-70. Nel calcolo della frazione del terzo, il quoziente sarà arrotondato all'unità successiva qualora la prima cifra decimale sia superiore a cinque.

L'operazione del sorteggio sarà effettuata, nel periodo compreso fra il 16 e il 18 marzo 1970, alla presenza della commissione.

2. — Subito dopo che saranno pervenute al provveditorato agli studi le domande di sistemazione, di trasferimento e di nomina degli insegnanti non di ruolo si procederà al loro conteggio al fine di determinare, secondo i criteri contenuti nell'articolo 3, secondo comma, della legge 13 giugno 1969, n. 282, il numero dei componenti la commissione che dovrà operare per l'anno scolastico 1970-71.

Determinato tale numero, si procederà alla sostituzione dei commissari cessati per sorteggio, nonché all'eventuale sostituzione di altri commissari che risultino indisponibili per legittimo motivo (trasferimento, rinuncia motivata, etc.); potrà per altro verificarsi, in rapporto al numero delle domande presentate dai professori non di ruolo, tanto l'ipotesi di una diminuzione del contingente dei commissari-professori quanto l'ipotesi di un aumento di tale contingente.

È evidente che, nel caso di diminuzione, si dovrà ricondurre la commissione alle sue dimensioni legali riducendo il numero dei sostituti: se poi la diminuzione fosse di entità tale da non consentire l'osservanza del numero previsto dalla norma nemmeno con la insecuzione delle sostituzioni, allora il provveditore agli studi riporterà la commissione alle sue dimensioni legali mediante revoca delle nomine dei commissari in eccedenza, secondo i criteri generali che più oltre saranno definiti.

Nel caso, invece, di aumento del suddetto contingente, dovrà provvedersi, sempre seguendo i criteri generali di cui al successivo paragrafo 3, alla integrazione del contingente medesimo.

3. — In occasione della ricostituzione delle commissioni conserva piena efficacia e validità il criterio generale, enunciato nell'articolo 3, penultimo comma, della legge 13 giugno 1969, n. 282, tendente ad « assicurare la più ampia rappresentatività alle diverse associazioni sindacali »; è appena il caso di precisare che tale criterio, mentre deve avere come punto di riferimento la composizione della commissione nella sua totalità, ha modo di rendersi operativo limitatamente alla parte rinnovabile della commissione e trova quindi un limite nella immutabilità delle nomine di quei commissari i quali continuano a far

parte della commissione in quanto non sono compresi nel sorteggio non decadano per legittimo motivo. Per conseguenza, al criterio indicato le signorie vostre vorranno attenersi tanto nella sostituzione dei membri uscenti quanto nelle integrazioni eventualmente rese necessarie in relazione all'aumento del numero delle domande degli insegnanti non di ruolo.

Si ricorda, ad ogni buon fine, che sono legittimati a presentare gli elenchi dei nuovi aspiranti alla nomina a commissario soltanto i sindacati che organizzano su scala nazionale i docenti delle scuole secondarie.

Per garantire il massimo di rappresentatività, in considerazione dei compiti demandati alla commissione, si ritiene che debba comunque essere assicurata una considerazione prioritaria per quei sindacati che organizzano docenti senza limitazioni per particolari materie di insegnamento.

Nell'ambito dei criteri sopra enunciati, dovrà essere considerata l'opportunità che i nuovi componenti siano scelti negli elenchi dei nominativi proposti dalle organizzazioni sindacali delle quali erano rappresentanti i membri uscenti, i quali non potranno, ovviamente, essere compresi negli indicati elenchi.

Le proposte vanno fatte dalle segreterie provinciali debitamente accreditate presso i provveditorati agli studi dalle segreterie nazionali. Nella ricostituzione delle commissioni i provveditori agli studi terranno conto della reale rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale.

Si ritiene poi di sottolineare l'opportunità, in rapporto sia alla funzionalità delle commissioni sia ai limiti delle disponibilità finanziarie sia i nuovi commissari siano scelti fra coloro i quali risiedono nel capoluogo di provincia.

È appena il caso di precisare che il servizio prestato come membro di commissione esonerato dall'insegnamento è valido a tutti gli effetti eccezion fatta per il professore di ruolo in periodo di prova.

4. — La necessità che il calendario delle operazioni afferenti alla formazione delle graduatorie, alla sistemazione, al trasferimento e alle nomine dei professori non di ruolo sia rigorosamente osservato richiede il massimo impegno da parte di tutti coloro che alle operazioni stesse dedicheranno la loro attività.

Al fine di realizzare le condizioni più adatte a conseguire il suddetto risultato, le signorie vostre sono autorizzate a disporre, nei limiti in cui ne sia ravvisata l'opportu-

nità, parziali o totali esoneri dall'insegnamento nei confronti dei professori membri.

I componenti la commissione dovranno inoltre essere esonerati dalla partecipazione a commissioni di esami interni e non saranno inclusi nelle commissioni per gli esami di maturità; essi potranno fruire a turno del congedo ordinario prevalentemente nei periodi di minore impegno della commissione, salvo che inderogabili esigenze di servizio impongano il rinvio del congedo a lavori ultimati.

All'atto dell'insediamento delle commissioni le signorie vostre vorranno sottolineare l'importanza e la delicatezza delle operazioni cui esse sono chiamate a provvedere nonché l'urgenza che le operazioni medesime rivestono affinché sia realizzato l'imprescindibile risultato di assicurare il tempestivo e ordinato inizio delle lezioni per l'anno scolastico 1970-71. Pari impegno porrà il Ministero nel tempestivo espletamento delle operazioni che gli competono e che sono preliminari a quelle relative ai professori non di ruolo.

Gli elenchi dei componenti le commissioni costituite per l'anno scolastico 1970-71 saranno inviati per conoscenza al Ministero (Gabinetto); a fianco di ciascun nominativo di commissario preside o professore sarà indicata la qualifica, la scuola di appartenenza e l'organizzazione sindacale rappresentata.

Con l'occasione si invitano le signorie vostre a comunicare a questo Ministero (Gabinetto) non oltre il 5 aprile 1970 il numero complessivo delle domande di insegnanti non di ruolo pervenute a codesti uffici, indicando separatamente i dati relativi alle domande di sistemazione, di trasferimento e di nuova nomina.

Il Ministro
FERRARI-AGGRADI »

CASSANDRO E LAFORGIA. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere — premesso che l'aeroporto di Fiumicino (Roma) non è più in grado di soddisfare le esigenze di un traffico aereo divenuto imponente; premesso che si verificano ormai sistematici incresciosi ritardi negli arrivi e nelle partenze degli aeromobili in modo particolare di quelli destinati al traffico interno nazionale — se si ravvisi la necessità di utilizzare anche le piste degli aeroporti di Ciampino e dell'Urbe. (4-12754)

RISPOSTA. — Premesso che presso l'aeroporto di Fiumicino sono in corso, a cura del

Ministero dei lavori pubblici, notevoli lavori di ampliamento e di ammodernamento che consentiranno di far fronte al crescente incremento del traffico aereo civile, per quanto concerne la richiesta utilizzazione sussidiaria degli aeroporti di Roma Urbe e di Roma Ciampino si fa presente:

1) Aeroporto Roma Urbe

Per la sua ubicazione e caratteristiche fisiche (lunghezza, larghezza e resistenza della pista) non è assolutamente idoneo a ricevere aerei del tipo impiegato dai vettori per il traffico aereo civile.

2) Aeroporto Roma Ciampino

È già sede di notevole traffico civile dovuto alle attività della società Itavia, di voli *charters* e *cargo*.

La attività civile è per altro condizionata dalla lunghezza della pista che non consente le partenze a pieno carico degli aerei di maggior tonnellaggio.

Si fa presente inoltre che il trasferimento su altro aeroporto di parte del traffico dell'aeroporto di Fiumicino comporterebbe notevoli oneri e per le compagnie di navigazione aerea, per la necessaria duplicazione del personale, e per lo Stato, per la duplicazione dei servizi che ad esso competono.

Senza contare, infine, le negative conseguenze per i passeggeri costretti a spostarsi da un aeroporto all'altro nel caso, molto frequente, di transito.

Il Ministro: VIGLIANESI.

CASTELLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — in relazione all'indagine conoscitiva sulla situazione dei tribunali e delle procure per minorenni svolta sotto l'egida dell'Unione giudici minorili nell'anno 1968 e che aveva posto in evidenza le paurose carenze del settore — se siano disponibili dati aggiornati ed in particolare se risulti al ministro:

a) quanti procuratori della Repubblica, sostituti procuratori, segretari fossero addetti al 31 dicembre 1969, a tempo pieno o a tempo parziale alle procure della Repubblica per minorenni;

b) quanti presidenti, giudici, cancellieri, a tempo pieno o a tempo parziale fossero, alla stessa data, addetti ai tribunali dei minorenni;

c) quanti provvedimenti penali, civili, in materia di adozione speciale e di rieducazione siano stati emessi dai suindicati organismi

nell'anno 1969 e quanti procedimenti pendenti residuassero a fine anno;

d) la verità dell'affermazione, riportata dalla stampa, secondo cui si sarebbe verificato il caso di magistrati che avrebbero emesso in un anno oltre 2 mila provvedimenti con punte di oltre 100 provvedimenti in una settimana;

e) l'esistenza di iniziative atte ad evitare che in un settore di particolare importanza e delicatezza, riguardante un terzo della popolazione italiana, e nel quale le decisioni dovrebbero essere il frutto di una attenta, sensibile, responsabile valutazione dei singoli casi, l'unica alternativa all'inerzia sia rappresentata da un raffazzonato e formale lavoro in serie. (4-11590)

RISPOSTA. — L'indagine conoscitiva sulla situazione dei tribunali e delle procure della Repubblica per i minorenni, cui si accenna nella interrogazione, è stata tenuta presente nella predisposizione dello schema di disegno di legge concernente la « determinazione delle piante organiche dei magistrati addetti ai tribunali per i minorenni e alle procure della Repubblica presso gli stessi tribunali », provvedimento presentato alla Camera dei deputati il 15 maggio 1970 (atto n. 2509).

Circa i dati richiesti, si allega un prospetto, aggiornato al 31 dicembre 1969, sulla situazione numerica dei magistrati addetti, a tempo pieno e a tempo parziale, ai tribunali e alle procure della Repubblica per i minori, significando che tali dati sono stati ricavati dai decreti presidenziali di nomina dei presidenti, procuratori e sostituti procuratori della Repubblica, nonché dai decreti di composi-

zione dei tribunali per i minorenni. Si precisa, altresì, che sono esclusi dall'allegato elenco i dati relativi alle applicazioni disposte dai presidenti delle corti d'appello e dai procuratori generali presso le corti stesse. Le dette autorità giudiziarie, invero, tenuto conto delle necessità dei tribunali per i minori, possono disporre, con loro decreto, l'applicazione temporanea a detti uffici di magistrati del distretto.

Riguardo ai dati relativi al numero dei funzionari di segreteria e cancelleria addetti agli uffici di giustizia minorile, si informa che, alla cennata data del 31 dicembre 1969, 69 cancellieri (59 a tempo pieno e 10 a tempo parziale) risultavano assegnati ai tribunali per i minorenni, mentre alle relative procure della Repubblica erano assegnati 31 segretari (24 a tempo pieno e 7 a tempo parziale).

In merito alle perplessità rilevate sul notevole numero di provvedimenti che sarebbero stati emessi in un anno da magistrati minorili (punto *d* della interrogazione), nulla lascia supporre che la particolare laboriosità di questi sia andata a scapito della qualità del lavoro, se si tiene presente, come risulta avvenuto ad esempio presso il tribunale per i minorenni di Milano, che ciò è dovuto all'abnegazione di magistrati e funzionari che hanno lavorato oltre il normale orario di ufficio.

Ad ogni modo, situazioni del genere potranno essere evitate allorché il disegno di legge cui si è in premessa accennato e che prevede l'assegnazione dei magistrati presso gli uffici giudiziari minorili in modo del tutto esclusivo, diventerà operante come legge.

Il Ministro: REALE.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1970

Situazione numerica al 31 dicembre 1969 dei magistrati addetti ai tribunali per i minorenni ed alle procure della Repubblica per i minori.

	Regio decreto 20 settembre 1934, n. 1579, regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, legge 12 marzo 1968, n. 185	
	A tempo pieno	A tempo parziale
1. — ANCONA		
TRIBUNALE:		
Presidente	—	1
Giudici	—	2 + 1 supplente
PROCURA:		
Procuratore	—	1
Sostituto	—	—
2. — BARI		
TRIBUNALE:		
Presidente	1	—
Giudici	—	2 + 1 supplente
PROCURA:		
Procuratore	1	—
Sostituto	—	—
3. — BOLOGNA		
TRIBUNALE:		
Presidente	—	—
Giudici	—	1 + 2 supplenti
PROCURA:		
Procuratore	1	—
Sostituto	—	—
4. — BRESCIA		
TRIBUNALE:		
Presidente	—	1 + 1 supplente
Giudici	—	1 + 1 supplente
PROCURA:		
Procuratore	—	1
Sostituto	—	—

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1970

	Regio decreto 20 settembre 1934, n. 1579, regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, legge 12 marzo 1968, n. 185	
	A tempo pieno	A tempo parziale
5. — CAGLIARI		
TRIBUNALE:		
Presidente	1	—
Giudici	—	1 + 2 supplenti
PROCURA:		
Procuratore	1	—
Sostituto	—	1
6. — CALTANISSETTA		
TRIBUNALE:		
Presidente	—	1
Giudici	—	4 + 2 supplenti
PROCURA:		
Procuratore	—	—
Sostituto	—	—
7. — CATANIA		
TRIBUNALE:		
Presidente	1	—
Giudici	—	1 + 1 supplente
PROCURA:		
Procuratore	1	—
Sostituto	—	1
8. — CATANZARO		
TRIBUNALE:		
Presidente	1 + 1 supplente	—
Giudici	—	1 + 1 supplente
PROCURA:		
Procuratore	1	—
Sostituto	—	1

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1970

	Regio decreto 20 settembre 1934, n. 1579, regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, legge 12 marzo 1968, n. 185	
	A tempo pieno	A tempo parziale
9. — REGGIO CALABRIA		
TRIBUNALE:		
Presidente	—	1 + 1 supplente
Giudici	—	1 + 1 supplente
PROCURA:		
Procuratore	—	1
Sostituto	—	—
10. — FIRENZE		
TRIBUNALE:		
Presidente	1	—
Giudici	1	—
PROCURA:		
Procuratore	1	—
Sostituto	—	—
11. — GENOVA		
TRIBUNALE:		
Presidente	—	—
Giudici	—	2
PROCURA:		
Procuratore	1	—
Sostituto	—	—
12. — L'AQUILA		
TRIBUNALE:		
Presidente	—	1 supplente
Giudici	—	2 + 6 supplenti
PROCURA:		
Procuratore	—	—
Sostituto	—	—

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1970

	Regio decreto 20 settembre 1934, n. 1579, regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, legge 12 marzo 1968, n. 185	
	A tempo pieno	A tempo parziale
13. — LECCE		
TRIBUNALE:		
Presidente	1	—
Giudici	—	1 + 1 supplente
PROCURA:		
Procuratore	1	—
Sostituto	—	—
14. — MESSINA		
TRIBUNALE:		
Presidente	—	1
Giudici	—	4
PROCURA:		
Procuratore	—	1
Sostituto	—	1
15. — MILANO		
TRIBUNALE:		
Presidente	1 + 1 supplente	—
Giudici	1 + 2 supplente	—
PROCURA:		
Procuratore	1	—
Sostituto	—	—
16. — NAPOLI		
TRIBUNALE:		
Presidente	1	—
Giudici	6	—
PROCURA:		
Procuratore	1	—
Sostituto	—	—

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1970

	Regio decreto 20 settembre 1934, n. 1579, regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, legge 12 marzo 1968, n. 185	
	A tempo pieno	A tempo parziale
17. — CAMPOBASSO		
TRIBUNALE:		
Presidente	—	1
Giudici	—	1
PROCURA:		
Procuratore	—	1
Sostituto	—	—
18. — SALERNO		
TRIBUNALE:		
Presidente	—	1
Giudici	—	2
PROCURA:		
Procuratore	—	1
Sostituto	—	1
19. — PALERMO		
TRIBUNALE:		
Presidente	1	—
Giudici	1 + 1 supplente	—
PROCURA:		
Procuratore	1	—
Sostituto	1	—
20. — PERUGIA		
TRIBUNALE:		
Presidente	—	1
Giudici	—	3
PROCURA:		
Procuratore	—	1
Sostituto	—	—

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1970

	Regio decreto 20 settembre 1934, n. 1579, regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, legge 12 marzo 1968, n. 185	
	A tempo pieno	A tempo parziale
21. — POTENZA		
TRIBUNALE:		
Presidente	—	1
Giudici	—	1
PROCURA:		
Procuratore	—	1
Sostituto	—	—
22. — ROMA		
TRIBUNALE:		
Presidente	1	—
Giudici	3 + 2 supplenti	—
PROCURA:		
Procuratore	1	—
Sostituto	—	—
23. — TORINO		
TRIBUNALE:		
Presidente	1	—
Giudici	2	—
PROCURA:		
Procuratore	—	—
Sostituto	—	—
24. — TRENTO		
TRIBUNALE:		
Presidente	—	1 + 1 supplente
Giudici	—	1 + 1 supplente
PROCURA:		
Procuratore	—	1
Sostituto	—	—

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1970

	Regio decreto 20 settembre 1934, n. 1579, regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, legge 12 marzo 1968, n. 185	
	A tempo pieno	A tempo parziale
25. — TRIESTE		
TRIBUNALE:		
Presidente	—	1
Giudici	—	1 + 1 supplente
PROCURA:		
Procuratore	—	1
Sostituto	—	—
26. — VENEZIA		
TRIBUNALE:		
Presidente	1	—
Giudici	—	1 + 3 supplenti
PROCURA:		
Procuratore	1	—
Sostituto	—	1

CASTELLI E MICHELI PIETRO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

a) se gli sia noto l'atteggiamento di alcuni consigli di ordini professionali che pretendono impedire l'esercizio della professione in Italia a cittadini francesi ed italiani (emigrati o figli di emigrati) che hanno ottenuto in Francia la *licence professionnelle* ed acquisito la qualifica di IPF (*ingénieur professionnel de France*);

b) se abbia in qualche modo approvato o avallato tali iniziative evidentemente incompatibili con la convenzione 13 dicembre 1955 ratificata dall'Italia il 23 febbraio 1961 e con la convenzione 14 dicembre 1959 ratificata dall'Italia il 31 dicembre 1962;

c) se gli sia giunta notizia delle reazioni prodottesi in altri paesi con l'inevitabile applicazione del principio della reciprocità a danno di professionisti italiani esercenti in Francia ed in altri paesi del MEC;

d) se (in considerazione anche della natura autolesionistica di iniziative contrarie

all'impegno « di promuovere l'uguaglianza di scambio in materia di impiego e professione al fine di eliminare ogni discriminazione in questa materia » contenuto nella convenzione europea del 25 febbraio 1958 ratificata con legge 6 marzo 1963, promosse in un paese come il nostro nel quale l'emigrazione prevale largamente sulla immigrazione) abbia ricordato ai consigli degli ordini professionali, nell'esercizio del proprio potere di vigilanza, l'impegno assunto con patto internazionale di « abrogare ogni pratica o disposizione amministrativa incompatibili con tale politica » (di eliminazione delle discriminazioni).

(4-11680)

RISPOSTA. — Nulla risulta a questo Ministero riguardo alle determinazioni che sarebbero state adottate da consigli di ordini professionali circa i titoli di studio conseguiti in Francia ed in merito alle lamentate reazioni che ne sarebbero derivate presso altri Stati: di conseguenza, nessun intervento questa am-

ministrazione è stata chiamata a svolgere nei confronti dei cennati organi professionali in relazione a quanto viene segnalato nella interrogazione.

Ciò premesso, si rileva che l'esercizio in Italia, da parte di cittadini stranieri, della professione di ingegnere — subordinato, com'è noto, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 aprile 1938, n. 897, all'iscrizione al relativo albo — è consentito dall'articolo 7 del vigente ordinamento professionale (regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537), sotto condizione di reciprocità, comprovata mediante attestazione insindacabile del Ministero degli affari esteri (articolo 7 della cennata legge del 1928 numero 897).

Per quanto concerne il riconoscimento dei titoli accademici conseguiti in Francia da cittadini francesi, od italiani, ed occorrente ai fini dell'esercizio della suddetta professione, deve ritenersi applicabile la disposizione dell'articolo 332 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592), secondo cui la relativa competenza spetta, caso per caso, alle autorità accademiche italiane: ciò in quanto non risulta essere stato disposto, dal Ministero della pubblica istruzione, l'elenco dei titoli accademici stranieri previsto dall'articolo 170 del citato testo unico.

Va, inoltre, ricordato che la tenuta degli albi professionali, e quindi l'accoglimento o meno delle istanze di iscrizione, previa valutazione del possesso dei requisiti all'uopo prescritti, è di esclusiva competenza degli ordini e dei collegi di categoria.

Nell'osservare, poi, che i titoli menzionati nell'interrogazione, prescindendo dalla loro denominazione, non sembrano essere di livello universitario o corrispondente — e la relativa valutazione, come già detto, esula dalla competenza sia degli ordini o collegi sia di questo Ministero — sembra opportuno chiarire come nessuna delle convenzioni internazionali citate nella interrogazione comporti l'obbligo, da parte italiana, di ammettere all'esercizio professionale, iscrivendoli ai relativi albi, gli stranieri in possesso di titoli di studio conseguiti all'estero, indipendentemente dallo specifico riconoscimento dei titoli stessi e dal successivo superamento del prescritto esame di Stato.

La Convenzione europea di stabilimento (firmata a Parigi il 13 dicembre 1955 e ratificata con legge 23 febbraio 1961, n. 277) si limita, infatti, all'articolo 15, a stabilire la parità di trattamento tra i cittadini degli Stati contraenti, e cioè — in particolare — il

possesso degli stessi titoli ovvero di altri riconosciuti come equivalenti dall'autorità nazionale competente », ossia, nel caso specifico, dalle autorità accademiche italiane.

La Convenzione europea sul riconoscimento accademico delle qualificazioni universitarie (firmata a Parigi il 14 dicembre 1959 e ratificata con legge 31 dicembre 1962, n. 1940) prevede, all'articolo 3, il riconoscimento in questione, ai fini della prosecuzione degli studi e dell'uso del titolo, rimettendone per altro (articolo 5) l'applicazione alle autorità competenti secondo i singoli ordinamenti nazionali.

La convenzione internazionale del lavoro n. 111, concernente la discriminazione in materia di impiego e di professione (adottata a Ginevra il 25 giugno 1958 e ratificata con legge 6 febbraio 1963, n. 405), nella quale si ritiene di poter identificare la « Convenzione europea » menzionata alla lettera *d*) della interrogazione, è espressamente diretta, infine, alla eliminazione di ogni discriminazione e ad assicurare « l'eguaglianza di possibilità o di trattamento in materia di impiego o di professione » (articolo 1) e comporta l'obbligo di perseguire tali finalità mediante idonei strumenti legislativi ed amministrativi e l'eventuale collaborazione degli organismi internazionali (articolo 3).

Le vigenti disposizioni, pertanto — attraverso i provvedimenti di riconoscimento da parte delle autorità accademiche e del Ministero della pubblica istruzione, la successiva ammissione agli esami di Stato e l'iscrizione agli albi professionali anche da parte degli stranieri, a parità di condizioni rispetto ai cittadini italiani e con l'osservanza del principio della reciprocità — appaiono sostanzialmente conformi alle disposizioni delle suaccennate convenzioni.

Il Ministro: REALE.

CATALDO, FOSCARINI E PASCARIELLO.
— *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che i magistrati del circondario di Lecce lamentano che l'attuale struttura del tribunale, soprattutto per l'ineadeguatezza dell'organico e l'insufficienza di mezzi, non è idonea a garantire un normale e regolare svolgimento dell'amministrazione della giustizia; che altrettanto critica è la situazione della procura della repubblica e dell'ufficio per l'istruzione dei processi penali, e che preoccupante è la situazione dell'ufficio fallimenti e di quello per le esecu-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1970

zioni civili; che gli stessi magistrati auspicano giustamente per la soluzione del problema la riforma dei codici e delle procedure che non giungeranno mai troppo presto unitamente alla riforma dell'ordinamento giudiziario — se ritenga intervenire perché vengano adottati provvedimenti urgenti che se non risolveranno tutte le segnalate disfunzioni pur tuttavia contribuiranno ad assicurare un più regolare svolgimento del servizio, rendendo possibile contenere in limiti tollerabili il ritardo nella definizione degli affari giudiziari.

In particolare chiedono che si provveda con urgenza alla copertura dei posti vacanti presso il tribunale, nonché ad ampliare la pianta organica in rapporto alle sue reali esigenze, per rendere possibile la costituzione di una stessa sezione, nonché la costituzione dell'ufficio per l'istruzione dei processi penali sotto la direzione di un consigliere istruttore, ed infine ampliare contestualmente l'organico dei cancellieri e del personale ausiliario essendovi allo stato un'assurda sproporzione (di uno a tre) tra il numero dei cancellieri e quello dei magistrati. (4-12834)

RISPOSTA. — Si deve premettere, per quanto riguarda la copertura dei posti di magistrato vacanti presso il tribunale di Lecce che, a norma dell'articolo 10 n. 1 della legge 24 marzo 1958, n. 195, contenente norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, rientra nella esclusiva competenza del Consiglio medesimo la materia relativa alle assegnazioni di sede ed ai trasferimenti dei magistrati ed ogni altro provvedimento sullo stato dei magistrati stessi e che questo Ministero, per quanto di sua competenza, può, nella materia medesima, soltanto formulare richieste, in base all'articolo 11 della citata legge n. 195 modificato dall'articolo 5 della legge 22 novembre 1967, n. 1197.

Si aggiunge, poi, che la pianta organica del tribunale predetto è costituita da 37 magistrati (1 presidente, 6 presidenti di sezione e 30 giudici) nonché da 29 cancellieri e da 10 dattilografi. Il rapporto tra il numero dei magistrati e quello dei cancellieri è, quindi, di 0,80 e non di uno a tre, come erroneamente indicato nella interrogazione.

Il posto di presidente è coperto mentre risulta scoperto un posto di presidente di sezione che, per altro, il Consiglio superiore della magistratura ha dichiarato, allo stato, indisponibile.

Dei 30 giudici sono attualmente in servizio 25, altri quattro magistrati si agguin-

geranno ad essi, essendo stati trasferiti a Lecce con provvedimento in corso di registrazione.

Tenuto conto, però, del fatto che un altro giudice dovrà lasciare prossimamente il tribunale essendo stato destinato alla corte di appello di Lecce come consigliere, le vacanze risultano due. Per uno dei due posti vacanti questo Ministero ha avanzato richiesta di copertura al Consiglio superiore della magistratura che dovrà deliberare in merito. L'altro posto vacante è stato invece dichiarato indisponibile dallo stesso Consiglio, considerata l'attuale carenza numerica del personale della magistratura.

Non è possibile, per il momento, ampliare la pianta organica del personale del tribunale di Lecce e, ciò, perché, aumentando l'organico di tale tribunale si dovrebbe diminuire quello di altri uffici giudiziari il cui carico di lavoro, comparativamente, è superiore a quello del predetto tribunale, creando così gravi situazioni di disservizio.

Si fa infine presente che, con la entrata in vigore del provvedimento, attualmente all'esame delle Assemblee legislative (atto Camera n. 2509), istitutivo delle piante organiche dei tribunali per i minorenni, i cui servizi attualmente vengono espletati da magistrati ordinari, anche la situazione del tribunale di Lecce subirà certamente un miglioramento.

Il Ministro: REALE.

CATELLA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere — a proposito dell'iniziativa ministeriale di procedere ad una ampia modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, riguardante il riordinamento della sperimentazione agraria — se corrisponda al vero la notizia secondo la quale:

a) sono stati esclusi da tale lavoro di studio i tecnici e persino i direttori degli istituti sperimentali per l'agricoltura;

b) gli emendamenti già abbozzati sono tenuti gelosamente segreti anche a coloro che invece potrebbero collaborare ad una eventuale miglior formulazione.

L'interrogante fa notare che in questo caso si ripeterebbero gli errori già commessi in occasione dello studio dello stesso decreto n. 1318 e che hanno poi avuto gravi ripercussioni sulla sua applicazione pratica, tanto da rendere necessaria l'attuale radicale revisione. (4-11194)

RISPOSTA. — Lo schema di provvedimento legislativo di modifica delle norme del decreto presidenziale 23 novembre 1967, n. 1318, sul riordinamento della sperimentazione agraria, è tuttora in corso di elaborazione da parte del Ministero, che ha già tenuto conto, in questa fase, delle osservazioni mosse negli ambienti interessati.

Si assicura che, una volta esaurita tale fase preliminare, le modifiche che s'intendono apportare saranno portate a conoscenza delle organizzazioni e degli enti interessati, che saranno, anzi, sollecitati ad esprimere su di esse il proprio parere.

Il Ministro: NATALI.

CAVALIERE. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e delle finanze.* — Per conoscere — presso che è stato emanato bando di esame per conseguire l'idoneità alle funzioni di ufficiale esattoriale per l'anno 1970, per la provincia di Foggia — le ragioni per le quali è stata ignorata la richiesta avanzata dal sindaco provinciale dei lavoratori esattoriali aderenti alla CISL, di partecipare allo svolgimento del concorso, a norma dell'articolo 5 della legge 11 gennaio 1951, n. 56, e quali disposizioni intendano emanare, perché, in avvenire, non si ripeta tale omissione che, oltre tutto, suona discriminazione, dato che altra organizzazione sindacale, è stata tenuta presente. (4-11450)

RISPOSTA. — Premesso che spetta unicamente ai procuratori della Repubblica, a norma della legge 11 gennaio 1959, n. 56, di provvedere, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni, alla nomina della commissione esaminatrice degli esami per il conseguimento della indennità alle funzioni di ufficiale esattoriale, si informa che il procuratore della Repubblica in Foggia — sentito in merito al contenuto della interrogazione — ha fatto presente che la richiesta di un rappresentante dei lavoratori esattoriali, come membro della commissione predetta, è stata rivolta alla FILE, con sede in quella città, che appariva fornita di maggior numero di iscritti.

Lo stesso procuratore della Repubblica ha assicurato tuttavia di tener il debito conto anche della CISL, che non mancherà di considerare in analoga occasione, nell'avvenire.

Il Ministro di grazia e giustizia: REALE.

CERAVOLO DOMENICO E MINASI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere —

con riferimento ai telegrammi di protesta di alcune organizzazioni sindacali e della commissione interna dei consorzi di bonifica raggruppati della provincia di Reggio Calabria — se intendano intervenire per impedire le lamentate discriminazioni ai danni di alcuni dipendenti, gli sfacciati favoritismi nei riguardi di altri dipendenti imparentati con noto esponente democristiano o con alto funzionario della Cassa per il mezzogiorno, e per difendere le prerogative della commissione interna.

Per sapere altresì se ritenga opportuno, stante lo stato di tensione esistente tra dipendenti e commissione interna da una parte e amministrazione e dirigenti dall'altra, nominare un commissario straordinario col compito di applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro ed effettuare la copertura dei posti di ruolo secondo criteri di giustizia e con il pieno rispetto della commissione interna. (4-11167)

RISPOSTA. — L'amministrazione dei consorzi di bonifica raggruppati della provincia di Reggio Calabria, interessata in merito alla situazione prospettata, ha precisato che, in data 17 dicembre 1969, il comitato interconsorziale adottò una delibera, approvata da questo Ministero il 12 febbraio 1970, con la quale veniva recepito il contratto collettivo del 7 agosto 1969 e venivano, conseguentemente, adeguati la tabella organica e l'elenco delle qualifiche del personale straordinario.

Invero, il comitato, ai sensi dell'articolo 31 del citato contratto, avrebbe dovuto previamente sentire il parere della commissione interna; sennonché, questa — che ai termini dell'articolo 14 del regolamento, allegato D, annesso al contratto stesso, doveva essere costituita entro il 31 ottobre 1969 — in effetti non era stata costituita, a causa di dissensi insorti in seno al personale sulle modalità della sua elezione.

In tale situazione, l'amministrazione dei consorzi, consapevole delle sue responsabilità, non poteva disattendere ulteriormente le giuste attese del personale, ritardando ancora l'applicazione del nuovo contratto.

D'altra parte, l'amministrazione, nell'attesa che venissero presto risolte le questioni sorte in sede di elezione della commissione interna, sicché questa potesse assolvere ai compiti ad essa attribuiti dall'articolo 87 del contratto collettivo e, in particolare, potesse esprimere il proprio parere ai sensi del citato articolo 31, rinviò l'adozione del prov-

vedimento relativo all'attribuzione della categoria e classe ai singoli dipendenti. Nel contempo, perché tale rinvio non portasse danni al personale, nella stessa data del 17 dicembre 1969, deliberò di applicare, dal 1° gennaio 1970, in linea provvisoria e salvo conguaglio, i nuovi stipendi che garantivano i minimi percentuali di miglioramento, previsti dalla nuova contrattazione.

Sta, comunque, di fatto che avverso il deliberato dell'amministrazione non sono state avanzate opposizioni da chicchessia, per cui è da ritenere che il provvedimento abbia pienamente soddisfatto i 145 dipendenti.

Venutasi a sbloccare la situazione della commissione interna, l'amministrazione chiese a questa tempestivamente il prescritto parere in ordine all'inquadramento del personale dipendente, facendo presente che, a tal fine, la commissione stessa avrebbe potuto prendere contatto con la direzione per avere tutti gli elementi conoscitivi e gli atti necessari. Ed infatti, la commissione, avuta dalla direzione la documentazione richiesta, consegnava il parere all'amministrazione il 3 febbraio 1970.

Nella riunione del 5-6 febbraio, il comitato interministeriale ha adottato il provvedimento di assegnazione a ciascun dipendente della categoria e classe in relazione alle mansioni espletate al 31 dicembre 1968, tenendo nel dovuto conto il parere della commissione interna.

In effetti l'amministrazione, allo stato attuale, ha quasi integralmente accolto le proposte della commissione interna, adeguando in particolare, per tre dipendenti (due vice segretari aggiunti ed un sorvegliante) la classificazione alle effettive mansioni da essi espletate al 31 dicembre 1968, nell'ambito della categoria di appartenenza.

Nella stessa data, al fine di dare agli uffici una migliore funzionalità, ed in relazione al nuovo regolamento organico adottato dall'amministrazione ed approvato dal Ministero il 26 aprile 1969, il Comitato interconsorziale, ai sensi dell'articolo 14 del contratto collettivo, ha conferito mansioni di grado superiore ad alcuni funzionari, i più qualificati per responsabilità ed attitudini.

Avverso tali provvedimenti sono state presentate sei opposizioni, delle quali quattro per ottenere un inquadramento di grado superiore e due avverso l'attribuzione delle mansioni.

La commissione interna, da parte sua, con una motivazione generica, ha chiesto la revoca dei provvedimenti adottati.

L'amministrazione ha respinto le opposizioni, perché infondate o perché pervenute

fuori termine (comunque, anche queste infondate), né ha ritenuto di prendere in considerazione la proposta generica della commissione interna.

Per quanto riguarda, in particolare, il dipendente che sarebbe stato favorito e che, pur essendo laureato, è inquadrato nella categoria di concetto (diplomati) ed al quale sono state affidate, insieme con altri dieci dipendenti, le mansioni del grado superiore, l'amministrazione ha assicurato che trattasi di un funzionario che si raccomanda da sé per la sua serietà, capacità ed attaccamento al dovere. Pertanto, le sue parentele non hanno minimamente influenzato i provvedimenti adottati dall'amministrazione nell'esclusivo interesse dell'ufficio.

L'amministrazione, in ultimo, ha fatto presente che le prerogative della commissione interna, da quando questa ha funzionato, sono state pienamente rispettate. Anzi, il comitato, nel clima di collaborazione che ha sempre caratterizzato i rapporti fra l'amministrazione dei consorzi e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, ha autorizzato la direzione — andando oltre gli obblighi scaturenti dalla contrattazione collettiva — di giovare della collaborazione della commissione interna, nella elaborazione dello studio e delle proposte concernenti la copertura dei posti in organico.

In relazione a quanto precede, si trae il convincimento che l'amministrazione dei consorzi abbia agito con senso di responsabilità, nell'interesse del personale, che costituisce il patrimonio più prezioso del raggruppamento.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: NATALI.

CORGHI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che la direzione postale di Como:

1) nonostante le chiare disposizioni di legge in merito all'erogazione dei congedi, nega abitualmente al personale dipendente, giornate di congedo ordinario già prenotato, secondo una programmazione annuale effettuata nei singoli uffici (anche in casi di presentazione del certificato medico che ordina delle cure) costringendo il personale medesimo a disdire prenotazioni in luoghi di villeggiatura con conseguente perdita degli anticipi versati;

2) fa regolarmente effettuare durante il mese, prestazioni straordinarie e frequentemente si trova nell'impossibilità di pagare dette prestazioni adducendo come giustifica-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1970

zione la mancanza di fondi da parte del Ministero.

E per sapere inoltre se sia a conoscenza del fatto che per garantire un minimo servizio all'utenza comasca occorrono, tempestivamente, 40 unità della carriera ausiliaria, che mancano stampati di ogni genere, macchine allibratrici, addizionatrici, calcolatrici, macchine per scrivere, numeratori, zigrinatrici per assegni, persino i sacchi con cui si invia la corrispondenza nei vari uffici e se ritenga di porre fine a questo intollerabile stato di disagio a cui è sottoposta l'utenza ed il personale postelegrafonico, che deve subire continue umiliazioni e da parte della utenza e dei propri dirigenti.

L'interrogante desidera conoscere quali urgenti provvedimenti si intendano adottare per normalizzare la situazione nel rispetto dei diritti dei lavoratori e per il miglioramento del servizio per i cittadini. (4-12822)

RISPOSTA. — In merito a quanto segnalato nella prima parte della interrogazione cui si risponde, si fa presente che, in effetti, presso la direzione provinciale delle poste e telecomunicazioni di Como, esigenze di servizio, determinate da carenza quantitativa di personale, hanno talvolta imposto di differire la concessione del congedo ordinario nei confronti del personale dipendente, il che si determina sovente nel corso della stagione estiva, durante la quale si concentrano le maggiori richieste di congedo ordinario e di congedo straordinario per cure.

Premesso che l'amministrazione è espressamente autorizzata per legge ad adottare provvedimenti del genere, ed a richiedere la prestazione di servizio straordinario per sopperire a deficienze di personale, assente o mancante dell'assegno, non risulta che la direzione provinciale si sia trovata nella impossibilità di pagare tali prestazioni straordinarie per mancanza di fondi assegnati dal Ministero.

In proposito, tenuto conto della deficienza di 23 unità lavorative nell'assegno della stessa direzione provinciale, si assicura che la situazione è destinata a normalizzarsi con la prossima assunzione degli idonei del concorso a 1164 posti di fattorino.

Per quanto, infine, riguarda la lamentata deficienza di stampati e mezzi operativi, si fa presente che questa amministrazione ha provveduto e provvede al fabbisogno degli uffici periferici in relazione alle necessità dagli stessi prospettate, tenuto conto delle limitazioni imposte dalle esigenze di bilancio.

Il Ministro: BOSCO.

CORTI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere le ragioni dell'incredibile ritardo nei lavori di sistemazione della stazione ferroviaria di Brescia.

Tali lavori, che tecnicamente potevano risolversi nello spazio di qualche mese, durano invece da oltre tre anni creando grave disagio per i viaggiatori.

A parte ogni considerazione sull'efficienza della pubblica amministrazione, va sottolineato il fatto che si tratta della stazione ferroviaria del capoluogo di provincia, con alta intensità di traffico passeggeri e merci e su una delle linee più importanti ed attive delle ferrovie dello Stato. (4-13054)

RISPOSTA. — Il fabbricato viaggiatori di Brescia, che l'azienda delle ferrovie dello Stato aveva a suo tempo previsto di demolire e ricostruire con criteri consoni alle mutate esigenze, è stato invece sottoposto a vincolo da parte della sovrintendenza ai monumenti della Lombardia che lo ha definito « notevole raro esemplare di stazione ferroviaria della metà del secolo XIX ».

Ciò stante, per quanto attiene i prospetti esterni dell'edificio ci si è dovuti limitare a restauri e, per quanto attiene l'interno, si sono migliorati ed ammodernati gli ambienti ed i servizi ferme restandone le strutture.

Così impostati, i lavori procedono fra notevoli difficoltà e soggezioni dovute sia alla necessità di garantire la continuità dei servizi ferroviari nel corso delle sistemazioni provvisorie corrispondenti alle varie fasi di lavori, sia al continuo controllo della sovrintendenza ai monumenti circa le modalità esecutive e lo sviluppo delle opere in questione.

Ad ogni modo si conta di giungere alla loro ultimazione entro il 1970.

Il Ministro: VIGLIANESI.

COTTONE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se sia a conoscenza dell'ordine del giorno votato dal consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori legali del circondario di Marsala (Trapani) in data 18 maggio 1970. Se ritenga giusta e urgente la richiesta dell'ampliamento della pianta organica del tribunale e della procura della Repubblica di Marsala, in rapporto al carico complessivo degli affari trattati dal tribunale e dalla procura, per il quale è assolutamente inadeguato il numero dei magistrati, dei cancellieri, dei dattilografi, degli uscieri giudiziari e degli ufficiali giudiziari.

Se sia a conoscenza, altresì, del successivo ordine del giorno votato in data 19 giugno

1970 e in conseguenza ritenga urgentissimo, in seguito al grave incidente automobilistico che in data 17 giugno 1970 è costato la vita del cancelliere capo dottor Domenico Campo e il grave ferimento del giudice dottor Giuseppe Alcamo, funzionante presidente del tribunale, assegnare immediatamente al tribunale di Marsala un numero congruo di magistrati, cancellieri e personale ausiliario, al fine di impedire la sicura paralisi dell'attività.

(4-12659)

RISPOSTA. — Il tribunale di Marsala è stato istituito con la legge 1° marzo 1968, n. 198, ed è in funzione dal 15 gennaio del 1969.

Questo Ministero ha compiuto un esame approfondito dei dati pervenutigli sull'entità del lavoro affluito al tribunale predetto nel primo anno di funzionamento dell'ufficio ed ha patuto stabilire che il lavoro sopravvenuto nell'anno 1969 è stato di 1100 affari civili e penali (ramo contenzioso).

Poiché la consistenza numerica del personale in pianta negli uffici giudiziari è relativa al carico di lavoro e non anche in senso assoluto alla pendenza del lavoro stesso, si è rilevato che l'attuale pianta organica del tribunale predetto è proporzionata all'affluenza annuale di lavoro. Ciò risulta molto evidente dalla comparazione con altri tribunali (vedasi prospetto allegato B) e proporzionalmente o analogamente anche da quella con alcuni tribunali della stessa regione (vedasi prospetto allegato C) ed in relazione alla pendenza alla fine dell'anno.

Pertanto, anche a voler prescindere dalla difficoltà, che, nell'attuale deficienza numerica del personale, si opporrebbe all'auspicato incremento della pianta organica del tribunale di Marsala e dalla inopportunità di modifiche dell'organico di singoli uffici giudiziari attuate senza una valutazione della situazione generale nel settore, si ritiene che, allo stato, non sia necessario intervenire con provvedimenti di modifica dell'attuale pianta organica del tribunale medesimo, fatta eccezione, per il personale di dattilografia, che risulta in effetti, numericamente insufficiente e, per il quale, si potrà provvedere nel caso che si renda possibile il reperimento di qualche posto, che dovrà, corrispondentemente, sopprimersi in altro ufficio.

Per quel che riguarda i magistrati, si deve premettere che, a norma dell'articolo 10, n. 1 della legge 24 marzo 1958, n. 1951, contenente norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura rientra nella esclusiva competenza del Consi-

glio superiore medesimo la materia relativa alle assegnazioni di sede ed ai trasferimenti dei magistrati ed ogni altro provvedimento sullo stato dei magistrati stessi. Nell'ambito della sua competenza, questo Ministero può soltanto formulare richieste in materia al Consiglio superiore in base all'articolo 11 della citata legge n. 195, modificato dall'articolo 5 della legge 22 novembre 1967, n. 1197).

La pianta organica del tribunale di Marsala, relativa ai magistrati, prevede un posto di presidente e sette posti di giudice. Era vacante il posto di presidente al quale il Consiglio superiore della magistratura, con deliberazione del 10 luglio 1970, ha destinato il dottor Marino Lucio. Nei posti di giudice, allo stato, si registrano due vacanze, ma il Consiglio superiore della magistratura ha ritenuto che, per il momento, possa provvedersi alla copertura di uno solo dei due posti vacanti, data la carenza numerica del personale di magistratura.

Per quanto concerne la procura della Repubblica, la pianta organica prevede un posto di procuratore ed uno di sostituto. Il primo è coperto; per la copertura del secondo il Consiglio superiore ha già provveduto destinando altro magistrato, già in servizio a Palermo.

Riguardo al personale di cancelleria, la pianta organica del tribunale prevede sette funzionari; è vacante, oltre al posto di dirigente la cancelleria, un posto in sottordine resosi disponibile a seguito del decesso del cancelliere capo Campo Domenico. Quest'ultima vacanza è stata messa a concorso mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale del 15 luglio 1970 e, nel frattempo, si è disposta l'applicazione continuativa per mesi tre di un cancelliere del distretto.

Alla copertura del posto di dirigente la cancelleria si provvederà inoltre in occasione della nomina e destinazione dei neo cancellieri capi di tribunale di prima classe, (scrutinio in corso di espletamento).

La pianta organica della segreteria della procura della Repubblica presso il tribunale di Marsala prevede un posto di segretario capo e due di segretari in sottordine. Alla copertura del posto di dirigente, unico vacante, si provvederà in occasione della nomina e destinazione dei cancellieri capi di tribunale di prima classe, il cui scrutinio è in corso di espletamento.

Infine, circa il personale degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti, la pianta organica prevede due posti della prima categoria e quattro della seconda; tutti i posti sono coperti.

Il Ministro: REALE.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1970

ALLEGATO B.

Tribunali comparabili con quello di Marsala.

TRIBUNALE	Affari affluiti nell'anno 1969			Organici						Pendenz com- plessiva al 31 di- cembre 1969
	Cause civili contenziose	Processi penali	Totale	Magistrati		Personale cancelleria e segreteria		Dattilografe		
				Tribunali	Procure	Tribunali	Procure	Tribunali	Procure	
Marsala	500	600	1.100	8	2	7	3	1	1	2.326
Pistoia	1.126	995	2.121	8	2	8	3	3	1	2.874
Campobasso	1.145	482	1.627	8	2	8	3	2	1	1.144
San Remo	723	790	1.513	8	3	8	4	3	1	1.389
Pesaro	796	724	1.520	8	2	7	3	2	1	1.618
Cassino	405	1.020	1.425	8	2	8	3	3	1	1.144
Lodi	529	727	1.256	7	2	6	3	2	1	1.570
Chieti	394	803	1.197	7	2	7	3	2	1	1.038
Locri	445	715	1.160	8	2	8	3	2	1	2.601
Pavia	502	593	1.095	8	3	8	4	2	2	1.228
Asti	407	588	995	8	2	6	2	2	1	1.881
Lecco	491	493	984	7	2	6	3	2	1	1.654
Cremona	565	409	974	8	2	7	3	2	1	910
Vercelli	643	328	971	8	3	7	4	2	1	2.074

N. B. — Il criterio in base al quale sono attualmente determinati gli organici delle procure è quello della proporzione con gli organici dei rispettivi tribunali.

Tale proporzione è in media di:

1 magistrato requirente per 4 magistrati giudicanti;
1,6 segretario per ogni magistrato della procura.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1970

ALLEGATO C.

Alcuni tribunali della Sicilia in comparazione con quello di Marsala.

TRIBUNALE	Affari affluiti nell'anno 1969			Organici						Pen- denza com- plessiva al 31 di- cembre 1969
	Cause civili contenziose	Processi penali	Totale	Magistrati		Personale cancelleria e segreteria		Dattilografe		
				Tribunali	Procure	Tribunali	Procure	Tribunali	Procure	
Marsala	500	600	1.100	8	2	7	3	1	1	2.326
Ragusa	562	552	1.114	8	2	8	3	2	1	2.634
Termini Imerese	357	759	1.116	7	2	8	3	2	1	1.410
Enna	473	644	1.117	6	2	6	3	2	1	1.323
Caltanissetta	1.296	1.507	2.803	15	4	13	5	5	2	3.077
Siracusa	1.178	1.859	3.037	19	4	15	5	4	2	7.153
Agrigento	2.014	1.280	3.294	18	5	17	7	4	2	7.448

COVELLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere il numero delle decorazioni al valor civile concesse dalla data di istituzione ad oggi, precisando quante:

a) medaglie d'oro: a viventi e alla memoria;

b) medaglie d'argento, a viventi e alla memoria;

c) medaglie di bronzo: a viventi e alla memoria. (4-12471)

RISPOSTA. — Dalla data di entrata in vigore della legge 2 gennaio 1958, n. 13 sulle decorazioni al valor civile, sono state concesse numero 1.935 ricompense, così distinte: medaglie d'oro 58; medaglie d'argento 470; medaglie di bronzo 1.407.

Delle 58 medaglie d'oro, 46 sono state concesse alla memoria, 6 a viventi e 6 a enti o corpi.

Si fa riserva di fornire analoga specificazione per quanto concerne le altre ricompense concesse, non appena sarà ultimata apposita rilevazione in corso.

Il Ministro: RESTIVO.

CRISTOFORI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere quali provvedimenti siano stati predisposti dagli uffici periferici di Forlì del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per accertare i gravi danni alle colture frutticole registratisi nell'ultima settimana di aprile in vari ed estesi territori con particolare accentuazione nelle zone di Gambettola, Cesenatico, Longiano, Bulgarnò e Gattolino; per chiedere quali provvedimenti si intendano adottare tenendo presente che tali territori hanno subito anche negli anni scorsi drammatiche conseguenze dalle avversità atmosferiche. (4-12086)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti effettuati, è risultato che l'abbassamento della temperatura, verificatosi dal 29 aprile al 4 maggio 1970, ha interessato le zone di pianura, specie nella parte pedemontana, di taluni comuni della provincia di Forlì posti ad est di Cesena, causando danni di lieve entità alle colture della fragola, del pesco, della patata e del fagiolo, con una incidenza invero modesta sulla produzione lorda vendibile aziendale.

Sono in corso, seguite con particolare attenzione da parte dell'ispettorato agrario, prove dimostrative, tendenti a favorire la ripresa vegetativa delle colture colpite, mediante l'impiego di mezzi tecnici adeguati.

Nei casi di comprovata gravità del danno, agli agricoltori colpiti saranno concessi, su domanda degli interessati all'ispettorato agrario, prestiti quinquennali di esercizio, con il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, e successive integrazioni, per far fronte non soltanto alle esigenze in genere di conduzione aziendale dell'annata agraria in corso e di quella successiva, ma anche all'estinzione di eventuali passività aziendali derivanti da prestiti agrari di esercizio e da rate di prestiti o di mutui agrari di esercizio e da rate di prestiti o di mutui agrari di miglioramento in scadenza.

Il Ministro: NATALI.

D'AQUINO. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere se intenda intervenire, allo scopo di evitare con qualunque mezzo, la soppressione del servizio di buncheraggio nel porto di Messina.

La notizia della soppressione di tale servizio, aveva già nel settembre 1969 messo in allarme gli ambienti portuali cittadini e dopo il nostro intervento, che aveva ottenuto risposta assicurativa dal ministro della marina mercantile dell'epoca, la profonda agitazione delle categorie interessate che lavorano nel porto di Messina, che non essendo uno dei porti commerciali di alto tonnellaggio vive anche ed in maggior forza dal lavoro esplicato nel buncheraggio delle navi di passaggio, era stata per quella assicurazione ministeriale tranquillizzata.

La gravità della situazione portuale si è oggi invece nuovamente appalesata in tutta la sua dimensione, anche per il fatto che già da qualche settimana le navi non possono più effettuare il buncheraggio, dovendo ricorrere ai porti di Catania e di Palermo.

A distanza di pochi mesi ritorna ora di attualità la decisione della Esso Standard di sopprimere il servizio nel porto messinese. La questione merita di essere subito affrontata con un intervento decisivo e definitivo da parte del ministro competente, atto a ridare immediata tranquillità alle categorie ed ai lavoratori interessati al servizio, acquietando gli interessi ed i diritti di una città portuale che per la sua posizione geografica al centro dell'area mediterranea, rappresenta una sicurezza per gli approdi ed una fonte valida di energia, di lavoro e di vita per tutti i messinesi.

Qualora la Esso Standard non potrà o vorrà continuare il servizio si provveda con prontezza e senza ulteriore procrastinazione a garantire con altra società il buncheraggio, senza del quale il porto di Messina morirà per inedia insieme alle scarse possibilità economiche che rimangono ai messinesi quasi esclusivamente collegate all'attività portuale. (4-11416)

RISPOSTA. — Non risulta al Ministero della marina mercantile che tale servizio, il quale, come accennato nella interrogazione, è gestito dal deposito costiero della società Esso Standard italiana, sia stato interrotto o soppresso.

È vero, per altro, che negli ultimi tempi si sono verificati casi di irregolarità, derivanti dalla non reperibilità del prodotto richiesto. Tali difficoltà sono state appianate, a cura della società concessionaria, o mediante la consegna di prodotto più pregiato, con relativo maggior onere sopportato dalla società stessa.

La società Esso Standard, tuttavia, ha evidenziato le difficoltà sempre maggiori cui va incontro il deposito costiero di Messina, a causa del ridotto *hinterland* del porto e della diminuzione dei bunkeraggi effettuati a seguito della chiusura del canale di Suez.

Nel far presente, comunque, il desiderio di mantenere detto deposito costiero in piena attività, la società in parola non ha, per altro, escluso la possibilità, per il futuro, di un nuovo esame dell'opportunità di utilizzare o meno tale base per rifornire un mercato notevolmente ridotto, assicurando comunque, prima di adottare qualsiasi decisione, ogni tempestiva comunicazione alle autorità interessate.

Si ritiene opportuno, infine, far presente all'interrogante, che presso la competente capitaneria di porto di Messina è in corso di istruttoria la domanda di altra ditta intesa

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1970

ad ottenere la concessione, nel porto medesimo, del servizio di rifornimento di acqua e carburante alle navi, a mezzo di bettoline.

Il Ministro: MANNIRONI.

D'AURIA. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere:

a) se gli risulti che da oltre un anno migliaia di cittadini delle zone dell'Arenella e del Vomero, di Napoli, abbiano stipulato il contratto per l'installazione del telefono pagando, in media, 40 mila lire ciascuna, e che agli stessi la SIP sta comunicando la impossibilità di provvedere a dare loro il telefono per cui, se vogliono, possono ritirare le somme versate;

b) se ritenga di dover accertare le ragioni per cui si dà tale prova di incapacità da parte della direzione della SIP che non gioca certo a favore di un'azienda a carattere pubblico;

c) se sia il caso d'intervenire affinché a coloro che richiederanno il rimborso delle somme versate siano dati anche gli interessi riscossi dalla SIP dal deposito in banca delle anzidette somme;

d) se, infine, ritenga di dover intervenire affinché la SIP a Napoli sia in grado di soddisfare le esigenze degli utenti che, a volte, si vedono comunicare finanche l'impossibilità a provvedere al passaggio di impianti, già funzionanti, presso altre vicine abitazioni. (4-12004)

RISPOSTA. — Per poter soddisfare le domande di utenza telefonica nei rioni Arenella e Vomero di Napoli, la SIP ha da tempo predisposto l'ampliamento della relativa centrale telefonica. I necessari lavori hanno per altro registrato notevoli ritardi a causa delle note vicende sindacali della fine dello scorso anno. Ad ogni modo, prima ancora del completamento dei lavori, la SIP aveva ritenuto opportuno predisporre anticipatamente, in via generale, i collegamenti relativi per permettere l'attivazione dei medesimi nello stesso momento in cui sarebbe entrato in servizio l'ampliamento della centrale.

I ritardi che si sono verificati, derivanti come si è detto da cause non imputabili alla SIP, hanno indotto successivamente la concessionaria a comunicare agli interessati la propria disponibilità per l'eventuale restituzione del contributo d'impianto, non allo scopo di liberarsi degli impegni presi ma soltanto per consentire, di fronte alla nuova

situazione creatasi, l'eventuale rinuncia, da parte di coloro che non avessero più desiderato il servizio.

Quanto sopra detto riguarda anche i traslochi esterni negli stessi rioni Arenella e Vomero, la cui situazione verrà normalizzata dopo l'ampliamento della centrale.

Il Ministro: PICCOLI.

D'AURIA, VETRANO E CIRILLO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se sia vero che il giovane soldato Romano Mario, in servizio di leva presso la fureria del reparto comando secondo gruppo di Foggia, è stato sottoposto a pressioni e minacce a causa della sua candidatura in una delle liste che partecipano alla competizione elettorale per il rinnovo del consiglio comunale di Santo Stefano del Sole (Avellino), da parte del maggiore, dal quale dipende, che si richiamava ad inesistenti divieti previsti dal regolamento di disciplina militare nel pronunciare le citate minacce.

Per sapere, inoltre, quali provvedimenti intenda prendere nei confronti del responsabile di tale arbitrio nel caso la risposta sia affermativa e in che modo sarà reso possibile al giovane militare di partecipare alla campagna elettorale per esercitare un suo diritto in applicazione alle direttive emanate in tal senso dallo stesso Ministero. (4-12212)

RISPOSTA. — All'artigliere Romano Mario, candidato alle elezioni comunali di Santo Stefano del Sole, è stata concessa la prevista licenza straordinaria a decorrere dal 27 maggio 1970.

Nell'occasione al militare è stato soltanto ricordato il contenuto dell'articolo 47 del regolamento di disciplina, secondo il quale l'attività del candidato deve svolgersi in abito civile e al di fuori dell'ambiente militare.

Il Ministro: TANASSI.

D'AURIA, CONTE E D'ANGELO. — *Ai Ministri della difesa e del tesoro.* — Per sapere per quali motivi l'istruttoria della pratica relativa alla istanza tendente ad ottenere i benefici ed i riconoscimenti previsti dalla legge del 1968, n. 263, del signor Ossemblain Raffaele, nato a Napoli il 28 novembre 1889, non ancora è stata completata e definita, nonostante essa fosse completa della documentazione richiesta; per sapere; inoltre, in che modo ritenga di poter accelerare il già lunghissimo iter della stessa. (4-12493)

RISPOSTA. — La domanda dell'ex combattente Raffaele Ossemblain intesa ad ottenere i riconoscimenti previsti dalla legge 18 marzo 1968, n. 263, è incompleta di documenti atti a comprovare il possesso del requisito militare (croce al merito di guerra) richiesto dalla legge.

È stato, pertanto, interessato il distretto militare competente per l'accertamento del suddetto requisito.

Appena perverranno le notizie richieste, si darà corso alle concessioni spettanti.

Il Ministro della difesa: TANASSI.

D'AURIA. — *Ai Ministri della difesa e del tesoro.* — Per sapere le ragioni per le quali non è stata ancora definita l'istruttoria per il riconoscimento dell'insegna dell'Ordine di Vittorio Veneto e del diritto all'assegno vitalizio in favore dell'ex combattente della guerra 1915-18 Verde Luigi fu Girolamo, nato a Forio d'Ischia (Napoli) il 1° maggio 1893 ed ivi domiciliato alla via G. Morgera, nonostante che l'istanza con relativa completa documentazione sia stata trasmessa da quel comune con nota n. 7336 del lontano ottobre 1968; per sapere, inoltre, se e cosa intendano fare perché tale istruttoria come le tante altre decine di migliaia che trovansi nelle identiche condizioni siano rapidamente concluse anche in considerazione della tarda età degli interessati. (4-12830)

RISPOSTA. — La domanda dell'ex combattente Luigi Verde, intesa ad ottenere i riconoscimenti previsti dalla legge 18 marzo 1968, n. 263, è risultata non corredata di tutta la prescritta documentazione, di modo che si è reso necessario procedere alla relativa istruttoria, al termine della quale saranno concessi i riconoscimenti spettanti per legge.

Al riguardo si richiamano le dichiarazioni rese alla Camera in sede di svolgimento delle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno del 13 ottobre 1969.

Il Ministro della difesa: TANASSI.

DE LEONARDIS. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se risponda a verità la notizia secondo la quale il Ministero intenda sopprimere, per trasferirla altrove, la casa di rieducazione per minorenni di Deliceto (Foggia). Tale eventuale provvedimento sarebbe radicalmente errato. Difatti il precitato istituto è stato posto, mercé recenti co-

spicue spese, in alto grado di funzionalità con la possibilità di adempiere, con proficui risultati, ai suoi compiti.

Appare, pertanto, inspiegabile che si possa, con avventate decisioni, sperperare un patrimonio di opere e di organizzazione così diligentemente e validamente costituite. (4-13145)

RISPOSTA. — Si fa presente che, allo stato, questo Ministero non si propone, in ogni caso, di sopprimere l'istituto minorile di Deliceto, ma di esaminare attentamente la situazione generale dell'istituto medesimo ed i suoi problemi più urgenti, al fine di adottare — nel quadro delle risultanze obiettive — i provvedimenti più idonei.

Ciò premesso, si reputa opportuno segnalare quanto appresso.

L'istituto di Deliceto che ha una capienza di 46 minori e ne ospita attualmente 15, è situato a 5 chilometri dall'omonimo centro abitato, ed è raggiungibile da Foggia attraverso un percorso di 45 chilometri tutto in zona disabitata.

La lontananza, sia dal paese sia dal capoluogo, crea, naturalmente, problemi di isolamento materiale (d'inverno l'istituto è più volte rimasto isolato a causa della neve, tanto da dover essere raggiunto, per i rifornimenti urgenti, con elicotteri) e di isolamento umano, che si riflette sui minori e sui loro familiari, nonché sull'organizzazione delle attività scolastiche, professionali e di tempo libero e sul morale del personale operante nell'istituto.

Per quanto riguarda poi la funzionalità dell'edificio, è da rilevare che, con ricorrenti impegni di spesa, l'amministrazione è riuscita a rendere la vecchia struttura sufficientemente idonea. Non è stato però ancora risolto il grave problema del rifornimento idrico: per più mesi all'anno, il rifornimento avviene infatti con autobotti, essendo insufficiente il locale pozzo artesiano. Per l'allacciamento dell'acquedotto locale è prevista una spesa di 70 milioni di lire.

La situazione del personale è caratterizzata da una progressiva riduzione numerica, essendo sempre più difficile provvedere alla sostituzione delle unità che hanno ottenuto attraverso gli anni, il trasferimento ad altre sedi. Ancora, tuttavia, il personale stesso, adetto agli uffici ed ai servizi può considerarsi sufficiente, ma si avverte sempre più nell'istituto con il trascorrere del tempo, la carenza di elementi adatti a svolgere più validamente le funzioni educative.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1970

Di recente, ad esempio, lo stesso psicologo dottor Barone, consulente dell'istituto, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico.

Va sottolineato, infine, che ragioni di sviluppo socio-economico in atto, rendono difficoltosa la utilizzazione dell'istituto di che trattasi, il quale all'origine era destinato ad un indirizzo agricolo in rapporto alle caratteristiche che aveva la zona in cui esso è situato.

Il Ministro: REALE.

DELLA BRIOTTA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali siano i diritti esclusivi perpetui in materia di pesca, di caccia, di raccolta di canne e di ghiaccio, di navigazione e altri minori esistenti a favore di privati, su acque dema-

niali (corsi d'acqua e laghi) della provincia di Como.

Per conoscere inoltre, per ogni vincolo, quali siano i titoli in base ai quali esso è stato riconosciuto. (4-09039)

RISPOSTA. — Si unisce l'elenco dei diritti esclusivi di pesca in provincia di Como, facendo presente che non esistono analoghi diritti di caccia.

Per quanto riguarda gli altri diritti ai quali accenna l'interrogante, si precisa che questo Ministero è competente in materia di usi civici, per cui di quei diritti può venire soltanto indirettamente a conoscenza, quando essi vengono a trovarsi in contrasto con l'esercizio degli usi civici.

Il Ministro: NATALI.

DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA IN PROVINCIA DI COMO

SPECCHIO ACQUEO	TITOLARE DIRITTO
<p>1. - Lago di Ceresio, o di Lugano, dal confine comunale di Cima a quello col territorio svizzero e dal confine col comune di Claino con Osteno a quello con la Svizzera. Detto diritto comprende anche la parte inferiore del fiume Soldo (larghezza metri 4). Data del decreto ministeriale di conferma: 7 aprile 1931.</p>	<p>Il diritto di pesca è del comune di Valsolda dopo la sovrana risoluzione del 12 settembre 1784 che stabiliva la Valsolda suddita dello Stato di Milano. Tale diritto venne riconosciuto con decreto prefettizio 13 ottobre 1884.</p>
<p>2. - Lago Ceresio (Lugano) per tutta la estensione del territorio di Cima frazione del comune di Porlezza. Data del decreto ministeriale di conferma: 1° maggio 1933.</p>	<p>Il diritto di pesca è del comune di Porlezza.</p>
<p>3. - Lago di Lugano, lungo il fondo detto Rescia, nel territorio comunale di Claino con Osteno, distinto nella mappa coi numeri 1379, 1380 e 2778: pesca degli agoni nel tempo di frega. Data del decreto ministeriale di conferma: 14 maggio 1927.</p>	<p>Il diritto di pesca è di proprietà degli eredi di Selva Egidio.</p>

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1970

SPECCHIO ACQUEO	TITOLARE DIRITTO
<p>4. - Lago di Lugano, lungo il litorale frangente il fondo denominato Molino, dalla foce del Rescia all'acqua detta della Tovera; e fiume Rescia (larghezza metri 3) in territorio di Claino con Osteno, pel tratto dalla foce nel lago di Lugano fino alla cascata. Data del decreto ministeriale di conferma: 14 maggio 1927.</p>	<p>Il diritto di pesca è di proprietà degli eredi di Selva Egidio.</p>
<p>5. - Fiume Lagadone, per il tratto tra il lago di Piano di Porlezza di cui è lo emissario ed il lago di Lugano nel quale si scarica (larghezza metri 3). Data del decreto ministeriale di conferma: 28 giugno 1933.</p>	<p>Il diritto di pesca è di proprietà di Pizzigalli Bruno e Wanda.</p>
<p>6. - Lago di Mezzola: limitatamente alla zona compresa nella provincia di Como: dal Sasso di San Fedelino fino al Sasso Marfoi situato in comune di Sorico di fronte a Piorino. Data del decreto ministeriale di conferma: 9 maggio 1933.</p>	<p>Il diritto di pesca è dei comuni di Gera e Sorico.</p>
<p>7. - Laghetto di Piona: A partire dalla sua bocca fra il Buco degli Stivi, da una parte e la punta del Perlo dall'altra; nonché sopra una zona del lago di Como lungo la spiaggia di Piona dalla Punta del Perlo fino al Pianchetto e sino alla Rovere, per l'altezza di metri 500 nei due punti estremi: e di metri 540 nel mezzo, ossia al Pianchetto. Data del decreto ministeriale conferma: 18 luglio 1931.</p>	<p>Nel 1723 apparteneva alla comunità di Corenno e parte dell'abbazia di Piona. Nel 1750 passò tutto all'abbazia, soppressa poi nel 1797. In seguito passò ad Enrico Genazzino, a Peroni Paolo, a Casati Martina maritata Sibezi, alla signora Angela Rizzi vedova Secondi e poi ai suoi eredi. Ora è ritornato all'abbazia monumentale di Santa Maria di Piona del sacro ordine benedettino cistercense di Colico.</p>
<p>8. - Lago di Como:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Nel tratto adiacente ai territori di Dorio e Corenno, che si estende dalla Cappelletta di Dorio, denominata Tavaina, fino allo Spino, in Corenno Plinio. 2) Nel tratto che si estende dallo Spino, ossia dalla porta esistente nel muro di sostegno del fondo Rubini, sino alla Foppa o stradella della Noce, che divide il comune di Corenno da quello di Dorio. Data del decreto ministeriale di conferma: 9 gennaio 1939. 	<p>Il diritto di pesca è di proprietà della signora Carla Marietti in Sormani Verri.</p>

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1970

SPECCHIO ACQUEO	TITOLARE DIRITTO
<p>9. - Lago di Como: Tratti adiacenti ai territori di Dervio e Corenno Plinio. (Ha inizio al confine di Dervio con Bellano e termina al confine di Dervio con Corenno Plinio, si estende fino a metà lago). Data del decreto ministeriale di conferma: 21 settembre 1927.</p>	<p>Il diritto di pesca spettava al signor conte senatore Pietro Sormani Andreani Verri al quale era pervenuto in seguito a vendita del 1814 dal regio demanio austriaco; in seguito è passato al conte Alessandro Sormani. Poi ai fratelli Monti fu Aquilino. Ora appartiene alla FIPS.</p>
<p>10. - Lago di Como: Nel tratto fronteggiante il comune di Bellano e torrente Pioverna per il tratto scorrente nel territorio dello stesso comune (Pioverna larghezza metri 5). Data del decreto ministeriale di conferma: 16 settembre 1930.</p>	<p>Il comune di Bellano dal regio demanio austriaco il 26 settembre 1789, riconosciuto con decreto prefettizio 30 agosto 1884, n. 2224.</p>
<p>11. - Lago di Como: Nel territorio dei comuni di Menaggio e Nobiallo (frazioni del comune di Lovorno) e precisamente dal comune di San Siro a quello di Griante (profondità metri 200). Data del decreto ministeriale di conferma: 14 gennaio 1931.</p>	<p>Il diritto era di proprietà di Antonio Stoppani al quale era pervenuto con istrumento del 1818, riconosciuto con decreto prefettizio 17 dicembre 1884, n. 2089-271. Ora è di proprietà degli eredi Stoppani.</p>
<p>12. - Diritto di pesca limitatamente al fregolo degli agoni nel lago di Como, in Griante, nel tratto che si estende dalla Valle o torrente di Rovedè dividente Griante da Tremezzo, fino all'incontro della mezzeria della strada del Poncione, nel territorio del suddetto comune. Data del decreto ministeriale di conferma: 16 aprile 1932.</p>	<p>Il diritto è di proprietà dell'hotel Bellevue di Cadenabbia.</p>
<p>13. - Lago di Como: Cinque lotti che vanno dalla villa Teresa (proprietà Faggi) in comune di Tremezzo sino al torrente Negrino in quello di Griante. Limitatamente alla durata del fregolo degli agoni. Data del decreto ministeriale di conferma: 29 agosto 1927.</p>	<p>Il diritto di pesca è di proprietà del signor Grandi Carlo.</p>
<p>14. - Lago di Como: Lungo la zona denominata « Regio di Carrera » in territorio del comune di Lezzeno limitatamente alla frega degli agoni (dal Campicello dei fratelli Bertolio in confine col fondo Bazzoni e dall'altra parte la già casa fratelli Bazzoni, per una profondità di metri 50). Data del decreto ministeriale di conferma: 10 ottobre 1936.</p>	<p>Il diritto di pesca è di proprietà degli eredi Ponisio fu Achille e fu Giuseppe.</p>

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1970

SPECCHIO ACQUEO	TITOLARE DIRITTO
<p>15. - Lago di Como: Nel territorio del comune di Lezzeno, in località Caravalle, dal muro di sostegno del fondo del Ticozzi alla sponda sinistra della Valle di Sossana sino alla sponda destra del ponticello di Caravalle. Data del decreto ministeriale di conferma: 11 dicembre 1941.</p>	<p>Il diritto di pesca è di proprietà dei signori Ticozzi Attilio e Luoni Francesco.</p>
<p>16. - Lago di Como: Nel tratto fronteggiante il territorio di Lezzeno e che si denomina Calchera e Galletti, nel tempo della frega degli agoni (dal muro sostenente il fondo eredi Vaccani, sotto la chiesa parrocchiale, fino all'angolo del muro fondo Molinari). Data del decreto ministeriale di conferma: 4 febbraio 1936.</p>	<p>Il diritto di pesca è di proprietà degli eredi Longoni fu Felice.</p>
<p>17. - Lago di Como: Due legnai posti nella zocca, o seno di Lenno, fra la darsena ed il casino della villa Delmati. Data del decreto ministeriale di conferma: 13 settembre 1930.</p>	<p>Il diritto è stato rinunciato dagli interessati. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha preso atto della rinuncia (vedi lettera 8 febbraio 1968, n. 80257 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in atti).</p>
<p>18. - Lago di Como: Nel tratto prospiciente il territorio del comune di Torno, nella località detta Riviasca (dall'angolo Cascina Giulini al Poncetto di Riviasca). Data del decreto ministeriale di conferma: 23 febbraio 1938.</p>	<p>Il diritto è di proprietà della Fabbriceria della parrocchia di Torno.</p>
<p>19. - Lago di Como: Primo bacino per il tratto che costeggia la riva del comune di Como e si estende da una parte fino a Tavernola (darsena villa Sforzi) e dall'altra fino alla casa Mirabello, sopra villa Geno. Data del decreto ministeriale di conferma: 28 gennaio 1930.</p>	<p>Il diritto fu ceduto alla Repubblica di Como da quella di Milano nel 1447 e la Repubblica di Como lo cedette alla famiglia Odescalchi nel 1650. Nel 1775 pervenne al conte G. B. Giovinetti e per eredità alla signora Carlotta Ceresia. Ora è dell'ospedale Sant'Anna di Como.</p>
<p>20. - Lago di Como: Nel tratto del « Sasso Scepo o Sceppato (confine territoriale tra Bellano e Perledo) allo scoglio detto « La Punta di Morcate » e per la distanza di metri 90 dalla riva. Data del decreto ministeriale di conferma: 5 maggio 1936.</p>	<p>Eredi Maglia e Dubini. Il diritto è passato per metà a Pomi Antonio e per metà a Maglia Renato e Rosa Maria proprietari e Pensa Maria usufruttuaria.</p>

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1970

SPECCHIO ACQUEO	TITOLARE DIRITTO
<p>21. - Lago di Como: Prospiciente il territorio di Varenna. Dal confine tra Bellano e Varenna (Sasso Scepo o Scepato) sino alla punta di Morcate, cominciando alla distanza di metri 90 dalla riva, sino alla metà del lago, in comunione tra i fratelli Scanagatta Luigi e Tarcisio fu Francesco, con usufrutto di un quarto della madre Mellerera Giuseppina e Secchi Angelo fu Anastasio.</p>	
<p>22. - Dalla punta di Morcate sino alla Malpensata (48 metri più a sud), di spettanza dei fratelli Scanagatta Luigi e Tarcisio, con usufrutto di un quarto della madre Mellerera Giuseppina dalla riva alla Corona, mentre dalla Corona alla metà del lago spetta ai suddetti in comunione con Secchi Angelo fu Anastasio.</p>	
<p>23. - Dalla Malpensata sino alla Punta di Varenna di spettanza dei fratelli Scanagatta Luigi e Tarcisio con usufrutto di un quarto della loro madre Mellerera Giuseppina dalla riva alla Corona, mentre dalla Corona alla metà del lago spetta ai suddetti in comunione con Secchi Angelo.</p>	
<p>24. - Dalla Punta di Varenna alla darsena Isimbardi, ora villa Cipressi, dalla riva alla metà del lago di spettanza del signor Greppi Mauro.</p>	
<p>25. - Lago di Como: in territorio del comune di Varenna alla darsena Isimbardi, ora Andreossi fino al luogo detto Cipressone ed in corrispondenza fino all'altezza della metà del lago (villa Monastero). Data del decreto ministeriale di conferma: 13 settembre 1930.</p>	<p>Il diritto di pesca è di proprietà dell'istituto di idrobiologia M. De Marchi.</p>
<p>26. - Dal Cipressone al molo del porto di Fiumelatte dalla riva alla metà del lago, di spettanza del signor Greppi Mauro.</p>	

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1970

SPECCHIO ACQUEO	TITOLARE DIRITTO
<p>27. - Nel tratto di lago fronteggiante la villa Capuana per una profondità di metri 50. Data del decreto ministeriale di conferma: 15 aprile 1946.</p> <p>28. - Dal molo di porto di Fiumelatte sino alla roggia dei Mulini e villa Capuana dalla Corona alla metà del lago di spettanza di Greppi Mauro.</p> <p>29. - Dalla roggia di villa Capuana fino alla Punta della Gatta dalla riva alla Corona di spettanza di Greppi Mauro, mentre dalla Corona alla metà del lago del medesimo in comunione con Secchi Angelo fu Anastasio.</p> <p>30. - Dalla Punta della Gatta fino alla Punta della Cicogna dalla riva alla Corona di spettanza dei fratelli Scanagatta Luigi e Tarcisio del fu Francesco con usufrutto di un quarto della madre Mellerà Giuseppina fu Sisto, mentre dalla Corona alla metà del lago di spettanza ai medesimi in comunione con Secchi Angelo fu Anastasio.</p> <p>31. - Dalla Punta della Cicogna alla Punta della Marca di spettanza di Secchi Angelo fu Anastasio dalla riva alla Corona, mentre dalla Corona alla metà del lago spetta al medesimo in comunione con i fratelli Scanagatta Luigi e Tarcisio fu Francesco con usufrutto di un quarto della madre Mellerà Giuseppina e con le sorelle Scanagatta Paolina e Marianna, e Bottazzi Margherita con usufrutto in parte della madre Fasoli Teresa, ora morta.</p> <p>32. - Lago di Como lungo la riva del comune di Varenna:</p> <p>1) Dalla Punta della Marca alla sponda sinistra della Valle Pianca di spettanza di Panizza Domenico e Secchi Anastasio dalla riva alla Corona, mentre la rimanente parte fino a metà lago è degli stessi in comunione con Scanagatta Francesco fu Luigi e Scanagatta Carlo e Francesco fu Giuseppe.</p>	<p>Il diritto di pesca è di proprietà del dottor Luigi Oltolina.</p>

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1970

SPECCHIO ACQUEO	TITOLARE DIRITTO
<p>2) Dalla Valle Pianca alla Cascina della Pianca di Panizza Domenico e Secchi Anastasio dalla riva alla Corona e per il resto fino a metà lago degli stessi in comunione coi suddetti signori Scanagatta, fatta eccezione per la pesca nel tempo del fregolo degli agoni di spettanza della signora Carolina Mannari Sefferreld.</p> <p>3) Dalla Cascina Pianca al confine di Varenna con Lierna di Panizza Domenico e Secchi Anastasio dalla riva alla Corona e fino a metà lago in comunione con gli Scanagatta.</p>	
<p>33. - Lago di Como: Nel tratto fronteggiante l'ex comune di Limonta cioè dal confine col territorio di Bellagio al porto di Rigona (Riganna). Data del decreto ministeriale di conferma: 8 agosto 1933.</p>	<p>Il diritto di pesca è di proprietà degli eredi Muzio Carlo e Francesco, Ferretti Achille.</p>
<p>34. - Lago di Como: In territorio di Limonta, pel tratto dal porto di Rigona (Riganna), fino verso la metà del lago, al confine territoriale con Vassena. Data del decreto ministeriale di conferma: 19 dicembre 1927.</p>	<p>Diritto di pesca già di proprietà di Gaddi Maria, poi di Guidi Guido, diritto acquistato nel 1814 dalla direzione demaniale di Olona e riconosciuto con decreto prefettizio 22 aprile 1885, n. 2632-35. Ora è di Guido Luigi.</p>
<p>35. - Lago di Como (ramo di Lecco): Comune di Lierna, nel tratto compreso in quel territorio comunale, eccettuati i così detti Regi, nel solo tempo del fregolo degli agoni (dal confine con Varenna a quello del già comune di Olcio, località Grumo). Data del decreto di conferma: 5 maggio 1934.</p>	<p>Il diritto di pesca è di proprietà del comune di Lierna.</p>
<p>36. - Lago di Como: Tratti intermedi denominati i Regi già Serponti, di fronte a Lierna. Data del decreto ministeriale di conferma: 10 luglio 1933.</p>	<p>Il diritto di pesca è di proprietà del signor Panizza Pietro fu Giovanni.</p>
<p>37. - Lago di Como (ramo di Lecco): Per tutta l'estensione del territorio comunale dell'ex comune di Vassena fino alla metà della spiaggia. Data del decreto ministeriale di conferma: 29 settembre 1931.</p>	<p>Il diritto di pesca è di proprietà del comune di Oliveto Lario.</p>

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1970

SPECCHIO ACQUEO	TITOLARE DIRITTO
<p>38. - Lago di Como: Dal vecchio confine degli ex comuni di Vassena e Onno al confine del comune di Lierna; a valle sulla sponda destra fino al Fornacione e sulla sponda sinistra al confine (località Pradelli) fra Abbazia Lariana e Lecco, comprendendo le rive di Parè, Malgrate, Onno, Mandello, Abbazia, Olcio, Rongio e Somana. Data del decreto di conferma: 10 gennaio 1930.</p>	<p>Il diritto era di Carlo e Giuseppe Grecchi e Rusconi; fu acquistato con istrumento 20 gennaio 1849 da Carlo Testoni e da questi è passato al cavalier Dante Mariani. Ora è della ditta Ittimport.</p>
<p>39. - Lago di Como: Dal ponte di Azzoni Visconti al Fornacione in sponda destra ed ai Pradelli in sponda sinistra. Data del decreto ministeriale di conferma: 10 gennaio 1930.</p>	<p>Il diritto di pesca apparteneva ai fratelli Monti fu Aquilino. Ora è della FIPS.</p>
<p>40. - Lago di Garlate: Tratto dalla località Calcarino a Valle fino al vecchio alveo del torrente Aspide, fino a metà lago. Data del decreto ministeriale di conferma: 8 ottobre 1929.</p>	<p>Il diritto venne ceduto negli anni 1816-1817 al signor Testori Giovanni Battista; da questi passò a Carlo Testori e poi al signor Biffi Giovanni e da questi al signor Biffi Pasquale. Il diritto è ora esercitato dalla ditta Ittimport.</p>
<p>41. - Lago di Olginate: Dall'inizio del canale di Olginate al Chiusone di Lavello. Data del decreto ministeriale di conferma: 11 luglio 1927.</p>	<p>Il diritto era di proprietà del signor Testori Carlo che lo aveva acquistato nel 1864 dal signor Enrico Redaelli. Il 9 febbraio 1884 passò a Biffi Giovanni e poi per eredità al signor Biffi Pasquale. Ora è della ditta Ittimport.</p>
<p>42. - Tratto del fiume Adda, denominato lago di Brivio che si estende dal ponte di Capiate sulla via Alzaia, fino al Chiusone di Brivio, presso Molinazzo, frazione di quel comune. Nel tratto di Adda dal torrente di Foppenico al ponte di Capiate la pesca è libera a tutti. Data del decreto ministeriale di conferma: 14 gennaio 1930.</p>	<p>Il diritto di pesca è del comune di Brivio che l'ha acquistato dal signor cavaliere Costantino Martignoni e fratelli con istrumento 30 dicembre 1879.</p>
<p>43. - Lago di Annone: Tratto dell'emissario Rio Torto fino a raggiungere il ponte San Nazzaro sulla provinciale Como-Lecco (larghezza metri 5). Data del decreto ministeriale di conferma: 7 agosto 1931.</p>	<p>Il diritto di pesca è di proprietà di: Citterio commendator Carlo, fratelli Mauri e FIPS.</p>

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1970

SPECCHIO ACQUEO	TITOLARE DIRITTO
44. - Fiume Adda, dal Chiusone di Brivio, presso Molinazzo fino alle colonne di San Colombano. Data del decreto ministeriale di conferma: 27 gennaio 1936.	Il diritto di pesca è di proprietà: Airoldi Natale e Cesare fu Giovanni e Consonni Luigi e Enrico fu Giovanni.
45. - Lago di Sartirana. Data del decreto ministeriale di conferma: 17 ottobre 1930.	Il diritto di pesca è di proprietà del signor Gnechi Giovanni.
46. - Fiume Adda, dal punto denominato le colonne di San Colombano, nel territorio di Calco fino alla località La Rocchetta nel territorio di Paderno d'Adda, lambendo i territori intermedi di Imbersago e Robbiate (larghezza metri 35). Data del decreto ministeriale di conferma: 25 gennaio 1936.	Il diritto di pesca è di proprietà della contessa Lina Castelbarco in Erba.
47. - Lago del Segrino.	Il diritto di pesca è di proprietà del signor Massironi Carlo.
48. - Lago di Alserio. Data del decreto ministeriale di conferma: 2 luglio 1937.	Benocci Ferruccio, Curi Arturo, Nespoli Alfredo, Vitali Roberto, Basevi Anita, Bozzotti Valentina e Mia, Romano Ansperto, Frigerio Federico, Giacomo e Carlo, Paravicini conte Pio.
49. - Lago di Pusiano. Atto di definizione: 28 giugno 1928.	Il diritto di pesca è di proprietà della ditta Ittimport.
50. - Fiume Lambro, nel tratto che si estende dalla chiusa del mulino nuovo di Tabiagio, già Fossati, in territorio di Nibionno, sino ed inclusivamente, ai prati denominati Reggette, propri della prebenda parrocchiale di Inverigo e precisamente all'immittenza della Roggia detta Buttone coincidente con la linea di confine territoriale fra Inverigo e Villa Romanò (larghezza metri 10). Data del decreto ministeriale di conferma: 18 dicembre 1934.	Il diritto di pesca è di proprietà del marchese Uberto Crivelli.
51. - Lago di Montorfano. Data del decreto ministeriale di conferma: 10 giugno 1953.	Con regio decreto-legge del 4 maggio 1922 venne iscritta nell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Como. Ora il diritto di pesca è del signor Barbavara conte Ferdinando di Gravellona.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1970

DIRITTI PATRIMONIALI DI PESCA DELLO STATO

PROVINCIA DI COMO

CORSO D'ACQUA	LIMITI DI RISERVA
1 P) Lago di Como e Cernobbio.	Entro la località detta lago di Grezzo o Greggio (dal pontile di Tavernola fino al campanile della chiesa di Cernobbio).
2 P) Lago di Lugano.	Comuni di Porlezza e Claino-Osteno.
3 P) Torrente Telo (larghezza metri 3).	Comune di Claino-Osteno.
4 P) Torrenti Cuccio (larghezza metri 6 - media) e Rezzo (metri 4).	Mandamento di Porlezza.
5 P) Lago di Romazzo o del Piano.	Comune di Porlezza.
6 P) Lago di Como.	Comune di Musso.
7 P) Laghi di Moggio e Pescarenico (Adda).	Comune di Lecco.
8 P) Fiume Lambro (larghezza metri 10).	Fra la pietra di San Giovanni presso Stallo di Incino, all'uscita del lago di Pusiano e il Molino nuovo di Nibionno.

DELLA BRIOTTA. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per chiedere se sia al corrente delle richieste formulate dagli operatori turistici della provincia di Sondrio, e di cui si sono resi interpreti ripetutamente l'ente provinciale per il turismo ed aziende autonome di soggiorno, per ottenere un miglioramento delle comunicazioni con Milano.

A parere dell'interrogante la richiesta, che si giustifica anche sulla base dello stato delle comunicazioni stradali, tali da non consentire collegamenti automobilistici rapidi, dovrebbe essere accolta istituendo un treno direttissimo con fermate a Lecco, Colico, Morbegno e Sondrio, con tempi di percorrenza ridotti e con materiale più confortevole di quello attualmente in esercizio. (4-13011)

RISPOSTA. — Il problema del miglioramento delle comunicazioni ferroviarie di Milano con Sondrio e la Valtellina ha formato oggetto di attento esame anche nel corso di

recenti contatti fra il locale compartimento delle ferrovie dello Stato e la camera di commercio di Sondrio.

Si è così rilevato che l'intensità della circolazione sulle linee interessate unitamente alle soggezioni imposte dall'esecuzione, sotto esercizio, di rilevanti lavori nel tratto Milano-Monza in via di quadruplicamento e dalla disponibilità del semplice binario fra Carnate Usmate e Calolziocorte nonché fra Lecco e Sondrio in atto non consentono l'inserimento di altri convogli a marcia celere fra i centri considerati.

Per cui il problema segnalato andrà riesaminato allorquando l'intervenuto potenziamento degli impianti stessi permetterà di venire incontro alle esigenze prospettate.

Il Ministro: VIGLIANESI.

DE LORENZO FERRUCCIO. — *Ai Ministri delle finanze e del tesoro.* — Per sapere quali siano stati, rispettivamente negli anni

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1970

1968 e 1969, il numero dei moduli bollati per cambiali vendute ed il gettito delle imposte di bollo derivanti — negli stessi anni 1968 e 1969 — dalla vendita dei predetti moduli bollati e delle marche per cambiali. (4-12884)

RISPOSTA. — Risultano venduti 147.833.065 moduli per cambiali nell'anno 1968 e 145.007.544 nel 1969.

Il gettito delle imposte di bollo derivante dalla vendita dei predetti moduli bollati e delle marche per cambiali ammonta a lire 101.367.178.740 nell'anno 1968 ed a lire 107.020.544.850 nell'anno 1969.

Il Ministro delle finanze: PRETI.

DE MARIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere per completare la statizzazione dell'università di Lecce la cui sovvenzione di lire 50 milioni annui è assolutamente insufficiente. Appare indispensabile all'interrogante completare la facoltà di scienze matematiche e fisiche estendendola anche alle scienze naturali nonché istituire almeno tre facoltà, tenendo presente che la università di Bari è già la terza università d'Italia come numero di iscritti ed è in serie difficoltà per far fronte al crescente numero di studenti della regione pugliese. (4-05063)

RISPOSTA. — Premesso che con legge 31 marzo 1967, n. 160, con la quale la libera università di Lecce è stata trasformata in università statale, è stata anche costituita la facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali, con i corsi di laurea in matematica ed in fisica, e non di scienze naturali, il Ministero della pubblica istruzione ritiene che non sia opportuno per il momento procedere alla creazione di nuove facoltà e corsi di laurea presso il predetto ateneo, sia perché la facoltà di scienze matematiche è di istituzione recente, sia perché si è in attesa della costituzione di regolari organi accademici per il funzionamento di detta facoltà.

A ciò si deve aggiungere, poi, che la istituzione di nuove università e facoltà dovrà essere programmata nel quadro della riforma universitaria, da effettuarsi dopo l'approvazione del relativo disegno di legge.

Il Ministro: MISASI.

DE MARZIO, SANTAGATI, ABELLI E SERVELLO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se ritenga di intervenire presso lo

intendente di finanza di Foggia perché controlli l'operato degli uffici distrettuali delle imposte dirette della provincia di Foggia e perché i citati uffici limitino le iscrizioni provvisorie a ruolo sulla base di un coefficiente massimo del 7,50 per cento per l'edilizia residenziale in proprio e del 3,50 per cento per gli appalti pubblici, evitando il grave inconveniente delle iscrizioni provvisorie, spesso effettuate sulla base di accertamenti infondati, quando addirittura inesistenti e riferentisi agli anni successivi alle dichiarazioni 1965, 1966, 1967, 1968. (4-10650)

DE MARZIO, SANTAGATI, ABELLI E SERVELLO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se abbia disposto accertamenti in ordine al funzionamento degli uffici distrettuali delle imposte dirette di Foggia, e ciò in relazione ad una serie di particolareggiate doglianze avanzate specialmente in materia di accertamenti da operatori della zona e da organismi associativi. (4-11518)

RISPOSTA. — Si osserva preliminarmente che le iscrizioni provvisorie sono regolate, in via generale, dagli articoli 175 e 176 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, i quali si riferiscono, rispettivamente, alle iscrizioni operate in base ad accertamenti non definitivi e a quelle operate in base agli imponibili di periodi d'imposta precedenti.

Stabilisce infatti l'articolo 175 citato che le imposte corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio distrettuale delle imposte dirette, ma non ancora definitivi, sono iscritte a titolo provvisorio nei ruoli:

a) dopo sessanta giorni dalla trasmissione del ricorso del contribuente alla commissione tributaria di primo grado, per la metà dell'imposta corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile accertato dall'ufficio;

b) dopo la decisione della commissione di primo grado per i due terzi e dopo quella della commissione di secondo grado per lo intero ammontare dell'imposta corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile deciso dalle commissioni stesse.

Attesa quindi la categoria della ricordata norma, non è ovviamente consentito agli uffici di procedere all'iscrizione a ruolo dei redditi non ancora definitivamente accertati con criteri diversi da quelli prescritti dal menzionato articolo 175.

Ciò nondimeno l'amministrazione centrale, con circolare del 18 maggio 1960, n. 301520,

nel ribadire l'imperatività della disposizione di che trattasi, ha consentito di omettere la iscrizione provvisoria a ruolo o di limitarla a misura inferiore a quella del 50 per cento quando, fra l'altro, sia contestata la stessa esistenza del reddito o comunque la conferma o meno del reddito accertato, o di un suo componente, dipenda dalla risoluzione di questioni di diritto.

Circa le iscrizioni per gli anni successivi alle dichiarazioni uniche del 1965, 1966, 1967 e 1968, è da ritenere che il riferimento riguarda le iscrizioni provvisorie in base agli imponibili di periodi d'imposta precedenti, previste dall'articolo 176 del testo unico n. 645, il quale ha esteso ai soggetti non tassabili in base al bilancio il sistema già in atto per le società ed enti tassabili in base al bilancio.

In tal caso si osserva che la tassazione provvisoria in base ai periodi d'imposta precedenti è intesa ad assicurare la riscossione parallelamente alla formazione del reddito, nel presupposto che la fonte produttiva sia stabile e che il reddito da essa derivante costituisca, salvo le inevitabili oscillazioni, un flusso periodico di nuova ricchezza. Conseguenza quindi che l'iscrizione provvisoria potrà essere contenuta in limiti inferiori a quelli previsti dall'articolo 176 sopra richiamato solo allorché risulti che a formare l'imponibile da prendere a base per la iscrizione stessa abbiano concorso componenti di carattere eccezionale o derivino da operazioni isolate che facciano ritenere con sicuro fondamento una sensibile riduzione del reddito imponibile. Nel senso anzidetto sono infatti le disposizioni impartite agli uffici dipendenti con la circolare 18 maggio 1960, n. 301520. Disposizione, cioè, alla quale risulta che anche gli uffici distrettuali della provincia di Foggia si sono sempre attenuti.

Il Ministro: PRETI.

DE MARZIO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali interventi urgenti intenda disporre in ordine alle condizioni in cui versano gli agricoltori della provincia di Bari, i quali senza differenze di ampiezze aziendali devono necessariamente ricorrere al credito agrario per fronteggiare l'esigenza di esercizi, mentre, dati i redditi della attività agricola non sono in grado di sopportare l'alto costo del denaro che si aggira oggi intorno al 9,50 per cento.

L'interrogante fa presente che per quanto riguarda la provincia di Bari, la spesa che lo

Stato dovrebbe sopportare per permettere a tutte le aziende di continuare la loro attività imprenditoriale usufruendo di crediti con parziale pagamento dell'interesse da parte dello Stato, ammonterebbe a 350 milioni. (4-12781)

RISPOSTA. — La situazione di disagio in cui si sono venuti a trovare gli agricoltori della provincia di Bari è purtroppo comune a tutti gli operatori agricoli singoli o associati dell'intero territorio nazionale.

Infatti, gli stanziamenti iscritti nel bilancio di questo Ministero per la concessione del concorso dello Stato negli interessi sui prestiti di conduzione previsti dall'articolo 11 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (piano verde n. 2), consentono, nell'esercizio in corso, un volume minore di operazioni agevolate, in conseguenza del noto aumento dei tassi di interesse, disposto a decorrere dal 1° gennaio 1970.

Per ovviare a tale situazione, è stato predisposto un disegno di legge recante « integrazione sugli stanziamenti per la concessione di contributi negli interessi sui finanziamenti agevolati e snellimento delle procedure per la determinazione dei tassi agevolati », attualmente, come è noto, all'esame del Parlamento (atto n. 1117/S).

Il Ministro: NATALI.

DIETL. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere a quali concreti risultati sia giunto sino ad oggi un comitato speciale, quello per il *codex alimentarius*, istituito a sua tempo presso il Ministero dell'agricoltura e che avrebbe dovuto fissare gli *standards* delle principali derrate alimentari ed avere dei compiti educativi nei confronti dei consumatori, i cui motivi di insoddisfazione e di protesta sono tuttora all'ordine del giorno, quando essi scòprono che le offerte speciali, per esempio, sono un imbroglione per far fuori giacenze di magazzino, che certi antipasti sono un miscuglio misterioso, quasi fossero premasticati, che il prosciutto pesa di più perché imbevuto di acqua, che si fa un abuso di additivi chimici per esaltare il sapore e il profumo di certi inscatolati, che il vino non è altro che una gazzosa enologica, l'olio un condimento insipido, il pane una palla di grasso, il cioccolato uno strano pasticcio senza cacao, che non sempre i reclamizzatissimi omogeneizzati sono il non *plus ultra* per i neonati ma provocano anzi intossicazioni, che talune etichette di certi prodotti sono una vera e

propria trappola per il consumatore indifeso, ecc.

Per conoscere, inoltre, se intenda intervenire autorevolmente a favore dei consumatori, favorendo — in analogia in quanto avvenuto da tempo in altri paesi, ove i consumatori si sono organizzati e uniti in solide associazioni che vivono grazie ai contributi dei soci e dei rispettivi governi — l'istituzione di identici agguerriti organismi, finanziati dallo Stato, che faranno sentire la loro voce anche attraverso la televisione, consigliando cosa conviene comprare, commentando l'andamento dei prezzi, analizzando e confrontando tipi di prodotti e cercando di separare, in definitiva, lo interesse del consumatore dalle strategie di vendita delle industrie. (4-11522)

RISPOSTA. — Si premette che il Comitato nazionale italiano per il *codex alimentarius* è stato costituito per collaborare con la commissione mista FAO-OMS nella redazione di norme alimentari per stabilire *standards* alimentari di validità mondiale o europea.

In tale sede, trovano occasione di inserimento le proposte ritenute utili da parte italiana, come da parte di ogni altro paese aderente al Comitato.

Per altro, soltanto dopo che le singole norme siano state accettate dai governi e pubblicate come *Norme codex*, deriva ad ogni paese l'obbligo di conformare ad esse la legislazione nazionale vigente, in particolare per la parte concernente gli *standards* alimentari.

Per realizzare tale sua funzione, il Comitato nazionale italiano per il *codex alimentarius*, dalla data del suo insediamento, avvenuto il 27 marzo 1969, ha tenuto finora 6 riunioni plenarie.

Il comitato si è articolato in 13 gruppi di lavoro, concernenti, rispettivamente, le seguenti materie: « igiene degli alimenti »; « frutta e ortaggi conservati e prodotti surgelati »; « olii e grassi »; « latte e prodotti derivati »; « etichettatura delle derrate alimentari »; « zuccheri e miele »; « alimenti dietetici e di regime »; « additivi alimentari e coloranti »; « carne e prodotti carnei »; « residui di pesticidi »; « pesce e prodotti della pesca »; « metodi di analisi »; « aromatizzanti ».

In proseguo di tempo, saranno costituiti altri gruppi di lavoro.

Le conclusioni dei gruppi di lavoro sono state riferite ai comitati verticali internazionali della commissione mista FAO-OMS per le norme alimentari, nelle riunioni tenute in varie città di diversi paesi.

Per quel che concerne lo svolgimento di un programma di educazione alimentare nei confronti dei consumatori a riguardo delle norme *codex*, si precisa che una attività in tal senso potrà essere svolta dall'amministrazione italiana, allorquando le norme *codex* saranno pubblicate ed accettate dall'amministrazione stessa, che dovrà uniformare ad esse la legislazione vigente in materia.

Non appare opportuno, pertanto, che alle predette norme *codex* sia data diffusione prima del compimento dell'*iter* accennato, in quanto ciò creerebbe disorientamento per i consumatori e metterebbe in difficoltà l'amministrazione.

Tuttavia, indipendentemente dalle norme *codex* ed in attesa che esse si perfezionino in norme giuridiche, un'azione informativa ed educativa dei consumatori può riguardare il rispetto della legislazione alimentare vigente.

Tale azione viene svolta da questo Ministero direttamente e con la collaborazione tecnico-scientifica dell'Istituto nazionale della nutrizione, mediante allestimento di « mostre per l'educazione alimentare » presso fiere e convegni e, soprattutto, con la diffusione di opuscoli divulgativi, che vengono distribuiti ad ogni categoria di persone, ma principalmente agli alunni delle scuole d'obbligo e superiori.

Per quanto riguarda la costituzione e la attività di organismi rappresentativi dei consumatori, si fa presente che l'Unione nazionale consumatori, pur essendo associazione di carattere privato, svolge — spesso con il patrocinio di questo Ministero — un'apprezzabile azione, agitando i problemi del settore in convegni e tavole rotonde, con servizi stampa e radio-televisione, nonché con la pubblicazione del periodico *Le scelte del consumatore*.

Se tale attività appare ancora inadeguata rispetto alle esigenze di una informazione capillarmente diffusa in tutto il paese, ciò dipende soprattutto dalla insufficienza dei mezzi finanziari della predetta associazione, costituiti solo da contributi dei singoli associati, in quanto la pubblica amministrazione non ha, almeno per il momento, la possibilità di intervenire con le disponibilità del proprio bilancio.

Comunque, questo Ministero ha cercato di utilizzare la capacità rappresentativa di detta associazione, prospettando, ad esempio, che delegati della stessa siano chiamati a far parte delle commissioni comunali e provinciali, previste nel nuovo progetto di disciplina del commercio.

Inoltre, questo Ministero medesimo non ha mancato di dare il proprio contributo di partecipazione e di studio alle iniziative promosse da varie organizzazioni internazionali, come l'OCSE, la CEE ed il Consiglio d'Europa, allo scopo di realizzare una efficace tutela degli interessi dei consumatori.

Tra le varie possibilità di rispondere in modo concreto alle crescenti esigenze d'informazione e di educazione dei consumatori, sono attualmente oggetto di considerazione nell'ambito internazionale, e particolarmente in quello comunitario, l'attuazione di *tests* comparativi dei prodotti, la istituzione di certificati di qualità, la diffusione di materiale educativo, la messa in onda di periodici programmi radiotelevisivi.

In campo nazionale, si sta esaminando la possibilità di inserire le annone comunali nell'azione a tutela degli interessi dei consumatori, soprattutto ai fini della loro informazione.

Il Ministro: NATALI.

DIETL. — *Al Ministro della difesa.* — Per chiedere, con riferimento all'interrogazione con richiesta di risposta scritta n. 4-09197 ed alla scorsa risposta ricevuta, specifica risposta in ordine al terzo capoverso ed altresì se e quale sia stato il giudizio dei competenti organi sul reclamo presentato da molti contadini del comune di Varna (Bolzano) avverso il decreto del ministro della difesa del 25 febbraio 1968, n. 1491, mediante il quale vennero sottoposti a pesante servitù militare ulteriori terreni circostanti il deposito militare Rigadavanti, esistente e funzionante colà da parecchi decenni, senza aver originato sino allora un ampliamento della zona di rispetto e la conseguente recrudescenza dell'imposizione di gravami di sì vasta portata.

Per conoscere inoltre come si possa giustificare tale provvedimento con nuovi criteri di massima, adottati anche per una più sicura salvaguardia della pubblica incolumità, quando la strada n. 12 dell'Abetone e del Brennero, notoriamente frequentatissima dal traffico turistico e TIR, passa a due metri scarsi dal recinto del suddetto deposito militare e dallo ingresso principale che conduce ad esso.

(4-11817)

RISPOSTA. — L'ampliamento della zona di rispetto intorno al deposito di Rigadavanti si è reso assolutamente necessario in considera-

zione della configurazione pianeggiante dell'area e della natura del manufatto militare che impongono l'adozione di criteri largamente prudenziali.

Il Ministro: TANASSI.

DI MARINO, AMENDOLA E BIAMONTE.
— *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dell'industria, commercio e artigianato e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere:

a) se siano informati della grave situazione in cui si trova l'azienda ILCA di Battipaglia (Salerno) che non paga da mesi i propri dipendenti e trovasi oberata da gravi passività;

b) quali provvedimenti intendano assumere per impedire la smobilitazione e liquidazione di tale industria;

c) se tra i possibili provvedimenti si ritenga opportuno il rilevamento dell'industria stessa da parte dell'ente regionale di sviluppo in Campania, nel quadro delle iniziative predisposte di colonizzazione agricolo-industriale nel settore lattiero-caseario, che prevedono la costruzione della centrale del latte di Napoli, di nove centri di raccolta latte e di uno stabilimento caseario.

Si sottolinea l'urgenza del problema e la necessità di pronte soluzioni in ordine alla gravità della situazione nella piana del Sele e alla particolare condizione economico-sociale di Battipaglia. (4-05688)

RISPOSTA. — L'Ente di sviluppo in Campania, al fine di consentire la migliore valorizzazione della produzione agricola nel suo comprensorio, dopo un approfondito esame della situazione nel settore lattiero-caseario esistente nel Salernitano, ha deliberato di acquistare l'impianto ILCA di Battipaglia.

A tal fine, l'ente ha presentato domanda a questo Ministero per ottenere la concessione dei benefici previsti dall'articolo 20 della legge 2 giugno 1961, n. 454, per l'acquisto dell'impianto.

Tali benefici consistono, come è noto, in un contributo in conto capitale e nel mutuo integrativo, a tasso di interesse agevolato, per la differenza tra il costo dell'impianto e lo ammontare del contributo stesso.

Il Ministero tra trasmesso la domanda allo Ispettorato agrario compartimentale di Napoli, competente per territorio, per la prescritta

istruttoria, al cui favorevole esito resta, in definitiva, subordinata la concessione delle anzidette agevolazioni.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: NATALI.

DI MARINO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che la pretura di Polla (Salerno) da molti mesi è priva del titolare con conseguenti gravi ritardi nell'amministrazione della giustizia per cui vivo è il malcontento della popolazione e per quali motivi non si è provveduto a ricoprire tale posto finora e quando vi si intenda provvedere. (4-12837)

RISPOSTA. — Al posto vacante nella pretura di Polla è stato destinato, con decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1970, il dottor Antonio Bassi, aggiunto giudiziario con funzioni di pretore del mandamento di Lauria.

Il Ministro: REALE.

DURAND DE LA PENNE. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere i motivi per i quali in sede di applicazione della norma contenuta nell'articolo 56 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, la quale stabilisce che la durata massima di permanenza nell'ausiliaria è di otto anni, viene seguita una interpretazione che non sembra rispondere a principi di giustizia ed equità.

Si verifica, in particolare, che ufficiali dell'esercito e della marina in ausiliaria sono fatti cessare da tale posizione al raggiungimento dei limiti di età per il collocamento in congedo assoluto, anche se non abbiano ancora maturati gli otto anni di cui alla norma suddetta.

Ritiene invece l'interrogante che la permanenza degli ufficiali nella predetta posizione debba essere consentita fino al compimento degli otto anni previsti dal citato articolo 56 della legge n. 113 del 1954, anche se nel frattempo gli interessati siano stati raggiunti dal limite di età per il collocamento in congedo assoluto, purché gli ufficiali stessi, come tassativamente stabilito dal menzionato articolo 56, conservino la idoneità fisica e professionale. (4-11112)

RISPOSTA. — I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali delle tre forze armate, originariamente stabiliti dalla

legge 10 aprile 1954, n. 113, consentivano a tutti gli interessati di rimanere in ausiliaria per il periodo massimo fissato dall'articolo 56 della stessa legge, prima di essere raggiunti dai limiti di età per il collocamento in congedo assoluto previsti dall'articolo 63.

Sono poi succedute varie leggi di aumento di limiti di età per la cessazione dal servizio permanente, mentre sono rimasti invariati i limiti per il collocamento in congedo assoluto. Ciò determina in taluni casi la situazione lamentata dall'interrogante.

Il problema di un intervento perequativo in materia è all'attenzione dell'amministrazione.

Il Ministro: TANASSI.

FELICI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della sanità e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere se siano a conoscenza del fatto che la *Gazzetta ufficiale* delle comunità europee n. C 69 dell'11 giugno 1970 ha pubblicato la proposta di direttiva per la armonizzazione delle legislazioni sulle acque minerali, il cui testo italiano reca, oltre a numerose imperfezioni, delle gravi discordanze con il testo francese.

Particolarmente grave si presenta la norma del paragrafo 1 dell'allegato I, *Definizioni*, il cui testo italiano — in netto contrasto con quanto esposto nel preambolo e con il testo originale francese — trasforma il criterio alternativo delle proprietà favorevoli alla salute o (si ripete: « o ») del contenuto salino, in due necessari e congiunti requisiti, sovvertendo così la base stessa di tutta la direttiva.

Degno di rilievo, inoltre, è l'errore contenuto nel testo italiano dell'articolo 4, laddove i trattamenti facoltativi consentiti sono trasformati in trattamenti obbligatori, sicché sembrerebbe che tutte le acque minerali debbano essere filtrate, decantate e addizionate od anidride carbonica.

Per sapere se ritengano di intervenire tempestivamente presso la CEE fornendo, con la urgenza che il caso richiede, un nuovo testo italiano della proposta di direttiva in parola, affinché sia pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* delle Comunità europee. (4-12747)

RISPOSTA. — Si assicura che le nostre rappresentanze presso le Comunità europee ha provveduto a richiamare l'attenzione della commissione sugli errori riscontrati nel testo italiano della proposta di direttiva del Consiglio in materia di ravvicinamento delle le-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1970

gislazioni degli Stati membri sull'utilizzazione e la messa in commercio delle acque minerali, pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale* delle Comunità europee n. C 69 dell'11 giugno 1970, e a richiedere le opportune rettifiche.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: PEDINI.

FELICI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se rientri nell'indirizzo del Ministero l'azione svolta e che si sta svolgendo in materia di disciplina dei lavori di facchinaggio sia nell'aeroporto di Roma Fiumicino sia nella delegazione di Roma dell'Istituto nazionale trasporti.

Risulta all'interrogante come, a seguito delle direttive dello stesso Ministero, un gruppo di facchini liberi esercenti, che dall'inizio dell'attività dell'aeroporto di Roma Fiumicino hanno sempre lodevolmente assolto il servizio di portura colli a mano per conto dei viaggiatori nel pieno rispetto delle tariffe stabilite dalle competenti autorità aeroportuali, siano stati estromessi dalla effettuazione del servizio portura bagagli presso la aerostazione delle linee nazionali e sostituiti da altro gruppo di facchini liberi esercenti; che da oltre 15 anni assicurava l'esercizio dei lavori di facchinaggio presso la delegazione INT di Roma, sia stato progressivamente sostituito da diverso gruppo di facchini.

Sembra che per determinare il proprio indirizzo il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile abbia preliminarmente giudicato inammissibile che i facchini liberi esercenti estromessi dal lavoro potessero avere liberamente deciso di aderire totalmente ad una sola organizzazione sindacale. In effetti le direttive del Ministero hanno corretto tale inammissibile anomalia preoccupandosi di accertare che i facchini liberi esercenti da immettere in sostituzione risultassero invece aderenti ad altra organizzazione sindacale ed iscritti o simpatizzanti di altri partiti politici.

L'interrogante, nell'ipotesi che quanto rilevato risponda a verità, chiede di conoscere con quali mezzi e con quali strumenti il Ministero intenda intervenire per riportare la normalità nel settore dei lavori di facchinaggio, rispettando i diritti da tanto acquisiti dai lavoratori e garantendo la posizione degli stessi nell'aerostazione di Fiumicino e nella delegazione dell'INT. (4-12800)

RISPOSTA. — Il lavoro di facchinaggio di competenza dei facchini liberi esercenti (cioè il facchinaggio « esterno » rispetto alla cinta

doganale) era espletato sino al 31 dicembre 1969, per tutto l'aeroporto di Fiumicino, da una sola cooperativa.

Successivamente a tale data, essendo pervenute nel corso del 1969 altre due istanze da parte di altre cooperative composte anch'esse da facchini liberi esercenti, si è ritenuto equo ripartire i lavori di facchinaggio aeroportuale tra le tre cooperative riservando per altro alla cooperativa che in passato aveva operato in condizioni di esclusiva una quota di lavoro che si può calcolare intorno al 75-80 per cento del lavoro totale.

L'altro 20-25 per cento è stato ripartito tra le due cooperative.

Tale suddivisione, attuata a mezzo di apposita ordinanza del direttore dell'aeroporto, è stata operata dopo un'attenta valutazione delle esigenze rappresentate dalle cooperative interessate e con l'obiettivo di ripartire una così importante fonte di lavoro fra il maggior numero possibile di facchini liberi esercenti, senza alcuna discriminazione di ordine sindacale o di altro ordine.

Per quanto riguarda i criteri seguiti dalla delegazione INT di Roma per la scelta dei lavoratori addetti alle operazioni di manovalanza, si fa presente che per fronteggiare le discontinue esigenze del traffico merci la suddetta delegazione si è valsa, sin dal 1953, delle prestazioni di manovalanza giornaliera fornita dalle cooperative di facchinaggio Italia ed Ostiense.

In seguito all'estensione dei compiti derivanti dalla riforma delle spedizioni a resa ordinaria ed in piccole partite, la delegazione INT di Roma ha ritenuto, per misura precauzionale, di avvalersi dal 1969 anche della manovalanza di una terza cooperativa (la Castro Pretorio).

Il numero delle giornate lavorative richieste, a seconda del fabbisogno, nell'anno 1969 e nel primo quadrimestre del 1970 alle anzidette cooperative è stato il seguente:

	Anno 1969	1° quadri- mestre 1970
Cooperativa Castro Pretorio	2.133	832
Cooperativa Ostiense	1.901	474
Cooperativa Italia	15.235	4.620

Da tali dati si può rilevare come la delegazione INT di Roma non operi discriminazioni e tenga conto della diversa anzianità « cronologica » e della consistenza numerica delle varie cooperative di cui si avvale.

Il Ministro: VIGLIANESI.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1970

FELICI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se sia a conoscenza del convegno recentemente effettuato tra i sindaci di Cerreto Laziale, Ciciliano, Gerano, Rocca Canterano, Rocca Santo Stefano e Sambuci (Roma), per denunciare la pesante situazione creatasi nei suddetti comuni a seguito del disservizio continuato da parte della autolinea di collegamento per Tivoli e Roma.

Per fare presente la grave tensione esistente tra le popolazioni e tra i numerosi lavoratori pendolari, che spesso rischiano di essere licenziati per il permanere del disservizio dei mezzi di trasporto.

Per conoscere quali interventi sono stati compiuti o si intendono compiere da parte del Ministero dei trasporti per normalizzare i servizi di collegamento per Tivoli e Roma e ciò per riportare tranquillità tra le popolazioni interessate, per evitare l'aggravarsi della situazione, che, se non si interverrà con estrema urgenza, potrebbe degenerare in fatti ancora più gravi. (4-12887)

RISPOSTA. — La situazione dei pubblici collegamenti di linea interessanti la zona del Sublacense e della Valle del Giovenzano è già da tempo oggetto di attento esame da parte di questa amministrazione.

La competente direzione compartimentale MCTC per il Lazio sta, in proposito, espletando un accurato servizio di vigilanza al fine di rinnovare gli inconvenienti ed i disservizi lamentati.

Occorre, d'altra parte, tener presente che l'attuale stato di disagio per l'utenza deve ricollegarsi alle agitazioni sindacali, ed ai conseguenti scioperi del personale delle autolinee, in corso per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro, agitazioni che, per altro, rivestono un carattere nazionale e generale e non soltanto aziendale o locale.

Si nutre fiducia che, con la firma di un nuovo contratto collettivo, la situazione possa rapidamente ricondursi alla normalità.

Per quanto riguarda infine le varie richieste formulate dai rappresentanti dei comuni interessati per l'istituzione di nuovi collegamenti sia locali che con Roma, si dà assicurazione che eventuali concrete domande che venissero avanzate da parte di idonee imprese saranno esaminate con ogni possibile sollecitudine.

Il Ministro: VIGLIANESI.

FERIOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia vero il fatto

che la competente sovrintendenza abbia fornito affidamenti circa una favorevole presa in considerazione di un nuovo progetto redatto dalla amministrazione comunale di Piacenza per un traforo delle mura cinquecentesche di quella città, e ciò per la realizzazione di una strada di penetrazione nel centro urbano che sfocerebbe in stradone Farnese.

Si fa presente che l'esecuzione di un precedente progetto nello stesso senso aveva sollevato vivacissime reazioni da parte della stampa locale e dell'opinione pubblica oltre che di associazioni culturali come Italia Nostra; per cui i lavori relativi erano stati bloccati proprio per un tempestivo, apprezzato intervento dei competenti organi di tutela del patrimonio monumentale. (4-03613)

RISPOSTA. — La sovrintendenza ai monumenti dell'Emilia non è stata interessata in alcun modo ad un progetto di attraversamento delle mura cinquecentesche in corrispondenza dello stradone Farnese.

Il comune di Piacenza non ha presentato alcun progetto del genere né vi è stato nemmeno uno scambio di idee su tale argomento.

Il Ministro: MISASI.

FIORET. — *Ai Ministri della difesa e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere se ritengano necessario intervenire con urgenza per eliminare o quanto meno per ridurre, entro limiti sopportabili, le nuove gravosissime servitù che sono state imposte, con decreto ministeriale del 21 marzo 1970, n. 1614, in una zona di oltre ettari 200 di terreno in comune di San Vito al Tagliamento (Pordenone).

L'interrogante, precisato che ben un quinto dell'intero territorio comunale risulta in tal modo vincolato da servitù militari; che con il divieto di scavare fossi, di attuare canalizzazioni e di effettuare piantagioni arboree si scoraggia ogni prospettiva di sviluppo agricolo e si impedisce quel processo di trasformazione fondiaria che sola può permettere una vita dignitosa a chi si dedica alla attività dei campi, chiede con quali provvedimenti concreti essi intendano fronteggiare la situazione nel sanvitese che appare delicata, oltretutto sotto il profilo economico, anche sotto il profilo politico e sociale. (4-12616)

RISPOSTA. — Il riordinamento del sistema delle opere di fortificazione permanenti nel

settore di San Vito al Tagliamento, mentre ha consentito di liberalizzare alcuni terreni già assoggettati a vincoli militari, ha comportato per converso la necessità di vincolarne altri.

I vincoli, imposti nella più stretta misura possibile, non sottraggono i fondi alle normali colture e le locali autorità militari continueranno poi ad esaminare con ogni consentita larghezza, come già in passato, ogni richiesta di deroga temporanea.

Il Ministro della difesa: TANASSI.

FLAMIGNI, BASTIANELLI E RAFFAELLI. — *Al Governo.* — Per sapere quale seguito abbiano avuto le dichiarazioni rese dal rappresentante del Governo alla Camera dei deputati oltre un anno fa, nella seduta del 14 ottobre 1968, nel corso della discussione che ha preceduto l'approvazione dell'articolo 20-bis del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, recante provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravio di oneri sociali per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato; per sapere, cioè, quale seguito abbia avuto l'impegno del Governo di porre una particolare attenzione al riesame generale della situazione delle tariffe per l'energia elettrica, per giungere ad una nuova impostazione del sistema tariffario, di esaminare iniziative volte a favorire l'allargamento degli impianti, a ridurre i costi di allacciamento in modo da aiutare le piccole utenze industriali, artigianali, commerciali, agricole e da favorire i centri rurali.

Per conoscere se intenda finalmente esaudire una delle rivendicazioni fondamentali che ispirò il movimento per la nazionalizzazione dell'industria elettrica: l'eliminazione delle ingiuste sperequazioni tariffarie in vigore ancora oggi, dopo sette anni dalla nazionalizzazione come dimostrano i seguenti prezzi medi delle tariffe praticati dall'ENEL: per le utenze fino a 30 chilowatt di potenza impegnata (artigiani, piccole industrie, esercenti, coltivatori diretti, piccole aziende agricole) lire 24,15 il chilowatt (lire 18,11 dopo la riduzione del 25,1 votata dal Parlamento ed in vigore fino al 1970); per le utenze oltre i 30 chilowatt e fino a 500 chilowatt di potenza impegnata (piccola industria e media industria) lire 14,24; per le utenze oltre i 500 chilowatt di potenza (grande industria) lire 8,27 il chilowatt.

Per sapere se siano stati avviati gli opportuni colloqui con l'ENEL e a quali risultati siano approdati fino a questo momento.

Infine per sapere quando riterrà di essere in grado di proporre al Parlamento i necessari provvedimenti tenendo conto che le attuali tariffe dell'energia elettrica per usi industriali, agricoli e commerciali con potenza fino a 30 chilowatt scadono alla lettura dei contatori relativa all'ultimo periodo di consumo del 1970 e si dovranno stabilire le nuove norme in tempo utile per evitare un automatico aumento del 25 per cento di tali tariffe e gravi ripercussioni sulla stabilità delle piccole aziende. (4-09322)

RISPOSTA. — Il comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta di questa amministrazione, ha disposto da tempo uno studio sulla revisione delle tariffe elettriche in atto, disciplinate dal provvedimento CIP del 29 agosto 1961, n. 941.

Lo studio è tuttora in corso, dati i molteplici e difficili problemi che si sono presentati, anche per la necessità di evitare soluzioni parziali, relative a singoli settori economici o a determinate zone del paese, e per la necessità di tener conto dei maggiori costi di produzione e di distribuzione in dipendenza dei recenti aumenti concessi al personale dell'ENEL, che hanno notevolmente influito sulla situazione finanziaria dell'ente.

Lo studio sopraccennato si concreterà in una relazione al CIPE, affinché questo, nella sua competenza, possa dare nuove direttive di politica tariffaria in base alle quali dovrà essere definita dal comitato interministeriale dei prezzi una nuova regolamentazione in materia.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: GAVA.

FLAMIGNI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere:

1) il suo parere in merito alle linee del piano di zona di sviluppo agricolo e civile elaborato dalla conferenza dell'agricoltura della valle del Bidente (comuni di Santa Sofia, Galeata, Civitella di Romagna, Meldola in provincia di Forlì);

2) quale assistenza intenda garantire da parte dell'ente di sviluppo per la elaborazione del piano definitivo e per la sua attuazione;

3) se intenda stabilire tra l'ente di sviluppo e la conferenza agraria di valle e il suo organo permanente o, la consulta dell'agri-

coltura, una stretta collaborazione e sottoporre al controllo di questi organi tutti gli investimenti, i finanziamenti, gli inventivi pubblici, destinati o da destinare all'agricoltura della zona, e attuare il necessario coordinamento degli organi della programmazione, comuni, consorzi di bonifica, aziende del demanio forestale, uffici dei ministeri allo scopo di realizzare il piano zonale.

In particolare per conoscere quali interventi intenda realizzare in ordine alle seguenti linee del piano zonale della valle del Bidente:

a) rinnovamento delle strutture agrarie e fondiari con la concessione di finanziamenti ai mezzadri e braccianti per l'acquisto della terra, per l'ampliamento delle aziende dei coltivatori diretti, la conduzione delle aziende in forma associata;

b) sviluppo della viticoltura di pregio e messa in opera di nuovi vigneti specializzati con l'aiuto all'ammodernamento e ampliamento delle cantine cooperative « vini di Romagna » del Ronco, di Forlimpopoli e dell'eno-polio di Meldola e con il riconoscimento ufficiale dell'associazione viticoltori;

c) miglioramento e sviluppo del patrimonio zootecnico con l'aiuto all'attività selettiva, alla costruzione di moderne stalle sociali cooperative, alla costituzione di una cooperativa zootecnica con compiti plurimi degli allevatori dell'alto e medio Bidente, al potenziamento e adeguamento delle cooperative di servizio di Meldola e Cusercoli, secondo le esigenze che vengono richieste dalle nuove colture specializzate, con l'attuazione di un programma di investimenti per il rinnovamento delle strutture avicole delle aziende familiari collegate alla terra e con l'adozione di un nuovo sistema tariffario per la energia elettrica impiegata negli allevamenti e negli usi agricoli generali;

d) forestazione e difesa del suolo con la elaborazione di una carta orografica dei territori da destinare alla forestazione comprendendo tutti i terreni la cui pendenza supera il 25 per cento, lo studio di un piano tecnico finanziario per il rimboschimento necessario nei suddetti terreni, aiuto ai piccoli rimboschimenti di aziende singole e associate.

(4-10389)

FLAMIGNI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere:

1) il suo parere in merito alle richieste di intervento e alle proposte per la formulazione del piano zonale elaborate dalle confe-

renze agrarie del comprensorio del Rubicone (comuni di Borghi, Gambettola, Gatteo, Longiano, Savignano, San Mauro Pascoli, Sogliano);

2) quale collaborazione intenda stabilire, tramite gli organi periferici controllati o diretti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con le conferenze agrarie comunali e comprensoriali del Rubicone le quali, per la partecipazione unitaria di tutte le organizzazioni sindacali e le associazioni dei produttori agricoli, di tutti gli enti locali e forze politiche, rappresentano una migliore articolazione e sviluppo della democrazia nelle campagne e possono costituire strumenti validi per una larga partecipazione dei contadini produttori alle scelte riguardanti il rinnovamento e lo sviluppo dell'agricoltura e all'attuazione delle norme stabilite dal capitolo XVIII del piano di sviluppo economico 1966-1970, dall'articolo 39 del piano verde n. 2 e dall'articolo 3 della legge 14 luglio 1965, n. 901, che indicano nel piano zonale a livello territoriale, per zone omogenee, per affinità e interdipendenze funzionali, una vera e propria unità di programma;

3) quali siano i suoi intendimenti in ordine alla necessità di coordinare e di condurre alle scelte contenute nel piano di zona tutte le richieste di finanziamenti pubblici afferenti al riordino fondiario, alle strutture agrarie, al mercato e civili nelle campagne, inoltrate da enti locali, consorzi di bonifica e idraulici, singoli produttori o proprietari, cooperative di associazioni, nonché gli investimenti previsti nei bilanci dell'ente di sviluppo e dei ministeri.

Per conoscere i suoi intendimenti in ordine alle necessità di intervento, indicati dalla conferenza agraria comprensoriale, per affrontare le seguenti necessità:

a) riordino fondiario mediante il superamento della mezzadria, l'utilizzazione dei fondi previsti dalla legge n. 590, l'alienazione a favore dei contadini delle aziende di proprietà delle opere pie e dei comuni di Longiano e Roncofreddo e delle aziende private: Fenili nel comune di Gatteo, Bilancioni nel comune di San Mauro Pascoli e Spalletti nel comune di Savignano, e mediante un particolare aiuto per favorire la gestione associata, a proprietà divisa, delle aziende contadine;

b) qualificazione e sviluppo dell'ortofrutticoltura nei comuni di Gambettola, Gatteo, San Mauro Pascoli e Savignano e aiuto alla costituzione di una cooperativa, strutturata in modo da garantire un'ampia democrazia, di rappresentare tutti i produttori della

zona del Rubicone e di commercializzare la loro produzione, impedendo che si attuino investimenti ripetitivi, in quanto più strutture cooperative di piccole dimensioni non eliminerebbero l'attuale crisi delle strutture commerciali;

c) qualificazione e specializzazione delle colture ortensi da seme nel territorio, particolarmente idoneo, della collina mediante un programma di incentivazione e una particolare assistenza per la costituzione dell'associazione produttori sementi;

d) qualificazione e sviluppo della viticoltura nella zona pedecollinare aiutando la messa in opera di vigneti specializzati, la costruzione di una cantina cooperativa per la commercializzazione dei vini;

e) qualificazione e sviluppo della zootecnia aiutando la nascita di due stalle sociali cooperative nei comuni della pianura, collegate con gli allevamenti della collina e montagna, che vanno razionalmente incrementati; la formazione di un centro di fecondazione artificiale per il miglioramento delle razze bovine da carne e da latte; la diffusione della irrigazione con impianti interaziendali e la ricerca di nuove risorse idriche; il miglioramento delle foraggere e dei pascoli;

f) sistemazione idrogeologica attuando un piano tecnico finanziario per la forestazione su tutti i terreni con pendenza superiore al 25 per cento, e attuando un piano regolatore della rete idraulico-agrafia in modo da provvedere al rinnovamento della rete scolante per adeguarla ai sistemi moderni di coltivazione e a realizzare il necessario e progettato impianto idrovoro. (4-10435)

RISPOSTA. — L'ente per il delta padano, in attesa di specifici finanziamenti che consentano agli enti di sviluppo l'attuazione di piani di zona e di sviluppo a vasto carattere territoriale e per singoli settori, si è dovuto per ora limitare ad impostare, con la valida collaborazione degli organi pubblici locali e delle organizzazioni di categoria, iniziative di carattere particolare, a norma dell'articolo 35 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (piano verde n. 2).

Per la Valle del Bidente, l'ente ha predisposto un progetto, già inviato da questo Ministero alla CEE per il finanziamento della sezione orientamento del FEOGA e con impegno di partecipazione finanziaria dello Stato italiano, per la ricostituzione di vigneti con vitigni di pregio, per una spesa di lire 689.317.000, che interessa terreni della super-

ficie complessiva di ettari 535,60 appartenenti a 288 aziende, ricadenti in 9 comuni, nelle zone di produzione « a denominazione di origine controllata e garantita ».

Per quanto riguarda il comprensorio del Rubicone, analogo progetto è stato rinviato alla CEE, per una spesa di lire 1.153.936.000, che interessa terreni di 381 aziende, per una superficie complessiva di ettari 704,72, in 18 comuni ricadenti nelle zone di produzione « a denominazione di origine controllata e garantita », con l'esclusione, quindi, dei comuni di Gatteo, San Mauro Pascoli e Gambettola.

Sono, poi, in corso di costruzione due cooperative agricole nella Valle del Bidente e due nel comprensorio del Rubicone, per la realizzazione di altrettante stalle sociali. L'ispettorato agrario considera e segue favorevolmente tali iniziative, per le quali non mancherà di assicurare ogni possibile assistenza.

L'ispettorato medesimo svolge anche una proficua attività di incentivazione per la diffusione della irrigazione ed il miglioramento e l'estensione dei pascoli. Soltanto nella zona del Rubicone sono stati finora finanziati, con contributi in conto capitale, 400 impianti irrigui, per una superficie irrigabile di circa 1700 ettari, ai quali vanno aggiunti altri impianti irrigui, finanziati con mutui agevolati.

Per quel che concerne la costituzione di cooperative zootecniche, con compiti plurimi, degli allevatori dell'alto e medio Bidente e del comprensorio del Rubicone, si osserva che, nella provincia di Forlì, è già operante un centro di fecondazione artificiale, di proprietà dell'associazione provinciale allevatori, dotato di ottimi riproduttori ed in grado di soddisfare le esigenze della provincia e anche di quelle limitrofe.

In merito, poi, all'adozione di un nuovo sistema tariffario per l'energia elettrica impiegata negli allevamenti e negli usi agricoli generali, a parte la considerazione che attualmente sono in vigore tariffe agevolate per usi agricoli, si fa rilevare che trattasi, in ogni caso, di un problema di carattere generale, che va risolto con appositi provvedimenti legislativi.

Circa le specifiche esigenze della cantina « Vini di Romagna » del Ronco di Forlimpopoli e dell'enopolio di Meldola, si precisa che esse potranno essere esaminate nei prossimi programmi di intervento nel settore degli impianti collettivi per la raccolta, conservazione e vendita dei prodotti agricoli, in applicazione della citata legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Sul problema della sistemazione idrogeologica, si fa presente che i consorzi di bonifica, operanti nella zona di che trattasi, hanno predisposto programmi di interventi per la difesa del suolo. Essi, hanno, inoltre, previsto di costruire strade di servizio e di bonifica ed acquedotti d'importanza notevole per lo sviluppo economico e sociale delle zone stesse.

Il finanziamento di tali interventi resta, per altro, subordinato alla disponibilità dei fondi che saranno recati dai futuri provvedimenti per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica.

A proposito, infine, delle richieste di intervento per il rinnovamento delle strutture agrarie e per il riordinamento fondiario mediante la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore di mezzadri e braccianti per l'acquisto di terreni, è ben noto che i finanziamenti previsti a tal fine dalla legge 26 maggio 1965, n. 590, si esauriscono con lo esercizio in corso e che sono state già presentate proposte per ulteriori autorizzazioni di spesa per il quinquennio 1970-1974.

Tali proposte sono contenute nella relazione sull'attività svolta nel quinquennio 1965-1969, presentata al Parlamento il 31 dicembre 1969.

Il Ministro: NATALI.

FLAMIGNI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza dei gravi danni arrecati in provincia di Forlì dalle brinate che dal 27 aprile al 1° maggio 1970 hanno colpito le colture di pregio delle seguenti zone: Gattolino, Pioppa, Capannaguzzo, Ponte Pietra, Ruffia, Bulgarnò, Madonna del fuoco, San Pietro, Ronta, Martorano, Calabrina, Macerone, Cesenatico, Gambettola, Longiano; per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per risarcire i contadini per i danni subiti. (4-11974)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti effettuati, è risultato che l'abbassamento della temperatura, verificatosi dal 29 aprile al 4 maggio 1970, ha interessato le zone di pianura, specie nella parte pedemontana, di tali comuni della provincia di Forlì posti ad est di Cesena, causando danni di lieve entità alle colture della fragola, del pesco, della patata e del fagiolo, con una incidenza invero modesta sulla produzione lorda vendibile aziendale.

Sono in corso, seguite con particolare attenzione da parte dell'ispettorato agrario, prove dimostrative, tendenti a favorire la ri-

presa vegetativa delle colture colpite, mediante l'impiego di mezzi tecnici adeguati.

Nei casi di comprovata gravità del danno, agli agricoltori colpiti saranno concessi, su domanda degli interessati all'ispettorato agrario, prestiti quinquennali di esercizio, con il concorso dello Stato nel pagamento dagli interessi, ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, e successive integrazioni, per far fronte non soltanto alle esigenze in genere di conduzione aziendale dell'annata agraria in corso e di quella successiva, ma anche all'estinzione di eventuali passività aziendali derivanti da prestiti agrari di esercizio e da rate di prestiti o di mutui agrari di miglioramento in scadenza.

Il Ministro: NATALI.

FLAMIGNI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se ritenga di dover disporre il trasferimento dei comuni di Santa Sofia e Galeata dalla giurisdizione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette e indirette di Rocca San Casciano a quella del distretto di Forlì.

L'interrogante fa osservare che i comuni di Santa Sofia e Galeata ricadono in un comprensorio il cui centro naturale è la città di Forlì, dove si svolgono le principali attività economiche e sociali ed hanno sede i principali uffici circondariali e provinciali, interessanti le popolazioni di tali comuni. Nessun legame hanno le popolazioni di Santa Sofia e Galeata con Rocca San Casciano se non quello di dovervisi recare appositamente per denunce e concordati con gli uffici giudiziari.

Per numerosi operatori economici che giornalmente effettuano i propri affari a Forlì sarebbe vantaggioso definire anche le loro pratiche fiscali con gli uffici finanziari di Forlì.

Per sapere se sia a conoscenza di una petizione promossa dagli operatori economici e cittadini di Santa Sofia e rivolta ad ottenere il suddetto trasferimento per ovviare a notevoli danni e difficoltà, rese ancora maggiori per quei contribuenti che, privi di un mezzo di trasporto proprio, debbono ricorrere a mezzi straordinari o a lunghi tragitti non essendo collegamenti tramite autocorriere dei comuni di Santa Sofia e Galeata con Rocca San Casciano.

Per conoscere i suoi intendimenti in ordine alla necessità di procedere alla riorganizzazione e dislocazione degli uffici delle imposte dirette e indirette in rapporto alla aggregazione dei moderni comprensori e con particolare riferimento alle giuste esigenze delle

popolazioni dei comuni di montagna, avvilita, oltreché dalla depressione economica, dalla pesantezza delle procedure burocratiche e dal fiscalismo. (4-12910)

RISPOSTA. — Presentemente motivi di opportunità suggeriscono di non apportare modifiche alle attuali circoscrizioni finanziarie, trattandosi di un problema che richiede di essere affrontato e risolto su un piano di carattere generale in vista anche di un futuro assetto che le attuali circoscrizioni dovranno avere in sede di attuazione dell'ordinamento regionale.

Si può, comunque, assicurare che le richieste di trasferimento dei comuni di Santa Sofia e Galeata formeranno oggetto di ulteriore e più approfondito esame anche in sede di riorganizzazione degli uffici finanziari; riorganizzazione, per altro, espressamente contemplata nel disegno di legge relativo alla riforma tributaria (atto n. 1639), il cui iter parlamentare, come è noto, non ha subito soste.

Il Ministro: PRETI.

FLAMIGNI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere:

1) le cause della grave carenza di carri frigoriferi, che si verifica in questi giorni in Emilia-Romagna ed impedisce l'esportazione di frutta di pregio verso i tradizionali mercati internazionali e provoca la distruzione — in aggiunta di quelle qualità già colpite da crisi grave — di ingenti quantitativi anche delle qualità di frutta fortemente richieste nei mercati esteri;

2) i motivi per i quali alla stazione ferroviaria di Cesena, di fronte a richieste e fabbisogni giornalieri di oltre 150 carri frigoriferi, dal 4 al 10 agosto, sono stati assegnati in media, ogni giorno, appena 61 carri frigoriferi, e di questi circa la metà del vecchio tipo HG, inadeguati al servizio e non accettati in vari paesi come l'Austria e l'Inghilterra;

3) i motivi per i quali i carri frigoriferi non vengono avviati nelle quantità richieste, a Cesena, Ravenna, Ferrara ed altri centri della Romagna, mentre organizzazioni di produttori ed esportatori di questa regione sono costretti a provvedere all'autotrasporto della frutta in lontane stazioni ferroviarie come Verona, Padova, Bolzano e servirsi dei carri frigoriferi assegnati a quelle stazioni.

Per sapere se sia a conoscenza della situazione drammatica in cui vengono a trovarsi

tanti contadini produttori, oggi privati di una sicura possibilità di guadagno per la mancata esportazione dei loro prodotti, dopo essere stati duramente colpiti dalla crisi grave del mercato, che, in applicazione ai regolamenti comunitari, ha comportato la distruzione di gran parte dei loro prodotti.

Per conoscere, infine, quali urgenti provvedimenti intenda prendere per ovviare alla grave carenza lamentata e garantire assegnazioni sufficienti e servizio regolare di carri frigoriferi per l'esportazione dei prodotti ortofrutticoli dell'Emilia-Romagna. (4-13120)

RISPOSTA. — Anche se l'attuale consistenza del parco carri refrigeranti è tale da fronteggiare le usuali necessità di trasporto del settore ortofrutticolo, naturalmente può accadere che, durante qualche periodo di eccezionale punta della campagna ortofrutticola estiva ed al presentarsi di particolari situazioni, si verifichi una carenza nella disponibilità di tali veicoli rispetto al totale delle richieste di carico giornalmente presentate sull'intera rete.

Tale circostanza si è, in effetti, registrata nella prima quindicina di agosto soprattutto in dipendenza della concomitanza della campagna delle pesche dell'Emilia-Romagna con quella dell'uva delle Puglie e della fascia costiera delle Marche e dell'Abruzzo; dei ritardi maturati nella restituzione dei refrigeranti vuoti dall'estero a causa dell'ingombro avutosi in quelle reti per l'eccezionale movimento di treni viaggiatori; dell'interruzione accidentale della linea Verona-Brennero, sulla quale, come è noto, assai intensa è la circolazione di treni derrate in esportazione e di vuoti di ritorno.

Tuttavia, nel compartimento di Bologna si sono caricati oltre 9.800 refrigeranti nel mese di luglio e 5.500 nella prima quindicina di agosto con un aumento rispettivamente del 32 per cento e del 36 per cento nei confronti degli stessi periodi dello scorso anno.

In particolare, nella stazione di Cesena (dove nel periodo 4-10 agosto sono stati forniti per il carico 590 carri) si è assicurata la disponibilità, nei giorni 14, 15 e 16 agosto, di altri 380 refrigeranti.

Circa i carri refrigeranti di minore superficie, ovviamente nei periodi di punta eccezionale non si può fare a meno di utilizzarli a sussidio di quelli di maggiore capienza, posto che il parco comprende in atto per il 58 per cento veicoli di grande superficie e per il 42 per cento carri minori.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1970

È da rilevare, a quest'ultimo riguardo, che le ferrovie dello Stato, per incoraggiare l'uso di tali ultimi veicoli, praticano sensibili agevolazioni tariffarie le quali, per varie relazioni, offrono un prezzo di trasporto più basso di quello afferente ai carri di maggiore capacità.

In merito al segnalato fenomeno dell'auto-transporto della frutta da centri della Romagna a stazioni ferroviarie del Veneto e del Trentino-Alto Adige, non si esclude che esso possa verificarsi: si tratterebbe ad ogni modo di quantità assai limitate posto il modesto carico di refrigeranti che complessivamente si verifica nei compartimenti di Verona e di Venezia. D'altronde le Ferrovie non hanno né il compito, né la possibilità di controllare che la merce caricata nelle singole stazioni sia di produzione locale, ovvero provenga da altre regioni.

Da aggiungere che, in seno all'unione italiana delle camere di commercio, è stata di recente costituita, con la partecipazione delle ferrovie dello Stato, una « Commissione intercamerale per l'esame dei problemi attinenti il trasporto ferroviario di merci in regime controllato » la quale potrebbe occuparsi del problema.

Nell'assicurare che anche per l'avvenire l'azienda ferroviaria farà ogni sforzo per meglio corrispondere alle richieste dell'utenza nel settore dei trasporti refrigeranti, si segnala infine che la situazione del relativo parco sarà potenziata con la assegnazione all'Italia, entro il 1972, di 1.945 veicoli Interfrigo di grande superficie.

Il Ministro: VIGLIANESI.

FOSCARINI E PASCARIELLO. — *Ai Ministri dei trasporti e aviazione civile e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — considerato che sin dal 29 ottobre 1968 i dipendenti del gruppo autoservizi delle ferrovie del sud-est hanno prodotto ricorso contro il turno di servizio « 29 » (sulla tratta Gemini-Ugento, in provincia di Lecce) deciso dalla azienda in violazione delle norme di cui all'articolo 7 della legge 14 febbraio 1958, n. 138: preso atto del fatto che il ministro dei trasporti ha chiesto, nel gennaio dell'anno 1970, all'Avvocatura generale dello Stato un parere circa l'interpretazione del secondo comma dell'articolo 7 della legge citata (confronta risposta alla interrogazione n. 4-08107); se ritengano di doversi adoperare perché con sollecitudine la controversia sia finalmente defi-

nita, anche in considerazione del fatto che intanto, da quasi due anni, la azienda ha dato esecuzione al turno in questione, con grave disagio dei lavoratori. (4-12721)

RISPOSTA. — Alcuni dipendenti delle ferrovie del sud-est hanno presentato ricorso avverso il turno di servizio n. 28, sostenendo che in base all'articolo 7, primo comma, della legge 14 febbraio 1958, n. 138, il personale viaggiante ha diritto ad un riposo giornaliero ininterrotto di 11 ore e che, quindi, il turno n. 29, prevedendo un riposo giornaliero di 9 ore e 10, sarebbe illegittimo.

Questo Ministero, in adesione al parere al riguardo espresso dalla Avvocatura generale dello Stato, ritiene che la norma sancita al secondo comma del citato articolo 7 — secondo cui « i periodi di riposo di cui al comma precedente possono essere ridotti ad un minimo di durata non inferiore a 9 ore nel caso in cui le operazioni ed i servizi di trasporto comportino una interruzione di lavoro di almeno due ore o due interruzioni ciascuna non inferiore ad un'ora oppure se vi siano due conducenti a bordo del veicolo e se questo è attrezzato in modo da permettere ad uno dei conducenti di riposare disteso durante il viaggio » — contenga una deroga al principio generale del riposo giornaliero di 11 ore, sancito al primo comma dello stesso articolo 7.

Un turno di lavoro che sia redatto in conformità del secondo comma dell'articolo 7 non può considerarsi illegittimo.

Sono state già date, pertanto, opportune disposizioni alla direzione compartimentale MCTC per la Puglia affinché provveda sul problema in oggetto in conformità del parere surriferito.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile: VIGLIANESI.

FRANCHI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della difesa e delle finanze.* — Per sapere se sia nelle loro intenzioni e nei loro programmi un provvedimento tendente a portare la scadenza del termine per la cessazione dal servizio per gli appartenenti alla guardia di finanza e all'arma dei carabinieri al compimento del 56° anno di età, anziché al 53° secondo quanto disposto ai sensi della legge attualmente in vigore, in considerazione del fatto che per gli agenti di pubblica sicurezza e quelli del corpo forestale il termine è fissato appunto al 56° anno di età ai sensi dell'articolo 17 della legge 26 luglio 1961, n. 709. (4-12132)

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1970

RISPOSTA. — Il problema di un aumento del limite di età per la cessazione dal servizio dei graduati e militari di truppa dell'arma dei carabinieri e del corpo della guardia di finanza è presente all'attenzione dell'amministrazione, nei limiti in cui ciò risulti conciliabile con la necessità di poter disporre, per le esigenze operative, di personale in piena efficienza fisica.

Il Ministro della difesa: TANASSI.

FRANCHI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere, in considerazione delle giuste pressioni esercitate nei confronti dei sottufficiali che cessano dal servizio, a transitare nel ruolo speciale per mansioni di ufficio dal 56° al 61° anno di età, quali concreti e seri benefici ritenga di dover programmare al fine di rendere gradita o meno avvilente la nuova sistemazione e per conoscere se pensi che il beneficio che l'amministrazione ritrae dalla soluzione adottata debba, almeno in parte, essere esteso anche ai militari che tale beneficio rendono possibile. (4-12156)

RISPOSTA. — La posizione dei sottufficiali appartenenti al ruolo speciale per mansioni di ufficio è adeguatamente disciplinata dalle norme contenute nella legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali, e successive modificazioni.

Comunque, la questione di un eventuale miglioramento della situazione giuridico-economica dei sottufficiali interessati è all'attenzione della difesa, per quegli interventi che sarà possibile adottare in favore della categoria.

Il Ministro: TANASSI.

FRANCHI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se sia a sua conoscenza che oltre cento famiglie di appartenenti all'eronautica militare ed abitanti negli alloggi demaniali del villaggio azzurro di Ostia Lido, via delle Baleari, hanno ricevuto lettere di sfratto per « avere perduto titolo alla concessione per compiuti quadrienni di utenza » e che l'invito al rilascio degli alloggi è accompagnato da minacce di procedimenti in via disciplinare; per conoscere a che cosa sia dovuto un tale doloroso e chiaramente iniquo provvedimento e come il ministro pensi che il personale di che trattasi possa altrimenti risolvere il problema della propria sistemazione e per conoscere se intenda disporre la revoca della decisione. (4-12290)

RISPOSTA. — Per consentire un avvicendamento negli alloggi che l'amministrazione può mettere a disposizione dei dipendenti, in modo che del beneficio fruisca il maggior numero possibile di interessati, si è reso necessario ripristinare la norma che le concessioni di alloggi demaniali sono limitate a quattro anni.

Sono attualmente allo studio nuovi criteri che tengono conto della situazione attuale.

Per quel che riguarda il caso citato dall'interrogante si informa che il rilascio degli alloggi da parte dei concessionari scaduti è stato prorogato al 30 settembre 1970.

Il Ministro: TANASSI.

FRANCHI E MENICACCI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi per i quali non viene ancora riconosciuto nel territorio nazionale il titolo conseguito presso l'accademia di Vienna *Akademie fur Musik und Darstellende Kunst*, e ciò in considerazione del fatto che lo stesso titolo è ritenuto valido in quasi tutte le nazioni e che per quanto riguarda l'Italia la frequenza dei suoi corsi è ritenuta sufficiente per l'ottenimento del rinvio del servizio militare. (4-12897)

RISPOSTA. — Nell'elenco allegato allo scambio di note fra Italia ed Austria del 9 maggio 1956, in cui sono indicati i titoli accademici per i quali è stato deciso il reciproco riconoscimento, non figura il titolo conseguito presso la accademia di Vienna *Akademie fur Musik und Darstellende Kunst*.

Si precisa, ad ogni buon fine, che la legge 12 dicembre 1951, n. 1563, stabilisce che la facoltà attribuita al ministro della pubblica istruzione dall'articolo 170, ultimo comma, del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, concernente la dichiarazione di equipollenza, agli effetti legali, dei titoli accademici conseguiti all'estero, è estesa ai diplomi degli istituti artistici e musicali conseguiti all'estero da italiani o figli di italiani, udito il parere delle competenti autorità accademiche e della competente sezione del Consiglio superiore delle antichità e belle arti, e sempre che gli stessi abbiano la cittadinanza italiana.

Il Ministro: MISASI.

FRASCA. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere le ragioni che hanno determinato la gravissima sciagu-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1970

ra ferroviaria avvenuta il 22 luglio 1970, nei pressi di Gioia Tauro (Reggio Calabria); e, più particolarmente, se sia da escludere o no l'ipotesi che essa possa essere stata causata, sia pure indirettamente, dai disordini verificatisi, in questi ultimi giorni, nella città di Reggio Calabria. (4-12931)

RISPOSTA. — Subito dopo lo svio del treno *PT*, avvenuto a Gioia Tauro il 22 luglio 1970, indipendentemente dagli accertamenti instaurati dall'autorità giudiziaria è stata disposta apposita rigorosa inchiesta a cura delle ferrovie dello Stato, affidata ad una commissione composta di quattro qualificati alti funzionari della direzione generale.

Ciò posto, per quanto attiene all'inchiesta in corso da parte dell'azienda ferroviaria, non si è ancora pervenuti a conclusive risultanze mancando oltretutto la possibilità di esaminare i relitti del materiale coinvolto nell'incidente per i quali fino alla data della presente sussiste, da parte dell'autorità giudiziaria, il veto di rimozione.

Per i suddetti motivi, a parte l'ovvio riserbo imposto dagli accertamenti giudiziari non ultimati, non è dato di fornire notizie circa le cause dello svio e circa le connesse responsabilità.

Il Ministro: VIGLIANESI.

FRASCA. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se sia a conoscenza dello stato di agitazione esistente in mezzo alla popolazione del comune di Pietrapaola (Cosenza), a causa della soppressione della fermata, presso la stazione ferroviaria di quel comune, dei treni *AT216*, *AT219*, *AT220*, treno 2881, nonché della disabilitazione della stazione medesima; e per sapere, altresì, se ritenga opportuno rivedere i provvedimenti che hanno determinato il suddetto stato di agitazione tanto più che trattasi di un comune staccato dal consorzio umano e che ha nella ferrovia, sia pure allo stato antidiluviano in cui trovasi, l'unico mezzo di collegamento con gli altri comuni della provincia. (4-13047)

RISPOSTA. — Con l'orario estivo 1970 sono rimaste immutate tutte le fermate di treni in precedenza vigenti per l'impianto di Pietrapaola.

Trattasi, cioè, di 10 treni (ai quali ne va aggiunto un altro con fermata facoltativa) che

assicurano un servizio viaggiatori più che consono rispetto al modesto traffico che si registra nella località stessa: per cui, allo stato delle cose, non sarebbe giustificata l'istituzione di ulteriori fermate, ivi comprese quelle relative ai treni citati dall'interrogante.

In merito poi alle preoccupazioni della popolazione locale per la paventata disabilitazione dell'impianto, si fa presente che nessun provvedimento del genere è all'esame dei competenti organi ferroviari.

È vero, invece, che si dovrà procedere alla sistemazione del personale esistente in applicazione della legge n. 747 del 1969, riguardante l'immissione a ruolo degli ex assuntori, ma tale provvedimento, di carattere esclusivamente organizzativo ed interno, non porterà limitazione alcuna ai servizi offerti al pubblico.

Il Ministro: VIGLIANESI.

FREGONESE, MALFATTI FRANCESCO, ROSSINOVICH, SULOTTO, FLAMIGNI, BENOCCHI, Busetto, SCAINI e TEMPIA VALENTA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali iniziative intenda adottare al fine di avviare concrete trattative con i rappresentanti sindacali degli ispettorati del lavoro e con le confederazioni sindacali in ordine alle richieste della categoria, che sono state l'oggetto dello sciopero nazionale del 10 marzo 1969 e che investono non solo particolari rivendicazioni economiche e normative (qualifiche funzionali, indennità di missione, servizi esterni, assicurazione infortuni, uso del mezzo proprio, ecc.) ma anche aspetti più generali del servizio di vigilanza, con particolare riferimento alla dotazione organica. (4-04629)

RISPOSTA. — A seguito dell'agitazione dei dipendenti del ruolo dell'ispettorato del lavoro - agitazione culminata nello sciopero degli ispettori del lavoro dal 27 gennaio al 12 febbraio 1970 e del restante personale dal 17 febbraio al 6 marzo 1970, è stata costituita una commissione composta di rappresentanti dell'amministrazione e dei sindacati allo scopo di trovare un punto di incontro sui vari problemi rivendicativi.

Le soluzioni concordate hanno riguardato:

1) una nuova regolamentazione del servizio esterno che prevede, tra l'altro, la corresponsione nell'anno in corso di compensi speciali per la incentivazione dei servizi

esterni che non diano diritto al trattamento economico di missione;

2) lo stanziamento per l'esercizio in corso di maggiori somme per il lavoro straordinario;

3) l'attribuzione della qualifica ispettiva ai consiglieri ed ai segretari;

4) i criteri di utilizzazione nei servizi esterni del personale della carriera esecutiva;

5) la costituzione di un comitato permanente, formato da rappresentanti dell'amministrazione e dei sindacati per l'esame e la soluzione di tutte le questioni concernenti il personale.

I relativi provvedimenti amministrativi hanno carattere di temporaneità in quanto è intendimento del Ministero provvedere, nell'ambito della riforma della pubblica amministrazione, ad una ristrutturazione degli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro al fine di adeguare sempre più la loro azione all'evolversi delle esigenze del mondo del lavoro. In tale quadro potranno ovviamente trovare definitiva soluzione anche le questioni riguardanti il personale dipendente.

Il Ministro: DONAT-CATTIN.

GATTO. — *Ai Ministri della marina mercantile, del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere:

1) se siano a conoscenza del perpetuarsi della situazione di disagio nel porto di Messina, dove la Esso Standard intende cessare l'attività di rifornimento dei carburanti ai mezzi marittimi ed intende smobilitare gli impianti esistenti. Tale decisione, se attuata, archerebbe grave pregiudizio a tutto il personale operante nel porto, direttamente o indirettamente, a tutte le industrie ed attività connesse in maniera diretta all'attività portuale, oltre a causare un ulteriore danno al porto stesso che, per l'assenza di una programmazione politica portuale è privo di prospettive di sviluppo nonostante la sua posizione geografica naturale;

2) se siano a conoscenza del fatto che anche recentemente, come già accaduto nell'autunno scorso, alcune navi hanno dovuto rinunciare ad effettuare il rifornimento con grave pregiudizio per l'attività commerciale e per la sicurezza del personale imbarcato;

3) se ritengano opportuno intervenire presso la Esso Standard affinché receda dalle sue decisioni, tenuto altresì presente che la

Esso ha goduto e gode di agevolazioni finanziarie e fiscali per il suolo occupato dalle attuali attrezzature di rifornimento;

4) se ritengano opportuno, in considerazione di quanto esposto nella presente interrogazione e del fatto che tale problema costantemente si ripete, disporre dei sopralluoghi per stabilire se sia possibile un potenziamento del porto stesso con specifico riguardo al rifornimento di carburante, fornendo il deposito di tutta la gamma di combustibili richiesti dall'esigenze della attuale navigazione marittima;

5) se ritengano che il porto di Messina anziché essere ulteriormente privato della sua pur scarsa attività non debba invece essere considerato un importante strumento di sviluppo economico. (4-11683)

RISPOSTA. — La società Esso Standard italiana, la quale effettua il servizio di bunkeraggio nel porto di Messina attraverso il proprio deposito costiero, ha manifestato l'intenzione di mantenere detto deposito in piena attività, non escludendo, tuttavia, la possibilità, per il futuro, di riesaminare la convenienza di continuare la gestione dell'impianto.

La predetta società non ha nascosto le difficoltà sempre maggiori, cui va incontro il deposito costiero di Messina a causa del ridotto *hinterland* del porto e della diminuzione dei bunkeraggi verificatasi a seguito della chiusura del Canale di Suez, nonché del potenziamento delle raffinerie di petroli della società Mediterranea a Milazzo e dalla realizzazione di un analogo deposito costiero a Palermo.

Tuttavia la società Esso Standard Italiana ha assicurato che, prima di adottare eventuali decisioni, darà tempestiva comunicazione alle autorità interessate.

Non risulta né a questo Ministero né a quello dell'industria, commercio e artigianato che nel porto di Messina si siano, anche recentemente, verificati casi di interruzione del servizio bunkeraggio delle navi. Si è verificato, invece, qualche caso di irregolarità, derivante dalla mancanza di pronta reperibilità del prodotto con le caratteristiche richieste dall'armamento. In tali casi, però, si è provveduto ugualmente a bunkerare le navi ed i maggiori costi, dovuti o al migliore prezzo del prodotto fornito o al trasporto dello stesso da altre località, sono stati sostenuti dalla società Esso Standard Italiana.

Si comunica che presso la competente capitaneria di porto di Messina è in corso di istruttoria la domanda di altra ditta, intesa

ad ottenere la concessione nel porto medesimo del servizio di rifornimento di acqua e carburanti alle navi a mezzo di bettoline.

Si deve precisare che, per quanto riguarda la concessione demaniale in ambito portuale, provvede attualmente il Ministero della marina mercantile, salva diversa futura disposizione della legge di attuazione dello statuto della regione siciliana. Ma per quanto riguarda la concessione per l'installazione degli impianti e di depositi di olii minerali, la competenza è già stata trasferita ai sensi dell'articolo 20 del relativo statuto alla regione siciliana, che provvede direttamente senza alcuna intesa col Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Si assicura, infine, l'interrogante che ogni possibile cura sarà spiegata per il potenziamento del porto di Messina nel quadro generale della politica dei porti.

Il Ministro della marina mercantile:
MANNIRONI.

GIOMO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se ritenga di prorogare di 10 giorni — dal 20 al 30 marzo 1970 — il termine per la presentazione delle domande per incarichi e supplenze nelle scuole secondarie nella considerazione che in alcune università, come ad esempio quella di Napoli, proprio in questi giorni si stanno svolgendo gli esami di laurea della terza sessione e prevedibilmente si concluderanno entro il 30 marzo 1970. (4-11150)

RISPOSTA. — Il termine per la presentazione delle domande di incarico ai competenti provveditori agli studi è stato prorogato dal 21 al 28 marzo 1970 con telegramma circolare del 18 marzo 1970, n. 29628/204 F.A.

Il Ministro: MISASI.

GIRAUDI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia al corrente delle proteste fatte dai laureati nella sessione di febbraio 1970, che hanno discusso la tesi entro il mese di aprile e cioè in data posteriore alla scadenza fissata per ordinanza ministeriale, a causa della loro esclusione dalla graduatoria provinciale; e se sia a conoscenza della richiesta avanzata dagli interessati di ottenere la proroga dei termini di scadenza in modo da potere proporre domanda, tenuta presente la scarsità di docenti, spesso sostituiti da universitari che, seppur merite-

voli, finiscono per frequentare irregolarmente i corsi di studio con inevitabili conseguenze negative sul piano del profitto e degli esami. Per sapere, in ordine a tale stato di cose, quali provvedimenti intenda adottare per risolvere in modo equo la vertenza e rimuovere la causa di tale non infondata inquietudine. (4-12120)

RISPOSTA. — La scadenza delle domande per l'inclusione nelle graduatorie per gli incarichi nelle scuole medie e negli istituti di secondo grado, prevista dall'ordinanza ministeriale 25 febbraio 1970, è coordinata con gli altri termini fissati dal calendario scolastico. Poiché tali termini sono diretti ad assicurare un effettivo e puntuale inizio dell'anno scolastico con il 1° ottobre, attesa d'altra parte la complessità degli adempimenti cui debbono provvedere gli uffici scolastici provinciali, non si è ritenuto opportuno prorogare oltre i termini di scadenza in parola, già prorogati fino al 28 marzo 1970, con telegramma circolare del 18 marzo 1970, n. 29628/204/F.A.

Si fa presente, tuttavia, che coloro che hanno conseguito la laurea dopo la scadenza del termine utile potranno far valere i loro titoli di studio ai fini di eventuali supplenze, a norma degli articoli 21 e 23 dell'ordinanza ministeriale sopra citata.

E da aggiungere, comunque che, attesa la scarsità di personale insegnante che tuttora esiste in non poche province della Repubblica, non sembra al Ministero della pubblica istruzione che verrà compromessa la possibilità di occupazione dei neo-laureati nella primavera di quest'anno.

Il Ministro: MISASI.

GUARRA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere in base a quali criteri la studentessa Lidia Saracino iscritta per l'anno 1968-69 al quarto anno di corso della facoltà di materie letterarie presso l'istituto universitario suor Orsola Benincasa di Napoli, con il numero di matricola 13727, si è vista respinta la domanda tendente ad ottenere il beneficio di presalario, con la motivazione di aver già usufruito (versando nelle condizioni previste) del beneficio della riduzione delle tasse nella misura di lire 10 mila.

Per conoscere se e quali provvedimenti si intendano adottare per far conseguire alla predetta studentessa quanto di suo diritto, essendo palesemente ingiustificato il rifiuto opposto. (4-09878)

RISPOSTA. — La studentessa Lidia Saracino, iscritta per l'anno accademico 1968-69 al quarto anno del corso di laurea in materia letteraria presso l'istituto universitario Suor Orsola Benincasa di Napoli, è stata esclusa dal godimento dell'assegno di studio universitario per non aver completato il piano di studi del secondo anno di corso entro la sessione estiva 1968, giusta il disposto dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1963, n. 80, confermato dall'articolo 3 della legge 21 aprile 1969, n. 162.

Secondo tale norma, infatti, hanno titolo a fruire dell'assegno di studio universitario gli studenti che si iscrivono ad anni successivi al secondo purché abbiano completato, entro la sessione estiva, tutti gli esami previsti dai piani di studi degli anni precedenti ed almeno due di quelli previsti dal piano di studi dell'anno anteriore a quello cui si riferisce la domanda, o un solo esame, qualora il piano di studi non ne preveda più di due.

Il Ministro: MISASI.

GUARRA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se ritenga di intervenire presso i competenti uffici del Ministero affinché venga trattata e definita con l'urgenza che il caso richiede la pratica di reversibilità della pensione privilegiata indiretta con iscrizione n. 4010758 a favore della signora Tedesco Assunta, vedova Amato, da Benevento, madre del tenente pilota Claudio Amato caduto col suo aereo nel cielo di Manfredonia, la cui domanda è stata inoltrata dalla predetta sin dal 18 dicembre 1968 e contraddistinta con il n. 13076. (4-12329)

RISPOSTA. — La pratica di pensione privilegiata ordinaria cui fa riferimento l'interrogante, è stata definita con decreto ministeriale del 27 gennaio 1970, n. 015/2, registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 1970.

Il relativo ruolo di pagamento e il libretto di pensione sono stati trasmessi alla direzione provinciale del tesoro di Benevento.

Il Ministro: TANASSI.

IANNIELLO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se ritenga colmare la evidente lacuna del decreto ministeriale 7 dicembre 1965, disponendo, con provvedimento integrativo, l'ammissione ai concorsi nella carriera di concetto dell'amministrazione delle poste e delle telecomuni-

cazioni dei giovani in possesso del diploma di addetto alla contabilità di azienda.

Con il decreto ministeriale 7 dicembre 1965 si riconobbero validi, ai fini dei concorsi nella carriera di concetto presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni i diplomi rilasciati dagli istituti professionali per segretari di azienda e addetti di segreteria di azienda o per corrispondenti commerciali in lingue estere, escludendo, per evidente omissione, l'equipollente e più pertinente titolo di studio per addetto alla contabilità di azienda.

La parità del citato diploma con quelli riconosciuti validi dal decreto ministeriale su richiamato è data dai piani di studio svolti, dalla durata del programma (triennio superiore) e dagli istituti professionali abilitati al rilascio.

Inoltre esso è già stato riconosciuto equipollente agli altri titoli citati dai Ministeri della pubblica istruzione, dell'interno, dell'agricoltura e foreste e di grazia e giustizia.

(4-11595)

RISPOSTA. — Questo Ministero in sede di predisposizione del decreto ministeriale 7 dicembre 1965, da emanarsi ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 aprile 1965, n. 449, non ha ritenuto il diploma di addetto alla contabilità di azienda valido ai fini della partecipazione ai concorsi banditi dalla amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dall'azienda di Stato per i servizi telefonici per posti di vice segretario, in rapporto al contenuto dei corsi svolti per il conseguimento del citato diploma di qualifica professionale ed alla natura delle funzioni proprie dei ruoli della carriera di concetto del personale amministrativo contabile delle due citate aziende.

La questione, comunque, è ora in corso di nuovo e più approfondito esame da parte degli organi competenti dell'amministrazione.

Il Ministro: BOSCO.

LA BELLA E MORVIDI. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali, dell'industria, commercio e artigianato e delle finanze.* — Per conoscere:

a) a quali concreti risultati sia pervenuta la trattativa per l'acquisto da parte della società stabilimenti industriali Recoaro, a partecipazione statale, dell'azienda Mineral-Neri di Capranica (Viterbo), azienda che pur essendo economicamente redditizia e con una

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1970

vasta e attiva rete di distribuzione è stata coinvolta nel dissesto della società finanziaria italiana che della Mineral-Neri è proprietaria;

b) se ritengano, in considerazione dell'approssimarsi della stagione di maggior smercio, dell'inefficienza imprenditoriale dell'attuale gestione provvisoria e per tranquillizzare le maestranze, accelerare e concludere entro breve termine l'operazione di acquisto che, oltre tutto, rientra nel programma di espansione della società stabilimenti demaniali Recoaro come si evince dalla lettura della tabella 18, annesso 6, del bilancio dello Stato per l'anno 1968, ove si legge a pag. 179: « È inoltre allo studio la costruzione di altri stabilimenti industriali di media capacità sia nell'Italia settentrionale sia nell'Italia centro-meridionale »;

c) se, in adempimento degli impegni presi con le maestranze, i sindacati e l'amministrazione comunale, di acquisto dello stabilimento in questione, ritengano intervenire immediatamente per far sospendere l'esecuzione dell'asta pubblica di vendita dei macchinari dell'azienda indetta dall'intendenza di finanza di Roma per il recupero di IGE arretrata, vendita che se effettuata impedirebbe allo stabilimento di continuare a funzionare con la conseguente subitanea disoccupazione delle maestranze e aggravamento della già insostenibile situazione economica dell'intera provincia viterbese;

d) se, infine, ritengano di aderire prontamente all'incontro diretto di tutte le parti interessate proposto dai sindacati e dall'amministrazione comunale di Capranica affinché — una volta per tutte — si sappia da chi e da che cosa dipende il ritardo e le lungaggini frapposte alla realizzazione degli impegni tanto autorevolmente e solennemente assunti per il passaggio della Mineral-Neri alla Recoaro. (4-06331)

RISPOSTA. — La società Recoaro non ha inteso partecipare alla vendita con incanto della Mineral Neri, principalmente perché la asta si riferiva esclusivamente ai beni di tale società, restando quelli della Chinotto Neri nelle mani di un privato.

Data la complementarietà delle due aziende — la Chinotto Neri è infatti intestataria dei marchi e di una concessione mineraria — la disponibilità della sola Mineral Neri non è stata considerata sufficiente per la conduzione di un esercizio equilibrato e positivo.

Il Ministro delle partecipazioni statali:
PICCOLI.

LATTANZI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere se siano a conoscenza del fatto che il centro compartimentale ferroviario di Ancona avrebbe disposto la sospensione del servizio passeggeri e merci dal 9 al 21 agosto 1970 sul tratto Ascoli Piceno-San Benedetto del Tronto adducendo l'incomprensibile motivazione di deficienza di personale.

Chiede inoltre di sapere se ritengano il minacciato provvedimento, oltre che ingiustificato, pregiudizievole alla zona di Ascoli Piceno dove tra l'altro è insediato un nucleo industriale ed inconciliabile con il programma di potenziamento di detta ferrovia che risulterebbe deciso dagli stessi dicasteri ai cui titolari è diretta la presente interrogazione.

Chiede infine che siano posti in essere i provvedimenti e gli immediati interventi per evitare la ventilata sospensione. (4-13031)

RISPOSTA. — La sospensione temporanea del servizio ferroviario sulla Porto d'Ascoli-Ascoli Piceno è stata attuata dal compartimento ferroviario di Ancona per far fronte a contingenti difficoltà d'esercizio connesse con le eccezionali punte del traffico viaggiatori nel periodo di ferragosto.

Ad ogni modo, per evitare disagi nelle comunicazioni locali, si è provveduto contemporaneamente ad intensificare le corse automobilistiche sostitutive per i viaggiatori ed a concordare con le principali industrie locali l'effettuazione di appositi treni merci.

Si assicura infine che le misure adottate non pregiudicano in alcun modo i programmi di potenziamento della linea in parola intesi a favorire i trasporti merci su rotaia da e per la nuova zona industriale in via di realizzazione nei pressi di Ascoli.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile: VIGLIANESI.

LEVI ARIAN GIORGINA E TODROS. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — Per sapere se ritengano opportuno, al fine di migliorare gli impianti ginnico-sportivi scolastici che oggi sono assai insoddisfacenti, di predisporre che delle commissioni degli impianti sportivi scolastici facciano parte di diritto insegnanti di educazione fisica sportiva. (4-08720)

RISPOSTA. — Non risulta che operino speciali commissioni a fianco o in aggiunta alla commissione provinciale e al comitato tecnico-amministrativo, aventi rispettivamente il compito, ai sensi degli articoli 20 e 25 della legge 28 luglio 1967, n. 941, di approvare e di esprimere pareri su progetti di opere di edilizia scolastica, incluso le palestre e gli impianti sportivi scolastici.

È necessario, per altro, precisare che il Ministero della pubblica istruzione segue con particolare attenzione la situazione dei locali in parola particolarmente in rapporto alle carenze esistenti.

Si aggiunge che, nei limiti degli stanziamenti di bilancio ordinario e, soprattutto, con quelli straordinari del piano di sviluppo della scuola (articolo 6 della legge 31 ottobre 1966, n. 942), non si è mancato di fare il possibile per aumentare detti impianti e, soprattutto, per migliorare la loro funzionalità e la loro attrezzatura.

A tale scopo, vennero, a suo tempo, date opportune istruzioni ai provveditori agli studi per la ricognizione degli impianti esistenti e per la compilazione di due piani di interventi finanziari redatti in base alle richieste degli enti locali e delle istituzioni scolastiche statali.

Si rende noto, infine, per quanto richiesto in particolare dagli interroganti che i provveditori agli studi, nell'esame delle singole istanze e nella formulazione dei piani provinciali, si avvalgono della collaborazione tecnica di un insegnante di educazione fisica, in servizio presso ciascun provveditorato per il coordinamento dei servizi di educazione fisica e sportiva, ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 febbraio 1958, n. 88.

Il Ministro della pubblica istruzione:
MISASI.

LEZZI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere i provvedimenti che intenda adottare per assicurare uno stato giuridico e un adeguato trattamento economico agli inservienti adibiti alle pulizie delle caserme di pubblica sicurezza con l'equiparazione agli inservienti delle scuole di pubblica sicurezza. In tal modo si porrà fine ad una situazione che umilia la amministrazione dello Stato e colpisce lavoratori con lunghi anni di servizio e con famiglie a carico. (4-12273)

RISPOSTA. — Gli inservienti adibiti alla pulizia delle caserme ed al funzionamento delle

mense costituite presso i reparti del corpo delle guardie di pubblica sicurezza non hanno alcun rapporto d'impiego con l'amministrazione.

La loro posizione è disciplinata dalle norme sulla tutela del lavoro domestico e la retribuzione ad essi spettante è posta a carico, mediante trattenuta di quote mensili sullo stipendio, dei militari di pubblica sicurezza accasermati e conviventi alle mense in comune, ai quali, secondo quanto è espressamente stabilito dalle norme regolamentari, è riconosciuta la facoltà di avvalersi delle prestazioni degli inservienti, qualora non intendano provvedere direttamente alle esigenze relative ai servizi di pulizia e di vettoviaggiamento.

Non è possibile quindi fare un accostamento alla ben diversa situazione del personale operaio, assunto attraverso i normali concorsi e nei limiti di posti stabiliti nelle apposite tabelle organiche, per il soddisfacimento, presso le scuole di polizia, delle stesse esigenze con onere a carico dello Stato, dovendosi assicurare il funzionamento di istituti ai quali è demandato il compito della formazione di personale non ancora provvisto dello stipendio.

L'amministrazione, nell'esercizio dei suoi poteri di coordinamento e controllo, volto ad assicurare l'osservanza delle norme previdenziali ed assistenziali, non ha, tuttavia, mancato di considerare anche il problema del trattamento economico, promuovendo l'adeguamento della posizione retributiva degli inservienti, sia pure nei limiti imposti dalla situazione economica dei militari che sostengono l'onere relativo.

Nel quadro di tale azione, ultimamente, con effetto dal 1° aprile 1970, è stato possibile elevare di lire 20 mila le paghe degli inservienti portandole a lire 50 mila nette mensili, oltre gli assegni familiari e gli altri oneri previdenziali di cui è nota l'incidenza.

Il Ministro: RESTIVO.

LIZZERO, SKERK, SCAINI E BORTOT. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e della difesa.* — Per sapere se siano informati in ordine ai gravissimi danni nuovamente determinati dai mezzi corazzati militari nelle scorse settimane sul territorio carsico del comune di Doberdò del lago (Gorizia), dove si sono ripetute le ormai consuete manovre ed esercitazioni di reparti dell'esercito.

Gli interroganti fanno presente che l'utilizzo dei pesantissimi mezzi corazzati e blindati nelle esercitazioni di cui si tratta, non solo ha

prodotto danni gravi al suolo, ma ha portato alla distruzione totale o prodotto lesioni irreparabili a piante, a colture arboree tra cui ad alcune di piante rare tipiche del Carso che debbono essere protette e ha generato conseguenze gravissime per l'economia familiare dei diretti coltivatori che hanno le loro aziende in quella zona.

Gli interroganti ricordano altresì che in quella zona carsica, oltre che in un'altra del territorio triestino, esistono due campi di esercitazione e di tiro utilizzati dall'esercito, per cui non solo vi sono intollerabili vincoli di servitù militari che ostacolano ogni sviluppo economico e la stessa attività lavorativa da parte delle locali comunità slovene, ma sono in pieno contrasto con l'esigenza ormai unanimemente sentita, di salvaguardare e tutelare le riserve naturali del Carso oltre che l'esistenza della comunità slovena.

Gli interroganti chiedono di sapere quali urgenti provvedimenti i ministri intendano adottare al fine:

a) di valutare esattamente il danno generato nel comune di Doberdò del lago ai coltivatori sloveni da parte delle esercitazioni militari;

b) di provvedere a rimuovere i due campi di esercitazioni e di tiro esistenti nella zona carsica triestina e isontina;

c) di provvedere all'equo indennizzo dei proprietari danneggiati;

d) di togliere, in sede di revisione, quelle servitù militari che in quel comune si rivela no gravosissime per la vita economica e sociale locale e della stessa regione Friuli-Venezia Giulia, se la loro esistenza si rivela quale pesantissimo ostacolo di carattere militare contro l'insediamento del protosincrotono del CERN nella zona. (4-12502)

RISPOSTA. — Gli inconvenienti lamentati dal comune di Doberdò, cui alludono gli interroganti, sono risultati di modesta entità e sono stati comunque sollecitamente eliminati, con il diretto concorso delle autorità militari.

L'amministrazione militare ha sempre e puntualmente risarcito, in misura adeguata, i danni arrecati a beni di proprietà comunale o privata in occasione di esercitazioni e manovre.

Inoltre, in considerazione delle esigenze sociali ed economiche della popolazione, le autorità militari hanno concordato con l'amministrazione comunale una serie di misure dirette ad eliminare o, quanto meno a contenere nei limiti più ristretti, le cause di danno.

In sede di revisione dei vincoli alle proprietà per esigenze militari la situazione del comune di Doberdò sarà attentamente considerata ai fini di ogni possibile alleggerimento.

Il Ministro della difesa. TANASSI.

LUCCHESI. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere se il Ministero abbia esplicitamente approvato le tariffe per passeggeri e macchine applicate dalla società di navigazione Toscana nella corrente stagione estiva per le corse extra-convenzione e se tali tariffe siano legalmente legittime trattandosi di corse fatte con le stesse navi e gli stessi equipaggi sottoposti ai vincoli della convenzione con lo Stato. (4-07324)

RISPOSTA. — La società di navigazione Toscana durante la stagione estiva, cioè nel periodo in cui si intensifica il movimento di passeggeri e merci, effettua nell'arcipelago toscano viaggi in regime libero oltre alle corse stabilite per convenzione. La facoltà di eseguire tali viaggi è riconosciuta alla società dalla convenzione in vigore ed è sottoposta alla sola condizione che non ne derivi pregiudizio al traffico convenzionato.

Per i viaggi non sovvenzionati la società ha previsto unicamente la prima classe e l'applicazione di un sovrapprezzo per il trasporto delle autovetture; sovrapprezzo dal quale vengono peraltro esentati i residenti all'Elba. Nessun aumento di noli è stato, invece, applicato ai mezzi pesanti ed alle merci, per cui i costi delle attività industriali e commerciali non hanno subito maggiorazioni imputabili al trasporto marittimo.

Premesso quanto sopra, si ritiene opportuno precisare che il Ministero della marina mercantile ha il potere di disciplinare esclusivamente le tariffe relative ai servizi sovvenzionati.

Per quanto riguarda, quindi, le corse svolte al di fuori del regime di convenzione, le società di navigazione restano libere di svolgere tutti quei servizi di cui ravvisino la convenienza e, non essendo questi assistiti da alcun contributo statale, di determinarne autonomamente le tariffe secondo i criteri imposti del regime di libera concorrenza.

Il Ministro: MANNIRONI.

LUCCHESI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se ritenga opportuno intervenire presso gli amministratori del comune di Ro-

signano (Livorno) affinché tale ente locale mantenga gli impegni a suo tempo assunti verso un gruppo di dipendenti comunali, locatari del comune stesso.

Mediante tali impegni — ratificati dal consiglio comunale e dall'autorità tutoria — il comune promise di dare in vendita gli alloggi ai predetti dipendenti e fece condurre avanti tutti gli adempimenti di ordine tecnico per la stipulazione dei relativi contratti.

Solo successivamente il comune ha mutato avviso al riguardo — con lo specioso pretesto che si sono manifestate le esigenze dei nuovi e giovani dipendenti comunali di usufruire di detti alloggi — e gli anziani locatari, di cui alcuni già in pensione o prossimi ad essa, vengono a subire un grave danno materiale e morale per la mancata realizzazione della promessa. Infatti costoro, in attesa di diventare proprietari degli alloggi in questione, hanno trascurato, nel frattempo, altre favorevoli occasioni che si sono loro presentate per acquistare un alloggio. (4-13027)

RISPOSTA. — In data 7 aprile 1965 i dipendenti del comune di Rosignano Marittimo, inquilini di alloggi di proprietà comunale, chiesero a quell'amministrazione la cessione in proprietà degli appartamenti loro locati.

L'iniziativa non ebbe seguito in quanto sorsero delle difficoltà in ordine al calcolo del prezzo di riscatto.

Il 5 settembre 1966, dopo colloqui intercorsi tra rappresentanti del personale ed il segretario comunale dell'epoca, l'amministrazione comunale dette incarico all'ufficio tecnico comunale ed alla ragioneria di istruire la pratica.

In data 29 ottobre 1966, il predetto ufficio tecnico espresse il proprio parere circa il valore attribuibile agli appartamenti da cedere a riscatto.

In ordine a tale valore ed alle modalità di cessione, sorsero discordanze con gli interessati.

Il 21 febbraio 1967 fu interessato l'ufficio tecnico erariale di Livorno, perché esprimesse il proprio avviso in ordine alla congruità del prezzo degli stessi appartamenti.

Per altro, pervennero all'amministrazione le doglianze del restante personale comunale che non ravvisava, nell'eventuale cessione in proprietà degli alloggi, elementi di equità nei confronti dei dipendenti non fruitori di alloggi comunali; e ciò anche in riferimento ai criteri a suo tempo seguiti per l'assegnazione di detti appartamenti non basati su graduatorie ma solo su scelte discrezionali della giunta muni-

cipale ed al modestissimo canone di fitto sempre pagato (lire 5 mila al mese).

Stanti tali difficoltà, il 2 luglio 1969 la giunta municipale di Rosignano Marittimo decideva — ma senza atto deliberativo — di comunicare l'archiviazione della pratica alla commissione interna del personale dipendente.

Analoga risposta negativa veniva fornita, il 10 luglio 1970, al consigliere comunale dottor Enrico Dello Sbarba, che ne aveva fatto richiesta.

Il Ministro: RESTIVO.

MAGGIONI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere quale conseguenza si ritenga possa avere nel settore viticolo italiano, la recente decisione della Corte di giustizia delle Comunità europee che ha condannato l'Italia per non avere costituito il catasto viticolo così come contemplato dal regolamento comunitario.

L'Italia sarebbe venuta meno agli obblighi del trattato di Roma, nonostante che il nostro Governo, con decreto 25 dicembre 1965 avesse costituito il catasto viticolo ed autorizzato la spesa di 3 miliardi e 800 milioni di lire per il suo finanziamento. (4-11420)

RISPOSTA. — Come è noto, secondo le disposizioni contenute nei regolamenti comunitari n. 24 del 4 aprile e n. 143 del 23 novembre 1962, che ne stabiliva le modalità esecutive, gli adempimenti previsti per l'attuazione del catasto viticolo nei sei paesi della Comunità avrebbero dovuto essere eseguiti entro il 30 giugno 1963.

Rilevata, su richiesta italiana, l'assoluta ristrettezza di detto termine, il Consiglio della CEE prorogò il termine stesso al 31 dicembre 1964, anche perché, nel frattempo, le norme riguardanti le modalità esecutive avevano subito modifiche con il regolamento della Commissione del 28 febbraio 1964, n. 26.

Anche il rispetto di questo secondo termine, sostanzialmente di dieci mesi, si dimostrò per altro inadeguato per i paesi interessati che, come l'Italia, dovevano iniziare *ex novo* l'*iter* occorrente per l'attuazione delle disposizioni comunitarie.

Il nostro paese, in particolare, ha incontrato, sin dal primo momento, notevoli difficoltà per pervenire ad una esatta applicazione delle modalità esecutive previste dai richiamati regolamenti in un settore, quale è quello viticolo italiano, che presenta molteplici aspetti tecnici ed ambientali, oltre che economici

e sociali, e nel quale operano oltre due milioni di aziende.

Il primo lavoro preparatorio svolto dalla Italia, riguardante anche il costo delle operazioni, previsto in lire 3 miliardi e 800 milioni e consistente nello studio particolareggiato dei modi con cui compiutamente realizzare il catasto secondo i precetti comunitari, fu ultimato verso la fine del 1965 e portò all'emanazione del decreto presidenziale 29 dicembre 1965, n. 1707, pubblicata il 23 maggio 1966 ed entrato in vigore il 7 giugno 1966, con il quale, recependosi la norma comunitaria, fu disposta la istituzione in Italia del catasto viticolo. Però, già due mesi prima di tale data il Governo italiano aveva fatto presente alla Comunità che i risultati degli studi preliminari compiuti avevano dato per certo che il lavoro esecutivo non poteva essere ultimato prima del 31 dicembre 1968.

Ma, in pratica, tale previsione si rivelò non esatta, perché le difficoltà scaturite dai numerosi sondaggi eseguiti erano state tante e di tale entità da rendere necessaria, prima di passare alla fase di attuazione, una revisione del programma che era stato predisposto.

Uno degli elementi fondamentali del nuovo programma, ora in via di esecuzione, si riferisce alla rilevazione dei dati riguardanti ciascuna azienda viticola. Atteso che la scheda di denuncia, all'uopo predisposta per l'acquisizione dei dati richiesti dalla Comunità, non è di facile compilazione, è stato stabilito che le dichiarazioni dei viticoltori vengono raccolte da personale tecnico qualificato, opportunamente istruito, il quale, recandosi presso ciascuna azienda, assume i dati denunciati e ne controlla la rispondenza a tutti gli elementi oggetto della rilevazione.

Per cause varie, non ultima quella del costo delle relative operazioni, da contenersi entro la suddetta previsione di lire 3 miliardi e 800 milioni formulata nel 1964, è stato deciso di affidare all'Istituto centrale di statistica, particolarmente organizzato per tali lavori, lo incarico della rilevazione ed altri a questa connessi, da eseguire secondo concordate modalità tecniche, riservandosi il Ministero dell'agricoltura la parte riguardante l'assistenza tecnica, la raccolta ed il controllo qualitativo e quantitativo dei dati.

L'incarico è stato perfezionato con una convenzione stipulata il 23 dicembre 1968 e resa sollecitamente esecutiva. L'istituto, subito iniziate le molteplici attività relative agli obblighi assunti con la convenzione, ha già proceduto agli aggiornamenti degli elenchi comunali delle aziende viticole e sta ora prov-

vedendo agli accertamenti delle superfici vitate.

Per la fine dell'anno, saranno disponibili tutti i dati necessari alla costituzione del catasto viticolo, che sarà completato nel corso del 1971, secondo il nuovo termine dichiarato alla CEE.

Nel frattempo, come è noto, è stata elaborata, ed è ormai in vigore, la regolamentazione comunitaria per la libera circolazione dei vini, senza che la mancata costituzione del catasto viticolo abbia minimamente influito sul negoziato ormai concluso.

Il Ministro: NATALI.

MAGGIONI. — *Al Ministri di grazia e giustizia.* — Per conoscere se, perdurando il lungo differimento dell'iter parlamentare della più volte annunciata riforma dell'istituto delle società per azioni, ravveda l'urgente necessità di predisporre una opportuna iniziativa legislativa che abbia, per intanto, ad aggiornare le carenti norme che regolano la disciplina delle società di revisione e certificazione, norme inadeguate alle attuali esigenze amministrative del nostro paese, anche per quanto attiene, comparativamente, alla legislazione realizzata, in proposito, in questi ultimi anni, da paesi del MEC. (4-12422)

RISPOSTA. — Premesso che non pare opportuno lo stralcio di norme settoriali di una disciplina organica e completa concernente una materia unitaria specie quando, come nel caso delle società commerciali, l'altro tecnicismo della disciplina ed il delicato giuoco dei fattori giuridici ed economici espone al rischio di fratture organiche e di scompensi normativi, si rileva che, per quanto riguarda le società di imprescindibile urgenza che sole potrebbero giustificare il richiesto stralcio.

D'altronde, non risulta a questo Ministero quanto si afferma nella interrogazione e, cioè, che nella normativa comunitaria sulle società realizzata in conformità degli articoli 220 e 54 del Trattato di Roma relativo alla Comunità economica europea sia, sin da ora compresa la materia delle società di revisione.

Il Ministro: REALE.

MALFATTI FRANCESCO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* — Per sapere:

1) se siano a conoscenza del fatto che, la sera del 15 maggio 1970, bande fasciste fa-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1970

cevano cordone al comizio del deputato Almirante a Lucca e provocavano cittadini antifascisti, sotto gli occhi di una polizia inerte;

2) se siano a conoscenza del fatto che dette bande sono formate da persone in uniforme paramilitare, con insegne fasciste, con caschi, armati di bastoni, di mazze ferrate e di pugnali di ferro, che si spostano nei vari centri della Toscana, dove il MSI tiene i comizi elettorali;

3) se siano a conoscenza del fatto che ai carabinieri di Lucca sono stati consegnati bastoni e spranghe di ferro abbandonate, poi, per la strada da provocatori fascisti;

4) il motivo per cui le forze di polizia assistono passive di fronte alla presenza ed all'azione di tali bande, consentendo la provocazione per poi inferire contro i lavoratori e i cittadini di sicuri sentimenti antifascisti e democratici, anziché contro i provocatori;

5) se tale atteggiamento delle forze dell'ordine corrisponda ad un preciso disegno delle autorità di governo, per far degenerare la campagna elettorale in una rissa, al fine di farne trarre vantaggio alla democrazia cristiana e a quant'altri pretendono di presentarsi come i partiti dell'ordine;

6) se conoscano la norma della Costituzione che vieta il risorgere del vecchio partito fascista sotto qualsiasi forma;

7) quali misure immediate intendano prendere per mutare radicalmente l'atteggiamento delle autorità di polizia ed impedire che tali bieche manifestazioni fasciste si ripetano e la coscienza antifascista e democratica dei cittadini non venga più turbata ed offesa.

(4-12232)

RISPOSTA. — Si richiama, anzitutto, per ciò che concerne, in generale, la situazione dell'ordine pubblico nel periodo delle ultime consultazioni elettorali, le dichiarazioni rese a nome del Governo all'Assemblea della Camera dei deputati, nelle sedute del 2 e 3 luglio 1970, in sede di svolgimento di una mozione e di interpellanze ed interrogazioni connesse all'argomento.

Si soggiunge che, in occasione del comizio tenuto a Lucca la sera del 15 maggio 1970 dal deputato Almirante, erano state predisposte opportune misure di vigilanza: sta di fatto che, nel corso della manifestazione, durata circa un'ora, non si verificarono incidenti. Solo al termine, quando il luogo della riunione era stato in gran parte evacuato, si ebbe un breve tafferuglio tra elementi di opposta tendenza, per altro subito sedato dalle forze dell'ordine.

Si esclude che nella circostanza siano state esibite uniformi paramilitari o che siano stati ostentati strumenti atti all'offesa.

Il Ministro dell'interno: RESTIVO.

MALFATTI FRANCESCO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere cosa intenda fare in ordine alla posizione assunta dall'intersindacale dipendenti dei monopoli di Stato (CGIL, CISL e UIL), della manifattura tabacchi di Lucca, condivisa dalla commissione interna dello stesso opificio, di totale rigetto del disegno di legge n. 1126 del Senato, recante il titolo « ordinamento dell'azienda monopoli di Stato » e di approvazione, per converso, del progetto di riforma elaborato dai sindacati nazionali della categoria.

Per sapere altresì — in ordine all'opificio di Lucca — cosa intenda fare:

a) per il potenziamento della produzione dei sigari toscani attraverso l'invio delle macchine necessarie (invio promesso dalla direzione generale e mai mantenuto);

b) per l'ammodernamento delle macchine per sigarette al fine di consentire anche la fabbricazione di sigarette di tipo superiore con filtro;

c) per impedire la smobilitazione del terzo reparto e per l'adozione delle apparecchiature per la concia del tabacco. (4-12945)

RISPOSTA. — Il disegno di legge concernente l'ordinamento della Azienda autonoma dei monopoli di Stato (atto del Senato n. 1126), predisposto agli inizi del 1969, risulta ampiamente superato a seguito degli accordi sul tabacco raggiunti in sede CEE in data 7 febbraio 1970 e concretatisi nel regolamento CEE n. 927/70 del Consiglio in data 21 aprile 1970, la cui portata incide in modo determinante nella futura attività del monopolio e ne comporta pertanto una ben più profonda ristrutturazione.

Conseguentemente detto disegno di legge è stato accantonato ed in sua sostituzione predisposto altro provvedimento meglio rispondente alle nuove esigenze di ristrutturazione dell'azienda.

Per quanto riguarda le lavorazioni presso la manifattura di Lucca va poi sottolineato che il potenziamento della produzione dei sigari Toscani presso la manifattura anzidetta ha già avuto un notevolissimo impulso. All'opificio, infatti, che aveva un parco di 36 macchine confezionatrici, sono state negli ul-

timi tempi assegnate altre 18 confezionatrici, già tutte pervenute, il che innalza del 50 per cento la potenzialità produttiva dello stabilimento. Inoltre, il programma prevede ancora un altro balzo di potenzialità, sino ad una dotazione definitiva di 72 macchine confezionatrici di sigari Toscani.

I tempi di attuazione per quest'ultima fase sono legati, per altro, alla possibilità di riduzione della stessa lavorazione presso altri stabilimenti ed alla disponibilità dei necessari locali a Lucca, a seguito della soppressione della lavorazione dei trinciati.

Non è invece prevista, almeno per il momento, la fabbricazione a Lucca di sigarette superiori, con o senza filtro, in quanto l'amministrazione ha necessità di produzione di sigarette nazionali senza filtro da 70 millimetri, stante l'aumentata richiesta del mercato. Comunque, per quanto riguarda il parco macchine di confezionamento delle sigarette, si fa presente che la manifattura di Lucca dispone di 8 CS 10 di recente acquisto, su un complesso di 31 macchine.

Quanto alla soppressione del terzo reparto (trinciati) della manifattura di Lucca, si precisa infine che il provvedimento fa parte del programma di concentrazione della lavorazione dei trinciati, presso i soli opifici di Adria e Scafati, per motivi tecnico-economici.

Per gli stessi motivi, la lavorazione dei trinciati è stata già soppressa presso le manifatture di Bari, Catania, Palermo, Verona e Venezia.

Va, d'altra parte, puntualizzato che la soppressione del reparto in parola è stata considerata condizione indispensabile per il potenziamento della lavorazione meccanizzata dei sigari Toscani.

Il Ministro: PRETI.

MARRAS. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere se sia informato del fatto che nell'azienda CIMI a partecipazione statale, operante nella zona industriale di Porto Torres (Sassari), l'assemblea degli operai ha deciso di effettuare due ore di sciopero giornaliero per ottenere che il premio di produzione 1970 sia elevato a lire 52 mila all'anno, che i giorni di lavoro vengano ridotti a cinque, che venga aggiornata l'indennità di trasferta e di presenza in base all'aumentato costo della vita, che venga ridotto a 300 lire il prezzo dei pasti nella mensa aziendale ed inoltre che vengano rispettate le libertà sindacali assicurate dai recenti accordi, in particolare per quanto riguarda la possibilità di

intervento dei membri della commissione interna, attualmente sottoposti a severe limitazioni.

Per conoscere quali interventi il ministro intenda disporre perché la direzione della CIMI accolga le rivendicazioni dei propri dipendenti e garantisca la piena esplicazione dei diritti sindacali. (4-11976)

RISPOSTA. — La vertenza sindacale di che trattasi si è conclusa con un accordo, sottoscritto a Sassari il 27 maggio 1970, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, dell'Associazione sindacale Intersind e della società CIMI - Compagnia italiana montaggi industriali.

Detto accordo prevede la corresponsione in via forfettaria e definitiva di un premio di produzione nella misura di lire 42 mila per ciascun dipendente in ragione dei mesi di servizio prestato; un premio speciale per l'anno 1970 di lire 6 mila; altri miglioramenti economici per gli operai trasferitisti e locali e, infine, la riduzione del prezzo del pasto alla mensa.

Il Ministro: PICCOLI.

MATTARELLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quale provvedimento intenda adottare per risarcire i gravissimi danni arrecati alle colture orticole e legnose specializzate dalle brinate dal 30 aprile al 3 maggio 1970 nelle zone della pianura e della collina cesenati comprese nei comuni di Cesena, Cesenatico, Gambettola, Catteo, San Mauro Pascoli, Savignano, Montiano, Longiano, Roncofreddo e Borghi, oltre ad altri comuni del comprensorio riminese in provincia di Forlì.

L'interrogante fa presente che le colture ortofrutticole costituiscono la principale fonte del prodotto agricolo e del reddito globale delle zone colpite e pertanto confida in adeguati provvedimenti che prevedano indennizzi contributivi e sgravi fiscali, proporzionati alla entità dei danni, estesi all'orticoltura oltre che alla frutticoltura. (4-12239)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti effettuati, è risultato che l'abbassamento della temperatura, verificatosi dal 29 aprile al 4 maggio 1970, ha interessato le zone di pianura, specie nella parte pedemontana, di taluni comuni della provincia di Forlì posti ad est di Cesena, causando danni di lieve entità alle colture della fragola, del pesco, della patata e del fa-

giolo, con una incidenza invero modesta sulla produzione lorda vendibile aziendale.

Sono in corso, seguite con particolare attenzione da parte dell'ispettorato agrario, prove dimostrative, tendenti a favorire la ripresa vegetativa delle colture colpite, mediante lo impiego di mezzi tecnici adeguati.

Nei casi di comprovata gravità del danno, agli agricoltori colpiti saranno concessi, su domanda degli interessati all'ispettorato agrario, prestiti quinquennali di esercizio, con il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, e successive integrazioni, per far fronte non soltanto alle esigenze in genere di conduzione aziendale dell'annata agraria in corso e di quella successiva, ma anche all'estinzione di eventuali passività aziendali derivanti da prestiti agrari di esercizio e da rate di prestiti o di mutui agrari di miglioramento in scadenza.

Il Ministro: NATALI.

MAZZOLA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere: se sia a conoscenza del grave provvedimento disciplinare adottato dal collegio dei professori del liceo scientifico Cannizzaro di Palermo nei confronti di sei alunni ritenuti responsabili della redazione di un giornaleto ciclostilato, nel quale il suddetto collegio avrebbe ravvisato presunte « offese al decoro degli insegnanti, al sentimento religioso degli alunni, al prestigio della scuola e del preside »; se ritenga che:

a) tale provvedimento debba essere considerato gravemente lesivo delle libertà di parola e di pensiero garantite dalla Costituzione repubblicana;

b) la punizione di sei alunni, sui duecento che si sono dichiarati corresponsabili della redazione del giornaleto in questione, sia da considerarsi un grave atto di rappresaglia e un chiaro tentativo di decapitazione del movimento.

Quali urgenti provvedimenti intenda adottare per annullare la grave punizione e garantire agli studenti del Cannizzaro la libera espressione del loro pensiero e il libero esercizio dei diritti costituzionali nonché per l'accoglimento delle rivendicazioni avanzate dagli studenti e che stanno a base della lotta intrapresa dagli studenti stessi. (4-10126)

RISPOSTA. — Da una apposita ispezione ministeriale è risultato che il provvedimento disciplinare deliberato, a grande maggioranza,

dal collegio dei professori del liceo scientifico Cannizzaro di Palermo, consistente nella sospensione dalle lezioni per 15 giorni, di cui alla lettera d) dell'articolo 19 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, è scaturito da tutta una situazione divenuta insostenibile ad opera di una minoranza di studenti, della quale situazione la diffusione di un ciclostilato senza la autorizzazione del capo d'istituto e con un contenuto palesemente offensivo del decoro del preside e dei professori, non è stato altro che un episodio.

Occorre infatti considerare che il preside del detto liceo, professor Oddo, fin dagli inizi dell'anno ha concesso di poter tenere le assemblee studentesche; egli accedette anche all'idea di fare riunire gruppi di studio e di lavoro respingendo soltanto certe proposte ingenuie in fatto di situazioni scolastiche, che non avrebbero mai potuto risolvere i grossi problemi in atto.

Nonostante i suggerimenti del preside per eleggere un comitato rappresentativo delle singole classi, gli studenti costituirono un comitato di base, aperto a tutti, essi dicevano, in sostanza anonimo, perché composto di un numero fluttuante di alunni, naturalmente i più impegnati, che non assumevano aperte responsabilità. Il cosiddetto comitato propose quindi con insistenza, non sempre corretta, che il preside concedesse un locale per una riunione giornaliera dei gruppi di studi e per lo stesso comitato di base, che avrebbe tenuto sedute in permanenza. Il preside non poteva accogliere tali richieste eccessive, a causa della mancanza di locali e del personale di vigilanza e per le pulizie: acconsentiva tuttavia a condizione che le riunioni fossero settimanali.

Gli studenti protestarono anzitutto con uno sciopero di 2 giorni, risultato però parziale, e poi facendo circolare con insistenza volantini e manifestini anonimi contro il preside, contro il suo preteso autoritarismo. Finché gli stessi fecero uscire, sempre anonimo, un bollettino, il *Circo 70* che è stato a motivo dei provvedimenti disciplinari di cui sopra.

Da tutto ciò non è chi non veda come con le punizioni suddette, invero di lieve entità, il collegio dei professori ha inteso anzitutto restaurare l'ordine e la disciplina nella scuola, nonché frenare ulteriori diversioni dannose e disgregatrici.

Per quanto concerne il rilievo che i sei alunni colpiti hanno insistito di non essere i soli, ma che 167 altri alunni si sono dichiarati tutti corresponsabili della pubblicazione del giornale e membri del comitato, si fa presente

che con quei provvedimenti la scuola ha inteso fare emergere distintamente le responsabilità di alcuni elementi distinti da tempo per riprovevoli forme di protesta, fuori di un ragionevole piano di attivismo e di collaborazione qual è previsto dalla circolare ministeriale alla quale si appellano gli stessi alunni puniti.

Si fa presente, infine, che i ricorsi presentati al provveditore agli studi di Palermo dai genitori degli alunni puniti, sono stati dichiarati irricevibili perché pervenuti fuori dei termini prescritti dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766.

Il Ministro: MISASI.

MENICACCI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del tesoro.* — Per sapere se, premesso che l'Ente di sviluppo nell'Umbria è stato istituito con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 253, in attuazione dell'articolo 1 della legge 14 luglio 1965, n. 901, debba considerarsi applicabile o meno quanto disposto dall'articolo 8 della citata legge n. 901 o più specificatamente se il blocco delle assunzioni stabilito in detto articolo (il quale vieta di assumere personale nuovo per gli enti di riforma, se non per pubblico concorso) si riferisca solo agli ex enti di riforma e non anche ai nuovi enti di sviluppo, che alla data del 1° gennaio 1965 non erano per di più ancora costituiti.

Per sapere se sia stato presentato dall'Ente di sviluppo per l'Umbria il regolamento organico del personale adottato recentemente dal consiglio di amministrazione dell'Ente stesso per la relativa approvazione congiunta; se, nel frattempo, voglia autorizzare il provvedimento deliberato dallo stesso consiglio di amministrazione per la assunzione di 66 avventizi scelti attraverso prove selettive, che presentino le stesse garanzie di un pubblico concorso, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che si risolverà al momento dell'entrata in servizio del personale di ruolo, a seguito dell'espletamento dei pubblici concorsi, onde consentire all'ente di attendere ai suoi compiti istituzionali con la sollecitudine richiesta dalla gravità della crisi che attualmente caratterizza le ragioni umbra e marchigiana. (4-07302)

RISPOSTA. — Il divieto di assumere personale se non mediante pubblico concorso, stabilito dall'articolo 8, ultimo comma, della

legge 14 luglio 1965, n. 901, si applica a tutti gli enti indicati nel precedente articolo 1 della legge stessa e, quindi, anche all'Ente di sviluppo nell'Umbria.

D'altra parte, per poter espletare i concorsi, è necessario che siano emanati per tutti gli enti — compresi, quindi, quelli nell'Umbria e nelle Marche — i regolamenti organici del personale, che debbono essere informati ai principi che regolano l'impiego statale, secondo i quali le assunzioni di personale sono fatte esclusivamente per pubblico concorso.

A questo proposito, è noto che nello scorso mese di marzo, presso questo Ministero e con la partecipazione di funzionari di quello del tesoro, è stato raggiunto un accordo con i rappresentanti degli enti e delle organizzazioni sindacali di categoria, con il quale sono stati fissati gli elementi essenziali del regolamento per il trattamento giuridico ed economico dei dipendenti degli enti stessi.

A seguito di tale accordo, in questi ultimi giorni si sta provvedendo, sempre d'intesa anche con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, alla stesura definitiva del testo del regolamento, sia per la parte economica sia per quella normativa.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: NATALI.

MENICACCI. — *Ai Ministri della difesa e della pubblica istruzione.* — Per conoscere con quali criteri didattici e quali garanzie di serietà siano stati organizzati presso tutti gli enti militari, i reggimenti e le scuole d'arma corsi accelerati della durata di cinque mesi per due ore di insegnamento al giorno, cui sono preposti insegnanti civili delle scuole pubbliche, atti a far conseguire ai militari in servizio di leva la licenza di scuola media inferiore.

Per sapere se una tale iniziativa, che mira a concedere, dopo un insegnamento sommario e semplicistico basato su programmi improvvisati, con lezioni serali assonnatamente impartite ai giovani alle armi, i quali hanno abbandonato lo studio elementare da almeno un decennio, in condizioni mentali e fisiche compromesse dalla intensa attività addestrativa quotidiana dei rispettivi reparti, un paritetico titolo di studio legale che i ragazzi italiani possono conseguire con un duro tirocinio dalla durata triennale, venga a concretare da un lato un ulteriore svilimento della cultura in generale e della istruzione pubblica statale in particolare, mentre, d'altro canto, viene a pregiudicare le vere funzioni istituzionali del-

le forze armate dello Stato, che per lo stesso dettato costituzionale restano di difesa e di salvaguardia della integrità nazionale e che non possono essere distorte o compromesse — nel difficile clima determinatosi ultimamente in conseguenza di una vasta campagna scandalistica e screditante promossa dai partiti antinazionali — da altre funzioni accessorie cosiddette « sociali », volte a colmare le gravi carenze di quella educazione scolastica che dovrebbe restare di stretta pertinenza delle scuole statali.

Per sapere se, andando di questo passo con il sovraccaricamento di funzioni e di compiti extramilitari sulle forze armate dello Stato, si dia il caso di sperare che in un prossimo futuro anche le licenze di scuola media superiore od i diplomi tecnici, se non addirittura le lauree, non altrimenti conseguiti, potranno ottenersi con corsi similari durante l'espletamento del normale servizio di leva, sicché aggirato l'ostacolo rappresentato dal normale insegnamento didattico nelle scuole pubbliche, ne risulti incrementato il volontariato militare magari da parte di molti attuali detrattori dell'esercito nazionale.

Per sapere in ogni caso se ritenga di dare disposizione a che ai corsi indicati, che si compendiano al massimo in poche decine di ore di insegnamento, vengano demandati al più per scopi istruttivi e di mero incremento culturale restando inidonei al rilascio di qualsiasi titolo di studio avente valore legale. (4-11217)

RISPOSTA. — L'iniziativa di istituire corsi accelerati di scuola media presso le forze armate è stata attuata, con carattere sperimentale, dal Ministero della pubblica istruzione su proposta e d'intesa con quello della difesa.

I criteri didattici seguiti per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi sono quelli propri dei corsi normali di aggiornamento di scuola media, opportunamente adattati alle caratteristiche particolari dell'ambiente e al carattere volontario delle frequenze.

Le classi sono costituite da militari in possesso di preparazione superiore a quella propria delle scuole primarie, preventivamente accertata da apposita commissione. I programmi di studio sono predisposti sulla base delle conoscenze già in possesso dei giovani di leva nelle varie discipline, in modo da dare a ciascuno allievo, mediante insegnamento differenziato, un'istruzione di livello corrispondente a quello terminale della scuola secondaria di primo grado.

L'orario delle lezioni è di diciotto ore settimanali, pur nel pieno rispetto delle esigenze addestrative dei rapporti.

Ad assicurare l'efficacia organizzativa e didattica dei corsi, la vigilanza degli stessi è stata affidata a presidi di scuola media statale, integrata dall'opera di ispettori centrali della direzione generale dell'istruzione media di primo grado e di esperti della direzione generale dell'educazione popolare.

Le commissioni di esame sono state costituite da docenti delle scuole medie statali con presidenti scelti fra i presidi incaricati della vigilanza dei corsi.

È evidente, quindi, che i dicasteri interessati, mentre da una parte si sono preoccupati di offrire ai militari di leva, propensi a proseguire gli studi, la possibilità di approfondire la loro preparazione in vista degli esami di licenza media, cui essi intendevano presentarsi, dall'altra si sono sufficientemente premuniti con le disposizioni date, con la larga vigilanza effettuata e con lo stesso vivo e diretto interessamento dei comandanti dei reparti alla frequenza degli allievi alle lezioni contro ogni forma di « svilimento della cultura in generale e della istruzione pubblica statale in particolare ».

È da escludere ogni possibilità di estensione dall'iniziativa a livelli superiori a quelli della scuola media di primo grado che, essendo prevista come obbligatoria dalle norme vigenti, è la sola suscettibile di essere presa in considerazione per l'aggiornamento e lo sviluppo culturale dei militari di leva.

Il Ministro della difesa: TANASSI.

MENICACCI. — *Ai Ministri del turismo e spettacolo e dei trasporti e aviazione civile.* — Per conoscere le ragioni per le quali il sindaco del comune di Livigno (Sondrio) ha concesso la licenza per la costruzione di impianti di risalita per sciatori in una zona come quella denominata di Sant'Antonio, considerata dal professore Agostini in un suo studio recentissimo e dallo stesso « Servizio soccorso alpino » come « estremamente pericolosa » per il cadere di ricorrenti valanghe; e ciò quando la legge per la costruzione di impianti di risalita prevede che essi sorgano quanto meno in « località dove a memoria d'uomo non siano cadute valanghe ».

Per sapere se sia vero il fatto che la zona in oggetto è stata soggetta anche nel 1959 a valanghe che crearono numerose vittime.

Per sapere per quale motivo, nonostante che recentemente il Ministero abbia indotto il proprietario di una sciovia della zona a seguito di una ispezione a chiudere il suo impianto (in quanto non rispondente sul piano della sicurezza alle misure stabilite dalla legge), il medesimo continua a far funzionare detti suoi impianti per mere ragioni speculative con la connivenza delle autorità comunali.

Per sapere se sia vero, infine, il fatto che il sindaco di Livigno è solito inviare un vigile ed un messo comunale in casa di proprietari di fondi inducendoli a firmare contratti di locazione con privati per l'affitto dei terreni stessi destinati a sciovie. (4-11343)

RISPOSTA. — Si premette che la località Sant'Antonio in Livigno, ove sorge la sciovia Pian della Volpe (1819-1972), non presenta, secondo le assicurazioni fornite dall'ispettorato forestale di Sondrio, pericolo di valanghe.

La valanga che ha provocato vittime nel 1959 è caduta alle falde del monte della Neve e non nella zona di Sant'Antonio che si trova al lato opposto.

Per quanto riguarda il presunto servizio abusivo della sciovia Pian della Volpe, si fa presente che sia questo Ministero sia il comune di Livigno hanno diffidato la ditta Pedretti, proprietaria dell'impianto, dall'effettuare servizio pubblico.

Si assicura inoltre che verranno impartite precise istruzioni affinché all'inizio della prossima stagione invernale venga effettuato apposito sopralluogo nella zona in questione per l'immediata applicazione, in caso di servizi abusivi, delle sanzioni previste dalla legge.

Non risulta, infine, che le autorità comunali intervengano presso privati cittadini per indurli a stipulare contratti di locazione dei terreni da destinare a sciovie.

Risulta invece che le stesse autorità, a richiesta degli interessati, intervengono, nei limiti della legge, per comporre divergenze private, nell'interesse del buon andamento e dello sviluppo turistico della zona.

Il Ministro dei trasporti e aviazione civile: VIGLIANESI.

MENICACCI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere come spieghi il fatto che la città di Orvieto (Terni), che vanta tesori d'arte incommensurabili, resti ancora priva di una sovrintendenza ai monumenti e alle antichità, tanto più necessaria in quanto quella

città e soprattutto il vasto territorio orvietano vantano un patrimonio di carattere archeologico veramente imponente e sono frequenti i ritrovamenti di materiale per i quali è necessario l'intervento immediato dei funzionari della sovrintendenza per l'accertamento e la valutazione dei reperti, per provvedere alla eventuale prosecuzione dei lavori e per far luce completa su una determinata zona di interesse archeologico, stante anche le sistematiche campagne di scavo condotte ai piedi della rupe orvietana. (4-11483)

RISPOSTA. — Finora non è stata ravvisata la necessità di istituire una sovrintendenza autonoma per la tutela monumentale della sola città di Orvieto, facente parte della provincia di Terni; infatti il suo territorio è sufficientemente tutelato da ben due sovrintendenze: una ai monumenti e gallerie e una alle antichità, con circoscrizioni territoriali limitate a due sole province (Perugia e Terni).

Basta considerare che le sovrintendenze alle autorità e belle arti sono strutturate su basi prevalentemente regionali e, comunque, la gran parte di esse estende la propria giurisdizione in più province fino ad un massimo di nove quali quelle della Sicilia (gallerie) e della Lombardia (antichità).

D'altra parte non si vede come si possa giungere alla istituzione di una sovrintendenza per ogni singola città d'interesse monumentale, sia pure dell'importanza di Orvieto, e cioè addirittura al di fuori dei capoluoghi di provincia, in una nazione così ricca di centri storici come la nostra, senza rivoluzionare i criteri scientifico-culturali che finora hanno determinato la necessità di dette istituzioni, a prescindere da ogni altra considerazione di natura politica ed economica.

La proposta dell'interrogante sarà comunque sottoposta all'attenzione dell'apposita commissione di studio per la riorganizzazione generale delle strutture della amministrazione delle antichità e belle arti sulla base delle conclusioni cui è pervenuta la nota Commissione parlamentare d'indagine in materia, istituita dalla legge 26 aprile 1964, n. 310.

Il Ministro: MISASI.

MENICACCI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se rispondano a verità le voci sempre più accreditate secondo le quali starebbe per essere soppressa la scuola media statale Manzoni di Colle di Tora (Rieti), la quale sodisfa le esigenze dell'obbli-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1970

go scolastico degli alunni dei comuni di Colle di Tora, Castel di Tora, Ascrea e frazione di Stipes, e Paganico Sabino, senza che di tale proposta sia stata data alcuna notizia alle amministrazioni comunali interessate.

Per sapere, in ogni caso, se intenda garantire ed assicurare il permanere della scuola predetta, la cui soppressione offenderebbe la dignità, oltre che gli interessi, di cinque comuni della depressa Valle del Turano.

(4-11579)

RISPOSTA. — La popolazione scolastica della scuola media statale di Colle di Tora ha subito negli ultimi anni una notevole diminuzione passando dai 62 alunni dell'anno 1964-1965 ai 39 alunni dell'anno in corso.

In conseguenza del fenomeno suddetto, si rende noto che il Ministero della pubblica istruzione, in sede di esame del piano di sviluppo della scuola media per l'anno scolastico 1970-71, accogliendo analoga proposta del provveditore agli studi di Rieti, ha disposto la trasformazione della scuola media statale di Colle di Tora in sezione staccata dipendente dalla scuola media statale di Collalto Sabino.

Da quanto precede risulta chiaro che a Colle di Tora, continuerà a funzionare, comunque, una sezione staccata, la quale potrà soddisfare le esigenze scolastiche della zona.

Il Ministro: MISASI.

MILIA. — *Ai Ministri della marina mercantile e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se siano a conoscenza del fatto che dal 1° gennaio 1969 ad oggi le società di navigazione Tirrenia e Carlo Salvatore Aversano non hanno corrisposto quanto dovuto ai gruppi portuali di Palau e di La Maddalena (Sassari), per l'imbarco e sbarco degli automezzi sui traghetti che collegano dette località.

Sino ad oggi la somma dovuta ai gruppi anzidetti ammonta a circa 5 milioni e le dette società, come già detto, nulla hanno versato nonostante il decreto della direzione marittima di Cagliari in data 2 settembre 1968, il dispaccio della marina mercantile del 20 dicembre 1968, n. 433855, e successiva raccomandata del comandante del porto di La Maddalena del 28 dicembre 1968, n. 3563.

In seguito a quanto sopra i lavoratori del gruppo portuale si trovano ormai in precarie condizioni economiche e poiché il comportamento delle dette società di navigazione è in aperto dispregio delle leggi e del lavoro, l'interrogante chiede di sapere se i ministri

interessati ritengano di intervenire con urgenza per porre termine a siffatta grave ed illegale situazione. (4-07494)

RISPOSTA. — La commissione del lavoro portuale di Palau e La Maddalena, in data 17 giugno 1968, approvò all'unanimità la proposta di istituire una tariffa di lire 50 per ogni automezzo caricato o scaricato sulle unità che effettuavano il servizio di traghetto fra i due porti.

Questo Ministero approvò tale verbale e diede le opportune disposizioni alla direzione marittima di Cagliari che in data 2 settembre emise il decreto di approvazione della tariffa.

A seguito di ciò la società Tirrenia, sollecitata dai gruppi portuali di Palau e di La Maddalena a dare applicazione a detto decreto, fece presente che l'imbarco e lo sbarco degli autoveicoli avveniva attraverso i portelloni di prua e di poppa azionati elettricamente, quindi senza intervento umano; che le navi erano state progettate in maniera da dover ricorrere alla rizzatura (ancoraggio) degli autoveicoli soltanto in condizioni meteorologiche estremamente avverse; che anche in tali casi la rizzatura sarebbe avvenuta nel corso della navigazione, non consentendo gli orari di arrivo e di partenza di ricorrere per tali operazioni ai lavoratori portuali. Alla posizione assunta dalla Tirrenia si associò l'impresa di navigazione Aversano, adducendo le medesime argomentazioni.

Questo Ministero, interessato alla questione, stabilì che, a decorrere dal 1° gennaio 1969, gli addetti alla vendita dei biglietti avrebbero dovuto curare la riscossione di lire 50 per ogni biglietto di sola andata e di lire 100 per ogni biglietto di andata e ritorno.

Mentre la società di navigazione Serra, senza maggiorare il prezzo del biglietto, ha versato regolarmente ai gruppi portuali le quote loro spettanti, altrettanto non è avvenuto per la società Tirrenia e Aversano.

Intanto i portuali presiedono da terra all'imbarco ed allo sbarco degli autoveicoli e provvedono esclusivamente alla conta degli stessi per la determinazione del proprio credito che per il periodo intercorrente fra il 1° gennaio ed il 30 settembre del 1969 ha raggiunto l'ammontare complessivo di circa cinque milioni di lire.

Premesso quanto sopra, si informa che questo Ministero non ha mancato di intervenire per un equo componimento della vertenza, purtroppo con esito negativo. D'altra parte non vi sono rimedi di carattere amministrati-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1970

vo per indurre le società in questione a pagare quanto sarebbe dovuto ai gruppi di lavoratori portuali di Palau e di La Maddalena, in quanto la procedura indicata nell'articolo 203 del regolamento al codice della navigazione non altera la natura strettamente privatistica del rapporto, per cui le relative controversie rientrano nella competenza dell'autorità giudiziaria.

Il Ministro della marina mercantile:
MANNIRONI.

MILIA. — *Ai Ministri dei trasporti e aviazione civile e dell'interno.* — Per sapere se siano a conoscenza del fatto che la legge 12 dicembre 1966, n. 1078 — relativa alla posizione e al trattamento dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, eletti a cariche presso enti autonomi territoriali — non viene giustamente applicata in tutti i compartimenti delle ferrovie dello Stato.

In particolare detta legge, appositamente creata acchè nessun cittadino si sottragga, per motivi economici, alla carica pubblica cui è stato eletto, non viene osservata da chi di dovere nel compartimento di Cagliari.

Se sia vero che in detto compartimento, si provveda o si sia provveduto, secondo disposizioni già emanate, a trattenere il compenso incentivante, relativo all'anno 1969, per il periodo di aspettativa o di assenza autorizzata, a coloro che assolvono o hanno già assolto al mandato di consiglieri comunali, provinciali, assessori, ecc.

Se contro l'accennata disposizione del compartimento di Cagliari intendano prendere provvedimenti che salvaguardino lo spirito della legge e la garanzia economica di coloro che per volere democratico coprono cariche pubbliche, oltre che la esatta interpretazione dello spirito democratico della norma.

(4-12745)

RISPOSTA. — Premesso che nessuna lamentela risulta essere stata avanzata da ferrovieri del compartimento di Cagliari eletti a cariche pubbliche in merito all'applicazione della legge 12 dicembre 1966, n. 1078 per la parte attinente alle assenze dal servizio, si precisa, con specifico riferimento al trattamento di compenso incentivante, che la legge istitutiva (n. 668/1967), e la conseguente normativa emanata nella potestà esecutiva conferita al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, non contempla fra le giornate che danno titolo al compenso quelle di aspettativa o di assenza autorizzata per espletamento di mandato pubblico.

Tale esclusione risponde, nella forma e nella sostanza, allo spirito informatore della legge, che ha istituito i compensi incentivanti quale competenza del tutto particolare, per finalità e caratteristiche, e subordinata al conseguimento di positivi risultati produttivistici dell'azienda, di anno in anno appositamente riscontrati e valutati. E ciò trova del resto corrispondenza nell'esclusione delle assenze di altro tipo o motivazione, in quanto il beneficio viene legato all'effettiva presenza del ferroviere, quale riconoscimento del reale singolo contributo alla produttività ferroviaria.

L'esclusione lamentata dall'interrogante è oltretutto conforme al disposto dell'articolo 4 della citata legge 1078/1966 laddove è stabilito che gli assegni e le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale, i compensi per speciali prestazioni, così come la remunerazione per lavoro straordinario competono al personale eletto a cariche pubbliche soltanto in relazione ai servizi effettivamente prestati.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile: VIGLIANESI.

MONASTERIO, D'IPPOLITO, FOSCARIANI E PASCARIELLO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere, anche in relazione all'interrogazione n. 26414, rimasta senza risposta, se siano in atto disposizioni del presidente della corte d'appello di Lecce e del procuratore generale presso la stessa con le quali si è inteso assicurare negli uffici giudiziari della circoscrizione, preture comprese, per l'assolvimento dei servizi urgenti ed inderogabili, la presenza di funzionari nella mattinata dei giorni gestivi.

Per conoscere, ove le disposizioni predette siano operanti, le misure adottate per consentire ai funzionari di turno nei giorni festivi di fruire, in tutta la settimana, così come loro spetta di diritto, di una intera giornata di riposo.

(4-11634)

RISPOSTA. — Precisato che alla precedente interrogazione n. 26414, presentata nel mese di febbraio del 1968 ed avente contenuto analogo a quello attuale, non fu possibile fornire risposta scritta per la sopravvenuta fine della IV legislatura, si fa presente, in ordine al problema segnalato, che negli uffici giudiziari della corte d'appello di Lecce, come in genere in ogni altro distretto, è stato, da tempo disposto, dai rispettivi capi di corte, l'apertura al pubblico per alcune ore nei giorni festivi. Ciò in esecuzione della norma dell'articolo 1 delle disposizioni regolamentari per l'esecuzione del codice di procedura pe-

nale (regio decreto 28 maggio 1931, n. 603), non ritenuta in contrasto con quella prevista dall'articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, sull'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Questo Ministero ha ritenuto, tuttavia, opportuno prendere l'iniziativa di interessare i capi di corte affinché facciano conoscere i provvedimenti adottati in ordine all'orario di lavoro delle cancellerie e delle segreterie nei giorni festivi ed al conseguente riposo infrasettimanale da far godere al funzionario impegnato in servizio in detti giorni, specie in relazione agli uffici di pretura con unico funzionario.

È evidente che la questione non è di facile soluzione pratica per quanto concerne i menzionati uffici con organico di un solo cancelliere, e questo Ministero si riserva di esaminarla attentamente — dopo aver preso cognizione delle risposte e delle eventuali proposte avanzate al riguardo dai presidenti delle corti d'appello e dai procuratori generali presso le corti stesse — in guisa di poter dare al problema segnalato una soluzione unitaria e, ovviamente, aderente alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Il Ministro: REALE.

MONASTERIO. — *Al Ministro della marina mercantile e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere — premesso che il consiglio di amministrazione della Cassa per il mezzogiorno ha deciso nel 1969 di dare, nell'esame delle pratiche relative alle domande di contributo avanzate da operatori del settore della pesca, la priorità a quelle concernenti la costruzione di nuovi scafi e l'installazione di nuovi motori, accantonando invece quelle intese a realizzare ammodernamenti o sostituzioni di attrezzature — se ritengano di rassegnare al predetto consiglio di amministrazione l'opportunità di un riesame della citata delibera al fine di consentire l'erogazione di contributi anche per il rinnovo o miglioramento di attrezzature da pesca, di ammodernamento degli scafi, ecc. È da rilevare infatti, che la graduatoria di priorità deliberata dal consiglio di amministrazione in parola si traduce in grave danno soprattutto per gli operatori della piccola pesca meno dotati di mezzi finanziari ed ha colpito particolarmente quei pescatori, tra gli altri molto numerosi sul litorale di Brindisi, che, operando in acque nelle quali si registra una elevata presenza

di deleterie sostanze chimiche di spurgo delle industrie, si vedono rapidamente deperire i propri attrezzi. (4-11837)

RISPOSTA. — La deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa per il mezzogiorno, in base alla quale si è stabilito, in relazione ai contributi per la pesca, di dare carattere di priorità alla costruzione di nuovi scafi e alla installazione di nuovi motori anziché all'ammodernamento di scafi esistenti ed alla sostituzione delle attrezzature, è stata imposta dall'insufficienza dei fondi a disposizione rispetto a tutte le richieste, provenienti dal settore interessato.

Di fronte a due esigenze, quella relativa alla costruzione di nuovi scafi e alla installazione di nuovi motori, e quella relativa allo ammodernamento di scafi già esistenti ed alla sostituzione di attrezzature, si è dovuta operare una scelta prioritaria a favore della prima a causa della scarsità dei fondi disponibili. La scelta operata risponde meglio ai fini economico-sociali e di interesse generale posti a base delle previdenze a favore della pesca marittima.

In realtà le assegnazioni di fondi per subsidiare opere di ammodernamento di vecchi natanti e di attrezzature ben poco avrebbero contribuito a realizzare quell'effettivo rinnovamento della flotta, che deve essere considerata alla base di una valida politica economica nel settore della pesca.

Tuttavia con la scelta prioritaria, che si è stati costretti ad operare, non si è inteso accantonare e definitivamente respingere le domande aventi per oggetto l'ammodernamento di scafi già esistenti e la sostituzione di attrezzature. Si è trattato di una subordinazione temporanea di questa esigenza alla altra, ritenuta per il momento di interesse prevalente.

Anche l'esigenza di ammodernamento degli scafi e del miglioramento delle attrezzature da pesca resta costantemente alla base della vigile attenzione di questo Ministero, il quale non cesserà di interessarsi affinché, nel più breve tempo possibile, possa venire affrontata e sodisfatta a seguito di un ulteriore congruo stanziamento di fondi a favore della pesca.

Il Ministro della marina mercantile: MANNIRONI.

MONTI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

a) premesso che è stato risposto a una precedente interrogazione circa il funziona-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1970

mento della pretura di Rovereto (Trento), affermando che i posti in pianta organica erano stati ridotti da tre a due con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1966, n. 1185, in attuazione di criteri di ordine generale basati sulla valutazione comparativa tra il numero dei magistrati ed il carico di lavoro di ciascun ufficio; e che non essendo sopravvenuti elementi nuovi non si ravvisava l'opportunità di modifiche;

b) premesso pure che è stato altresì comunicato all'interrogante che l'attuale vacanza nell'organico di un posto di pretore non può essere coperta per grave carenza numerica del personale della magistratura;

c) considerato che dal 1964 al 1968 il numero degli affari penali è rimasto quasi immutato, con 217 sentenze emesse però nel 1968 contro le 178 del 1964; e che il numero delle cause civili iscritte a ruolo nel 1968 (346) è di gran lunga superiore a quello del 1964 (240), con 128 sentenze civili depositate contro 61; e che tale situazione è da ritenersi ormai stabilizzata;

d) considerato il grave disagio creato dalla predetta situazione, dimostrato anche dal fatto che al 1° gennaio 1970 le pendenze consistevano in 122 cause civili, in 133 processi esecutivi ed in 393 processi penali — se, di fronte a tali elementi, ritenga di far riesaminare la situazione, nel senso di ripristinare i tre posti in pianta organica esistenti prima del 31 dicembre 1966, oppure, in via subordinata, di chiedere con urgenza al competente Consiglio superiore della magistratura la copertura del posto attualmente vacante.

(4-12530)

RISPOSTA. — Questo Ministero non ha mancato di riesaminare la situazione della pretura di Rovereto, in rapporto alla richiesta di ripristino del terzo posto di magistrato che fu soppresso, in attuazione dei noti criteri di carattere generale riguardanti i vari uffici giudiziari della Repubblica, con il decreto presidenziale del 31 dicembre 1966, n. 1185, concernente le « piante organiche dei magistrati addetti alle corti d'appello, alle procure generali presso le corti d'appello ai tribunali, alle procure della Repubblica presso i tribunali e alle preture.

Per altro si è constatato che il carico di lavoro dell'anno 1969 nell'ufficio giudiziario predetto non ha subito, rispetto agli anni precedenti, aumenti di rilievo, per cui, tenuto anche conto della situazione di altri uffici aventi uguale organico e carico di lavoro anche maggiore di quello di Rovereto, non si è ravvisata la necessità di modificare l'organico attuale.

Circa la richiesta di copertura del secondo posto di pretore allo stato vacante, si comunica che il Consiglio superiore della magistratura, competente in merito, a norma dell'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, non ha ritenuto sinora di provvedere al completamento della pianta organica della pretura in questione, in considerazione della persistente carenza numerica di magistrati e tenuto conto altresì del carico di lavoro della pretura stessa.

Si allega, a miglior chiarimento di quanto sopra esposto, un prospetto contenente i dati sul lavoro affluito e pendente presso la pretura segnalata negli anni dal 1964 al 1969.

Il Ministro: REALE.

PRETURA DI ROVERETO

Anni	Affari affluiti			pendenza alla fine dell'anno		organico magistrati
	cause civili contenz.	proc. penali	Tot.	cause civili contenz.	proc. penali	
1964	146	1785	1931	89	226	3
1965	166	2023	2189	68	236	3
1966	163	1631	1794	75	236	2
1967	213	1637	1850	136	262	2
1968	226	1459	1685	131	277	2
1969	204	1597	1801	122	393	2

NAPOLI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere i motivi per cui dei candidati risultati vincitori del concorso pubblico per esami e per titoli a mille posti di aiuto macchinista in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, bandito con decreto ministeriale 25 luglio 1967, non siano stati ancora invitati a sostenere la visita sanitaria di accertamento dei requisiti fisici e psico-attitudinali per l'assunzione e nessuna comunicazione abbiano ancora ricevuto circa la regolarità o meno dei documenti presentati ai fini dell'assunzione stessa, mentre risulta che, fin dal 27 gennaio 1969, è stata disposta dalla direzione generale l'immissione in impiego dei vincitori.

Da notizie attinte, in via breve, presso gli uffici concorsi delle segreterie compartimentali si è appreso che il mancato invito a visita sanitaria (e quindi, in pratica, l'esclusione dal concorso) deve imputarsi alla presentazione, da parte degli interessati, del titolo di studio di licenza media anziché di quello di scuola media unificata o di avviamento professionale a tipo industriale, prescritti per l'ammissione dal punto primo dell'avviso programma di concorso allegato al bando predetto.

In proposito è conferente rilevare che, essendo la licenza di scuola media unificata il titolo di studio che, in base all'attuale ordinamento sostituisce, a tutti gli effetti, la ex licenza di scuola media e quella di avviamento professionale appare inspiegabile l'interpretazione restrittiva che la direzione generale delle ferrovie dello Stato ha dato al bando di concorso, che ad avviso dell'interrogante, non poteva certamente considerare l'esclusione dei candidati in possesso della licenza di scuola media, conseguita anteriormente all'istituzione della scuola media unificata.

D'altro canto l'interpretazione e l'applicazione delle norme del bando di concorso, per quanto concerne il titolo di studio, non tiene in alcun conto, a parte che quasi tutti gli interessati hanno esibito certificati attestanti la frequenza di classi superiori dell'istituto tecnico industriale, che gli stessi sono passati al vaglio di severe ed impegnative prove di esame di carattere tecnico-professionale, superandole, dimostrando, così, di possedere i requisiti richiesti per espletare le mansioni inerenti alla qualifica di aiuto macchinista e che, quindi, la loro mancata assunzione rappresenterebbe sostanzialmente una palese ingiustizia.

È da aggiungere che nessun danno deriverebbe agli altri concorrenti dall'accettazione del titolo di licenza media presentato dagli interessati, dato che, a quanto pare, si è in procinto di effettuare, in applicazione della norma contenuta nella legge 12 novembre 1968, n. 1203, l'assunzione in impiego di tutti gli idonei fuori graduatoria del concorso suddetto, al fine di sopperire, in parte, alle gravi deficienze di personale che gli attuali organici presentano. (4-05083)

RISPOSTA. — Nei pubblici concorsi per aiuto macchinista banditi in passato dalla Azienda, la partecipazione, in relazione alle caratteristiche delle mansioni che tale qualifica comporta, è stata sempre limitata ai cittadini in possesso della licenza di scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale (oltreché della licenza superiore di scuola tecnica industriale nelle specializzazioni meccanici, motoristi, elettricisti e radioamatori, ovvero di istituto professionale di Stato nei settori meccanici navali, elettrotecnici, radiotecnici e meccanici).

La legge 31 dicembre 1962, n. 1859, in riforma del preesistente ordinamento scolastico, ha portato la scuola media ad assorbire gli altri tipi di scuola di pari grado (fra cui appunto quelle di avviamento professionale), unificandone i programmi e dando ad esse una nuova impostazione didattica.

L'Azienda ferroviaria, di conseguenza, nel bandire il concorso per posti di aiuto macchinista di cui all'interrogazione in oggetto, ha dovuto ampliare la gamma dei titoli di studio richiesti dai bandi degli analoghi concorsi precedenti, includendovi la licenza conseguita nella nuova scuola media.

Si era, invece, ritenuto che dovesse essere tenuta ferma la non ammissibilità al concorso di coloro i quali erano in possesso della licenza rilasciata dalla preesistente scuola media per la sua non rispondenza alle finalità per le quali, il titolo di studio stesso veniva richiesto.

Numerosi sono stati, comunque, i candidati in possesso della licenza di scuola media conseguita nel precedente ordinamento che si sono presentati a sostenere le prove di esame alle quali, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 369, erano stati ammessi a semplice presentazione della domanda.

Poiché i concorsi per le qualifiche del personale esecutivo dell'esercizio, fra cui appunto quella di aiuto macchinista, vengono

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1970

indetti con unico bando per i posti complessivamente messi a concorso, ma espletati in sede compartimentale con procedure autonome, per i posti singolarmente assegnati, è accaduto che presso i vari compartimenti, per quanto riguarda i suddetti candidati, si sono verificate le seguenti situazioni:

a) candidati che hanno sostenuto e superato tutte le prove di esame e che, pertanto, figurano, nelle relative graduatorie, ma ai quali gli organi compartimentali hanno contestato la validità del titolo di studio prodotto;

b) candidati che sono stati esclusi dalla partecipazione con formale provvedimento dopo la prova scritta o quella orale e quindi non figurano in graduatoria;

c) candidati che prima dello svolgimento della prova scritta o di quella orale sono stati richiamati sulla inopportunità di sostenere le prove stesse, stante la non validità del titolo di studio posseduto, e che si sono ritirati dal concorso.

Molti dei candidati ricadenti nelle condizioni di cui alle lettere a) e b) hanno impugnato i provvedimenti adottati dall'Azienda ferroviaria nei loro confronti contestando la legittimità della discriminazione effettuata in sede di norma concorsuale.

Il Ministero della pubblica istruzione, inoltre, chiamato a pronunciarsi al riguardo su istanza di alcuni dei predetti candidati, ha ritenuto illegittima la discriminazione in questione.

A seguito di questi successivi sviluppi si è ritenuto opportuno sottoporre la questione al Consiglio di Stato il quale ha recentemente risolto in modo positivo per gli interessati il quesito posto dall'Azienda ferroviaria circa la validità del titolo di studio di licenza media di vecchio tipo per l'ammissibilità al concorso in parola.

Si è pertanto disposto che per i candidati che risultano inseriti nelle relative graduatorie venga ripresa la procedura concorsuale, ai fini dell'ammissione in servizio, al punto in cui la stessa fu interrotta per ciascuno, previa revoca degli eventuali atti di esclusione a suo tempo disposti.

Inoltre i candidati esclusi dalle prove orali dovranno essere ammessi a sostenere tali prove in una sessione straordinaria da effettuarsi nel più breve tempo possibile.

Coloro i quali, infine, erano stati esclusi prima dell'espletamento delle prove scritte, saranno invitati a sostenere anche tali prove.

Il Ministro: VIGLIANESI.

NICCOLAI CESARINO E MARMUGI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere quali provvedimenti intenda prendere per assicurare ai comuni, che in base alla legge 5 luglio 1966, n. 527, hanno diritto alla rifusione delle somme loro spettanti relativamente all'anno 1963 per l'importo dell'imposta di consumo sul vino, dal momento che, ad esempio, l'intendenza di finanza di Firenze in data 24 agosto 1967 ha emesso decreto n. 15504 relativo a tale rimborso per il comune di Empoli di lire 5.472.628 e che la ragioneria di Stato provinciale non ha provveduto in merito per l'esaurimento del fondo a suo tempo erogato dal Ministero. Nella stessa condizione del comune di Empoli si trovano anche i comuni di Montaione, Lastra a Signa e Scandicci della provincia di Firenze e certamente molti altri in tutta Italia. (4-11841)

RISPOSTA. — Con recente ordine di accreditamento trasmesso alla ragioneria centrale di questo Ministero per l'ulteriore corso, è stata posta a disposizione dell'intendenza di finanza di Firenze la somma di lire 31.221.058 per il pagamento, ai comuni di Empoli, Montaione, Lastra a Signa e Scandicci, della integrazione compensativa della perdita da essi subita nell'anno 1963 per effetto dell'abolizione dell'imposta di consumo sul vino.

Il Ministro: PRETI.

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Ai Ministri della marina mercantile e della difesa.* — Per conoscere i motivi per i quali i mezzi aerei e navali accorsi in aiuto del *motoyacht Sahib* a 90 miglia da Capo Coccia, hanno impiegato tanto tempo a localizzare l'imbarcazione che pur radiotrasmetteva in continuazione. (4-07408)

RISPOSTA. — Alle ore 06,00 del 25 agosto 1969 giunse alla capitaneria di porto di Cagliari, per mezzo della stazione radio PT di Civitavecchia (Roma), la richiesta di soccorso lanciata dal panfilo *Sahib*, di bandiera britannica. L'unità era partita da Algeri ed era diretta a Genova con cinque persone a bordo, fra cui due donne.

La capitaneria di porto di Cagliari ed il comando militare marittimo autonomo della Sardegna dettero subito inizio a coordinate operazioni di ricerca e di soccorso alle quali presero parte inizialmente la motovedetta della capitaneria di porto C. P. 306, la nave

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1970

Staffetta, tre motopescherecci, la motonave traghetto *Arbatax*, due velivoli ed un elicottero; nel pomeriggio si aggiunsero la nave *Bafle* e la motocisterna *Claude Connay*.

Nella prima fase del soccorso le ricerche furono indirizzate verso la zona in cui il *Sahib* aveva segnalato la sua posizione e furono condotte nella logica supposizione che l'unità, con mare e vento da nord-ovest forza 4, fosse soggetta ad un determinato scarroccio in direzione sud-est.

I primi tentativi di localizzare il panfilo con rilevamenti radiogoniometrici non dettero alcun risultato positivo in quanto i segnali che pervenivano erano troppo deboli e disturbati.

D'altra parte, durante i contatti radio che fu possibile saltuariamente stabilire con il *Sahib*, quest'ultimo continuò a fornire una errata stima della propria posizione.

Soltanto il giorno 26 agosto si resero possibili rilevamenti radiogoniometrici idonei a localizzare l'esatta posizione del *Sahib*, che risultò spostata di circa 130 miglia rispetto a quella presunta in base alle errate indicazioni fornite ai soccorritori della stessa unità.

A ciò bisogna aggiungere che il mezzo non era andato alla deriva, come si era lasciato intendere, ma era stato condotto nella rotta 320-340 alla velocità media di ben 5 miglia orarie, nonostante le proibitive condizioni del mare.

Il panfilo fu avvistato da uno degli aerei che avevano partecipato alle ricerche alle 17 e 35 del giorno 26 agosto, ma a causa delle permanenti pessime condizioni atmosferiche il recupero dei cinque naufraghi da parte della nave *Bafle* avvenne soltanto alle ore 04,54 del giorno seguente, dopo 47 ore di infaticabile e generosa opera di ricerca e di soccorso alla quale parteciparono complessivamente 15 unità navali e dieci unità aeree.

Premesso quanto sopra si precisa che, trattandosi di sinistro occorso ad unità straniera in acque extra-territoriali, la relativa procedura inquisitiva in linea di principio non rientra nella competenza delle autorità marittime nazionali.

Tuttavia la società assicuratrice dell'unità, di nazionalità italiana, ai sensi dell'articolo 529 del codice della navigazione e dell'articolo 466 del rispettivo regolamento, ha chiesto l'esecuzione dell'inchiesta formale, adducendo motivi inerenti ai propri interessi e chiedendo che la medesima avesse luogo presso la direzione marittima di Genova.

In merito a tale richiesta si informa l'interrogante che, valutata l'opportunità di ren-

dere possibile la tutela degli interessi nazionali comunque implicati nella vicenda, in data 17 gennaio si è disposto che la commissione inquirente costituita presso la direzione marittima di Genova, effettui l'inchiesta formale sul sinistro.

Il Ministro della marina mercantile: MANNIRONI.

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'interno.* — Per sapere:

1) se siano a conoscenza di quanto accade nell'ambito della facoltà di economia e commercio dell'università di Pisa dove, secondo quanto scrive il professore Giannesi Egidio, direttore dell'istituto di ricerche aziendali di detta università, tutte le decisioni, in un clima di «terrorismo morale e psicologico», non vengono più prese dai componenti effettivi del consiglio di facoltà, ma dai presenti che, con battimani o fischi accolgono, rispettivamente, o respingono a loro piacimento, le proposte fatte dai docenti;

2) se sia esatto che la possibilità offerta agli studenti di scegliersi i piani di studio fa sì che, in tutte le facoltà, vengano scelti gli esami più facili; si chieda addirittura l'abolizione degli stessi; il voto collettivo, possibilmente elevato, su argomenti vari scelti a piacere dagli studenti;

3) se sia esatto che le chiavi dell'aula magna dell'università di Pisa sono a disposizione di chiunque si presenti a chiedere la riunione dell'assemblea; e se risponda al vero che il 15 gennaio 1970 è apparso, su *La Nazione*, così come scrive il professor Giannesi, un comunicato dove si afferma che «se i professori di ruolo si fossero appropriati del compito, non solo di proporre ma di giudicare i piani di studio l'assemblea sarebbe passata ad altre forme di lotta»;

4) se siano a conoscenza del fatto che il cosiddetto e tanto decantato «dialogo» si svolge, nella facoltà di economia e commercio di Pisa, in base a considerazioni come queste: «Che cosa importa a voi professori se cerchiamo un pezzo di carta?», «Perché uno studente di economia e commercio deve rompersi le scatole a studiare il diritto pubblico?»;

5) se sia esatto che queste assemblee, così come afferma nella sua lettera il professor Giannesi, sono composte su 2 mila studenti iscritti alla facoltà di economia e commercio, da una cinquantina di « profes-

sionisti della agitazione e dell'esame facile », sulla cui natura di studenti o no, nessuno può esprimersi perché non esiste alcuna forma di controllo;

6) se sia esatto che le lezioni vengono interrotte con un semplice cartello affisso in Sapienza e che tale intimidazione deve essere accettata per evitare, così come afferma il professor Giannessi, « ai docenti l'umiliazione di vedersi cacciati fuori dalle aule »;

7) se sia esatto che il magnifico rettore dell'università di Pisa non è più in grado di garantire, nell'ambito dell'università, possibilità di riunioni con libertà di parola ed espressione;

8) i nomi di coloro che, nell'ambito ministeriale e dell'università di Pisa, fanno scrivere al ministro della pubblica istruzione, come l'interrogante può attestare, che nell'università di Pisa tutto si svolge « regolarmente e conformemente alla legge »;

9) se la giunta comunale di Pisa, così sensibile ai principi democratici scaturiti dalla Resistenza, abbia fatto sentire la sua voce di protesta contro il « terrorismo morale e psicologico » regnante nell'università di Pisa;

10) i motivi per i quali l'attuale « classe politica » — che quando deve ricorrere al medico, al chirurgo, all'architetto, all'ingegnere, al consulente, all'avvocato per « faccende private », sceglie sempre, specie quando si tratta di tutelare la salute, i « luminari », e non certo il « guaritore » — voglia, con una caparbietà degna di miglior causa, regalare alle generazioni che verranno un branco di irresponsabili e di ignoranti che, negli ospedali e nelle fabbriche, nelle scuole, negli uffici faranno « più danni della grandine ».

(4-10240)

RISPOSTA. — Si ammette che effettivamente nella facoltà di economia e commercio dell'università degli studi di Pisa, nei primi mesi dell'anno accademico 1969-1970 sono state continuamente tenute riunioni del consiglio di facoltà, in forma assembleare, con la partecipazione di incaricati, assistenti e di tutti gli studenti, esaurendosi in tal modo le sedute in lunghe disquisizioni confuse e farraginose su argomenti che avevano ben poca attinenza con i problemi reali della facoltà medesima.

Si precisa, tuttavia, che sia il rettore sia gli organi accademici preposti al governo di quell'università, hanno controllato attivamente la situazione dell'ateneo medesimo e

sono stati in grado di assicurare un normale svolgimento dell'attività didattica e scientifica.

A tal riguardo si comunica che è stata istituita recentemente, a titolo sperimentale, la giunta dell'università, organo previsto dal disegno di legge n. 612 relativo alla riforma universitaria, con il preciso intento di creare forme sempre più efficienti di collaborazione tra il rettore e le varie componenti universitarie per la risoluzione dei problemi che, in questo periodo, travagliano in particolare la vita universitaria.

Si fa presente, comunque, che attualmente nel detto ateneo, in particolare nella facoltà di economia e commercio, la situazione si è avviata verso una completa normalizzazione. Il consiglio di facoltà è tornato a riunirsi, nella sua composizione legale, con l'esclusiva partecipazione dei membri che ne hanno diritto a norma delle vigenti disposizioni prendendo tra l'altro in esame le domande relative a variazioni dei piani di studio, in conformità con quanto disposto dall'articolo 2 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e dal decreto-legge 20 gennaio 1970, n. 4, alla scadenza dei termini previsti, del 28 febbraio 1970.

Per quanto riguarda l'utilizzazione della aula magna della Sapienza, si precisa che i relativi locali vengono concessi a gruppi di studenti, per riunioni ed assemblee, tutte le volte che i locali stessi non siano impegnati per lo svolgimento di manifestazioni accademiche e dell'attività didattica di alcune facoltà.

In tali casi però viene sempre avanzata richiesta formale al prorettore, a ciò espressamente delegato il quale valuta la opportunità o meno della concessione dell'aula medesima.

Il Ministro della pubblica istruzione: MISASI.

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Ai Ministri dell'interno e della marina mercantile.* — Per sapere se siano a conoscenza dell'enorme sviluppo che, in questi ultimi anni, ha avuto il porto di Viareggio (Lucca).

Per sapere a che punto sia la pratica promossa dalla locale capitaneria di porto (comandante tenente colonnello Luigi Romani) perché il porto di Viareggio venga classificato di seconda categoria ai sensi della legge sulla organizzazione e sul funzionamento del servizio antincendio nei porti.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1970

Per sapere se sia a conoscenza del fatto che il porto di Viareggio, da un unico distributore nel 1950, è passato, oggi, a 10 distributori di gasolio e sei di benzina.

Per sapere se sia a conoscenza del fatto che il porto di Viareggio risulta completamente intasato, al punto che le imbarcazioni si contendono il poco spazio disponibile; come tale situazione aumenti le possibilità di incendio e crei uno stato di pericolosità tale che può indurre armatori e proprietari di natanti a lasciare il porto in previsione di un incendio che sarebbe difficile circoscrivere e contenere.

Per sapere, in relazione a questo stato di estremo pericolo, a che punto sia la richiesta urgente, avanzata dalla locale capitaneria, perché il porto di Viareggio sia subito dotato di un natante antincendio. (4-11135)

RISPOSTA. — Come è noto, la legge 13 maggio 1940, n. 690, sulla organizzazione e funzionamento del servizio antincendi nei porti, classifica questi ultimi in tre categorie. In quelli di prima e di seconda categoria sono costituiti distaccamenti dei corpi provinciali dei vigili del fuoco, dotati, oltre che di materiale terrestre, anche di mezzi nautici particolarmente attrezzati per lo speciale servizio di prevenzione e di estinzione degli incendi a bordo delle navi; in quelli di terza categoria, al servizio si provvede con i mezzi normali dei corpi provinciali, integrati, ove occorra, da mezzi sussidiari.

Il porto di Viareggio è classificato nella terza categoria, e ciò comporta la mancanza, nell'ambito portuale, di un distaccamento dei vigili del fuoco con relativo materiale nautico antincendi.

Per soddisfare alle obiettive esigenze determinate dal notevole sviluppo degli ultimi anni dal traffico sia mercantile che turistico nel porto medesimo, con conseguente addensamento di natanti nelle darsene, il che ovviamente rende più pericolosa l'eventualità di incendi, la capitaneria di porto di Viareggio ha avanzato proposta al Ministero della marina mercantile affinché quel porto sia classificato di seconda categoria.

La positiva conclusione della relativa procedura, per cui la legge 13 maggio 1940, n. 690, prevede l'emanazione di un formale decreto del Capo dello Stato, su proposta del ministro della marina mercantile di concerto con quelli dell'interno e del tesoro previa deliberazione del Consiglio dei ministri e parere del Consiglio di Stato, comporterà l'istituzione nel

porto predetto di un distaccamento di vigili del fuoco dotato di mezzi nautici antincendio.

Il Ministro dell'interno: RESTIVO.

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Ai Ministri della difesa e degli affari esteri.* — Per sapere a quali determinazioni siano giunti i ministeri della difesa e degli affari esteri in relazione alla denuncia dell'Associazione delle industrie aerospaziali che, riunite in Roma il 20 febbraio 1970, hanno dichiarato che la grave situazione di bilancio delle forze armate non solo vieta la formulazione di nuovi indispensabili programmi per il necessario ammodernamento dei mezzi di difesa del paese ma obbliga anche le industrie a ridurre, se non annullare, i più importanti programmi già in corso, indebolendo il potenziale industriale.

Per conoscere i motivi per cui si vieta a tali industrie, a causa di una incoerente politica estera, di esportare verso quei mercati esteri in condizioni di assorbire i loro prodotti, e se il Governo si renda conto che tali industrie rischiano di « chiudere » con il conseguente disperdimento di un prezioso patrimonio di mezzi, di tecnici, di maestranze, tanto faticosamente preparato e mantenuto attivo. (4-11219)

RISPOSTA. — È preliminarmente da chiarire che l'aeronautica militare non ha disposto drastiche sospensioni di approvvigionamenti presso le industrie aerospaziali italiane, ma ha solo dovuto prevedere, in relazione alle disponibilità di bilancio, diluizioni di pagamento.

Ciò posto, si lascia considerare che da parte del Governo è stato sempre dato ogni possibile appoggio alle industrie stesse per il piazzamento di commesse all'estero.

Al riguardo, basterà ricordare, a titolo esemplificativo, che negli anni 1962-1969 sono stati stipulati contratti con l'organizzazione europea per lo sviluppo di vettori (ELDO) per un ammontare complessivo di circa 45 milioni di dollari USA e, negli anni 1963-1968, contratti con l'organizzazione per la ricerca spaziale (ESRO) per l'ammontare complessivo di circa 6,5 milioni di dollari USA.

Il Ministro della difesa: TANASSI.

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere che cosa, in concreto, riceveranno i genitori, le vedove, i figli

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1970

degli aviatori della 46^a aerobrigata caduti a Rivolto (Udine), e se sia esatto che la vedova del sergente maggiore Giammattei avrà una pensione di 27 mila lire mensili. (4-12111)

RISPOSTA. — Ai congiunti degli aviatori deceduti per incidente di volo compete, ricorrendo le condizioni di legge, la pensione privilegiata ordinaria, liquidata in misura percentuale della pensione massima di riposo che sarebbe spettata al dante causa. Alla pensione sono ammesse l'indennità integrativa speciale di lire 17.271 mensili e le quote di aggiunta di famiglia di lire 2.473 mensili per ciascun orfano a carico.

E, inoltre, corrisposto l'indennizzo privilegiato aeronautico che, in caso di esistenza di figli minori o maggiorenni inabili a proficuo lavoro, è aumentato di una quota integrativa fino alla concorrenza di lire 5.200.000 per ciascun figlio.

In particolare, alla vedova del sergente maggiore Giammattei compete la pensione privilegiata di lire 61.581 nette mensili, comprensive dell'indennità integrativa speciale e delle quote di aggiunta di famiglia.

Spetta anche l'indennizzo privilegiato aeronautico di lire 13.520.000, di cui lire 3.120.000 alla vedova a titolo proprio e lire 10.400.000 ai due orfani a titolo di indennizzo integrativo.

Il Ministro: TANASSI.

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se risponda a verità il fatto che l'indennità di specializzazione degli specialisti della nostra aeronautica è rimasta quella del 1948, cioè 180 lire al giorno.

Per sapere se sia esatto che l'indennità di rafferma per gli specialisti, sottufficiali e avieri è di lire 20 al mese.

Per sapere se sia esatto che né gli ufficiali, né i sottufficiali della nostra aeronautica hanno alcuna indennità di alloggio pur essendo sottoposti a vari trasferimenti.

Per sapere se il diritto all'alloggio sia escluso per i militari. (4-12292)

RISPOSTA. — Dopo il notevole impegno finanziario affrontato per l'approvazione della legge 25 maggio 1970, n. 365, concernente nuove misure delle indennità di aeronavigazione, d'imbarco e di impiego operativo, non si ravvisa la possibilità di ulteriori interventi per la rivalutazione di altre indennità, anche

se alcune di esse sono rimaste ancorate a valori non rapportabili agli attuali livelli economici.

Il Ministro: TANASSI.

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere i motivi per cui gli ufficiali piloti di complemento della nostra aeronautica non hanno diritto alla liquidazione, né ad essere trattenuti in servizio ai massimi limiti di età nel grado; per conoscere i motivi per cui gli ufficiali piloti di complemento della nostra aviazione non possono ottenere alloggi INCIS, né avere borse di studio ENPAS, pur pagando i relativi contributi; né possono godere della Cassa ufficiali; e, in caso di ricovero in ospedale, quando agli stessi dipendenti ENPAS spetta la prima classe, debbono essere relegati in corsia. (4-12414)

RISPOSTA. — Come chiarito in sede di risposta ad analoga interrogazione, il trattamento degli ufficiali piloti di complemento dell'aeronautica, quale regolato dalle norme di legge vigenti e tenuto conto del complesso delle provvidenze in loro favore, può considerarsi informato a criteri di giusta misura.

Il Ministro: TANASSI.

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se sia esatto che presso la 46^a aerobrigata di Pisa, su dieci motori che vengono cambiati, nove sono per guasti meccanici e uno per limite ore di funzionamento.

Per sapere se sia esatto che nessun motore arriva più alle mille ore di funzionamento. (4-12418)

RISPOSTA. — Il frequente cambio di motori sugli aerei in dotazione alla 46^a aerobrigata, prima del limite orario di funzionamento, discende da criteri prudenziali nell'uso del materiale.

Quanto al limite orario è da chiarire che quello di mille ore fu fissato inizialmente dalla ditta costruttrice in rapporto a condizioni di impiego (voli di lunga durata) diverse da quelle ricorrenti in Italia (voli brevi con numerosi decolli).

Il ripetuto limite fu quindi fissato per gli aerei dei reparti dell'aeronautica italiana in

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1970

misura molto più bassa, poi gradualmente elevata a 700 ore.

Qualche motore ha tuttavia in pratica superato le mille ore.

Il Ministro: TANASSI.

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere come spieghi il « singolare caso » per cui, espulsi dal PRI di Livorno i fratelli Florestano e Feliciano Frizzi, con provvedimento del Consiglio nazionale dei probiviri del PRI a firma del professor Curatola Pasquale, componente il Consiglio superiore della magistratura, mentre nel giro di un mese, vengono archiviate, con rito sommario, tutte le denunce presentate dai Frizzi contro i loro accusatori, le accuse contro i Frizzi vengono puntualmente formalizzate con altrettanti rinvii a giudizio. (4-12556)

RISPOSTA. — Premesso che risulta esatta la notizia dell'espulsione dal partito repubblicano italiano dei signori Florestano e Feliciano Frizzi, verificatasi nel 1966, in seguito a deliberazione dell'apposito organo disciplinare, si fa presente che non possono essere condivise le considerazioni implicitamente fatte nell'ultima parte della interrogazione sull'influenza che detto provvedimento di espulsione avrebbe avuto nelle decisioni adottate dal magistrato, in materia di sua esclusiva competenza, in ordine ai vari procedimenti penali in cui i predetti signori Frizzi appaiono a volte come denunziati.

Si deve ritenere, invero, che tali decisioni, le quali saranno appresso specificamente elencate, secondo le notizie fornite dalla procura generale di Firenze, altro non siano se non il frutto di una serena ed obiettiva valutazione di ogni elemento di fatto e di diritto attinente ai singoli casi, compiuta dal magistrato nell'esercizio delle sue specifiche funzioni.

I procedimenti di che trattasi sono i seguenti: procedimento relativo ad una denuncia contro Frizzi Florestano per lesioni personali volontarie in danno di Stefanini Nicola, conclusosi con declaratoria in data 13 giugno 1966 del pretore di Livorno di non doversi procedere per amnistia; processo relativo ad una querela contro lo stesso Frizzi Florestano per violazione agli obblighi di assistenza familiare presentata dalla moglie Fenzi Elda, che è all'esame del pretore di Livorno.

Sono in corso, riuniti per connessione, i processi relativi ad una denuncia contro Frizzi Feliciano e Florestano per i reati di violenza privata, calunnia falso ed altro e ad una querela dei predetti fratelli Frizzi contro Giuntoli Mauro per lesioni personali. Due processi contro i Frizzi per lesioni personali in danno di Stefanini Nicola e per simulazione di reato e falsa testimonianza sono stati definiti con sentenza del tribunale di Livorno in data 6 maggio 1960 con la quale i fratelli Frizzi sono stati condannati ad anni 1, mesi 5 e giorni 15 di reclusione.

Di una denuncia presentata da Frizzi Florestano contro Stefanini Nicola ed altri, il giudice istruttore ha ordinato la archiviazione; infine, il processo relativo ad una denuncia presentata dai predetti fratelli Frizzi per il reato di cui all'articolo 2621 del codice civile in materia di società è tuttora in stato di formale istruttoria.

Il Ministro: REALE.

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere i motivi per i quali l'onorificenza di Vittorio Veneto non è stata ancora concessa ai cittadini: Cinci Domenico, Dell'Olmo Nello di Serrazzano (Pisa) e a Sandroni Amilcare di Pisa che pur hanno potuto esibire tutte le documentazioni necessarie. (4-12580)

RISPOSTA. — Le domande degli ex combattenti indicati nell'interrogazione, intese ad ottenere l'onorificenza dell'Ordine di Vittorio Veneto, sono state riscontrate sprovviste di idonea documentazione, per cui si è reso necessario procedere all'accertamento d'ufficio delle condizioni stabilite dalla legge.

Appena effettuato detto accertamento si provvederà alla concessione dei riconoscimenti spettanti.

Il Ministro: TANASSI.

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se sia esatto quanto pubblica l'agenzia OP nel suo numero del 3 luglio 1970, per cui le autorità militari americane si accingono a riconsegnare all'Italia la base di Campo Darby. (4-12812)

RISPOSTA. — La notizia cui si riferisce l'interrogante è destituita di fondamento.

È, invece, in corso la restituzione alle forze armate italiane della zona demaniale di Prato del Marzocco.

Il Ministro: TANASSI.

PAGLIARANI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che la segreteria compartimentale delle ferrovie dello Stato di Milano, con lettera circolare del 16 dicembre 1968, NSC 311/PD, ha invitato i vincitori del concorso pubblico per aiuto-macchinista (bandito con decreto ministeriale del 25 luglio 1967, n. 12815) a produrre — pena la esclusione dal concorso stesso — in sostituzione del diploma di « licenza di scuola media » presentato all'atto della domanda di ammissione, il diploma di « licenza media unificata » perché con tale dizione è indicato, nel bando il titolo di studio richiesto.

Per conoscere — atteso che se eccezione per vizio formale dovesse essere sollevata, non potrebbe non essere rivolta a considerare la non corretta dizione del bando di concorso, in cui, certo per mero errore materiale, è stato inserito il termine « unificata » — quali provvedimenti intenda prendere affinché vengano considerate, quanto meno equipollenti le due dizioni agli effetti della loro validità in ordine al concorso in questione. (4-04474)

RISPOSTA. — Nei pubblici concorsi per aiuto macchinista banditi in passato dalla azienda, la partecipazione, in relazione alle caratteristiche delle mansioni che tale qualifica comporta, è stata sempre limitata ai cittadini in possesso della licenza di scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale (oltreché della licenza superiore di scuola tecnica industriale nelle specializzazioni meccanici, motoristi, elettricisti e radioamatori, ovvero di istituto professionale di Stato nei settori meccanici navali, elettrotecnici, radiotecnici e meccanici).

La legge 31 dicembre 1962, n. 1859, in riforma del preesistente ordinamento scolastico, ha portato la scuola media ad assorbire gli altri tipi di scuola di pari grado (fra cui appunto quelle di avviamento professionale), unificandone i programmi e dando ad esse una nuova impostazione didattica.

L'Azienda ferroviaria, di conseguenza, nel bandire il concorso per posti di aiuto macchinista di cui all'interrogazione in oggetto, ha dovuto ampliare la gamma dei titoli di studio richiesti dai bandi degli analoghi concorsi precedenti, includendovi la licenza conseguita nella nuova scuola media.

Si era, invece, ritenuto che dovesse essere tenuta ferma la non ammissibilità al concorso di coloro i quali erano in possesso della licenza rilasciata dalla preesistente scuola me-

dia per la sua non rispondenza alle finalità per le quali, il titolo di studio stesso veniva richiesto.

Numerosi sono stati, comunque, i candidati in possesso della licenza di scuola media conseguita nel precedente ordinamento che si sono presentati a sostenere le prove di esame alle quali, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 369, erano stati ammessi a semplice presentazione della domanda.

Poiché i concorsi per le qualifiche del personale esecutivo dell'esercizio, fra cui appunto quella di aiuto macchinista, vengono indetti con unico bando per i posti complessivamente messi a concorsi, ma espletati in sede compartimentale con procedure autonome, per i posti singolarmente assegnati, è accaduto che presso i vari compartimenti, per quanto riguarda i suddetti candidati, si sono verificate le seguenti situazioni:

a) candidati che hanno sostenuto e superato tutte le prove di esame e che, pertanto, figurano nelle relative graduatorie, ma ai quali gli organi compartimentali hanno contestato la validità del titolo di studio prodotto;

b) candidati che sono stati esclusi dalla partecipazione con formale provvedimento dopo la prova scritta o quella orale e quindi non figurano in graduatoria;

c) candidati che prima dello svolgimento della prova scritta o di quella orale sono stati richiamati sulla inopportunità di sostenere le prove stesse, stante la non validità del titolo di studio posseduto, e che si sono ritirati dal concorso.

Molti dei candidati ricadenti nelle condizioni di cui alle lettere a) e b) hanno impugnato i provvedimenti adottati dall'azienda ferroviaria nei loro confronti contestando la legittimità della discriminazione effettuata in sede di norma concorsuale.

Il Ministero della pubblica istruzione, inoltre, chiamato a pronunciarsi al riguardo su istanza di alcuni dei predetti candidati, ha ritenuto illegittima la discriminazione in questione.

A seguito di questi successivi sviluppi si è ritenuto opportuno sottoporre la questione al Consiglio di Stato il quale ha recentemente risolto in modo positivo per gli interessati il quesito posto dall'Azienda ferroviaria circa la validità del titolo di studio di licenza media di vecchio tipo per l'ammissibilità al concorso in parola.

Si è pertanto disposto che per i candidati che risultano inseriti nelle relative graduatorie venga ripresa la procedura concorsuale, ai

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1970

fini dell'ammissione in servizio, al punto in cui la stessa fu interrotta per ciascuno, previa revoca degli eventuali atti di esclusione a suo tempo disposti.

Inoltre i candidati esclusi dalle prove orali dovranno essere ammessi a sostenere tali prove in una sessione straordinaria da effettuarsi nel più breve tempo possibile.

Coloro i quali, infine, erano stati esclusi prima dell'espletamento delle prove scritte, saranno invitati a sostenere anche tali prove.

Il Ministro: VIGLIANESI.

PAZZAGLIA. — *Ai Ministri dei trasporti e aviazione civile e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere se ritengano necessario disporre un accertamento ispettivo anche nell'ambito del compartimento di Cagliari della società per azioni Ferrovie complementari sarde, la quale, per quanto attiene agli assuntori, viola frequentemente l'obbligo di concedere il riposo di 10 ore giornaliere continuative obbligatorio per l'articolo 12 della legge 3 febbraio 1965, n. 14. (4-10804)

RISPOSTA. — A seguito degli accertamenti appositamente disposti, è emerso che gli assuntori delle Ferrovie complementari sarde godono, di regola, del riposo di 10 ore giornaliere continuative previste dall'articolo 12 della legge 3 febbraio 1965, n. 14, e che soltanto in via eccezionale tale riposo è stato ridotto ad 8 ore come previsto dallo stesso articolo 12.

È accaduto, infatti, che in qualche caso l'assuntore sia stato costretto a prolungare oltre il limite di 14. ore il turno di servizio, soprattutto per la difficoltà di reperimento dei sostituti la cui designazione, ai sensi del terzo comma dello stesso articolo 12, è a carico dell'assuntore.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile: VIGLIANESI.

POCHETTI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se sia a conoscenza dei motivi di opportunità che hanno indotto il tribunale di Roma a conferire l'incarico di commissario giudiziale della amministrazione controllata di una delle più importanti società azionarie, la Ferrobeton-Slim, ad un dottore commercialista, presidente dell'ordine, che in precedenza non aveva mai svolto

attività di collaboratore della giustizia sia nello specifico settore, sia in quello delle procedure fallimentari.

Se ritenga, inoltre, di dover far presente che incarichi di rilevante impegno ed importanza, con onorari di centinaia di milioni, siano affidati non ad un singolo professionista, ma ad un collegio dei medesimi, proprio per un migliore svolgimento dell'incarico: escludendo, in ogni caso, per ovvie ragioni, coloro che rivestono cariche rappresentative delle categorie professionali. (4-11515)

RISPOSTA. — L'incarico di curatore o di commissario giudiziale nelle procedure concorsuali di rilevante importanza viene, di solito, conferito a professionisti che, per il prestigio e la reputazione di cui godono e per la capacità e serietà di cui sono dotati danno pieno affidamento per l'esercizio delle funzioni loro demandate. Ciò, oltre ad assicurare la migliore tutela degli interessi della massa dei creditori, vale anche ad evitare abusati e malevoli commenti e paragoni.

Lo stesso è avvenuto per la nomina del dottor Pasquale Minuto a commissario giudiziale dell'amministrazione controllata della società per azioni Ferrobeton, essendo egli, quale presidente dell'ordine dei dottori commercialisti di Roma, persona altamente qualificata, e, come professionista, apprezzato per la sua preparazione ed onestà.

Il curatore o commissario giudiziale è, d'altronde, per legge organo individuale e non collegiale, essendo soltanto consentito che il medesimo possa farsi coadiuvare, dietro autorizzazione del giudice delegato e previo parere del comitato dei creditori, da persone retribuite, sotto la propria responsabilità: cosa questa verificatasi nella procedura in questione, avendo il giudice delegato affiancato al dottor Minuto — attesa l'importanza dell'azienda da controllare, che ha numerosi cantieri in Italia e all'estero — tre coadiutori, scelti, pur essi, nell'ambito dei dottori commercialisti.

Si rileva, infine, che nessuna norma di legge o di etica professionale impone che dalle suddette nomine siano esclusi coloro che rivestono cariche rappresentative delle categorie professionali. A tal riguardo, anche per il passato, si è provveduto ad affidare curatele al presidente e ai componenti del consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti, senza che siano stati mossi rilievi di sorta.

Il Ministro: REALE.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1970

POLOTTI. — *Ai Ministri della difesa e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere quali provvedimenti intendano assumere in modo da porre riparo alla situazione che vede numerosi giovani, che terminano il ciclo di studi all'età di 18-19 anni, esclusi da una sistemazione di lavoro in quanto non hanno ancora assolto agli obblighi di leva.

L'interrogante ritiene che una modifica delle norme di arruolamento potrebbe evitare questi inconvenienti, favorendo i giovani che versano in disagiate situazioni economiche e l'economia stessa della nazione. (4-12122)

RISPOSTA. — I giovani che aspirano ad un sollecito inserimento nell'attività produttiva hanno la possibilità di anticipare al 18° anno di età l'assolvimento degli obblighi di leva, ai sensi della legge 31 marzo 1966, n. 259.

È anche allo studio la possibilità di anticipare a 19 anni l'età di chiamata alle armi dei contingenti di leva.

Il Ministro della difesa: TANASSI.

PUCCI DI BARSENTO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se siano a conoscenza dei gravi danni e soprusi di cui è stata vittima la Cooperativa autotrasporti pratese di Prato, in occasione dei recenti scioperi degli autoferrottranvieri.

Tale cooperativa, valentesi di soci lavoratori che per ovvi motivi non hanno partecipato alle recenti agitazioni sindacali di categoria, ha subito, da parte di un gruppo di dipendenti scioperanti delle società Lazzi e Sita, un'azione intimidatoria e provocatoria unita al sabotaggio delle macchine in servizio, alla violenza nei confronti dei singoli, alle ingiurie e alle prepotenze più vergognose.

L'interrogante fa presente che nuovamente, in mancanza di una regolamentazione del diritto di sciopero, singoli individui che in questo caso operano in forma cooperativistica, sono stati oggetto di violenza e soprusi, in aperto contrasto con il loro diritto al lavoro, sancito dalla Costituzione. (4-12472)

RISPOSTA. — Nel corso delle agitazioni sindacali indette per il rinnovo del contratto nazionale degli autoferrottramvieri, si sono effettivamente verificati alcuni episodi di intolleranza nei confronti degli automezzi e del personale della società CAP che non ha mai partecipato agli scioperi.

Tra detti episodi gli unici di effettivo rilievo sono quelli verificatisi il giorno 28 aprile 1970.

Gli scioperanti, per sabotare il servizio della CAP, sgonfiarono le gomme delle ruote di tre autobus della società, infrangendo poi, con una sassata, il cristallo di un finestrino di un altro *pullman* in transito.

Di ogni fatto costituente reato è stato inoltrato, da parte della questura, rapporto alla procura della Repubblica di Firenze, alla quale è stata trasmessa inoltre la denuncia presentata dal direttore della società CAP.

Non si conoscono invece, o, comunque, non sono stati denunciati, episodi di violenza o di prepotenza nei confronti di singoli lavoratori.

Al riguardo, anzi, il Ministero dell'interno ha precisato che, durante le agitazioni delle maestranze delle autolinee in concessione, sono stati sempre attuati adeguati servizi di vigilanza atti a garantire la libertà di lavoro ed a tutela della integrità degli impianti e degli automezzi delle singole società.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile: VIGLIANESI.

RAICICH E BINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere:

a) come sia composta la commissione di studio sulla questione dei libri di testo nominata e insediata dal ministro (confronta *La Stampa*, 15 gennaio 1970, pagina 8);

b) quali siano le ipotesi di lavoro ad essa sottoposte;

c) se fra queste rientri anche quella così largamente auspicata e fatta oggetto di diverse proposte legislative, di una gratuità dei libri nella scuola obbligatoria;

d) se si ravvisi minaccia alla libertà di insegnamento nella cosiddetta « globalità di adozioni in ogni scuola »;

e) se sia allo studio un tentativo di superamento della proliferazione dei manuali e dei libri di testo individuali attraverso una più coraggiosa proposta di arricchimento delle biblioteche scolastiche, di una loro gestione democratica con l'effettiva partecipazione degli studenti alla scelta delle opere e alla gestione. (4-10068)

RISPOSTA. — In occasione dell'emanazione della circolare annuale relativa all'adozione dei libri di testo, fu costituito un gruppo di lavoro, formato da funzionari delle direzioni generali interessate ed integrato da un certo

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1970

numero di presidi e professori, con l'incarico di esaminare la bozza di testo della circolare medesima e di proporre eventuali emendamenti tenendo presente da un lato la salvaguardia della libertà di scelta nei riguardi degli insegnanti e dall'altro l'esigenza delle famiglie in ordine ad una certa continuità nelle adozioni.

Il predetto gruppo di lavoro ha concluso il suo compito nel momento in cui è stata formulata la stesura definitiva della richiamata circolare del 3 febbraio 1970, n. 39, di cui si allega una copia, la quale in gran parte, almeno sostanzialmente, riproduce le indicazioni degli anni precedenti.

Il problema, poi, della gratuità dei testi nella scuola dell'obbligo potrebbe essere avviato e definito solo in sede legiferante.

Il Ministro: MISASI.

« MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Prot. n. 25630/170/F.A.

CIRCOLARE n. 39

Roma, 3 febbraio 1970

Ai Sigg. Provveditori agli studi

LORO SEDI

OGGETTO: Adozione dei libri di testo per l'anno scolastico 1970-71 per la scuola media e le scuole ed istituti secondari di secondo grado.

Come è noto alle SS.LL. l'adozione dei libri di testo ha costituito motivo di disagio per le famiglie, sia per il grave onere economico che l'acquisto dei libri rappresenta, sia perché frequenti cambiamenti non appaiono talvolta sufficientemente giustificati.

Pertanto questo Ministero, pur nel rigoroso rispetto delle norme vigenti che salvaguardano il principio della libertà dei docenti nella scelta dei testi, non può non rilevare la esigenza primaria che i collegi dei professori mantengano invariate, particolarmente per la scuola media, almeno per un triennio nella stessa classe le scelte disposte negli anni scolastici precedenti e addivengano al cambiamento quando questo sia richiesto o da innovazioni dei programmi di studio o da effettive esigenze didattiche, restando comunque garantito il diritto di scelta da parte dell'insegnante nel caso si venga a verificare un trasferimento.

Tali indicazioni non si applicano nei riguardi della scelta del testo dei classici e di narrativa moderna.

I capi di istituto presiederanno personalmente la seduta conclusiva del collegio, assicurandosi che gli atti relativi siano compilati con scrupolosa esattezza.

Preliminarmente il capo di istituto promuoverà ogni possibile intesa tra i professori della medesima materia e di materie affini e solleciterà ampi esami individuali dei libri di saggio, depositati presso la presidenza a disposizione degli insegnanti interessati.

Si ritiene utile precisare che le intese preliminari hanno il solo scopo di consentire un esame comparativo dei testi esaminati individualmente dai docenti. In nessun caso le riunioni preliminari possono sostituire le deliberazioni relative alla scelta dei testi, le quali vanno adottate dal collegio dei professori.

Terminate le riunioni preliminari, il capo di istituto convocherà il collegio dei professori, che delibererà sulle proposte di adozione per ciascuna materia, nel periodo 10-20 maggio 1970. Nessuna deliberazione può essere assunta prima del 10 maggio.

Alle riunioni saranno invitati a partecipare, senza diritto di voto, rappresentanze di associazioni di genitori degli alunni, ove siano costituite; o, diversamente, tre qualificati rappresentanti dei genitori degli alunni.

Restano salde, altresì le disposizioni di cui al punto 6 della circolare 17 gennaio 1969, n. 22 sulle assemblee studentesche, relativamente ai voti che le assemblee possono esprimere anche in ordine all'adozione dei libri di testo ed al seguito previsto per detti voti.

Le eventuali proposte di sostituzione dovranno essere contenute nei limiti dello stretto necessario e saranno corredate da un'ampia illustrazione dei motivi per i quali si ritiene opportuno l'abbandono dei testi in uso.

Ogni proposta individuale si intende approvata se su di essa abbia espresso parere favorevole almeno un terzo dei professori votanti nella riunione del collegio dei professori. In caso di mancata approvazione, il proponente viene invitato a modificare la proposta entro tre giorni. Qualora l'insegnante interessato non presenti la nuova proposta nel tempo indicato, o qualora la nuova proposta non ottenga l'approvazione, il collegio stabilisce il testo da adottare. Il proponente in questo caso può ricorrere al Ministero entro cinque giorni dalla deliberazione.

La scelta dei libri ha valore per tutta la durata del corso per il quale sono proposti e non è soggetta a mutamenti prima che sia

terminato il ciclo. Nei casi eccezionali nei quali, per gravi ragioni di carattere scientifico, pedagogico e didattico, sia necessario sostituire i testi durante il ciclo, la sostituzione dovrà essere giustificata con esauriente e precisa motivazione da inserire a verbale. Deve essere, comunque, evitata la adozione di manuali in più volumi se l'intera opera non è stata pubblicata, allo scopo di garantire la preventiva valutazione dell'opera nel suo insieme e di ovviare agli inconvenienti derivanti da eventuali interruzioni nella pubblicazione. Tuttavia in relazione alle modifiche dei programmi, per l'anno scolastico 1970-71 si consente, limitatamente alla religione nelle scuole secondarie superiori e alla lingua greca e latina nelle scuole di istruzione classica, scientifica e magistrale, l'adozione dei manuali in più volumi anche se l'intera opera non sia stata ancora pubblicata.

La stessa eccezione è autorizzata per gli insegnamenti chimico-alimentaristici dell'istituto tecnico femminile (indirizzo per economediiste) e per la tecnica amministrativa aziendale per gli istituti tecnici per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere e per tutte le classi degli istituti professionali.

Nello spirito delle presenti disposizioni è da sottolineare l'esigenza che il costo globale delle adozioni sia contenuto quanto è più possibile; per quanto riguarda i classici, i libri di lettura e i testi sussidiari e integrativi l'acquisto dovrà essere diluito nel corso dell'anno, in base all'indicazione che verrà fornita nell'elenco dei testi adottati con opportuna annotazione a lato segnata.

In ciascuna copia del saggio deve essere chiaramente indicato il prezzo del libro. I testi sprovvisti dell'indicazione del prezzo non saranno presi in esame; per quelli il cui prezzo abbia subito aumento al tempo dell'acquisto, l'adozione sarà revocata.

Sempre per non aggravare l'onere finanziario delle famiglie, deve essere consentito l'uso di dizionari o di vocabolari e di testi classici di edizione diversa da quella adottata, di cui gli alunni siano già in possesso, sempreché, per i testi classici, si tratti di edizioni scolastiche contenenti le parti che saranno oggetto di studio.

Particolarmente per la scuola secondaria superiore i docenti, in relazione all'esigenza di attuare nella scuola anche forme di insegnamento interdisciplinare e di favorire il lavoro in comune con gli alunni, potranno consigliare nel corso dell'anno, sentito il collegio dei professori, l'uso di testi sussidiari ed integrativi, oltre ai libri di testo in adozione.

Nel caso di classi di nuova istituzione i docenti sono invitati a scegliere, all'inizio dell'anno scolastico, fra i testi già adottati nelle classi nelle quali sia impartito l'insegnamento della stessa lingua straniera.

Per il divieto di adozione di testi compilati da persone che ricoprono determinate funzioni, si richiama il R.D. 5 aprile 1934, n. 696, ricordando che il divieto si applica anche nel caso di testi compilati in collaborazione.

Esaurite le operazioni di scelta dei libri di testo, le copie di saggio dei testi che non siano stati adottati, saranno ritirate a cura delle case editrici, i cui rappresentanti si rivolgeranno all'uopo al segretario della scuola che prenderà nota della avvenuta restituzione. La consegna di tali copie di saggio presso la segreteria deve avvenire entro cinque giorni dalla seduta conclusiva per la scelta dei libri di testo. Le copie non ritirate dalle case editrici dovranno essere assegnate alle biblioteche di classe o alla biblioteca d'istituto.

Si raccomanda, in ogni caso, ai docenti che le copie di saggio dei testi pluriennali da loro adottati, siano conservate anche per l'insegnamento nei successivi anni scolastici.

Ove l'insegnante si trovi nella necessità di richiedere nuovamente uno di detti saggi all'editore, dovrà farne richiesta attraverso la presidenza della scuola, con lettera motivata, vistata dal preside stesso.

Si precisa, inoltre, che, nel caso di cambiamento di insegnante (cessazione dal servizio, trasferimento, assegnazione provvisoria, congedo o aspettativa, o per altro motivo), i libri di saggio devono essere depositati nello ufficio di presidenza per l'utilizzazione da parte del docente che subentra.

Nel caso si renda necessario richiedere, all'inizio dell'anno scolastico, altri saggi per sezioni di nuova istituzione o per nuove nomine di insegnanti o per altra ragione, la richiesta all'editore sarà fatta dal preside, il quale preciserà i motivi ed indicherà i nominativi e la qualifica dei docenti interessati.

È fatto divieto di rivolgere agli editori richieste intese ad ottenere l'invio in omaggio di copie di libri di testo da destinare ad alunni bisognosi.

I libri posti in vendita debbono essere in tutto conformi a quelli esaminati e adottati; non sono ammessi titoli plurimi per un medesimo testo, né cambiamenti di titolo per testi già esaminati o adottati negli anni scorsi, ancorché ristampati con modificazioni, salvo il caso che le modifiche siano di tale entità da trasformare radicalmente il testo.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1970

Per quanto l'argomento rivesta carattere secondario, non può farsi a meno di rilevare che spesso, nell'elenco dei libri di testo, figurano indicati anche diari scolastici; ora, è appena il caso di avvertire che ciò non deve assolutamente verificarsi.

Pertanto, i capi di istituto vigileranno sulla scrupolosa osservanza di tale divieto; i docenti, per parte loro, si asterranno dal consigliare, all'inizio delle lezioni, l'uso di determinati diari scolastici lasciando l'acquisto dei medesimi alla libera determinazione degli alunni e delle loro famiglie.

I capi di istituto improrogabilmente entro il 25 maggio 1970, provvederanno a pubblicare nell'albo dell'istituto copia dell'elenco dei libri di testo adottati, con l'indicazione della casa editrice; provvederanno, inoltre, ad inviare al provveditore agli studi altra copia dello stesso elenco, copia del verbale della seduta conclusiva del collegio dei professori, nonché i moduli-tipo forniti dall'Associazione italiana editori, moduli che dovranno essere compilati per ciascuna casa editrice con l'indicazione dell'autore, del titolo dell'opera e del numero degli alunni che presumibilmente saranno tenuti a farne l'acquisto. Nella lettera di trasmissione degli atti di cui sopra, dovrà essere indicata, relativamente a ciascuna classe, la spesa media per alunno per libri di testo, esclusi i vocabolari, gli atlanti e i libri in uso sin dalla classe precedente. Altra copia dell'elenco dei libri di testo dovrà infine essere inviata, sempre a cura dei capi di istituto alla sezione della associazione librai italiani funzionante in ogni provincia presso l'Associazione provinciale dei commercianti.

Il provveditore agli studi, raccolti gli elenchi dei testi adottati e le copie dei verbali da tutte le scuole della provincia, ne curerà lo invio, in plichi distinti per tipi di scuola, alla competente direzione generale del Ministero.

Entro il 5 giugno improrogabilmente i provveditori agli studi di tutta Italia invieranno i moduli-tipo unicamente alla sede di Milano (Foro Bonaparte 24 - CAP 20121) della suddetta Associazione italiana editori.

Il Ministro:

FERRARI-AGGRADI »

RAICICH. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza del carteggio intercorso tra il dottor Piero Innocenti, impiegato della biblioteca nazionale centrale di Firenze e la direzione generale per le accademie e biblioteche a proposito di una richiesta di aspettativa in seguito agli obblighi

derivati dal conseguimento di una borsa di studio ministeriale, carteggio pubblicato dalla rivista *Il Ponte*, 1970, 2; se ritenga, come l'interrogante, di poter ricavare dalla lettura del carteggio le due seguenti desolanti conclusioni:

1) l'amministrazione centrale del Ministero, lungi dal secondare la più alta qualificazione scientifica del personale, oppone sorda e burocratica resistenza, attraverso inciampi di ogni genere, a tali esigenze;

2) per ottenere quanto di proprio diritto ai fini sopra esposti conviene non già chiaramente dichiararli e motivarli, ma ricorrere piuttosto a sotterfugi e pretesti.

Se ritenga ammissibile che un alto funzionario — quale il direttore generale delle biblioteche ed accademie — alteri la verità dei fatti, come risulta dal citato carteggio, nel rispondere a una argomentata e legittima richiesta di un proprio dipendente.

Quali iniziative ritenga di dover assumere, se condivide i giudizi sopra esposti, per promuovere la più alta preparazione scientifica del personale. (4-11709)

RISPOSTA. — Il bibliotecario di terza classe in prova dottor Piero Innocenti, assegnato alla Biblioteca nazionale di Firenze a decorrere dal 1° settembre 1969, ha inoltrato, in data 23 dicembre 1969, domanda « per esser collocato in aspettativa non retribuita dal 1° gennaio al 31 dicembre 1970.

In effetti l'interessato intendeva fruire di una borsa di perfezionamento assegnatagli, a seguito di concorso, dal Ministero della pubblica istruzione, per compiere studi e ricerche presso l'università degli studi di Firenze; borsa non cumulabile con retribuzioni di qualsiasi natura da chiunque corrisposte.

La richiesta dell'interessato, ricondotta all'istituto dell'« aspettativa per motivi di famiglia », non è stata accolta tanto più che il dottor Innocenti — tra l'altro — non aveva ancora conseguito la nomina in ruolo, ma si trovava in periodo di prova.

Né appare rilevante, in contrario, che l'articolo 8 del decreto ministeriale 2 marzo 1967 (regolamento sulle borse di studio per laureati) preveda che « la borsa non è cumulabile... con retribuzioni di qualsiasi natura... salvo che l'assegnatario documenti di aver ottenuto un congedo senza assegni per motivi di studio ». Tale rinvio è infatti rilevante quando lo statuto dell'ente di cui il borsista sia dipendente, prevede l'aspettativa predetta. E il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1970

n. 3, che contiene la normativa vigente sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, non configura invece una aspettativa per motivi di studio né genericamente un'aspettativa senza retribuzione; il testo unico predetto disciplina invece solo ipotesi ben precise.

Il dottor Innocenti, quale dipendente statale, ha dunque titolo a chiedere aspettativa senza retribuzione esclusivamente per motivi di famiglia, unico istituto applicabile per regolarizzare l'assenza di un anno. D'altra parte, nel caso, non ricorrevano le condizioni per l'emanazione di un provvedimento formale di aspettativa per motivi di famiglia e neppure naturalmente si poteva concederla per motivi non previsti dal testo unico sugli impiegati civili dello Stato, quale la fruizione di una borsa di studio.

L'amministrazione d'altra parte non può non applicare le norme che regolano lo stato giuridico dei dipendenti civili dello Stato.

Non si può, quindi, parlare di disconoscimento di un diritto del dottor Innocenti, il quale, come detto sopra, non lo aveva ai sensi delle norme che regolano la sua posizione di stato, né del disconoscimento di un legittimo interesse, avverso il quale disconoscimento lo stesso avrebbe, comunque, potuto presentare ricorso nelle debite forme.

Non vi è stata quindi alcuna alterazione di fatti da parte del competente servizio del Ministero della pubblica istruzione e si respingono le accuse ed i giudizi ad esso mossi. Si precisa inoltre che il servizio stesso promuove la più alta preparazione scientifica del personale, nelle forme previste dalle norme vigenti. Si allega, ad ogni buon fine, copia di una circolare relativa ad iniziative adottate al riguardo.

Il Ministro: MISASI.

« MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Direzione Generale delle Accademie
e Biblioteche e per la diffusione della cultura

Roma, 14 febbraio 1970

— Ai Direttori delle biblioteche
Statali

— Ai Soprintendenti Bibliografici
LORO SEDI

Prot. n. 593/u div. III

OGGETTO: Aggiornamento tecnico dei bibliotecari.

Durante i corsi svoltisi recentemente a Roma, diversi bibliotecari hanno esposto le difficoltà che incontrano nel perseguire il proprio aggiornamento tecnico. Tali difficoltà de-

riverebbero, per alcuni, dall'impossibilità di frequentare la loro stessa biblioteca o altre biblioteche della loro città, come lettori e studiosi, a causa della coincidenza tra il loro orario di servizio e l'orario di apertura delle biblioteche; per altri, dalla indisponibilità di tempo libero legata a condizioni di famiglia particolarmente disagiate.

Che i bibliotecari accrescano e aggiornino la loro preparazione professionale, pratica e teorica, è da un lato una condizione per il migliore sviluppo della loro carriera, dall'altro un'esigenza e un interesse degli istituti.

In considerazione di ciò il Ministero vuole richiamare l'attenzione delle SS.VV. sull'importanza di quelle informazioni che nei rapporti informativi mirano appunto ad attestare la preparazione e l'eventuale attività scientifica dei bibliotecari (ovviamente nel campo tecnico specialistico).

Non c'è dubbio che sia diretta responsabilità dei bibliotecari seguire il movimento degli studi biblioteconomici con particolare riguardo alla loro specializzazione, e che della loro maggiore o minore preparazione debba essere tenuto conto anche ai fini della destinazione e della carriera. Non c'è dubbio che sotto questo profilo il bibliotecario abbia le stesse responsabilità che qualunque altro professionista e pertanto debba dedicare al proprio aggiornamento una parte del proprio tempo libero.

Per questi motivi il Ministero si propone di esaminare se sia possibile agevolare in qualche misura lo sforzo individuale di aggiornamento dei bibliotecari, per esempio consentendo riunioni periodiche nelle biblioteche per l'esame di determinati problemi tecnici e per lo scambio dell'informazione su di essi, ovvero in altre forme.

Poiché, tali iniziative dovrebbero ad ogni modo salvaguardare la continuità ed efficienza dei servizi; poiché dovrebbero essere adattate alle effettive condizioni di ogni biblioteca; poiché infine il direttore della biblioteca dovrebbe essere il naturale promotore e coordinatore dell'aggiornamento tecnico dei bibliotecari, si pregano le SS.VV. di comunicare al Ministero:

1) se e quali iniziative in proposito ritengano attuabili nella particolare condizione della loro biblioteca;

2) in quali forme ciascuna iniziativa potrebbe concretarsi, e quali riflessi potrebbe avere sull'andamento del servizio.

Si rimane in attesa di un cortese cenno di riscontro il più possibile sollecito.

p. il Ministro
Accardo »

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1970

RAUSA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se ritenga opportuno prorogare almeno di un mese il termine ultimo per presentare ai provveditorati le domande per incarichi e supplenze nell'anno scolastico 1970-71, previsto dalla ordinanza ministeriale del 25 febbraio 1970, in maniera da garantire ai prossimi laureati della sessione straordinaria di febbraio, prolungata in diverse università sino ad aprile, l'inclusione nelle graduatorie provveditoriali, o in via subordinata, consentire ai medesimi almeno la presentazione delle domande di incarico ai cinque provveditorati al di fuori della provincia di residenza. (4-11158)

RISPOSTA. — Il termine per la presentazione delle domande di incarico per l'anno scolastico 1970-71 ai competenti provveditorati agli studi è stato prorogato dal 21 al 28 marzo 1970 con telegramma circolare del 18 marzo 1970, n. 29628/204/FA.

Non è stato possibile concedere ulteriori proroghe che avrebbero compromesso un ordinato e puntuale inizio del prossimo anno scolastico, attesa altresì la notevole mole degli adempimenti amministrativi cui sono soggetti gli uffici provinciali.

Il Ministro: MISASI.

RAUSA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

a) se sia stato tenuto presente il fatto che la ordinanza ministeriale 23 marzo 1970, n. 101, protocollo 1960/11 - Divisione II, relativa agli «incarichi e supplenze nelle scuole elementari per l'anno 1970-71», a pagina 28 - allegato B - capoverso d), fra i titoli di servizio meritevoli di «qualifica» riporta quello prestato nei corsi di doposcuola elementare, mentre ignora quello svolto presso enti diversi autorizzati;

b) se, in conseguenza, il ministro interessato ritenga disporre che anche l'uguale servizio di doposcuola, prestato a beneficio degli alunni ricoverati nelle scuole elementari parificate gestite dalle amministrazioni provinciali ed altri enti locali, sia da considerarsi meritevole di «qualifica», come quello prestato agli stessi alunni nelle ore antimeridiane. (4-11945)

RISPOSTA. — In via preliminare si fa presente che la tabella di valutazione dei titoli, allegata alla ordinanza per gli incarichi e supplenze, è la medesima, a' termini dell'ar-

ticolo 4, quarto comma, della legge 25 luglio 1966, n. 574, di quella del bando del concorso magistrale per esami e titoli.

Detta tabella è stata compilata, sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, III sezione, in conformità delle disposizioni contenute nell'articolo 2 della legge n. 574 sopraccitata, il quale stabilisce espressamente che, in sede di attribuzione del punteggio per i vari titoli, non è consentito superare un massimo di 25 punti così suddivisi: un massimo di 14 punti per i titoli di cultura, di 10 punti per i titoli di servizio, di punti 1 per le benemerienze.

Pertanto, data l'esigua disponibilità di punti per i titoli di servizio, l'amministrazione, nel compilare la tabella relativa alla valutazione dei titoli di servizio medesimi, ha ritenuto necessario escludere il servizio prestato nei corsi di doposcuola funzionanti nelle scuole elementari non statali, come del resto l'insegnamento ordinario svolto nelle medesime scuole, eccetto le scuole gestite dai comuni in regime di autonomia scolastica, le scuole autorizzate all'assolvimento dell'obbligo scolastico dei ciechi e sordomuti e quelle sussidiate o sussidiarie della Regione siciliana.

Il Ministro: MISASI.

RICCIO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per chiedere se intenda:

- 1) attribuire ai dattilografi giudiziari i proventi di cancelleria;
- 2) provvedere alla ristrutturazione giuridica e tabellare del ruolo;
- 3) provvedere alla sistemazione degli amanuensi ed all'ampliamento della pianta organica. (4-12688)

RISPOSTA. — Sul punto 1 si fa presente, come comunicato in risposta all'interrogazione n. 4-11982 (allegato al resoconto della seduta del 14 luglio 1970), che il problema della partecipazione dei dattilografi giudiziari alla divisione dei proventi di cancelleria è stato affrontato da questo Ministero mediante la predisposizione di un apposito schema di disegno di legge, recante modificazioni ed aggiunte all'articolo 15 della legge 16 luglio 1962, n. 922, integrativa delle disposizioni sull'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi stabilite dalla legge generale 23 ottobre 1960, n. 1196.

Lo schema di disegno di legge di che trattasi è ora all'esame, per il prescritto parere, delle varie amministrazioni interessate, ma già sono emerse - pur nel riconoscimento del-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1970

la fondatezza delle richieste dei dattilografi giudiziari - perplessità circa l'ulteriore autonomo corso del disegno di legge medesimo, in quanto, allo stato, ogni questione relativa al trattamento economico dei dipendenti statali andrebbe valutata e risolta nell'ambito del riordinamento generale della pubblica amministrazione, in ordine al quale è all'esame del Parlamento il rinnovo della delega concessa, a suo tempo, al Governo con la legge 18 marzo 1968, n. 249.

Questo Ministero è comunque in attesa dei pareri di tutti gli altri dicasteri interessati, ai quali pareri è subordinata ogni ulteriore determinazione in merito al problema segnalato.

Circa il punto 2, si informa che a suo tempo questo Ministero ha avanzato all'ufficio riforma della pubblica amministrazione le opportune proposte per la eventuale ristrutturazione giuridica del ruolo dei dattilografi giudiziari, nel giusto temperamento delle esigenze dell'amministrazione stessa con le aspettative della categoria.

Infine, riguardo al punto 3, si fa presente che con apposito disegno di legge, in corso di esame da parte delle altre amministrazioni interessate, è prevista la sistemazione degli amanuensi, previo ampliamento della pianta organica generale del personale di dattilografia.

Il Ministro: REALE.

ROBERTI, PAZZAGLIA, DE MARZIO E MENICACCI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e della pubblica istruzione.* — Per sapere se siano a conoscenza del fatto che a molti insegnanti elementari non di ruolo che prestano la loro opera nei corsi per i figli dei lavoratori italiani in Svizzera nel mese di giugno 1970 non è stato corrisposto lo stipendio, ma è stato dato un semplice acconto. E ciò perché i finanziamenti per i predetti insegnanti non vengono inviati agli enti assuntori (COAFLIS, COASIT) sin dal gennaio 1970.

Gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti, nella maniera più urgente, il Governo intenda adottare per ripristinare il pagamento anche al fine di restituire serenità ad una categoria altamente benemerita; ed in un paese non sempre ben disposto verso i lavoratori italiani. (4-12685)

RISPOSTA. — Come ogni anno, anche per il 1970, il Ministero degli affari esteri ha tempestivamente predisposto i provvedimenti finanziari occorrenti per la erogazione dei contributi previsti dalla legge, agli enti gestori del-

le iniziative di assistenza scolastica che vengono attuate all'estero per i figli dei nostri emigrati.

Ciò considerando, naturalmente, che tra le spese di gestione sono da tenere nella dovuta evidenza quelle necessarie per gli stipendi agli insegnanti preposti agli appositi corsi di insegnamento.

Il fatto che i contributi accordati non abbiano raggiunto gli enti destinatari, è da attribuire essenzialmente allo sciopero dei dipendenti dell'amministrazione finanziaria che ha determinato l'arresto ed il ritardo delle operazioni per il trasferimento materiale delle somme in godimento.

Il Ministero degli affari esteri, rendendosi conto della situazione di disagio che questo fatto avrebbe comportato per gli insegnanti, se n'è fatto interprete, anche per il futuro, presso il portafoglio dello Stato, al quale competono gli adempimenti occorrenti per il trasferimento delle somme, ricevendo assicurazione che non sarebbe mancato ogni interessamento al riguardo.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: BEMPORAD.

ROMUALDI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se sia a conoscenza di ripetute sollecitazioni della prefettura di Roma a diversi comuni della provincia, ed in particolare a quello di Pomezia, per il rinnovo - con molti mesi di anticipo - dei contratti per la riscossione delle imposte di consumo con le ditte specializzate che la esercitano.

L'interrogante, in considerazione della gravità dell'iniziativa - che oltre ad essere ingiustificata, rappresenta una illegittima forma di pressione, lesiva della libertà delle amministrazioni e dei consigli comunali - non può esimersi dal dovere di mettere in rilievo che atti del genere, deliberati a maggioranza dai consigli comunali alle loro ultime riunioni - a comizi elettorali praticamente già convocati - sono fatalmente destinati a suscitare nella pubblica opinione legittimi dubbi sulla loro opportunità e correttezza, a scapito, purtroppo, non soltanto della maggioranza che li ha deliberati, ma di tutti i partiti dell'intero schieramento politico, che troppi fatti di questo genere, in materie come questa, hanno troppo spesso mortificato.

L'interrogante ritiene per questo motivo di dover chiedere se il ministro ritenga opportuno aprire una inchiesta, annullando intanto la delibera in attesa di necessari chiarimenti.

(4-12651)

RISPOSTA. — Per evitare che alcuni comuni provvedessero alla scelta del sistema di gestione del servizio di riscossione delle imposte di consumo a scadenza avvenuta della precedente concessione in appalto del servizio stesso, la prefettura di Roma, dall'anno 1967, ha deciso di esaminare, al principio di ogni anno, le situazioni dei vari comuni e di avvertire subito, a mezzo di apposita lettera tipo, quelli che alla fine dell'anno si sarebbero trovati esposti alla scadenza suaccennata, per ottenerne la tempestiva adozione degli atti di competenza e svolgere poi su di essi un approfondito controllo, preceduto da opportuna istruttoria.

Dal tenore di tale lettera si desume facilmente che la stessa prefettura, ben lungi dall'esercitare qualsiasi genere di pressione, si limita solo a chiedere tempestività di azione, per assicurare un controllo degli atti adeguato all'importanza di essi.

Proposito della prefettura di Roma è stato solo quello di curare diligentemente il servizio, senza per nulla venir meno al riguardo dovuto all'autonomia degli enti controllati: infatti, nella lettera non si fa alcun accenno alla forma di gestione da scegliere (diretta, « per conto », in appalto, a canone fisso, adaggio, ecc.) e non è mai avvenuto che il predetto ufficio abbia imposto ai comuni una conduzione diversa da quella da essi deliberata. Si è curato soltanto, fin dove possibile, che i comuni realizzassero le condizioni più convenienti.

Il sistema suesposto è stato applicato anche per il comune di Pomezia, per il quale la gestione sarebbe venuta a scadere il 31 agosto 1970. A partire dal 25 ottobre 1969; esso è stato avvertito con la lettera tipo sopraccitata e quindi più volte sollecitato; finalmente, con atto consiliare del 20 aprile 1970, n. 49, la stessa civica azienda ha deliberato sull'argomento. Svolta opportuna istruttoria e sentita la giunta provinciale amministrativa, a norma dell'articolo 88 del testo unico sulla finanza locale, che, nell'adunanza del 3 giugno 1970, ha espresso parere favorevole, con nota dell'11 giugno 1970 è stata comunicata al comune l'autorizzazione a confermare, per il periodo 1 settembre 1970-31 agosto 1974, la ditta, in appalto fino al 31 agosto 1970, conaggio del 14,20 per cento e minimo garantito di lire 270 milioni.

Avvenuto, con la legge 6 maggio 1970, numero 242, il distacco dal comune di Pomezia della frazione di Ardea, che è stata eretta a comune, l'organo amministrativo in carica del comune di Pomezia (giunta), con delibe-

razione del 22 giugno 1970 n. 334, ha dato atto che il precedente deliberato riguardante l'argomento si intende limitato all'attuale territorio del comune e che perciò il minimo garantito dalla ditta appaltatrice come provento della gestione del servizio scende da lire 270 milioni a lire 200 milioni, ferme restando le altre condizioni convenute.

Contemporaneamente, il comune di Ardea, con atto del commissario prefettizio del 26 giugno 1970, n. 4, ha affidato la gestione del servizio per il periodo 1 settembre 1970-31 agosto 1974 alla stessa ditta appaltatrice del comune di Pomezia, conaggio del 14,20 per cento e minimo garantito di lire 100 milioni.

Ambedue le predette deliberazioni — che nel complesso riproducono la situazione preesistente alla variazione territoriale del comune di Pomezia — saranno quanto prima sottoposte al competente organo tutorio.

Il Ministro: RESTIVO.

RUFFINI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare al fine di superare l'inammissibile lentezza con cui vengono definite le pratiche relative alla concessione dei benefici economici e morali in favore dei combattenti della guerra 1915-1918, eliminando il grave stato di disagio e di reazione che è venuto determinandosi tra le categorie interessate ed evitando, come per molti è avvenuto, che il decesso degli aventi diritto vanifichi in parte la pratica portata dalla legge. (4-12595)

RISPOSTA. — Il lavoro relativo alla concessione dei riconoscimenti previsti dalla legge 18 marzo 1968, n. 263, in favore degli ex combattenti della guerra 1915-18 e delle guerre precedenti è svolto col massimo impegno, compatibilmente con le difficoltà che in pratica s'incontrano per l'imprecisione dei dati forniti dagli interessati o per l'incompletezza della documentazione occorrente per l'accertamento delle condizioni richieste dalla legge.

Sono state adottate particolari procedure e si sta facendo tutto il possibile perché il lavoro prosegua con ritmo sempre più celere e si conta di ultimare entro l'anno l'istruttoria delle pratiche ancora da definire.

Al riguardo si richiamano anche le dichiarazioni rese alla Camera in sede di svolgimento delle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno della seduta del 13 ottobre 1969.

Il Ministro: TANASSI.

RUSSO FERDINANDO, REALE GIUSEPPE, SALOMONE, IANNIELLO, BIANCHI GERARDO E MARRACCINI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se sia a conoscenza degli inconvenienti verificatisi in fase di applicazione dell'articolo 49 della legge del 12 marzo 1968, n. 325, che ha conferito a 1.500 agenti postelegrafonici le mansioni proprie dei ruoli della carriera esecutiva di cui alle tabelle M, N, O e P, costringendo il personale interessato a trasferirsi presso alcune sedi del nord, pur possedendo una anzianità di servizio e carico di famiglia.

Gli interroganti — tenuto presente l'ordine del giorno n. 14 relativo al trasferimento del personale postelegrafonico, accolto dal Governo, in occasione del dibattito sullo stato di previsione della spesa del Ministero delle poste per l'anno finanziario 1970; considerato che, in applicazione della legge sul conferimento dei posti di organico dell'amministrazione postale, i posti vacanti presso le sedi del nord sono stati coperti con le nuove assunzioni; valutando positivamente che l'amministrazione postale, in occasione delle assunzioni di idonei del concorso a 300 posti, non ha coperto i posti vacanti nelle sedi di provenienza dei mansionisti di cui alla presente interrogazione, rendendo concretizzabile l'ordine del giorno citato — chiedono di conoscere se il ministro ritenga di disporre con la massima sollecitudine, i trasferimenti di ufficio per le rispettive sedi di provenienza di quei mansionisti, specie se coniugati, che hanno superato il periodo di 150 giorni previsto per l'inquadramento delle nuove tabelle, ponendo così fine alla emigrazione forzata di mansionisti e coprendo i posti vacanti nelle sedi postali di provenienza. (4-12718)

RISPOSTA. — Non tutte le vacanze, che si sono venute a verificare nelle sedi del nord in conseguenza dell'esodo volontario, previsto dall'articolo 47 della legge 12 marzo 1968, n. 325, e delle normali cessazioni dal servizio, sono state coperte, dato che dei quattro mila idonei del concorso a 300 posti di ufficiale di terza classe, che l'amministrazione ha stabilito di assumere in attuazione dell'articolo 2 della legge 28 gennaio 1970, n. 10, soltanto il 60 per cento ha preso per ora effettivo servizio.

Comunque, a prescindere da tale circostanza, manca la possibilità di ridestinare con trasferimento d'ufficio alle sedi di provenienza il personale che per effetto del conferimento delle mansioni della carriera esecutiva, ai

sensi dell'articolo 49 della legge 12 marzo 1968, n. 325, è stato destinato ad alcune sedi del nord. E ciò in quanto, giusta gli accordi in data 21 marzo 1970 intervenuti con le organizzazioni sindacali, l'amministrazione delle poste e telecomunicazioni, dopo l'assunzione per intero del suddetto contingente di idonei, è impegnata a trasferire alle sedi del centro-sud le unità della carriera esecutiva che in numero rilevante prestano servizio presso le direzioni provinciali del nord e che tra l'altro da lungo tempo hanno prodotto pure domanda in tal senso.

Sull'argomento si richiama inoltre la norma di cui all'articolo 49 della legge n. 325 del 1968 che vieta per cinque anni i trasferimenti a domanda.

Il Ministro: Bosco.

RUSSO FERDINANDO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza dei danni provocati, dai numerosi incendi, in queste prime settimane estive, nella provincia di Palermo, e dei pericoli in cui versano i boschi, le coltivazioni cerealicole, i frutteti, gli uliveti ed i pascoli della provincia nonché i comuni di Giuliana, Prizzi, Palazzo Adriano, Chiusa Sclafani, Roccamena, Contessa Entellina, Campofiorito, Ficuzza, siti all'interno della provincia facenti capo a Corleone e distanti oltre cento chilometri da Palermo ove ha sede il più vicino comando provinciale dei vigili del fuoco.

In considerazione del vivo allarme esistente fra la popolazione in seguito agli incendi succedutisi in queste settimane, ed a quelli verificatisi anche nella scorsa stagione estiva, tenuta presente l'impossibilità, per i vigili del fuoco di Palermo, di raggiungere tali comuni e territori in tempi utili per lo spegnimento degli incendi, considerata infine la possibilità esistente a Corleone, di ospitare un nucleo di vigili del fuoco, presso i locali dell'ex ospedale dei Bianchi, l'interrogante chiede di conoscere se il ministro ritenga di disporre, con la massima tempestività, il distacco a Corleone di un nucleo di vigili del fuoco per servire, almeno come pronto intervento, il vasto territorio interno della provincia. (4-13006)

RISPOSTA. — In merito al problema degli incendi boschivi — particolarmente frequenti nella stagione estiva — sono stati presi contatti con il Ministero dell'agricoltura e foreste al fine di elaborare uno schema di disegno di legge inteso a dare una disciplina più efficace ed aggiornata alla prevenzione di tali sinistri.

Dopo la formale adesione delle amministrazioni interessate, il provvedimento, previa approvazione del Consiglio dei ministri, verrà presentato in Parlamento per l'ulteriore iter legislativo.

Circa l'istituzione di nuovi distaccamenti di vigili del fuoco, deve essere precisato che la questione si presenta alquanto complessa sotto i vari profili del personale, degli alloggiamenti e dei mezzi tecnici di cui dotare tali uffici. In specie il problema del personale si presenta, allo stato, insolubile in relazione alle accresciute esigenze dei servizi, da una parte, ed al mancato ampliamento, dall'altra, dell'organico del corpo nazionale dei vigili del fuoco, bloccato ormai da un decennio in otto mila unità, assolutamente insufficienti per coprire le più essenziali esigenze dei comandi provinciali in tutto il paese. Tale situazione condiziona negativamente ogni iniziativa di ampliamento dei servizi in senso territoriale, come l'istituzione di distaccamenti in località ove la presenza dei vigili del fuoco è pur imposta da obiettive esigenze.

In tale quadro si inserisce il caso di Corleone ove, tenuto conto della distanza da Palermo, l'istituzione di un distaccamento di vigili del fuoco si appalesa necessaria.

La situazione, comunque, potrà essere ripresa in esame solo dopo l'approvazione del noto disegno di legge sulla protezione civile il quale contempla, appunto, anche l'ampliamento di organico del corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il Ministro: RESTIVO.

RUSSO FERDINANDO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se sia a conoscenza della grave situazione in cui versano i servizi di recapito nel comune di Niscemi (Caltanissetta), ove, a causa dell'espansione della città, due interi quartieri sarebbero serviti non adeguatamente.

L'interrogante, in particolare, desidera conoscere se il ministro intenda disporre la immediata istituzione della settima e ottava zona di recapito al fine di porre rimedio agli inconvenienti lamentati dai cittadini di Niscemi per gli esistenti disservizi nella consegna della corrispondenza e dei pacchi postali.

(4-13007)

RISPOSTA. — Allo scopo di esaminare la possibilità di istituire una settima ed una ottava zona di recapito della corrispondenza a Niscemi, sono stati già disposti i necessari

accertamenti ispettivi, al termine dei quali e sulla base delle relative risultanze non si mancherà di adottare i provvedimenti del caso.

Il Ministro: BOSCO.

RUSSO FERDINANDO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se sia a conoscenza dei motivi della mancata apertura, in Partinico (Palermo), dell'agenzia postale resasi estremamente necessaria a seguito dello sviluppo industriale della città e dell'entrata in esercizio delle nuove arterie che immettono nella superstrada Partinico-Trapani. L'interrogante fa presente che nonostante i doppi turni di lavoro del personale posteografico, l'unico ufficio postale in atto esistente, non è sufficiente a smaltire l'accresciuto ed intenso traffico postale mentre l'espansione della città ha reso il medesimo decentrato e lontano dai nuovi quartieri.

(4-13093)

RISPOSTA. — Già nel 1965 venne presa in esame la possibilità di istituire un'agenzia succursale postale a Partinico. La pratica ebbe però esito negativo in considerazione, soprattutto, della breve distanza intercorrente fra la zona interessata e l'esistente ufficio postale.

In relazione a quanto è stato prospettato nella surriportata interrogazione è stato disposto un nuovo sopralluogo ispettivo, al termine del quale la questione verrà attentamente esaminata.

Il Ministro: BOSCO.

SANGALLI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano prendere per tutelare i genitori degli alunni di scuola media della frazione di Snia del comune di Cesano Maderno (Milano) che hanno preso posizione contro l'ISSCAL (Istituto servizio sociale case per lavoratori) organizzatore di un doposcuola che trascendendo da compiti pedagogici specifici ha intentato esperimenti dimostratisi disastrosi per essere trascesi in pornografia, oscenità e propaganda politica sovversiva e per conoscere altresì se « incidenti » del genere siano già stati segnalati nelle altre località in cui sono organizzati questi doposcuola dell'ISSCAL.

(4-10781)

RISPOSTA. — Nel mese di novembre del 1963 le assistenti sociali dell'ISSCAL, con recapito presso il comune di Cesano Maderno,

al fine di organizzare il doposcuola per gli alunni delle scuole medie, chiesero la collaborazione dei capi d'istituto delle due scuole media del citato comune (D'Acquisto e Fermi).

Non avendo aderito i professori delle suddette scuole a partecipare a tale doposcuola, l'ISSCAL assicurò i genitori degli alunni che i loro figli sarebbero stati affidati a giovani preparati e sensibili ai problemi educativi, retribuiti con i fondi messi a disposizione della Cassa per il mezzogiorno.

Il comune di Cesano Maderno, sollecitato da varie parti, mise a disposizione del villaggio Snia dei locali di fortuna, per cui il doposcuola ha funzionato autonomamente dai primi di febbraio, ospitando circa 80 alunni, frequentanti le scuole medie sopraindicate.

Poiché il funzionamento del doposcuola è apparso non conforme ai compiti pedagogici e didattici ed anzi, nelle aule sono stati rinvenuti scritti offensivi al senso morale e al sentimento religioso, molti genitori di alunni hanno ritirato i propri figliuoli, manifestando il loro malcontento.

In una assemblea congiunta di alunni, genitori ed insegnanti, si è cercato invano di chiarire le cause degli incresciosi episodi, nonché da parte dei docenti, di spiegare il contenuto dei dubbi metodi seguiti.

Comunque, dei fatti di cui sopra è stata informata la competente autorità giudiziaria.

Conseguentemente, il sindaco del comune di Cesano Maderno ha provveduto, in data 1° febbraio 1970, alla revoca della concessione delle aule scolastiche già destinate ai detti corsi di doposcuola, i quali non hanno potuto più funzionare per l'impossibilità da parte dell'ente istitutore di reperire altri locali idonei.

Si fa presente, infine, che in data 27 febbraio 1970 il provveditorato agli studi di Milano ha autorizzato le scuole D'Acquisto e Fermi ad organizzare corsi di doposcuola, secondo le disposizioni ministeriali.

Il Ministro della pubblica istruzione:
MISASI.

SCARDAVILLA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza del grave stato di disagio e malumore che va estendendosi fra i coltivatori diretti, piccoli e medi produttori, coloni e mezzadri della provincia di Catania — e più segnatamente dei comuni di Ramacca, Castel di Judica, Raddusa, Vizzini, Mineo, Caltagirone, Grammichele, Mirabella Imbaccari, San

Michele Ganzeria, Bronte, Maletto, Randazzo ed altri — la cui economia si fonda, prevalentemente, sulla coltura cerealicola, per gli inspiegabili ritardi, fin qui registrati, nel pagamento del prezzo di integrazione del grano per le annate decorse.

Per conoscere, altresì, quali urgenti provvedimenti siano stati o s'intendano adottare al fine di accertare:

1) la causa dei ritardi nel pagamento del prezzo di integrazione del grano, per le annate agrarie decorse, agli aventi diritto;

2) la eventuale responsabilità dai vari enti preposti alla istruzione e definizione delle relative pratiche;

3) se esistano possibilità di accelerare e definire le pratiche dei coloni, mezzadri, coltivatori diretti, piccoli e medi produttori, i quali — nell'attuale situazione di pesantezza economica — sono, più degli altri, sottoposti a risentire negativamente le conseguenze di tali inspiegabili ritardi burocratici. (4-11801)

RISPOSTA. — Le cause dei ritardi lamentati dall'interrogante nello svolgimento delle operazioni di liquidazione e pagamento della integrazione di prezzo del grano duro sono molteplici e di varia natura.

In primo luogo, si sono dovuti risolvere problemi di ordine finanziario, connessi con esigenze di bilancio e con la difficoltà di reperire tempestivamente, e per così notevole importo, i fondi occorrenti per i pagamenti, da anticipare in attesa del rimborso da parte della CEE.

È stato, poi, necessario, non appena adottati i regolamenti comunitari, talvolta anche a campagna iniziata, emanare le norme legislative per la disciplina della materia, che i regolamenti stessi demandavano ai singoli stati membri.

A tal fine, come è ben noto, si è dovuto far ricorso alla forma del decreto-legge, e gli emendamenti apportati in sede di conversione hanno talvolta comportato la necessità di modificare i piani operativi predisposti dagli uffici.

Si sono, inoltre, presentati seri problemi di controllo delle domande, stante la necessità di liquidare le integrazioni negli importi effettivamente spettanti e di reprimere ogni abuso derivante da denunce infedeli. Questa è stata, in effetti, la causa che ha maggiormente influito sulla correttezza delle liquidazioni.

In alcuni casi si è dovuto intervenire per meglio coordinare il lavoro degli ispettorati

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1970

dell'alimentazione e degli enti di sviluppo, ai quali è stato demandato lo svolgimento delle operazioni di istruttoria delle domande e di liquidazione e pagamento delle integrazioni.

A tutto ciò occorre aggiungere la innegabile complessità e mole del lavoro connesso con tali operazioni.

Comunque, per quanto concerne la provincia di Catania, per il grano prodotto nel 1967, su 11.293 domande, ne sono state pagate 10.845, pari al 96 per cento del totale e per un importo complessivo di integrazioni pagate di lire 1.803.539.765, mentre le restanti 448 domande sono, per la quasi totalità, sospese per irregolarità varie.

Per il grano duro prodotto nel 1968, sono state pagate 19.119 domande, pari al 99,1 per cento di quelle complessivamente presentate e per un importo globale di integrazioni corrisposte di lire 2.556.498.090.

Per il grano duro prodotto nel 1969, al fine di venire incontro alle esigenze dei piccoli produttori, sono state previste le seguenti agevolazioni:

a) ai sensi dell'articolo 2 del decreto presidenziale 24 dicembre 1969, n. 1053, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 16 gennaio 1970, n. 13, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) è stata autorizzata ad impartire agli uffici liquidatori opportune istruzioni per la corresponsione, agli aventi diritto, di una anticipazione sulla integrazione di prezzo per le domande concernenti produzioni complessive aziendali inferiori ai 100 quintali.

Tale anticipazione è stata prevista nella misura del 70 per cento dell'importo corrispondente alla quantità di prodotto desumibile dall'applicazione degli indici di resa media, stabiliti dalle commissioni provinciali;

b) ai sensi, poi, dell'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 645, convertito, con modificazioni, nella legge 26 novembre 1969, n. 829, la quantità di prodotto ammissibile alla integrazione, per le denunce che si riferiscono ad una produzione complessiva aziendale inferiore ai 100 quintali, è determinata, a seguito dei normali controlli, direttamente dagli uffici liquidatori, senza, cioè, che intervenga in proposito una decisione della commissione provinciale.

Allo scopo di accelerare il più possibile lo svolgimento delle operazioni relative al pagamento delle integrazioni di prezzo, il Ministero ha subito provveduto alla emanazione delle disposizioni di applicazione del citato decreto-legge 30 settembre 1969, n. 645, pubblicato

nella *Gazzetta ufficiale* del 1° ottobre 1969, n. 249.

Infatti, con il decreto ministeriale del 2 ottobre 1969, sono state fissate le modalità per la presentazione delle domande di integrazione; con il decreto ministeriale del 3 ottobre, in pari data trasmesso all'AIMA, l'azienda è stata autorizzata ad avvalersi degli enti di sviluppo per l'espletamento del servizio affidato dalla legge; con decreto ministeriale pure del 3 ottobre, i capi degli ispettorati provinciali dell'agricoltura delle zone in cui la produzione di grano duro è di trascurabile entità sono stati autorizzati a svolgere i compiti delle commissioni provinciali; con circolare n. 59 del 4 ottobre, sono state diramate le disposizioni di massima per l'attuazione del ripetuto decreto-legge n. 645.

A sua volta l'AIMA, dopo la pubblicazione della legge di conversione del decreto-legge, con circolare del 20 febbraio 1970, n. 3, ha impartito le istruzioni per la corresponsione della integrazione di prezzo e, non appena ha avuto la materiale disponibilità dei fondi necessari, ha disposto i primi accreditamenti a favore degli ispettorati dell'alimentazione delle province produttrici.

A favore dell'ispettorato dell'alimentazione di Catania è stata, finora, accreditata la somma complessiva di lire 1.250 milioni, e l'ente di sviluppo agricolo in Sicilia, al quale sono state affidate le operazioni di istruttoria delle domande e di liquidazione e pagamento delle integrazioni di prezzo in tutte le province dell'isola, ha assicurato che sarà posto il massimo impegno perché il lavoro sia portato a termine entro il più breve tempo possibile.

Risulta, infatti, che le operazioni sono già da tempo in corso e proseguono con ritmo crescente.

Il Ministro: NATALI.

SCOTONI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere quali notizie possa fornire circa le cause della morte del giovane Lino Tomas di Imer (Trento) rinvenuto cadavere, la mattina del 4 maggio 1970, nella cella delle carceri di Zofingen (cantone di Argovia, Svizzera) ove era stato rinchiuso la sera precedente perché trovato in stato di ebbrezza alla guida di un'autovettura. Le autorità cantonali hanno aperto, sulle cause della morte del Tomas, un'inchiesta alla quale risulta aver collaborato il consolato italiano di Baden. (4-12146)

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1970

RISPOSTA. — Sulla morte del giovane conazionale Lino Tomas ha riferito, tempestivamente il viceconsolato d'Italia in Baden che — come la nostra ambasciata a Berna — ha seguito il caso con la massima attenzione. Dai rapporti delle predette rappresentanze è emerso quanto segue: il Tomas aveva lavorato da stagionale sempre presso la medesima ditta dal 1968; soltanto dalla fine del marzo 1970 si era assentato dal lavoro alcune volte, in principio di settimana.

Dopo di aver abitato a Zofingen, con una sorella sposata ed il cognato, egli ha lasciato la loro casa, per andare a vivere da solo a Strengelbach (Argovia). Risulta che nel pomeriggio di domenica 3 maggio 1970, il Tomas si trovava al ristorante Ruhbank di Oftringen dove in stato di ubriachezza si mise a molestare i presenti, facendo oggetto di minacce la stessa padrona del locale. Non appena quest'ultima richiese l'intervento della polizia, egli si allontanò alla guida della propria auto. È al suo ritorno allo stesso ristorante che venne arrestato per guida in stato di ubriachezza. La polizia intendeva rilasciarlo contro il pagamento della cauzione di 400 franchi ma il Tomas non accettò la conciliazione, chiedendo di rimpatriare, esprimendo però, varie volte, l'intenzione di « uccidere uno svizzero » prima di lasciare la Confederazione. Per tali escandescenze venne rinchiuso nelle carceri distrettuali di Zofingen, dalle quali avrebbe dovuto essere rilasciato il mattino successivo, lunedì, dopo un nuovo interrogatorio a mente sgombra.

La regolare inchiesta con autopsia che è stata svolta, ha consentito di accertare che il Tomas si è dato egli stesso la morte impiccandosi nella sua cella con il corpetto di maglia che indossava.

È pertanto da escludere la responsabilità di terzi.

La procura cantonale dell'Argovia, con decisione del 12 giugno, ha disposto l'archiviazione degli atti relativi.

Il Sottosegretario di Stato: BEMPORAD.

SCOTTI. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere — constatata la particolare situazione della costa di Pozzuoli e della zona Flegrea (Napoli) che offre scarse possibilità di libero accesso agli abitanti della zona ed al traffico turistico —:

1) le ragioni secondo le quali non vengono rispettate le norme emanate dalla sezione demanio della capitaneria di porto di Napoli con ordinanza n. 1078, che vieta, tra

l'altro, l'erezione di muri in cemento armato sulla battigia e l'ammasso di materiale di vario genere negli ormai esigui spazi liberi tra uno stabilimento e l'altro;

2) se ritenga opportuno, ai fini di un sostanziale incremento turistico nella zona, negare da un lato, ulteriori concessioni di nuovi stabilimenti, e, dall'altro, assoggettare a nuova disciplina le attuali, in modo da consentire complessi più idonei, accessibili, anche alle numerose famiglie dei meno abbienti.

(4-07155)

RISPOSTA. — Durante la stagione balneare 1969, la capitaneria di porto di Napoli ed il dipendente ufficio circondariale marittimo di Pozzuoli hanno svolto assidua attività di vigilanza affinché sugli arenili rientranti nella loro giurisdizione non fossero perpetrati abusi.

È vero che alcuni stabilimenti balneari si protendono in mare con pontili in legno od in muratura sui quali vengono sistemate le cabine. Si precisa, tuttavia, che si tratta di concessioni esistenti da molti anni, che hanno richiesto l'investimento di notevoli capitali per la prestazione di servizi che il pubblico ha dato prova di apprezzare.

In tali circostanze si ritiene che sia più opportuno operare gradualmente ridimensionando, ove ciò si dimostri necessario, le concessioni medesime in occasione del loro rinnovo.

In ogni modo c'è da considerare che le palafitte insistono su arenili poco profondi e che in ogni caso viene assicurato il libero transito del pubblico lungo la battigia.

A parte quanto sopra i competenti uffici marittimi hanno comunicato che gli arenili non asserviti al regime di concessione demaniale per l'estate trascorsa sono risultati insufficienti per le esigenze delle persone che, per essere meno abbienti o per altri motivi, hanno inteso preferire la spiaggia libera agli stabilimenti balneari.

Si ritiene inoltre, di poter assicurare che nelle zone cui è rivolto l'interesse dell'interrogante non saranno rilasciate concessioni per nuovi complessi balneari e che verrà tenuto debito conto della esigenza di garantire, nel modo migliore possibile, il libero transito attraverso le aree demaniali marittime.

Il Ministro: MANNIRONI.

SEMERARO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se, dopo l'infernale e disastroso incendio di domenica 26-27 luglio che ha colpito oltre 100 ettari di pineta in gran parte

di pertinenza dell'azienda forestale e altre decine di privati cittadini e circa 7 ettari di proprietà dell'amministrazione comunale di Castellaneta (Taranto), intenda, per prevenire altre situazioni di eguale disagio, fare accertare dalla direzione generale antincendi i motivi perché i vigili del fuoco con pochissime autobotti, per giunta dotate di manichetti della lunghezza di solo 20 metri, hanno raggiunto il posto dell'incendio dopo circa due ore dalla segnalazione. L'interrogante desidera conoscere il numero delle autobotti e poi quanti vigili del fuoco sono arrivati sul posto dalle città vicine, inoltre con l'autobotte messa a disposizione della marina militare quanti marinai, esclusi l'autista ed altri 3 uomini, sono intervenuti sul posto; quanti uomini accompagnavano l'autobotte dell'aviazione militare, mentre sarebbe stato possibile mettere a disposizione il parco motorizzato antincendio con i relativi uomini dell'arsenale militare di Taranto, per garantire oltre alla incolumità dei cittadini l'instimabile bene costituito da una pineta di proprietà dello Stato, del comune di Castellaneta e di privati cittadini. L'interrogante esprime il più vivo ringraziamento al prefetto di Taranto e al questore che furono sul posto immediatamente nelle giornate del 26 e 27 luglio così come anche il piccolo presidio dei carabinieri della tenenza di Castellaneta che fecero senza mezzi tutto quello che era possibile sia per spegnere l'incendio sia per l'ordine pubblico.

L'interrogante ritiene che tanto gli automezzi quanto i relativi oggetti necessari a far funzionare gli stessi del presidio dei vigili del fuoco della città di Taranto non solo siano aggiornati ma siano messi nella condizione di poter intervenire con tempestività e con attrezzature adatte ivi comprese motopompe soprattutto tenendo presente che nella zona dove si è verificato il disastro l'acqua è possibile attingerla dal mare.

I provvedimenti che l'interrogante chiede sono della massima necessità per tranquillizzare tutti i cittadini della zona e i numerosi villeggianti che temono il ripetersi della minaccia di incendi. (4-12981)

RISPOSTA. — All'opera di spegnimento dell'incendio boschivo sviluppatosi il 26 luglio 1970 a Castellaneta, presero parte, complessivamente, 76 unità dei vigili del fuoco, di cui 2 ufficiali e 74 tra sottufficiali e vigili.

Alle operazioni di cui trattasi, concorsero i comandi provinciali dei vigili del fuoco di

Taranto con 2 ufficiali e 45 tra sottufficiali e vigili; Bari, con 10 vigili; Matera, con 9 vigili; Brindisi, con 6 vigili e Lecce con 4 vigili. Vi parteciparono, inoltre, la marina militare, con 15 elementi ed il comune di Ginosola con 21 operai.

In complesso, il personale impiegato nella circostanza, fu di 130 unità, di cui; 76 vigili del fuoco, 33 militari e 21 operai.

Circa i mezzi antincendio utilizzati, si precisa che essi sono costituiti in 13 autopompeserbatoio, 2 autobotti, 2 campagnole e 6.960 metri di tubazione antincendio (secondo il caricamento tipo, questa è costituita sempre da elementi di 20 metri ciascuno).

Concorsero a fornire i mezzi gli stessi comandi provinciali dei vigili del fuoco che inviarono il personale, nonché l'aeronautica e la marina militare con 3 autopompeserbatoio ciascuna.

Quanto ai tempi di partenza e di arrivo, premesso che al comando di Taranto la richiesta d'intervento pervenne alle ore 17,49 del 26 luglio (da parte di un privato, l'ingegner Ferrero Luigi, proprietario del complesso residenziale « Riva dei Tessali »), si fa presente che il primo contingente lasciò la caserma alle ore 17,50, cioè un minuto dopo la chiamata e raggiunse la zona interessata dall'incendio alle ore 18,15, cioè dopo 25 minuti: il tempo strettamente necessario per percorrere i 18 chilometri di distanza.

Seguirono le altre partenze e arrivi via via che rientrava il personale in turno di libertà espressamente richiamato in servizio.

Date le proporzioni assunte dall'incendio, fu spiegato anche un servizio d'ordine pubblico con l'impiego di 42 guardie di pubblica sicurezza — con due funzionari di polizia — e 34 militari dell'arma, con 3 sottufficiali.

Tale servizio fu diretto personalmente dal questore.

In riconoscimento dell'impegnativo intervento svolto con tempestività, perizia e abnegazione, il sottosegretario alla difesa onorevole Guadalupi, inviava un telegramma di elogio al comandante provinciale dei vigili del fuoco di Taranto.

Analoghi telegrammi inviava allo stesso comandante, al questore ed al comandante il gruppo carabinieri il prefetto di Taranto, che era stato presente sul posto durante l'intervento.

Da quanto sopra, emerge, quindi, chiaramente che l'intervento delle forze dei vigili del fuoco non solo è stato, pur nei limiti consentiti, tempestivo, ma è valso, altresì, ad evitare, in misura determinante, che, nonostante

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1970

l'imponenza e la violenza dell'incendio, lo stesso sinistro provocasse danni a strutture fisse pubbliche o private o, quel che sarebbe stato ancor peggio, vittime.

Il Ministro: RESTIVO.

SERVADEI. — *Al Governo.* — Per conoscere i suoi orientamenti circa la eliminazione a carico dei comuni degli oneri a suo tempo consolidati, a decorrere dal 1° ottobre 1963, per il mantenimento ed il funzionamento delle preesistenti scuole medie, scuole secondarie di avviamento professionale e di ogni altra scuola secondaria di primo grado.

L'interrogante sottolinea il fatto che si tratta di funzioni esclusivamente statali, le quali gravano pesantemente sui dissestati bilanci locali e che, con il consolidamento, finiscono per punire quei comuni i quali si sono lodevolmente impegnati nell'anticipare servizi pubblici essenziali, in carenza appunto della iniziativa statale. (4-07106)

RISPOSTA. — Da più parti pervengono segnalazioni intese a richiamare l'attenzione del Governo sulla necessità di abrogare o modificare la norma di cui all'articolo 20 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

La citata norma dispone che tutti gli oneri e contributi di qualsiasi genere, già gravanti sui comuni per il mantenimento o il funzionamento delle preesistenti scuole medie, delle scuole secondarie di avviamento professionale e di ogni altra scuola secondaria di primo grado, rimangano fermi entro i limiti in essere alla data del 30 settembre 1963 in cui ha avuto luogo la trasformazione di dette scuole, nella nuova scuola media istituita con la legge n. 1859.

Risulta, tuttavia, che dall'applicazione della norma di che trattasi discendano rilevanti inconvenienti: a parte, infatti, la pesante incidenza degli oneri finanziari che essa comporta per i comuni e la durata a tempo indeterminato, di detti oneri, non può non osservarsi che, di fatto, la norma in questione si rifletta soprattutto a discapito di quei comuni che istituendo, a suo tempo, la scuola di avviamento mostrarono maggiore sensibilità ed interesse al problema della educazione e della istruzione dei propri amministrati.

In base a tali considerazioni, il Ministero della pubblica istruzione ha predisposto, d'intesa con i Ministeri dell'interno e delle finanze, uno schema di disegno di legge diretto a modificare le norme di cui al citato articolo 20

della legge n. 1859, nel senso di esonerare i comuni dall'obbligo di corrispondere all'erario gli oneri suddetti.

Intanto, in attesa che il provvedimento legislativo in parola concluda il proprio iter, si è provveduto ad iscrivere, tra i fondi speciali del bilancio 1970 gli occorrenti mezzi finanziari affinché, a decorrere dal 1° gennaio 1970, possa cessare l'obbligo da parte dei comuni di corrispondere allo Stato, in sede di assegnazione in loro favore del contributo nelle spese per l'istruzione pubblica di cui alla legge 16 settembre 1960, n. 1014, gli oneri concernenti le spese sostenute alla data del 30 settembre 1963 per trattamento economico corrisposto al personale non insegnante di ruolo e non di ruolo in servizio presso le cessate scuole di avviamento professionale, oneri consolidati ai sensi dell'articolo 20 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

Il Ministro della pubblica istruzione:
MISASI.

SERVADEI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i suoi programmi per rendere possibile la frequenza ed il superamento della scuola dell'obbligo da parte dei ragazzi considerati caratteriali o difficili.

L'interrogante sottolinea la presente gravissima carenza di insegnanti e di scuole specializzate sia per quanto concerne le elementari sia, in maniera ancora più accentuata, la media unica. Si tratta di un vero e proprio dramma per moltissime famiglie e di un immeritato e scoraggiante handicap per tale tipo di studenti, costretti a portarne il peso per tutta la vita con ingenti danni per la stessa collettività. (4-07908)

RISPOSTA. — Per quanto riguarda le scuole elementari, dall'anno scolastico 1962-1963, il Ministero della pubblica istruzione, avvalendosi dei mezzi finanziari offerti dal piano triennale e poi dal piano quinquennale della scuola, ha potuto attuare un vasto programma di interventi, che così possono riassumersi:

a) istituzione di oltre 5 mila classi di scuola speciale e di 5.500 classi differenziali, cui sono proposti altrettanti insegnanti;

b) razionale reperimento degli alunni da avviare a classi di scuola speciale o a classi differenziali mediante la stipula di apposite convenzioni con enti particolarmente qualificati nel settore, dotati di proprie équipes medico-psico-pedagogiche: il lavoro svolto

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1970

dalle *équipes* e finanziate da questo Ministero ha comportato per il solo anno 1968-69 la spesa di oltre un miliardo;

c) accreditamenti ai provveditori agli studi di notevoli fondi per acquisto di attrezzature specialistiche e di materiale didattico per le scuole speciali e classi differenziali;

d) concessione di notevoli contributi e sussidi ad enti pubblici e privati che operano nel settore dell'assistenza degli anormali per metterli in condizione di far fronte a tutte quelle spese (retribuzione del personale assistente, creazione di laboratori protetti, ecc.) che non possono essere assunte direttamente dallo Stato;

e) concessione di contributi per il funzionamento delle scuole speciali parificate, ivi comprese quelle anormali sensoriali (ciechi e sordomuti);

f) organizzazione e svolgimento di numerosi corsi di specializzazione e di aggiornamento per insegnanti e di convegni di direttori didattici e di ispettori scolastici sui problemi delle scuole speciali.

Pur se non posseggono specifici dati riguardanti le classi di scuole speciali per alunni caratteriali o difficili, comunque le notizie soprastate possono dare un'idea del notevole sforzo compiuto dallo Stato e per esso dalla amministrazione scolastica per rendere possibile la frequenza delle scuole elementari agli alunni minorati psichici, fisici e sensoriali.

Quanto all'obbligatorietà della frequenza della scuola media unica da parte di ragazzi considerati caratteriali o difficili, si fa presente che è, da anni, in applicazione l'articolo 12 della legge del 31 dicembre 1962, n. 1859, che istituisce le classi differenziali « per alunni disadattati ».

Dall'inizio dell'esperimento fino ad oggi si è avuto in Italia un incremento graduale di tali classi, le quali, per l'anno 1969-70, assommano a 689.

Si ritiene, tuttavia, che gli strumenti legislativi in atto sono lungi dal soddisfare le esigenze da più parti segnalate, circa l'istituzione di scuole specializzate e la preparazione di insegnanti qualificati per il recupero sociale di minorati psichici e sensoriali.

Si fa presente che in materia trovasi allo esame delle competenti Commissioni della Camera la proposta del deputato Cattaneo Petri Giannina concernente l'istituzione di classi e di scuole speciali, di laboratori protetti e centri occupazionali, la quale ipotizza diverse e giuste forme di collaborazione fra vari enti pubblici. Anche il Ministero della pubblica

istruzione ha predisposto uno schema di disegno di legge per la medesima materia, il quale trovasi ancora in fase istruttoria.

Il Ministro: MISASI.

SERVADEI. — *Ai Ministri della marina mercantile e dei lavori pubblici.* — Per conoscere i loro intendimenti circa la sollecita classificazione del porto di Goro (Ferrara) e la relativa « sacca », dall'attuale classe quarta della seconda categoria dei porti nazionali, a « porto rifugio ».

L'interrogante fa presente che:

a) la popolazione del comune di Goro, di circa quattro mila abitanti, vive per l'80 per cento sulla pesca e sulle attività relative;

b) il pescato è passato da quintali 16.244 nel 1959 (per un valore commerciale di lire 340.885.415) a quintali 22.577 nel 1968 (valore commerciale di lire 767.328.900), inducendo l'amministrazione comunale a dotarsi di un attrezzato mercato ittico all'ingrosso, dal quale attingono i maggiori mercati di consumo nazionali (Milano, Torino, Roma, ecc.);

c) mentre i natanti a remo-vela nel 1959 erano 544 con una stazza di 800 tonnellate, nel 1968 sono scesi a 266 con un tonnellaggio di 302. Contemporaneamente le motobarche da 123 sono salite a 379, ed il tonnellaggio relativo da 330 a 939 unità;

d) l'ulteriore sviluppo peschereccio, turistico, industriale e commerciale del porto e dell'entroterra — possibilissimo per la posizione che Goro è venuta ad assumere anche rispetto a grandi arterie nazionali — è impedito esclusivamente dai bassi fondali, rispetto ai quali il bilancio dell'amministrazione comunale non è assolutamente in grado di affrontare alcun onere. Alle varie difficoltà finanziarie degli enti locali, per Goro si aggiunge il fatto che il comune è divenuto autonomo soltanto nel 1963, dovendo affrontare immediatamente spese ingenti anche di primo impianto;

e) Goro costituisce, infine, l'unico possibile porto-rifugio nell'ampio arco adriatico che va da Chioggia a Cesenatico, in quanto naturalmente protetto dal vento e dal mare ondosso.

L'interrogante ritiene pertanto che l'aspirazione della citata località, espressa da documentate domande del comune, trascendendo per importanza i pur rilevanti interessi locali, vada considerata favorevolmente e debba indurre lo Stato ad assumere gli oneri migliorativi e manutentivi, rompendo il circolo

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1970

vizioso di un'attività che non si espande ulteriormente soltanto per la mancanza di adeguate infrastrutture e di infrastrutture che non si potrebbero fare perché il movimento del porto non avrebbe raggiunto determinati obiettivi.

L'interrogante ritiene, infine, che tutte le considerazioni sopra esposte costituiscano una garanzia di economicità e di redditività degli interventi pubblici necessari, e che si inquadrino nella politica portuale nazionale in atto (con riferimento anche ai porticcioli turistici), trattandosi di aiutare una evoluzione naturale ed impetuosa e non di operare semplici tentativi. (4-08707)

RISPOSTA. — Già nel 1962 il Ministero della marina mercantile fu interessato affinché si accertasse se il porto di Goro possedeva i requisiti previsti dall'articolo 2 del regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095 per essere iscritto alla terza classe della seconda categoria dei porti marittimi nazionali.

L'indagine si concluse con esito negativo in quanto il tonnellaggio complessivo della merce ivi imbarcata e sbarcata in ciascun anno del triennio precedente era stato di gran lunga inferiore alle 10 mila tonnellate annue previste dalla norma citata.

Successivamente il sindaco di Goro chiedeva che venisse esaminata la possibilità di classificare lo scalo in questione nella prima categoria come porto-rifugio.

In proposito si informa l'interrogante che in base all'articolo 5 del regio decreto 26 settembre 1904, n. 713 si possono iscrivere nella prima categoria come porti-rifugio gli approdi dove le navi effettivamente si riparano in tempi fortunosi in attesa del momento propizio per riprendere la rotta. La competente capitaneria di porto di Ravenna, interessata a fornire gli elementi in suo possesso per l'esame della questione, ha fatto conoscere che nel porto di Goro non si è mai rifugiata alcuna nave a causa dei bassi fondali ivi esistenti, dando con ciò prova della mancanza del presupposto giuridico essenziale per classificare lo scalo come porto-rifugio.

Il Ministro della marina mercantile:
MANNIRONI.

SERVADEI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere il programma di attività dell'amministrazione forestale per i comuni montani della provincia di Ravenna. (4-10755)

RISPOSTA. — A favore dei territori montani della provincia di Ravenna, nel corrente anno 1970, per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica montana e di interventi di sistemazione idraulico-forestale, in attuazione delle leggi 27 ottobre 1966, n. 910, 22 luglio 1966, n. 614, e 12 febbraio 1969, n. 7, è stato possibile disporre finanziamenti per complessivi 48 milioni, e precisamente:

a) con fondi recati dalla legge 27 ottobre 1966, n. 910 — lire 10 milioni, per interventi di sistemazione idraulica nel bacino del medio Senio, nel comune di Casola Valsenio, e lire 9 milioni, per l'esecuzione di lavori di rimboschimento e di ricostituzione boschiva, nei comuni di Casola Valsenio e Brisighella;

b) con fondi recati dalla legge 22 luglio 1966, n. 614 — lire 7 milioni, per la costruzione di briglie sul torrente Lamone, nel comune di Brisighella, e lire 10 milioni, per opere di rimboschimento e di ricostituzione boschiva nei comuni di Casola Valsenio e Brisighella;

c) con fondi recati dalla legge 12 febbraio 1969, n. 7 — lire 5 milioni, per lavori di ripristino delle strade di servizio Valpiana, nel comune di Brisighella, Rio Cestina e Canalicchio, nel comune di Casola Valsenio;

d) con fondi tratti dallo stanziamento nel capitolo 1735 del bilancio del Ministero per opere manutentorie — lire 7 milioni, per lavori di manutenzione di opere pubbliche di bonifica montana realizzate negli anni precedenti.

Per quanto riguarda i programmi della azienda di Stato per le foreste demaniali, si precisa che l'Azienda solo recentemente ha potuto iniziare la costituzione di un complesso demaniale nella montagna ravennate, costituito da circa 2 mila ettari di terreni, espropriati o in corso di esproprio nei comuni di Casola e Brisighella, una piccola parte dei quali ricade nelle contigue province di Firenze e di Bologna.

Per l'ecuzione di opere straordinarie in detti terreni sono previsti finanziamenti per 200 milioni di lire.

Sulla base del relativo programma già approvato dalla direzione dell'azienda, l'ufficio di Ravenna che amministra questo complesso ha presentato un primo progetto di 100 milioni di lire, che la stessa direzione dell'azienda ha approvato per l'intero importo. Tale progetto è attualmente in avanzata fase di esecuzione.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1970

Recentemente è stato approvato un secondo progetto, che prevede l'impiego della restante somma di 400 milioni di lire.

Il Ministro: NATALI.

SERVADEI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere il programma di attività dell'amministrazione forestale per i comuni della fascia montana della provincia di Forlì. (4-10756)

RISPOSTA. — Nel corrente anno 1970, a favore dei territori montani della provincia di Forlì, per la realizzazione di opere pubbliche di bonifica montana e di interventi di sistemazione idraulico-forestale, in applicazione delle leggi 27 ottobre 1966, n. 910, 22 luglio 1966, n. 614 e 12 febbraio 1969, n. 7, è stato possibile disporre finanziamenti per complessive lire 233 milioni, di cui:

a) in applicazione della legge 27 ottobre 1966, n. 910: lire 49 milioni, per interventi di sistemazione idraulica del bacino del torrente Bidente, in varie località del comune di Santa Sofia, e lire 49 milioni per rimboschimento e ricostituzione boschiva in varie località dei comuni di Verghereto, Bagno di Romagna e Sarsina;

b) in applicazione della legge 22 luglio 1966, n. 614: lire 22 milioni, per la costruzione delle strade Cà di Nardo, strada statale n. 71 e Bucchio - Detto Montegiuntolo - Rullato, nei comuni di Sarsina, Sogliano e Mercato Saraceno; lire 18 milioni, per la costruzione della strada Predappio Alto-Poggioletto, nel comune di Predappio; lire 9 milioni, per l'esecuzione di lavori di difesa di sponda sul Bidente, nel comune di Meldola; lire 9 milioni, per l'esecuzione di lavori di difesa sul Montone e sul Rabbi, nei comuni di Dovadola e Premilcuore, e lire 18 milioni, per interventi di sistemazione idraulico-forestale, nei comuni di Santa Sofia e Predappio;

c) in applicazione della legge 12 febbraio 1969, n. 7: lire 8 milioni, per lavori di ripristino del piano viabile delle strade Castel Priore-Pereto e Trappone-Nasseto nel comune di Verghereto; lire 10 milioni per il ripristino del manto stradale delle strade Isola-Biserno e Collina di Pondo-Saviana e lire 10 milioni, per il ripristino di briglie e pendici franate nel comune di Verghereto;

d) con fondi tratti dallo stanziamento sul capitolo 1735 del bilancio del Ministero

per opere manutentorie: lire 35 milioni, per la manutenzione di opere pubbliche di bonifica montana, realizzate negli anni precedenti.

Si aggiunge che, negli ultimi sei anni, l'Azienda di Stato per le foreste demaniali, avvalendosi dei fondi recati dalle leggi 18 agosto 1962, n. 1360, e 18 giugno 1968, n. 13, ha finanziato progetti di lavori straordinari di sistemazione, rimboschimento e costituzione di infrastrutture, affidati ai due uffici di Corniolo e di Forlì, per complessive lire 1.250 milioni circa, di cui sono in corso di erogazione o di impegno definitivo gli ultimi finanziamenti per un importo di circa 220 milioni di lire.

Con i fondi del secondo piano verde, l'Azienda ha finora espropriato, o ha in corso di esproprio, terreni per circa 1.750 ettari.

In questi terreni, nel prossimo triennio, verranno eseguiti lavori straordinari di valorizzazione per 610 milioni di lire, così distinti: opere verdi, lire 312.200.000; opere di difesa, lire 42.800.000; opere infrastrutturali, lire 255 milioni.

I relativi programmi sono stati già approvati dalla direzione dell'azienda e quanto prima verranno approntati i relativi progetti esecutivi.

Infine, con i fondi recati dalla legge 29 novembre 1965, n. 1322, è stata finanziata la costituzione di due aziende pilota, una delle quali a carattere faunistico (Corniolo-Sasso) e l'altra a carattere pastorale (Forlì-Valbiancana) con un investimento iniziale di circa 130 milioni di lire. Una ulteriore azienda, ad indirizzo zootecnico, il cui impianto comporterà un investimento di circa 50 milioni di lire, è in via di costituzione nel comune di Premilcuore.

Il Ministro: NATALI.

SERVADEI. — *Al Governo.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda assumere in relazione ai gravissimi danni arrecati alle colture orticole e legnose specializzate dalle brinate succedutesi dal 30 aprile al 3 maggio 1970 in diverse zone dei comuni di Cesena, Cesenatico, Gambettola, Gatteo, San Mauro Pascoli, Savignano, Montiano, Longiano, Roncofreddo e Borghi (Forlì).

L'interrogante fa presente che le colture in questione costituiscono la principale fonte del prodotto agricolo e del reddito globale delle zone citate, per cui auspica urgenti indennizzi contributivi e sgravi fiscali. (4-12182)

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1970

RISPOSTA. — Dagli accertamenti effettuati, è risultato che l'abbassamento della temperatura, verificatosi dal 29 aprile al 4 maggio 1970, ha interessato le zone di pianura, specie nella parte pedemontana, di taluni comuni della provincia di Forlì posti ad est di Cesena, causando danni di lieve entità alle colture della fragola, del pesco, della patata e del fagiolo, con una incidenza invero modesta sulla produzione lorda vendibile aziendale.

Sono in corso, seguite con particolare attenzione da parte dell'ispettorato agrario, prove dimostrative, tendenti a favorire la ripresa vegetativa delle colture colpite, mediante l'impiego di mezzi tecnici adeguati.

Nei casi di comprovata gravità del danno, agli agricoltori colpiti saranno concessi, su domanda degli interessati all'ispettorato agrario, prestiti quinquennali di esercizio, con il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, e successive integrazioni, per far fronte non soltanto alle esigenze in genere di conduzione aziendale dell'annata agraria in corso e di quella successiva, ma anche all'estinzione di eventuali passività aziendali derivanti da prestiti agrari di esercizio e da rate di prestiti o di mutui agrari di miglioramento in scadenza.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: NATALI.

SERVADEI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere se sia a conoscenza delle indagini compiute dal professor Bill Delaney e dalla dottoressa Erminia Vaccari in ordine alla scomparsa in Etiopia dell'architetto Eugenio Salvarani, le quali forniscono risultanze in netto contrasto con la versione a suo tempo resa dall'autorità locale.

Per sapere, ancora, se in base alla citata importante circostanza, ritenga necessario affrontare in maniera più impegnata e risolutiva l'angoscioso problema il quale, assieme alla famiglia dello scomparso, interessa tutta la collettività nazionale ed il più vasto consorzio civile. (4-12816)

RISPOSTA. — Sulla tragica scomparsa, avvenuta in Etiopia nell'ottobre 1967, dell'ingegnere Eugenio Salvarani e del Dejasmach Daniel Abebe (genero dell'allora ministro dell'interno etiopico Dejasmach Kifle), mentre entrambi erano in volo da Addis Abeba all'Asmara su un piccolo aereo di proprietà del Daniel Abebe e da lui pilotato, esiste una

ampia, esauriente documentazione presso questo dicastero.

Minuziose inchieste sono state a suo tempo svolte dalle autorità etiopiche — interessate anch'esse ad appurare le cause del dramma — anche per effetto di ripetuti passi compiuti presso dette autorità dal nostro ambasciatore in Etiopia: inchieste da cui risulterebbe doversi la scomparsa attribuire ad un improvviso incidente di volo.

Copia integrale della relazione della commissione etiopica d'inchiesta, consegnata alla predetta nostra rappresentanza diplomatica con un dettagliato rapporto sul suo svolgimento, è stata a suo tempo rimessa — su richiesta delle stesse autorità etiopiche — anche alla vedova signora Salvarani.

Successivamente, la nostra ambasciata in Addis Abeba è tornata più volte in argomento con le autorità etiopiche, la cui cooperazione però non ha portato che alla conferma dei risultati delle precedenti indagini.

Sul piano diplomatico, quindi, tutto il possibile è stato fino ad oggi compiuto.

Il Ministero degli affari esteri è anche al corrente di quanto è stato segnalato dal professore Bill Delaney e dalla dottoressa Erminia Vaccari sulle indagini da essi svolte in merito alla tragica vicenda e sugli interrogativi che ne sono emersi.

È da tener presente che, da vari mesi la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Bologna è investita giuridicamente delle indagini ai sensi degli articoli 1 e 2 del codice di procedura penale, e pertanto, trattandosi ormai di materia rimessa alla competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria in sede penale, il Ministero degli affari esteri non può, dal suo canto, che assicurare la propria collaborazione più attiva agli accertamenti che quest'ultima riterrà di disporre.

La predetta autorità giudiziaria potrà, quindi, in qualsiasi momento, avvalersi — anche per le eventuali rogatorie internazionali — sia degli uffici di questo Ministero sia di quelli dipendenti all'estero, mentre le nostre rappresentanze diplomatico-consolari in Etiopia continueranno a seguire con la consueta diligenza — e, occorrendo, a stimolare — lo eventuale ulteriore corso delle indagini da parte delle autorità etiopiche.

Il Sottosegretario di Stato: BEMPORAD.

SERVADEI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se sia a conoscenza della situazione di grave disagio

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1970

nella quale versano gli esportatori ortofrutticoli dell'importante comprensorio di Cesena a causa della scarsa disponibilità di vagoni frigoriferi presso le stazioni ferroviarie di Cesena e Gambettola.

Perdurando l'attuale stato di cose, tali esportatori si vedranno impossibilitati oltretutto a ritirare i prodotti dai campi, aggravando ulteriormente la già pesante situazione del settore che si pensa di poter risolvere proprio in questi giorni attraverso la distruzione di enormi quantitativi di pere e di pesche. (4-13160)

RISPOSTA. — Durante il 1970 nelle stazioni di Cesena e Gambettola sono stati caricati oltre 3.200 carri refrigeranti in giugno e 3.500 circa in luglio, con un aumento rispettivamente del 44 per cento e del 34 per cento nei confronti degli stessi mesi del 1969.

Nella prima quindicina di agosto le richieste di carri refrigeranti sull'intera rete sono notevolmente aumentate creando qualche difficoltà nelle forniture soprattutto in dipendenza della concomitanza della campagna delle pesche nell'Emilia-Romagna con quella dell'uva nelle Puglie e nella fascia costiera delle Marche e dell'Abruzzo; dei ritardi maturati nella restituzione di refrigeranti vuoti dall'estero a causa dell'ingombro avutosi in quelle reti per l'eccezionale movimento di treni viaggiatori; dell'interruzione accidentale della linea Verona-Brennero, sulla quale, come è noto, assai intensa è la circolazione dei treni derrate in esportazione e di vuoti di ritorno.

Tuttavia, anche nella prima quindicina di agosto sono stati complessivamente forniti per il carico, nelle due stazioni anzidette, circa 1.900 refrigeranti e, cioè, con un incremento del 117 per cento rispetto al 1969.

Nell'assicurare che anche per l'avvenire l'azienda ferroviaria farà ogni sforzo per meglio corrispondere alle richieste dell'utenza nel settore dei trasporti refrigeranti, si segnala infine che la consistenza del relativo parco sarà potenziata con l'assegnazione all'Italia, entro il 1972, di 1.945 veicoli interfrigo di grande superficie.

Il Ministro: VIGLIANESI.

SERVELLO. — Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere quali risultati siano stati conseguiti dalla delegazione italiana incaricata di trattare questioni finanziarie fra l'Egitto e l'Italia.

Per sapere se siano state raggiunte intese circa l'indennizzo a favore delle migliaia di cittadini italiani che, all'inizio dell'ultimo conflitto, hanno subito ogni sorta di persecuzione, compresa l'espropriazione dei propri beni. (4-10727)

RISPOSTA. — Per quanto concerne i lavori della commissione mista italo-egiziana riunitasi per la seconda volta al Cairo dal 12 al 26 gennaio 1970 in attuazione dell'articolo IX dell'accordo sugli indennizzi spettanti ai nostri connazionali in conseguenza delle misure restrittive di nazionalizzazione e sequestro subite dai loro beni in RAU, largamente toccato nella prima parte dell'interrogazione cui si risponde, va rilevato che la delegazione italiana, nel corso di dette riunioni, ha perseguito essenzialmente due direttive:

a) sul piano procedurale si è cercato di rendere più efficace il controllo della nostra ambasciata sugli *iter* delle pratiche stesse, in modo di permettere all'ambasciata medesima di collaborare più efficacemente con le autorità della RAU e con gli interessati, in connessione con l'istruzione, la valutazione e liquidazione delle singole pratiche da parte egiziana.

In particolare si è ottenuto che le amministrazioni competenti della RAU forniscano gli elementi completi, distinti per settore, di tutte le pratiche già definite o pendenti, con l'indicazione dello stato in cui si trovano quelle ancora materialmente non liquidate (documenti mancanti).

Sempre in materia di snellimento procedurale, si è riusciti ad ottenere un impegno da parte egiziana per una definizione in un tempo « ragionevolmente breve » di tutti i casi ancora in sofferenza e per un sollecito rilascio da parte delle autorità egiziane di quella documentazione mancante il cui rilascio sia di loro competenza;

b) per quel che riguarda i trasferimenti in Italia delle somme accreditate a titolo di indennizzo in lire egiziane sul « conto speciale » si è cercato di ovviare allo squilibrio esistente nell'utilizzo dei sottoconti « Merci » e « Turismo ».

Si è così potuto ottenere a questo scopo:

A) il trasferimento *una tantum* al conto « M », che non ha difficoltà di utilizzo, del saldo del conto « T » al 31 dicembre 1969 (dollari 293 mila) somma che potrà pertanto venir distribuita *pro quota* agli aventi diritto al tasso di cambio ufficiale;

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1970

B) sono stati acquisiti nuovi titoli di spesa dei fondi di conto « T » oltre a quelli già previsti dall'accordo e cioè:

1) Spese di turisti non italiani nella RAU, purché organizzati da un'agenzia di viaggi italiana.

2) Spese generali di ufficio di ditte italiane con attività nella RAU, compresi i salari degli impiegati, purché questi uffici non creino reddito trasferibile all'estero.

3) Spese di viaggio e soggiorno nella RAU di esperti e tecnici italiani impiegati da ditte italiane in RAU.

4) Spese di produzione di film italiani nella RAU;

C) oltre ad ottenere le concessioni sopra elencate è stato sgomberato il terreno da altre incertezze ed ostacoli riguardanti alcuni casi particolari in modo da chiarire una volta per tutte la posizione dei medesimi (esempio: modi di pagamenti del precedente debito di imposta gravante sulla somma da liquidare; il pagamento della commissione bancaria, puntualizzazioni nell'interpretazione data dagli egiziani ad alcuni decreti presidenziali in materia di restituzione dei beni, ecc.).

Per quel che riguarda il secondo punto dell'interrogazione concernente il problema di un risarcimento per le perdite materiali e i disagi subiti dai nostri connazionali su provvedimento del governo egiziano a causa dello stato di guerra tra l'Italia e la potenza a quell'epoca protettrice, si rileva che la questione non può far parte di un contenzioso internazionale tra l'Italia e la RAU in quanto la materia è stata a suo tempo regolata dall'accordo tra i due paesi sulle riparazioni di guerra firmato a Parigi il 20 settembre 1946.

Tale accordo, ratificato con legge del 16 maggio 1947, n. 512, mentre stabilisce il dissequestro e la restituzione agli interessati dei beni italiani sequestrati nel corso della guerra (articolo 4), sancisce il riconoscimento da parte italiana delle misure restrittive di cui trattasi nonché dei prelievi fatti dalle autorità egiziane sui beni medesimi (articolo 2) ed inoltre l'esplicita rinuncia a qualsiasi pretesa concernente le misure eccezionali di guerra prese dal governo egiziano (articolo 3).

L'accordo sulle riparazioni ha avuto un seguito nello scambio di note circa le modalità della sua esecuzione avvenuto al Cairo il 25 settembre 1947 ed approvato con decreto legislativo del 1° aprile 1948, n. 227.

Per tornare, invece, al caso delle misure restrittive del dopoguerra ed in particolare quelle operate dal governo egiziano dopo la

rivoluzione del 1952, sono stati ottenuti dal Governo italiano risultati apprezzabili nel campo dell'assistenza ai nostri connazionali colpiti dalle predette misure restrittive mediante la stipulazione di appositi accordi che hanno garantito ai nostri connazionali:

1) il diritto al trasferimento in caso di rimpatrio dei propri averi liquidi fino ad un massimo di lire egiziane 5 mila per nucleo familiare, oltre a lire egiziane 15 mila per ciascun membro della famiglia titolare di proprio conto bancario;

2) il diritto al risarcimento del 65 per cento del valore dei beni sequestrati, nazionalizzati o comunque avocati allo stato in base alle leggi interne egiziane;

3) il diritto al risarcimento per alcune categorie di cittadini italiani colpiti dai provvedimenti della riforma agraria egiziana.

È da sottolineare che l'Italia è, in definitiva, riuscita ad ottenere per i connazionali provvidenze migliori di quelle che la RAU ha fatto a cittadini di altri paesi colpiti dalle stesse misure, quali ad esempio i francesi, gli inglesi, i greci, i libanesi.

Il Sottosegretario di Stato: PEDINI.

SGARLATA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se risponda al vero che gli uffici incaricati non hanno a tutt'oggi iniziato l'esame e l'istruttoria delle domande dei produttori agricoli, intese ad ottenere il pagamento dell'integrazione sul prezzo del grano per l'annata agraria 1969-70, determinando un grave disagio e danno per le categorie interessate per il prevedibile lungo ritardo nei pagamenti suddetti.

Se sia vero che tale stato di cose sia stato determinato dal fatto che ancora oggi non è stato indicato l'ente cui delegare il compito di definire tali pagamenti.

Per sapere quali provvedimenti intenda adottare per eliminare un simile stato.

(4-10656)

RISPOSTA. — Il Ministero ha immediatamente provveduto alla emanazione delle disposizioni di applicazione del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 645, recante le norme relative alla integrazione di prezzo del grano duro di produzione 1969, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 1° ottobre 1969, n. 249.

Infatti: con il decreto ministeriale del 2 ottobre 1969 sono state fissate le modalità per la presentazione delle domande di integrazione; con il decreto ministeriale del 3 ot-

tobre 1969, in pari data trasmesso all'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) l'azienda stessa è stata autorizzata ad avvalersi degli enti di sviluppo per l'espletamento del servizio affidatole dalla legge; con decreto ministeriale del 3 ottobre 1969, i capi degli ispettorati provinciali dell'agricoltura delle zone nelle quali la produzione di grano duro è di trascurabile entità sono stati autorizzati a svolgere i compiti delle commissioni provinciali, e con circolare n. 59 del 4 ottobre 1969 sono state diramate le disposizioni di massima per l'attuazione del citato decreto-legge.

A sua volta l'AIMA, non appena ha avuto la materiale disponibilità dei mezzi finanziari necessari, ha disposto, a favore degli ispettorati provinciali dell'alimentazione, gli accreditamenti dei fondi per il pagamento delle integrazioni.

Comunque, a tutto il 31 maggio 1970, erano state soddisfatte 154.559 domande, per un importo globale di integrazioni pagate di lire 20.383.206.525, e si ha motivo di ritenere che le operazioni di liquidazione e pagamento potranno entro breve tempo essere concluse in tutte le province produttrici.

Il Ministro: NATALI.

SKERK. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere quali immediate e radicali misure intenda adottare a seguito dell'ennesimo atto teppistico messo in opera dai fascisti a Trieste la sera del 3 agosto 1970.

Il solito gruppo di giovinastri, fidando nell'impunità ottenuta in innumerevoli precedenti episodi, è penetrato in una sede di anarchici devastandola, prima di essere messo in fuga da un vecchio militante libertario che si trovava, solo, nei locali.

Di fronte al ripetersi sempre più frequente di simili fatti, inammissibili nell'Italia della Resistenza, si vuole sapere quali provvedimenti urgenti verranno attuati per colpire una volta per tutte lo sparuto gruppetto di teppisti e porre fine ad uno stato di cose non oltre sopportabile. (4-13045)

RISPOSTA. — La sera del 3 agosto, verso le ore 20, a Trieste, otto estremisti di destra, appartenenti alla locale associazione « Giovane Italia », si portava al secondo piano dello stabile di via Mazzini n. 11, dove è ubicata la sede di alcune organizzazioni della sinistra extraparlamentare.

I predetti, dopo aver bussato alla porta di ingresso e dopo che questa era stata loro

aperta dal signor Umberto Tomassini, unica persona presente nell'interno dei locali, si abbandonavano ad atti di vandalismo, rompendo vetri, infissi e danneggiando qualche mobile. Rimessosi dalla sorpresa, il Tomassini reagiva energicamente, al che i giovani si allontanavano in tutta fretta.

Su segnalazione di un privato, dimorante in un appartamento dello stesso stabile, si portavano immediatamente sul posto elementi della squadra volante e dell'ufficio politico della questura, i quali, nella stessa serata, al termine di una serie di pronte indagini, riuscivano a identificare sei degli otto giovani partecipanti all'atto teppistico.

Gli stessi sono stati deferiti all'autorità giudiziaria la quale ha già dato inizio alla istruttoria del procedimento penale per violazione di domicilio aggravata e danneggiamento.

Il Ministro: RESTIVO.

SPONZIELLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se ritenga giusto, con provvedimento a sé stante e con iniziative nel quadro della riforma universitaria, eliminare le disposizioni tuttora in vigore per cui, dopo un certo numero di anni di interruzione degli studi universitari, chi vorrebbe reinserirsi negli studi stessi è costretto a sottoporsi alla ripetizione di tutti gli esami già sostenuti, spesso con esito più che soddisfacente.

Non sono pochi i casi in cui, soprattutto per le donne che si sono sposate, ragioni di forza maggiore indussero alla sospensione di quegli studi, sicché il mantenimento in vita di tali disposizioni si traduce in una vera e propria punizione senza riscontro di colpa alcuna. (4-11495)

RISPOSTA. — Si premette che l'articolo 149 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, trae origine dall'articolo 39 del decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, convertito in legge 16 giugno 1932, n. 912.

La *ratio* della disposizione cui si riferisce l'interrogante presume che, dato il lungo tempo intercorso dall'epoca in cui i candidati hanno sostenuto l'ultimo esame, i medesimi non siano in grado di dare garanzia dell'attuale conoscenza delle materie a suo tempo studiate.

Comunque, in merito ad una proposta di legge, riguardante l'argomento, è stata interpellata la prima sezione del Consiglio supe-

riore della pubblica istruzione, la quale, nell'adunanza del 10 ottobre 1969, ha espresso parere contrario alla modifica del predetto articolo 149.

Il Ministro: MISASI.

SPONZIELLO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere — anche in relazione ai voti espressi dai magistrati del circondario di Lecce — se intenda provvedere, indipendentemente dalla revisione generale degli organici — alla copertura, con l'urgenza che la situazione rappresentata richiede, dei posti attualmente vacanti presso il tribunale di Lecce.

Tale copertura, tra l'altro, si rende possibile con il conferimento delle funzioni giurisdizionali agli uditori dei due ultimi concorsi.

Se ritenga altresì di provvedere, con opportuni provvedimenti, ad ampliare la pianta organica di quel tribunale in rapporto alle sue esigenze, al fine soprattutto di rendere possibile la costituzione di una sesta sezione, nonché la costituzione dell'ufficio per l'istruzione dei processi penali sotto la direzione di un consigliere istruttore, nonché ad ampliare l'organico dei cancellieri e del personale ausiliario.

È da rilevare che la situazione di quel tribunale diventa sempre più critica, malgrado che esso sia ai primi posti per l'indice medio di produttività, specie se si tien conto che il numero dei procedimenti pendenti, sia civili sia penali, ha raggiunto punte elevatissime: più di novemila procedimenti contenziosi civili, oltre gli affari di giurisdizione volontaria e i procedimenti sommari e circa duemila processi penali in attesa di giudizio. Né può trascurarsi la critica situazione della procura della Repubblica dove, in media, affluiscono più di settemila procedimenti e quella dell'ufficio per l'istruzione dei processi penali presso il tribunale dove sono pendenti numerosi procedimenti, tutti richiedenti complessa istruttoria.

(4-13134)

RISPOSTA. — Si deve premettere, per quanto riguarda la copertura dei posti di magistrato vacanti presso il tribunale di Lecce che, a norma dell'articolo 10, n. 1, della legge 24 marzo 1958, n. 195, contenente norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, rientra nella esclusiva competenza del Consiglio medesimo la materia relativa alle assegna-

zioni di sede ed ai trasferimenti dei magistrati ed ogni altro provvedimento sullo stato dei magistrati stessi e che questo Ministero, per quanto di sua competenza, può, nella materia medesima, soltanto formulare richieste, in base all'articolo 11 della citata legge n. 195 modificato dall'articolo 5 della legge 22 novembre 1967, n. 1197.

Si aggiunge, poi, che la pianta organica del tribunale predetto è costituita da 37 magistrati (1 presidente, 6 presidenti di sezione e 30 giudici) nonché da 29 cancellieri e da 10 dattilografi.

Il posto di presidente è coperto mentre risulta scoperto un posto di presidente di sezione che, per altro, il Consiglio superiore della magistratura ha dichiarato, allo stato, indisponibile.

Dei 30 giudici ne sono attualmente in servizio 25, ma altri quattro magistrati si aggiungeranno ad essi, essendo stati trasferiti a Lecce con provvedimento in corso di registrazione.

Tenuto conto, però, del fatto che un altro giudice dovrà lasciare prossimamente il tribunale essendo stato destinato alla corte di appello di Lecce come consigliere, le vacanze risultano due. Per uno dei due posti vacanti questo Ministero ha avanzato richiesta di copertura al Consiglio superiore della magistratura che dovrà deliberare in merito. L'altro posto vacante è stato invece dichiarato indisponibile dallo stesso Consiglio, considerata l'attuale carenza numerica del personale della magistratura.

Non è possibile, per il momento, ampliare la pianta organica del personale del tribunale di Lecce e ciò perché aumentando l'organico di tale tribunale si dovrebbe diminuire quello di altri uffici giudiziari il cui carico di lavoro, comparativamente, è superiore a quello del predetto tribunale, creando così gravi situazioni di disservizio.

Si fa infine presente che, con la entrata in vigore del provvedimento, attualmente all'esame delle Assemblee legislative (atto Camera n. 2509), istitutivo delle piante organiche dei tribunali per i minorenni, i cui servizi attualmente vengono espletati da magistrati ordinari, anche la situazione del tribunale di Lecce subirà certamente un miglioramento.

Il Ministro: REALE.

SULLO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se ritenga coerente con la politica del Governo a favore

delle zone depresse la creazione del distretto telefonico di Sant'Angelo dei Lombardi (Avellino), enucleante comuni classificati tutti « superdepressi » dalla Cassa per il mezzogiorno, con queste conseguenze:

1) i cittadini dei comuni interessati del distretto di Sant'Angelo per collegarsi con il loro capoluogo di provincia hanno visto pressoché raddoppiare le tariffe;

2) mentre i cittadini del distretto di Avellino sono già collegati in teleselezione con Roma, quelli del distretto di Sant'Angelo dei Lombardi dovrebbero attendere il marzo 1970, salvo auspicabili anticipi;

3) l'adozione di più moderne strutture organizzative avviene nel distretto di Sant'Angelo dei Lombardi sempre più tardi che nel distretto di Avellino.

Avviene così che un provvedimento — il distacco dei comuni dell'alta Irpinia dal distretto telefonico di Avellino — che venne presentato come una conquista a favore delle zone depresse si è rivelato — così come l'interrogante prevede allorché ne combattette l'istituzione disposta dal ministro dell'epoca — un elemento atto ad incoraggiare la depressione ulteriore di una delle zone più povere d'Italia.

L'interrogante chiede provvedimenti urgenti per ovviare agli inconvenienti lamentati.

(4-09022)

RISPOSTA. — L'istituzione del distretto telefonico di Sant'Angelo dei Lombardi rientra nei programmi in corso di attuazione, del riassetto delle aree telefoniche dell'Italia meridionale.

Tale programma si è reso necessario per stabilire le premesse indispensabili a garantire un più organico e sollecito miglioramento ed incremento del servizio.

Infatti nel meridione esistevano ampie zone prive, o quasi, del servizio telefonico, servite solo da posti telefonici pubblici o da uffici interurbani, collegati con lunghe linee aeree a lontani centri di settore e di distretto.

La presenza di vaste aree scarsamente servite da telefono contribuiva a mantenere alto il valore dello scarto tra abbonati della città ed abbonati di piccoli centri.

Infatti questi ultimi erano costretti, a causa della situazione innanzi illustrata, a corrispondere elevati contributi di impianto e assai più onerosi canoni per super distanze.

Il piano di riassetto, che si propone una omogenea espansione della telefonia nelle regioni meridionali, è stato elaborato sulla base dei seguenti criteri direttivi, riconosciuti va-

lidi e necessari dal Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni:

1) ridimensionamento dei distretti telefonici;

2) determinazione di nuovi centri di commutazione nell'ambito di ciascun distretto;

3) costituzione graduale di reti urbane interessanti oltre mille comuni, in precedenza dotati solo di posto telefonico pubblico;

4) automazione delle reti e degli impianti sia urbani sia interurbani.

Ciò premesso, per quanto in particolare riguarda il punto 1) della interrogazione, si fa presente che l'applicazione delle tariffe interdistrettuali alle comunicazioni con il proprio capoluogo di provincia riguarda tutti i distretti che non sono sede di capoluogo di provincia, e cioè 137, essendo 94 le province e 231 i distretti telefonici.

Per quanto riguarda il punto 2), si fa presente che la attivazione della teleselezione tra Roma ed il distretto di Avellino è stata realizzata con criteri di priorità trattandosi di comunicazioni tra la capitale ed un capoluogo di provincia, sede di importanti funzioni amministrative.

Comunque l'estensione di tale servizio fra Sant'Angelo dei Lombardi e Roma è avvenuta fin dal 18 giugno 1970 mentre nell'opposta direzione e cioè fra Roma e Sant'Angelo dei Lombardi, secondo le assicurazioni fornite dalla SIP, il servizio stesso sarà attivato prossimamente.

Infine, in merito a quanto osservato nel punto 3), si deve precisare che mentre il distretto di Avellino — a parte il collegamento in teleselezione da utente con Roma — usufruisce di tale servizio unicamente con i distretti dei compartimenti di Napoli, Bari, Potenza e Canzanaro, il distretto di Sant'Angelo dei Lombardi oltre ad essere collegato in teleselezione con le località comprese nei compartimenti sopra citati è anche collegato con i distretti dei compartimenti di Venezia, Trieste, Bologna, Pisa, Verona, Bolzano, Palermo, Catania e con i distretti di Avezzano, Chieti, Sulmona e Vasto.

Il Ministro: Bosco.

TANI, BONIFAZI, GUERRINI RODOLFO E TOGNONI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se e come gli organi dipendenti dal Ministero dell'interno hanno avuto parte nella presentazione della denuncia a carico del sindaco di Cortona (Arezzo), Tito Barbini, e di due esponenti politici locali, per il delitto di istigazione a delinquere, per-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1970

ché nel corso dell'assemblea popolare svoltasi il 7 luglio 1970 al teatro Signorelli di quella città, avrebbe invitato la popolazione a commettere i reati di blocco stradale e ferroviario.

Come ha scritto la stampa e come si sono dichiarati pronti a testimoniare centinaia di cittadini, il sindaco, e con lui altri esponenti dei vari enti cortonesi, intervenne all'assemblea popolare (la mancata approvazione del nuovo ospedale, dopo 15 lunghi anni di attesa e dopo l'assenso preventivo dato da organi ministeriali non poteva non suonare beffa per la popolazione) indirizzando la protesta nell'ambito di una civile e democratica manifestazione.

Del resto i fatti conseguenti all'assemblea lo confermano chiaramente: lo sciopero generale cittadino si è svolto senza che si verificasse il benché minimo incidente; fatti questi da cui emerge, oltretutto l'assurdità della denuncia, il contrasto particolarmente stridente con quanto è avvenuto proprio nei giorni scorsi a Reggio Calabria, ove, come è noto, non poca parte ha avuto il sindaco democristiano di quella città nel promuovere e provocare l'agitazione che poi è sfociata nei gravissimi episodi di cui siamo stati tutti testimoni. (4-12965)

RISPOSTA. — Il 7 luglio 1970, alle ore 21, nei locali del teatro Signorelli di Cortona, fu tenuta una riunione indetta dagli amministratori comunali e da quelli del locale ospedale civile per illustrare alla popolazione i motivi per cui il consiglio superiore delle antichità e belle arti di Roma aveva negato il suo nulla osta alla costruzione del nuovo ospedale civile in località « Torrino ».

Alla riunione intervennero rappresentanti dei partiti, della stampa, degli artigiani e commercianti e circa 350 cittadini.

Nel corso dell'assemblea il sindaco, Tito Barbini, affermò « la necessità di attuare manifestazioni di protesta sempre più massicce con occupazioni di sedi ferroviarie e con blocchi stradali e di fare, in ultima ipotesi, come a Caserta ».

Successivamente l'impiegato comunale Giorgio Comanducci, ed il consigliere comunale Ivo Veltroni, sostennero analoga tesi.

L'arma dei carabinieri, ravvisando nelle affermazioni del Barbini, del Comanducci e del Veltroni gli estremi del reato di istigazione a delinquere, informò l'autorità giudiziaria, che ha di recente emesso mandato di comparizione contro i medesimi.

Il Ministro: RESTIVO.

TERRAROLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere: se sia stato informato della richiesta avanzata dagli studenti dell'istituto professionale di Stato per il commercio di Brescia per la istituzione di una seconda sezione della quarta classe sperimentale (con lo stesso indirizzo di quella esistente) in considerazione del fatto che sono già circa cinquanta gli studenti che hanno chiesto di iscriversi alla quarta classe; quali provvedimenti intenda adottare per consentire all'istituto di poter disporre di un'altra sezione della quarta classe sperimentale sin dall'inizio dell'anno scolastico 1970-1971.

(4-12938)

RISPOSTA. — La legge 27 ottobre 1969, n. 754, stabilisce un esplicito limite numerico di 350 unità per corsi speciali sperimentali presso gli istituti professionali di Stato.

Considerato che tutti i predetti corsi sono già stati assegnati con il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, ne consegue che l'istituzione anche di un altro solo corso deve essere legislativamente autorizzata.

Ad ogni buon conto si fa presente che non risulta essere pervenuta da parte degli studenti dell'istituto professionale per il commercio di Brescia alcuna richiesta intesa ad ottenere la istituzione di una seconda sezione della quarta classe sperimentale.

Il Ministro: MINASI.

TRIPODI ANTONINO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere i motivi per i quali si intenda declassare l'ufficio postale principale di Amantea (Cosenza) sito in Corso Umberto I, dotato di telescrivente, sportello per telegrammi, ecc., con grave danno degli interessi della popolazione che, nell'ufficio secondario di via Vittorio Emanuele, non può trovare la prestazione dei necessari servizi. L'interrogante confida sul più sollecito intervento della competente direzione generale perché sia evitato un così dannoso provvedimento. (4-12811)

RISPOSTA. — In sede di riclassificazione quinquennale di ciascun ufficio locale (qual è quello di Amantea sito in corso Umberto I) prevista dall'articolo 9 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, l'amministrazione non ha alcun potere discrezionale, do-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1970

vendo al riguardo conformarsi ai criteri stabiliti dagli articoli 2 e 3 del relativo regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505, i quali stabiliscono che la classificazione stessa è determinata in base ad un punteggio rispondente all'entità del lavoro svolto dai singoli uffici, punteggio che va computato sulla scorta dei coefficienti indicati nella tabella A, allegata al regolamento stesso.

Ciò premesso, si fa presente che, il predetto ufficio di Amantea, con decreto interministeriale 1° dicembre 1969, relativo al quinquennio 1° aprile 1968-1° aprile 1973, non è stato declassato ma confermato nella categoria degli uffici di gruppo C, avendo totalizzato punti 7.168.

Il Ministro: Bosco.

TRIPODI ANTONINO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere i motivi per i quali non si sia ancora provveduto alla istituzione in ruolo di un posto di dattilografo giudiziario e di uno per usciere giudiziario presso la pretura di Scalea (Cosenza) nonostante che se ne sia fatta motivata richiesta fin dall'ottobre 1969 al tribunale di Paola. La richiesta tanto più è valida in quanto l'unico cancelliere oggi esistente a Scalea non può da solo sopperire, senza un ampliamento dell'organico, al lavoro in aumento dell'importante centro calabrese. (4-12826)

RISPOSTA. — È nota — ed è stata sottolineata anche in risposta a numerose interrogazioni, orali o scritte, presentate nei due rami del Parlamento — l'attuale insufficienza numerica del ruolo dei dattilografi giudiziari (2.400 posti). Ad essa è dovuta la impossibilità di istituire un posto di dattilografo in molte preture (allo stato sono 350), tra le quali è appunto compresa quella di Scalea, cui la interrogazione si riferisce.

Per ovviare a tale situazione, il Ministero di grazia e giustizia ha intrapreso le opportune iniziative dirette ad ottenere un congruo aumento del ruolo organico del personale di dattilografia e, soltanto se tali iniziative si concluderanno positivamente, mercè l'indispensabile concorso delle altre amministrazioni interessate, sarà possibile risolvere, nel modo auspicato, il problema del servizio di copia degli uffici giudiziari.

Circa la richiesta di istituire nell'anzidetta pretura di Scalea un posto di usciere giudi-

ziario, si fa presente che il suo accoglimento è ugualmente, allo stato, ostacolato dalla situazione di deficienza numerica dell'organico di tale categoria.

Il Ministro: REALE.

TRIPODI GIROLAMO E FIUMANÒ. — *Ai Ministri delle poste e telecomunicazioni e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere se siano a conoscenza del fatto che la frazione di San Nicola di Caulonia (Reggio Calabria) (tremila abitanti) trovasi in condizioni di estremo abbandono, in quanto, non solo è colpita da una drammatica situazione socio-economica, ma nemmeno si è provveduto a realizzare gli strumenti idonei per consentire a quei cittadini di poter utilizzare anch'essi la televisione.

A tale situazione si aggiunge la mancanza di collegamento (soprattutto nei periodi invernali) tra il centro di San Nicola e il rione Colatria, malgrado le ripetute promesse della costruzione di un ponticello sul torrente Allaro.

Gli interroganti chiedono se ritengano opportuno e urgente provvedere all'installazione di un ripetitore sul monte Gallo e alla costruzione del ponte, tanto indispensabili per quella frazione e per quella laboriosa popolazione. (4-06849)

RISPOSTA. — Questo Ministero, con decreto in corso di perfezionamento, ha approvato il progetto per la costruzione di un ponticello sul torrente Allaro, presentato dall'Opera Sila, alla quale viene contestualmente affidata la concessione dei relativi lavori.

Per quel che concerne l'installazione di un ripetitore televisivo sul monte Gallo, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ha comunicato che la RAI, interessata in merito, ha precisato che la frazione San Nicola del comune di Caulonia, a causa della particolare configurazione orografica della zona, risulta schermata rispetto agli esistenti impianti televisivi e che i piani di lavoro per il quadriennio 1969-1972, redatti secondo un criterio di precedenza che tiene conto della consistenza demografica delle zone da servire, non contengono alcun provvedimento riguardante la zona suddetta.

La stessa RAI, comunque, ha assicurato che il problema sarà tenuto nella dovuta considerazione, nel quadro del futuro sviluppo delle reti televisive.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: NATALI.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1970

TRIPODI GIROLAMO E FIUMANÒ. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere:

1) i motivi per i quali il pretore di Villa San Giovanni (Reggio Calabria) non ha ancora emesso alcun decreto che fissi l'udienza di comparizione per procedere all'affrancazione delle terre condotte con rapporto enfiteutico, perpetuo e miglioratorio, per la quale affrancazione molte decine di contadini di San Roberto da diversi anni hanno presentato domanda giudiziale mediante ricorso al pretore ai sensi dell'articolo 2 della legge del 22 luglio 1966, n. 607, le cui udienze, in base all'articolo 3 della stessa legge, dovevano aver luogo entro 60 giorni dalla data di presentazione del ricorso;

2) quali misure idonee intenda mettere in atto con urgenza per superare rapidamente la mancata applicazione della legge al fine di consentire a quei lavoratori agricoli, che da lungo tempo attendono di diventare proprietari della terra da essi dissodata attraverso molti decenni di immensi sacrifici.

(4-12362 e 12732)

RISPOSTA. — In base alle informazioni fornite dal presidente del tribunale di Reggio Calabria, risulta, in merito al contenuto della interrogazione, quanto appresso.

Dinanzi alla pretura di Villa San Giovanni, dalla data di pubblicazione della legge 22 luglio 1966, n. 607, contenente norme in materia di enfiteusi e di prestazioni fondiariarie perpetue, sono state, sino ad ora, proposte soltanto dieci domande giudiziali di affrancazione e non molte decine, come si afferma nella interrogazione medesima.

Si precisa lo stato delle singole procedure, dal cui esame emerge che esse si svolgono regolarmente in applicazione della citata legge n. 607 del 1966.

Procedura Barbieri Giuseppe C/ Barillà Ignazio +1: fu proposta con ricorso del 18 novembre 1966 e definita con ordinanza di affrancazione emessa il 18 aprile 1970 dopo i vari rinvii subiti in attesa della decisione della Corte costituzionale relativa alle questioni di incostituzionalità della legge;

Procedura Cosoleto Maria C/ De Salvo Lidia: fu proposta con ricorso del 10 marzo 1967 e definita con sentenza del 30 gennaio 1970 con rigetto della domanda per difetto di legittimazione attiva, dopo i vari rinvii subiti in attesa della decisione della Corte costituzionale sulle questioni di incostituzionalità della legge poi deliberate con la sentenza n. 37 del 13 marzo 1969;

Procedura Mandace Angela C/ De Salvo Lidia: fu proposta con ricorso del 10 aprile 1967; dopo vari rinvii in attesa della citata sentenza della Corte costituzionale del 13 marzo 1969 e non appena le parti interessate hanno ritenuto di poter rimettere la causa in riserva, in data 3 giugno 1970 è stata emessa ordinanza con cui si è disposto il deposito della somma di affranco. La causa è stata rinviata per la prova dell'avvenuto deposito ai fini del conseguimento dell'ordinanza di affranco. A tale procedimento sono riuniti quelli relativi a Bambace Angela in Fedele C/ De Salvo Lidia e a Fedele Vincenzo C/ De Salvo Lidia, che si trovano in analoga situazione;

Procedura Barillà Salvatore C/ De Salvo Caterina — proposta con ricorso del 5 maggio 1967. Dopo vari rinvii in attesa della predetta sentenza della Corte costituzionale, in data 22 maggio 1970 la causa è stata dichiarata interrotta per morte del ricorrente in base a dichiarazione fattane dal procuratore della stessa parte e non è stata ancora riassunta;

Procedura Vizzari Antonino C/ Marciano Domenico +1 — proposta con ricorso del 7 maggio 1968. Dopo vari rinvii in attesa della ripetuta sentenza della Corte costituzionale, con ordinanza del 10 maggio 1970 è stata determinata la somma da depositare quale capitale di affranco, con riserva di emissione dell'ordinanza di affrancazione;

Procedura Calarco Antonino C/ Farisano Raffaele — proposta con ricorso del 6 ottobre 1969. Non appena le parti hanno ritenuto di potere assegnare a riserva la causa dopo deduzioni e controdeduzioni ed esibizioni di documenti, con ordinanza del 5 giugno 1970 è stata determinata la somma quale capitale di affranco ed all'udienza del 19 giugno 1970, constatato l'avvenuto deposito, la causa è stata riservata per la richiesta emissione dell'ordinanza di affrancazione;

Procedure Romeo Giuseppe C/ Calabrò Giovanni e Marra Giuseppe +1 C/ Calabrò Giovanni: sono state proposte con ricorso del 22 maggio 1970 e le parti sono di recente comparse, per la prima volta, all'udienza.

Il Ministro: REALE.

TUCCARI, GERBINO, CASCIO E GATTO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se intenda accertare i fatti riferiti dal giornale *La Gazzetta del Sud* di Messina del 29 aprile 1970 nell'articolo *Mussolini commemorato* e promuovere eventualmente gli atti di propria competenza nei confronti del procuratore della Repubblica di Messina.

Secondo quanto riferito dall'indicato giornale, il 28 aprile 1970 un gruppo di studenti fascisti, dopo avere commemorato nell'aula magna dell'università di Messina, abusivamente occupata, l'anniversario della morte di Mussolini, si riuniva in corteo nel piazzale antistante l'università ed il palazzo di giustizia scandendo *slogan* fascisti; quindi una rappresentanza di essi di recava dal procuratore della Repubblica, sollecitando il suo intervento a favore di due colleghi calabresi arrestati il 18 dicembre 1969, quali presunti responsabili di strage per un attentato dinamitardo alla questura di Reggio Calabria.

Il suddetto procuratore Scisca, anziché procedere nei loro confronti per il delitto di apologia di fascismo, li riceveva nel suo studio e, accogliendo le loro richieste, telefonava, secondo quanto riferito dal suddetto quotidiano, al procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, interferendo con ciò illegittimamente nella competenza di un altro magistrato.

Questo fatto, considerato che gli studenti fascisti da tempo impunemente pongono in essere nell'università di Messina atti di violenza, di intimidazione e di apologia, suscita viva indignazione ed allarme nei cittadini sinceramente democratici, che vedono in esso un episodio di acquiescenza nei confronti della violenza fascista da parte di rappresentanti di un potere dello Stato. (4-12003)

RISPOSTA. — In merito a quanto è stato segnalato nella interrogazione, la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Messina, riferiva, con foglio del 14 maggio 1970, quanto appresso.

Il giornale *La Gazzetta del Sud* nel numero del 29 aprile 1970, dava notizia che studenti universitari di estrema destra avevano inscenato il giorno precedente una dimostrazione nell'aula magna dell'ateneo di Messina per commemorare il 25° anniversario della morte di Benito Mussolini e per chiedere una rapida definizione del caso Pardo-Schirinzi, due giovani che erano stati arrestati il 18 dicembre 1969 a Reggio Calabria quali presunti responsabili di un attentato avvenuto undici giorni prima davanti la sede della questura di detta città. Lo stesso quotidiano informava che una delegazione di dimostranti si era recata dal procuratore della Repubblica di Messina dottor Rocco Scisca, sollecitando un intervento a favore dei colleghi detenuti e che detto magistrato aveva subito telefonato al procuratore di Reggio Calabria.

Il procuratore generale presso la Corte di appello di Messina chiedeva chiarimenti al ri-

guardo al dottor Scisca, il quale, dopo averlo informato che per i fatti avvenuti nell'ateneo di Messina il 28 aprile era stato iniziato procedimento penale contro 14 studenti universitari per i reati di invasione di pubblico ufficio, danneggiamento aggravato ed apologia del fascismo, spiegava che l'addebitatogli interessamento presso il procuratore della Repubblica di Reggio Calabria in merito al procedimento contro gli studenti universitari Pardo Aldo e Schirinzi Giuseppe, ritenuti responsabili di attentati dinamitardi commessi nella predetta città di Reggio Calabria nel decorso anno 1969, non era consistito in altro se non in una semplice richiesta di informazioni sullo stato del processo, mentre nessuna sollecitazione era stata da lui fatta per la definizione del processo stesso e, tanto meno, il discorso col collega di Reggio Calabria era mai caduto sul contenuto o sulla fondatezza degli addebiti a carico dei due studenti universitari.

Il procuratore della Repubblica di Reggio Calabria sentito in proposito dal procuratore generale di Catanzaro, confermava in sostanza tali chiarimenti riferendo testualmente: « il procuratore della Repubblica di Messina, penso preoccupato per l'ordine pubblico di quella città a causa di manifestazioni di piazza inscenate dagli studenti di quello ateneo per la carcerazione del Pardo e dello Schirinzi, ebbe a domandarmi, per telefono, notizie circa lo svolgimento del processo ».

Lo stesso procuratore della Repubblica dottor Scisca, a seguito di apprezzamenti espressi in un ordine del giorno votato dalla giunta esecutiva della locale associazione magistrati, in cui si affermava che il suo comportamento « costituiva una inammissibile ingerenza nella attività di altri giudici » e che « la magistratura deve operare nel rispetto del dettato costituzionale e nell'ambito dell'ordinamento giuridico vigente con assoluta imparzialità nei confronti di tutte le parti politiche e di tutti i cittadini... », ribadiva di aver richiesto al collega di Reggio Calabria se pendesse processo presso l'ufficio di procura contro studenti universitari di Messina, al solo fine di evitare atti inconsulti, in quest'ultima città, da parte degli studenti, i quali gli avevano fatto presente che il fermento esistente nell'ambiente universitario era dovuto soprattutto alla persistenza dello stato di detenzione del Pardo e dello Schirinzi; ma, che nessuna sollecitazione era stata da lui fatta per l'urgente definizione del processo, né alcun chiarimento era stato richiesto sul contenuto delle rubricate imputazioni e sulla fondatezza delle stesse, « ben sapendo che la com-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1970

petenza per territorio spettava a quel magistrato che, come tale era tenuto al segreto istruttorio ».

Ciò premesso si deve anzitutto fare presente che, contrariamente a quanto si afferma nella interrogazione, il procuratore della Repubblica di Messina ha iniziato azione penale contro i 14 studenti universitari per i reati suindicati, tra cui è compreso quello di apologia del fascismo.

Circa il comportamento tenuto dal predetto magistrato per quanto riguarda il processo contro i due studenti universitari a Reggio Calabria, pur dovendosi sfrondate l'episodio da ogni aspetto drammatico, non può negarsi che l'intervento del dottor Scisca, sia pur limitato alla semplice richiesta di notizie sul processo, non è stato certo opportuno, in quanto con esso il magistrato ha potuto ingenerare nel pubblico l'impressione di temere le eventuali reazioni degli studenti, le quali ben avrebbero potuto essere impedito con i mezzi coattivi a sua disposizione. Nell'occorso, pertanto, il dottor Scisca non ha dimostrato la dovuta fermezza, e gli sfavorevoli apprezzamenti sorti dal caso appaiono idonei a ledere il prestigio di cui la magistratura deve godere.

Si è ritenuto pertanto disporre che il censurato comportamento sia valutato nella sede più opportuna chiedendo l'inizio del procedimento disciplinare contro il dottor Rocco Scisca.

Il Ministro: REALE.

TUCCARI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se ritenga di soffermare la propria responsabile attenzione, con le iniziative di accertamento che intenderà assumere, su un caso che rischia di divenire indicativo per una definizione distorta dei compiti di giustizia.

Cammarata Antonio, settantenne, pastore, residente a Capizzi (Messina), veniva condannato per sconfinamento di pascoli, avvenuto durante le agitazioni dei pastori nella zona, alla pesante ammenda di lire 525 mila dal pretore di Troina.

Avanzata richiesta di pagamento rateizzato, accompagnata da valida fideiussione, al procuratore della Repubblica di Nicosia, che però non gliela accordava.

L'ammenda veniva così convertita in ben 105 giorni di arresto.

Ricoverato in gravi condizioni dopo un incidente all'ospedale di Santa Caterina Villarmosa, veniva subito inesorabilmente arrestato,

piantonato e successivamente trasferito allo ospedale Margherita di Messina, ove gli veniva riscontrata triplice frattura cervicale e una voluminosa ernia. Ma da qui, invece di essere avviato verso un luogo di cura specializzato, adducendosi la mancanza di carabinieri per il piantonamento veniva spedito al carcere giudiziario, in pietose condizioni e senza avere ancora ricevuto una qualsiasi cura appropriata.

Dica il ministro se ritenga che un simile trattamento, improntato ad inumana rigidità e ad eccesso, non soltanto autorizzi un giudizio della più ampia riserva sull'impiego della funzione punitrice dello Stato, ma apra addirittura la prospettiva di serie responsabilità di ordine patrimoniale a carico della amministrazione per le conseguenze che esso va a produrre sulle precarie condizioni fisiche di un cittadino. (4-12278)

RISPOSTA. — Circa il contenuto della interrogazione, va precisato anzitutto, in base alle notizie fornite dalla procura generale di Caltanissetta, che Antonio Cammarata, al quale la medesima interrogazione si riferisce, fu riconosciuto colpevole del reato di omessa custodia di animali e condannato alla pena dell'ammenda per complessive lire 525 mila con due distinte sentenze emesse dal pretore di Troina in data 27 giugno 1968. La cancelleria dell'anzidetta pretura procedendo agli atti di competenza per il recupero delle spese di giustizia e per il pagamento delle pene pecuniarie notificò al condannato un primo atto di precetto il 16 agosto 1968, seguito da un pignoramento negativo del 3 ottobre 1968 e da altro, pure negativo, del 31 ottobre successivo.

L'atto di precetto venne rinnovato il 29 dicembre 1969, ma il debitore non ottemperò al pagamento. L'ufficiale giudiziario, richiesto, si astenne dal procedere ad atti esecutivi poiché il condannato non possedeva beni, circostanza questa effettivamente accertata. In base a tali risultanze, il pretore di Troina, in data 7 aprile 1970, ordinò la conversione della pena pecuniaria in pena detentiva e l'ordine di carcerazione venne eseguito dai carabinieri di S. Caterina Villarmosa il 24 aprile 1970.

Frattanto, in data 18 aprile 1970, il Cammarata aveva fatto pervenire alla procura di Nicosia una istanza intesa ad ottenere la dilazione al pagamento delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia come sopra addebitategli. Tale istanza veniva trasmessa il 20 aprile alla cancelleria della pretura di Troina per la prescritta istruttoria ma dalla stessa cancelleria veniva per altro restituita con la comu-

nicazione che la pena pecuniaria già convertita in pena detentiva e che il relativo ordine di carcerazione era già stato eseguito.

La procura di Nicosia ha in proposito fatto presente che evidentemente il debitore, malgrado la cancelleria della pretura di Troina lo avesse invitato sin dal 16 agosto 1968 al pagamento, non aveva ritenuto di dover avanzare, sino alla cennata data del 18 aprile 1970 istanza di dilazione, la quale per altro risultava tardiva essendo già intervenuto, come si è detto il 7 aprile 1970 l'ordine del pretore di conversione della pena pecuniaria.

Pertanto non si è trattato, nella specie, del rifiuto di una dilazione da parte della procura ma di una troppo tardiva presentazione della relativa domanda da parte dell'interessato.

Circa la trascuratezza imputata all'amministrazione penitenziaria in rapporto alle condizioni di salute del Cammarata, si informa che appena costui fu ristretto nel carcere giudiziario di Caltanissetta, la direzione dell'istituto chiese telegraficamente a questo Ministero l'autorizzazione al trasferimento del detenuto presso un centro clinico, per essere sottoposto a trazione ed immobilizzazione, essendo lo stesso risultato affetto da frattura dell'apofisi spinosa della settima cervicale.

Con apposito telegramma questa amministrazione dispose l'immediato trasferimento provvisorio del detenuto stesso — le cui condizioni ne consentivano il trasporto — al centro clinico delle carceri giudiziarie di Messina per gli accertamenti e le cure necessarie.

Risulta, inoltre, che la direzione delle carceri di Messina provvide successivamente al ricovero del detenuto presso la clinica universitaria di quella città; ove all'infermo fu applicato un apparecchio gessato. Il Cammarata fu poi restituito al centro clinico delle predette carceri di Messina.

Si aggiunge che il detenuto avrebbe dovuto essere sottoposto a visita di controllo da parte dei sanitari della clinica universitaria trenta giorni dopo l'applicazione del gesso; ma, prima della scadenza di tale termine, il Cammarata è stato scarcerato per intervenuta amnistia.

Ciò premesso, è evidente che non vi sono, nella specie, accertamenti da compiere o provvedimenti da adottare, risultando che il Cammarata durante il periodo della sua detenzione, ha fruito di tutta l'assistenza sanitaria imposta dalla natura della infermità da cui era affetto ed è stato oggetto della massima comprensione da parte di coloro che l'avevano in custodia.

Il Ministro: REALE.

URSO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se intenda, indipendentemente dalla revisione generale degli organici, di provvedere con estrema urgenza alla copertura dei posti di magistrato attualmente vacanti presso il tribunale di Lecce, essendo — tra l'altro — ciò possibile con l'imminente conferimento delle funzioni giurisdizionali agli uditori di due concorsi.

È necessario contestualmente ampliare lo organico dei cancellieri e del personale ausiliario, essendovi allo stato attuale una assurda sproporzione (di uno a tre) tra il numero dei cancellieri e quello dei magistrati.

Detle esigenze, già rappresentate anche al Consiglio superiore della magistratura emergono dall'ingente mole di lavoro e dalla considerazione che l'organico del tribunale di Lecce, attualmente neppure coperto come già ricordato, è inferiore a quello di altri tribunali, gravati da minore lavoro e con più ristretta giurisdizione territoriale. (4-12699)

RISPOSTA. — Si deve premettere, per quanto riguarda la copertura dei posti di magistrato vacanti presso il tribunale di Lecce che, a norma dell'articolo 10 n. 1 della legge 24 marzo 1958, n. 195, contenente norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, rientra nella esclusiva competenza del Consiglio medesimo la materia relativa alle assegnazioni di sede ed ai trasferimenti dei magistrati ed ogni altro provvedimento sullo stato dei magistrati stessi e che questo Ministero, per quanto di sua competenza, può, nella materia medesima, soltanto formulare richieste, in base all'articolo 11 della citata legge n. 195 modificato dall'articolo 5 della legge 22 novembre 1967, n. 1197.

Si aggiunge, poi, che la pianta organica del tribunale predetto è costituita da 37 magistrati (1 presidente, 6 presidenti di sezione e 30 giudici) nonché da 29 cancellieri e da 10 dattilografi. Il rapporto tra il numero dei magistrati e quello dei cancellieri è, quindi, di 0,80 e non di uno a tre, come erroneamente indicato nella interrogazione.

Il posto di presidente è coperto, mentre risulta scoperto un posto di presidente di sezione che, per altro, il Consiglio superiore della magistratura ha dichiarato, allo stato, indisponibile.

Dei 30 giudici sono attualmente in servizio 25, ma altri quattro magistrati si aggiungeranno ad essi, essendo stati trasferiti a Lecce con provvedimento in corso di registrazione.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1970

Tenuto conto, però, del fatto che un altro giudice dovrà lasciare prossimamente il tribunale essendo stato destinato alla corte d'appello di Lecce come consigliere, le vacanze risultano due. Per uno dei due posti vacanti questo Ministero ha avanzato richiesta di copertura al Consiglio superiore della magistratura che dovrà deliberare in merito. L'altro posto vacante è stato in vece dichiarato indisponibile dallo stesso Consiglio, considerata l'attuale carenza numerica del personale della magistratura.

Non è possibile, per il momento, ampliare la pianta organica del personale del tribunale di Lecce e ciò perché aumentando l'organico di tale tribunale si dovrebbe diminuire quello di altri uffici giudiziari il cui carico di lavoro, comparativamente, è superiore a quello del predetto tribunale, creando così gravi situazioni di disservizio.

Si fa infine presente che, con la entrata in vigore del provvedimento, attualmente allo esame delle Assemblee legislative (atto Camera n. 2509), istitutivo delle piante organiche dei tribunali per i minorenni, i cui servizi attualmente vengono espletati da magistrati ordinari, anche la situazione del tribunale di Lecce subirà certamente un miglioramento.

Il Ministro: REALE.

VAGHI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del lavoro e previdenza sociale e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere quali scopi precisi sono alla base dell'operato dell'ISSCAL - Istituto servizio sociale case per lavoratori - che, operando in zone del nord ove maggiormente si va intensificando l'immigrazione, hanno tra l'altro istituito dei doposcuola per alunni delle scuole medie servendosi di personale non abilitato e di dubbia capacità pedagogica e psicologica tanto da causare come in alcune sezioni istituite a Cesano Maderno (Milano), situazioni delicatissime sotto ogni rapporto morale sfociando addirittura in un pubblico « turpiloquio » e scritte oscene come da materiale oggi a disposizione delle autorità competenti di quella località. (4-19758)

RISPOSTA. — Nel mese di novembre del 1963 le assistenti sociali dell'ISSCAL, con recapito presso il comune di Cesano Maderno, al fine di organizzare il doposcuola per gli alunni delle scuole medie, chiesero la collaborazione dei capi d'istituto delle due scuole

medie del citato comune (Salvo D'Acquisto ed E. Fermi).

Non avendo aderito i professori delle suddette scuole a partecipare a tale doposcuola, l'ISSCAL assicurò i genitori degli alunni che i loro figli sarebbero stati affidati a giovani preparati e sensibili ai problemi educativi, retribuiti con i fondi messi a disposizione della Cassa del mezzogiorno.

Il comune di Cesano Maderno, sollecitato da varie parti, mise a disposizione del villaggio Snia dei locali di fortuna, per cui il doposcuola ha funzionato autonomamente dai primi di febbraio, ospitando circa ottanta alunni, frequentanti le scuole medie sopraindicate.

Poichè il funzionamento del doposcuola è apparso non conforme ai compiti pedagogici e didattici ed anzi nelle aule sono stati rinvenuti scritti offensivi al senso morale e al sentimento religioso, molti genitori di alunni hanno ritirato i propri figlioli, manifestando il loro malcontento.

In una assemblea congiunta di alunni, genitori ed insegnanti, si è cercato invano di chiarire le cause degli incresciosi episodi, nonché da parte dei docenti, di spiegare il contenuto dei dubbi metodi seguiti.

Comunque, dei fatti di cui sopra è stata informata la competente autorità giudiziaria.

Conseguentemente, il sindaco del comune di Cesano Maderno ha provveduto, in data 11 febbraio 1970, alla revoca della concessione delle aule scolastiche già destinate ai detti corsi di doposcuola, i quali non hanno potuto più funzionare per l'impossibilità da parte dell'ente istitutore di reperire altri locali idonei.

Si fa presente, infine, che in data 27 febbraio 1970 il provveditorato agli studi di Milano ha autorizzato le scuole Salvo D'Acquisto ed E. Fermi ad organizzare corsi di doposcuola, secondo le disposizioni ministeriali.

Il Ministro della pubblica istruzione:
MISASI.

VAGHI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare, attraverso la questura di Forlì, per sospendere la concessione della licenza al nuovo dancing « Martini », già « Bonnie and Clyde » di Riccione.

L'interrogante è a conoscenza che già l'anno precedente detta licenza venne sospesa dalla commissione permanente di vigilanza

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1970

di Forlì per motivi di piano regolatore, di viabilità, di pubblica sicurezza, secondo i pareri contrari espressi dal comune di Riccione, dall'azienda autonoma di soggiorno, dell'associazione albergatori nonché di categoria.

Si fa presente, al riguardo, che manifestazioni di protesta da parte della popolazione traggono origine dal fatto che circolano voci circa eventuali pressioni fatte da personalità politiche altolocate.

L'interrogante chiede l'immediato intervento che stabilisca, come sopra accennato, l'inutilità della richiesta di apertura e riaffermi il rispetto dei pareri espressi dalle competenti autorità locali e dalle categorie di tutti gli operatori economici. (4-13026)

RISPOSTA. — Il 30 maggio 1970, certo signor Salvatore Metto presentò istanza alla questura di Forlì intesa ad ottenere una licenza di « sala da ballo all'aperto », per il locale denominato « Notturmo Martini », sito in Riccione, viale Milano n. 29.

Fino ad oggi, però, nessuna licenza è stata rilasciata per detto locale, in quanto — a parte ogni considerazione di merito — non è stata documentata dal richiedente la legittima disponibilità dell'immobile.

Il locale è rimasto pertanto chiuso a qualsiasi pubblica attività.

Il Ministro: RESTIVO.

VERGA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza delle particolari condizioni di difficoltà nelle quali si vengono a trovare i profughi che da Pozzuoli (Napoli) giungono al nord.

L'interrogante chiede in modo particolare di conoscere quali provvedimenti il Ministero intenda assumere soprattutto al fine di una sistemazione alloggiativa degli sfollati, dal momento che la difficoltà di trovare una casa costituisce il più grave problema per le famiglie colpite dal sisma.

Concretamente l'interrogante chiede che il Ministero stanzi un contributo straordinario e corrispondente alle necessità più urgenti per gli ECA interessati al problema perché la mancanza di possibilità di dare un alloggio — anche solo provvisorio — rappresenta un grave ostacolo anche per la ricerca di un lavoro.

Il diritto al lavoro comunque deve essere da tutte le autorità locali assolutamente garantito evitando (come a volte sembra si verifici) che qualsiasi atto burocratico determi-

ni un ritardo all'immediato inizio dell'attività lavorativa che è fondamentale per una vera integrazione umana delle popolazioni già tanto duramente colpite. (4-11124)

RISPOSTA. — L'assistenza in favore dei profughi di Pozzuoli — a seguito dei noti fenomeni bradisismici — è stata pronta, immediata ed adeguata.

Infatti, appena si è avuta notizia dei fenomeni in parola, questo Ministero impartì subito direttive ai prefetti interessati, per l'urgente attuazione di ogni possibile intervento assistenziale.

In particolare, a favore dei nuclei familiari sgomberati d'autorità dalle abitazioni poste nel quartiere Terra, dichiarato per intero pericolante, o in fabbricati siti in altre zone del comune e riconosciuti, con apposita ordinanza, in stato di pericolo, venne disposta la concessione di un contributo mensile per il pagamento del canone di locazione di un altro alloggio in misura di lire 30 mila per i nuclei familiari fino a tre persone, incrementato di lire 10 mila mensili per ogni componente oltre i primi tre e comunque fino all'ammontare massimo di lire 70 mila mensili, nonché l'erogazione, in aggiunta al predetto contributo, di sovvenzioni straordinarie per spese di prima sistemazione, sino all'ammontare complessivo di lire 200 mila in relazione al numero dei componenti di ciascun nucleo familiare e alle condizioni di bisogno.

Inoltre, per venire incontro alla situazione di disagio dei nuclei familiari che, pur non abitando in fabbricati minacciati dal fenomeno tellurico, avevano abbandonato volontariamente la propria abitazione nel timore di una estensione e di un'accentuazione del movimento sismico, venne disposto che i nuclei stessi fossero accolti e ospitati gratuitamente in alloggi provvisori, nella forma più opportuna e possibile per la durata di alcuni giorni e fino al reperimento di una idonea abitazione e che ai medesimi fosse erogato, altresì, un contributo *una tantum* per le spese di prima sistemazione, dell'importo di lire 50 mila per nucleo familiare. A favore dei piccoli commercianti e degli artigiani, sfrattati di autorità e nei cui confronti sussistevano condizioni di bisogno venne, altresì, disposta l'erogazione di un contributo *una tantum* nella misura massima di lire 100 mila.

Contemporaneamente, vennero autorizzati i prefetti ad anticipare agli ECA dei comuni di sfollamento, salvo reintegrazione da parte di questo ministero, le somme occorrenti per

la tempestiva erogazione delle provvidenze sopraindicate.

Le direttive in argomento hanno trovato immediata applicazione in tutto il territorio nazionale, comprese, quindi, le province del nord Italia, nelle quali, secondo i dati a suo tempo forniti dai prefetti interessati, chiesero di usufruire delle provvidenze anzidette complessivamente 101 nuclei familiari, la maggior parte dei quali ho fatto successivamente rientro nel comune di provenienza.

Per fronteggiare, infine, nel corrente esercizio le spese concernenti gli interventi assistenziali a favore delle famiglie sgomberate dalle proprie abitazioni a seguito del fenomeno di bradisismo di che trattasi, mentre è stata chiesta al Ministero del tesoro una integrazione straordinaria degli stanziamenti dei capitoli di bilancio relativi al finanziamento ECA e all'assistenza in natura - integrazione, per altro, ancora non concessa - da parte di

questa amministrazione si è provveduto ad assegnare, con la massima tempestività, ogni possibile contributo al prefetto di Napoli sulla quota di riserva dei fondi ECA.

Il Ministro: RESTIVO.

ERRATA CORRIGE

Nel fascicolo di *Risposte scritte ad interrogazioni*, allegato al resoconto della seduta del 10 agosto 1970, a pagina 5150, seconda colonna, nella risposta alla interrogazione RICCIO 4-11899, terza riga, tra le parole « dei mutilati » e « di questo Ministero » vanno inserite le altre: « per servizio a quello dei mutilati di guerra è da tempo all'attenzione »